Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2133

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

18/12/2022 - 05:56

Indice

1. DDL S. 2133 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 2133 5

1.2.2. Testo approvato 2133 (Bozza provvisoria) 34

1.2.3. Testo 1 36

1.2.4. Testo 2 56

1.3. Trattazione in Commissione 80

1.3.1. Sedute 81

1.3.2. Resoconti sommari 82

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 83

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221 (pom.) del 23/03/2021 84

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 25/03/2021 101

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 222 (ant.) del 25/03/2021 102

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2021 104

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 224 (nott.) del 30/03/2021 115

1.4. Trattazione in consultiva 121

1.4.1. Sedute 122

1.4.2. Resoconti sommari 123

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 124

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021 125

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 127

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021 128

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 384 (pom.) del 24/03/2021 135

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 30/03/2021 138

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 386 (ant.) del 31/03/2021 148

1.5. Trattazione in Assemblea 151

1.5.1. Sedute 152

1.5.2. Resoconti stenografici 153

1.5.2.1. Seduta n. 309 del 31/03/2021 154

1. DDL S. 2133 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2133
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Titolo breve: *D.L. 31/2021 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19*

Iter
31 marzo 2021: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2133	**approvato**
C.2989	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 50/21 del 15 aprile 2021, GU n. 94 del 20 aprile 2021. Testo coordinato G.U. n. 94 del 20 aprile 2021.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** (Governo Draghi-I)
Di concerto con
Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **31** del **13 marzo 2021**, G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 , scadenza il 12 maggio 2021.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Presentazione
Presentato in data **13 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.
Classificazione TESEO
ABILITAZIONE PROFESSIONALE , ESAMI DI STATO , AVVOCATI E PROCURATORI , EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Articoli
PROVE DI CONCORSO (Artt.1-5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4, 5), COMMISSIONI DI ESAME (Artt.2-6), CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Art.3),

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), TELEMATICA (Art.4), TUTELA DELLA SALUTE (Art.4), ACCERTAMENTI SANITARI (Art.4), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Urraro** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 23 marzo 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Francesco Urraro** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta nott. n. 224 del 30 marzo 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 15 marzo 2021.
Annuncio nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2133

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2133

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. - Il provvedimento illustrato muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.
Per la prima volta dal dopoguerra, infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021.
Purtuttavia, a fronte di una diffusione della malattia che nonostante l'avvio della campagna vaccinale non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto nello scorso autunno a disporre il rinvio della prova scritta permangono tuttora; in particolare le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni mediche attualmente disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, specie nelle sedi metropolitane, di assembramenti di un gran numero di candidati per un tempo assai prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati.
In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo migliaia di candidati (oltre 3.000 a Milano e a Roma; oltre 4.000 a Napoli), non è ragionevolmente possibile per almeno due ordini di considerazioni:

a) la normativa vigente consente di riunire in un'unica sede 30 persone (non di più); dunque o si ricorre a sedi in cui si possono suddividere i candidati in classi di 30 (all'interno di padiglioni della fiera, come a Milano o Roma) o bisogna trovare soluzioni logistiche che, da interlocuzioni avviate dal ministero, non sembrano sempre e ovunque possibili. In ogni caso l'impegno del personale di controllo sarebbe notevole e difficile, in considerazione della pluralità di sedi;

b) il rischio connesso al contagio è elevato così come le difficoltà logistico-organizzative. Basti pensare alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, all'attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi (le prove durano 7 ore), alla presenza di donne con necessità di allattare i propri figli, a candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio.

Il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al Comitato tecnico scientifico, insediato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato ha risposto di ritenere che, allo stato attuale, non sia possibile lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2021, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto

altresì conto delle modalità di svolgimento delle prove scritte e delle relative criticità rappresentate, in particolare legate alle difficoltà (e fino all'impossibilità) di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2021.
D'altra parte, la scelta di un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a termine le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione.
In tale quadro, dunque, è necessario abbandonare l'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte in presenza e di seguire ipotesi alternative, che richiedono tuttavia un intervento legislativo, sotto forma di decreto-legge, stante la natura anche primaria delle norme cui occorre derogare (in primo luogo l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che detta tuttora la disciplina dell'esame di avvocato in virtù della disposizione transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Tanto premesso, le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono essenzialmente due:

a) rinunciare alle prove scritte e prevedere per l'esame 2020 solo una prova orale;

b) sostituire le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, cioè propedeutica rispetto alla canonica prova orale.

La prima ipotesi, sebbene apparentemente preferibile sotto il profilo organizzativo, sconta il fatto che l'esame sarebbe tenuto dal candidato presso la sede in cui ha compiuto il tirocinio (mentre l'attuale disciplina della prova scritta dell'esame di abilitazione prevede che la correzione della prova scritta sia effettuata da commissioni diverse da quella avente sede nel distretto di appartenenza del candidato); la prova sarebbe, inoltre, scarsamente selettiva, considerato l'eccessivo numero di candidati che dovrebbero essere esaminati in una pluralità di materie; per di più, comporterebbe la rinuncia ad una valutazione delle abilità pratico-applicative acquisite nel corso della pratica forense.

La seconda ipotesi, prescelta dal decreto in esame, appare preferibile, in quanto maggiormente selettiva e più in linea col modello tradizionale delle due prove in successione.

Indipendentemente dalla soluzione adottata, comunque, l'espletamento di un numero molto elevato di esami orali (i candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione all'esame sono circa 26.000) richiede l'incremento del numero delle commissioni e dei commissari, nonché il reperimento di ulteriore personale amministrativo, eventualmente anche al di fuori del comparto giustizia, per il reperimento dei segretari e degli addetti alla vigilanza.

Così ricostruito l'impianto generale del provvedimento in commento, occorre esaminarne nel dettaglio l'articolato.

Il decreto-legge è composto da otto articoli.

L'articolo 1, rubricato « Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 », stabilisce, al comma 1, che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2020, indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame. Il comma 2, d'altro canto, contiene un rinvio, per quanto non previsto dalle norme speciali introdotte con la decretazione d'urgenza, alla disciplina attualmente vigente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Viene inoltre specificato che, nelle ipotesi in cui dette disposizioni di ordine generale (e nello specifico quelle di cui agli articoli 16, quarto comma e 17, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) facciano decorrere qualsivoglia incombente dal termine fissato per l'inizio delle prove scritte, detto termine deve intendersi riferito a quello fissato per l'inizio della prima prova orale.

L'articolo 2, rubricato « Esame di Stato », stabilisce che l'esame per la sessione 2020 si articoli in due prove orali.

La prima prova, di natura pubblica, ha per oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di

diritto processuale, in una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia mediante comunicazione da trasmettere secondo modalità da definirsi secondo quanto disposto da un emanando decreto ministeriale integrativo del citato decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, contenente il bando d'esame. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova; scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della commissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli stessi, ove utilizzati, restano nella disponibilità del candidato e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

La seconda prova orale è pubblica, deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato; essa deve svolgersi a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, onde evitare che un candidato possa conseguire l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Quanto alla valutazione della seconda prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame (le cinque materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, oltre all'ordinamento forense e i diritti e doveri dell'avvocato di cui alla lettera *b)* dello stesso comma) e sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18

punti in almeno cinque materie.
L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame. In deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, si prevede che le sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma quarto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.
La variazione della composizione delle sottocommissioni stabilita dal decreto-legge impone la necessità di integrare e rimodulare le sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, senza dunque la necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni. A tal fine il comma 2 dell'articolo 3 rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia, di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Con il medesimo decreto si forniranno le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.
Altri delicati problemi sul piano organizzativo riguardano il reperimento del personale amministrativo necessario per garantire la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni, nonché l'individuazione, specie nei distretti metropolitani, di spazi idonei per consentire lo svolgimento dell'esame da parte di migliaia di candidati. A tal fine, con riguardo al primo problema, il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori dal comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. Quanto alla questione degli spazi, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. È altresì previsto che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati alla sede centrale ovvero a una sede distaccata sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione e che, presso ogni sede distaccata, operino una o più delle sottocommissioni di cui all'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per il resto, l'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni. In particolare il comma 1, a presidio di un fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina in base alla quale la prova scritta dell'esame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato l'esame (cfr. articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), stabilisce che la prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuare previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo entro il termine di dieci giorni

prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
Il comma 2 stabilisce inoltre che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (sede di appartenenza del candidato), del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
Il comma 3 introduce la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
Si prevede che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione
Il comma 4 dell'articolo 4 detta disposizioni parzialmente diverse per la seconda prova orale, che si tiene invece davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, stabilendo peraltro la facoltatività (e non l'obbligo, come per la prima prova) del collegamento da remoto. Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento della prova tramite collegamento da remoto è applicabile il comma 3 dell'articolo 4 e dunque la facoltà di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e all'esito dell'attivazione della sequenza procedimentale di cui al comma 3, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione).
Il comma 5 dell'articolo 4, dispone che a ciascun candidato, almeno venti giorni prima, venga data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.
Il comma 6 attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
Infine, il comma 7 prevede che, in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio, certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nell'ipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.
L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame, stabilendo che il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la commissione, della identità dei membri della commissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova. Stabilisce inoltre al comma 2 che, al termine della prova, il segretario della sottocommissione dia atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni prova e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dia lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale da ultimo deve essere approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario deve darne atto a verbale.

L'articolo 6 contiene una disposizione volta a riconoscere, per la prima prova orale, un gettone di presenza per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni, fermi restando il compenso fisso e, per la sola seconda prova, il compenso variabile di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999. Tale gettone, pari ad euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato, costituisce un opportuno riconoscimento, avuto riguardo al considerevole impegno richiesto anche per la predisposizione di un elevato numero di quesiti. Esso inoltre, in considerazione della necessità di reclutare personale tanto per la composizione delle sottocommissioni, quanto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, potrà svolgere un'importante funzione incentivante.
Da ultimo gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie per la copertura delle spese necessarie per l'attuazione delle nuove norme (ed in particolare di quella di cui all'articolo 6) nonché la disposizione relativa all'entrata in vigore.

Relazione tecnica

La proposta normativa si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati per favorire il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo una serie di misure urgenti e straordinarie che consentano, comunque, lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense relativi all'anno 2020, nel rispetto delle norme a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale impegnato nelle prove di esame. In particolare, al fine di conformarsi alle previsioni ed alle misure dettate dagli ultimi decreti-legge e DPCM del 14 gennaio 2021 reiterate con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 inerente: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, lo scopo del presente decreto è quello di intervenire sulla procedura di espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame per l'anno 2020 le cui prove scritte erano già state fatte slittare al 13, 14 e 15 aprile 2021 ed assicurarne il buon andamento della procedura senza ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati. Come sopra detto, permanendo le esigenze di tutela della popolazione atteso il protrarsi dell'emergenza pandemica, a fronte di una diffusione della malattia che nonostante l'avvio della campagna vaccinale non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto nello scorso autunno a disporre il rinvio della prova scritta sono tuttora presenti. Le rilevazioni del Comitato tecnico - scientifico, quindi, sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate del mese di aprile in quanto soprattutto nelle sedi delle grandi città è necessario evitare assembramenti di un gran numero di candidati per un tempo prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati. Pertanto, per consentire l'espletamento sia delle prove scritte che delle prove orali della sessione 2020 prima che venga bandita l'ordinaria sessione dell'anno in corso si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di svolgimento delle prove dell'anno 2020 attraverso lo strumento del decreto-legge che consenta di apportare le opportune deroghe alla normativa di fonte primaria dettata dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 che è espressamente richiamato dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che dettando la disciplina transitoria del nuovo ordinamento professionale forense prevede che per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della citata legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. In quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, previste per il mese di aprile, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale.

Il decreto si compone di 8 articoli che di seguito verranno esaminati con particolare riguardo ai profili di rilievo finanziario.

Art. 1

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

L'articolo contiene, per l'appunto, la previsione della deroga delle modalità di espletamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020, rinviando, per quanto non previsto dall'articolato, alla disciplina attualmente previgente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Pertanto, i termini per il compimento di ogni adempimento che faccia riferimento all'inizio delle prove scritte vengono fatti coincidere con quelli fissati per lo svolgimento della prima prova orale preselettiva, indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e, come detto in premessa, è dettata per consentire il rapido svolgimento della sessione dell'anno passato al fine di non ledere le legittime aspettative dei candidati, pertanto, non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 2

(Esame di Stato)

La disposizione contiene la descrizione delle modalità di espletamento delle prove di esame per la sessione 2020, entrambe svolte solo in maniera orale. La prima prova orale ha però natura preselettiva parimenti alla ordinaria prova scritta prevista dal regio decreto legge 1578 del 1933 e serve a rilevare nel candidato l'attitudine alla risoluzione di un caso pratico e la conoscenza sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, che deve essere scelta preventivamente dal candidato e comunicata nelle forme e modalità individuate da un successivo decreto del Ministro della giustizia che vada ad integrare le previsioni del bando del 14 settembre 2020. La durata della prova è di un'ora dalla dettatura del quesito relativo al sopracitato caso pratico, di cui trenta minuti per consentire l'analisi e valutazione del medesimo da parte del candidato e trenta minuti per l'esposizione delle argomentazioni. Anche per la seconda prova, quella orale, che è pubblica come la prima e ricalca quasi pedissequamente le disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigente, le materie di esame, oltre le obbligatorie che sono la deontologia forense e l'ordinamento professionale, sono preventivamente scelte dal candidato secondo criteri dettagliatamente descritti nel presente provvedimento. La durata della stessa oscilla tra i 45 minuti ed un'ora e deve svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima. *L'articolo ha carattere precettivo ed è diretto a garantire la trasparenza delle modalità di espletamento delle prove, sia nei margini di scelta delle materie sulle quali i candidati intendono sostenere l'esame sia nella estrazione degli argomenti trattati lasciata, soprattutto nella prova preselettiva, alla casualità e governata da regole rigide ma estremamente trasparenti. La stessa, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario.*

Art. 3
(Composizione delle sottocommissioni)

La norma prevede la composizione delle sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, le quali sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della L. 247/2012 - è rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.
Pertanto, con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni, è rimodulata ed integrata la composizione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Il decreto sopra indicato contiene: 1) le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lo svolgimento delle prove orali; 2) le modalità di accesso e di permanenza presso le sedi di esame riguardo alle misure poste in essere e da osservare per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19; 3) le forme e modalità di comunicazione della rinuncia della domanda di ammissione all'esame e 4) le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.
Ai fini di garantire la copertura delle posizioni di segretario delle sottocommissioni, è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 47 della L. 247/2012, che tali funzioni siano svolte anche da personale amministrativo in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni senza necessità di appartenenza al comparto della giustizia, purché avente una qualifica professionale che preveda come titolo di studio richiesto per l'accesso almeno la laurea triennale. I segretari sono nominati dal presidente di corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione ed individuati tra il personale che presta servizio nel distretto su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente al comparto della giustizia.
La disposizione ha natura ordinamentale e pur rimodulando la composizione delle sottocommissioni di esame ne mantiene inalterato l'equilibrio tra i componenti. L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque la trasparenza delle decisioni adottate e consente inoltre di ridistribuire i membri delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno sostanzialmente essere duplicate. La prevista straordinaria modalità di composizione eviterà che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei Consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria. Anche per l'individuazione dei segretari, effettuata a livello distrettuale, assicura l'invarianza della spesa per i compensi dei funzionari nominati attraverso il contenimento delle spese di missione.

Art. 4
(Lavori delle sottocommissioni)

Il presente articolo disciplina i lavori delle varie sottocommissioni, stabilendo, innanzitutto, in linea con principi di imparzialità e trasparenza presenti già nella disciplina vigente - secondo cui la

correzione degli elaborati scritti è effettuata da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame - che la prima prova orale, quella c.d. preselettiva, deve essere sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo; tale individuazione avviene nel termine di 10 giorni dallo svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
Inoltre, lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dell'ordine degli avvocati ivi ubicati, secondo le disposizioni del presidente della corte di appello e sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Le sedi distaccate possono essere individuate nei locali degli uffici giudiziari o dei consigli dell'ordine degli avvocati del circondario di volta in volta interessato e l'assegnazione dei candidati avviene sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione. Presso ogni sede distaccata possono operare una o più delle sottocommissioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove è stabilito che la prima prova orale preselettiva debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presso la sede della prova di esame rimangono in presenza solo il segretario della seduta ed il candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. La seconda prova, invece, può svolgersi, facoltativamente, con collegamento da remoto o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato individuata ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L. 247/2012, con la possibilità, pertanto, nel solo caso di scelta del collegamento da remoto dell'applicazione delle disposizioni sopra citate di cui all'art. 247, comma 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni nella legge 77/2020 e della possibilità per il candidato di essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione.
Si evidenzia, ad ogni modo, riguardo alle modalità di espletamento delle prove, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.
Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad introdurre la possibilità dell'espletamento della procedura di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, attraverso modalità di connessione da remoto per l'espletamento della prima prova orale selettiva e per lo svolgimento delle prove orali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5
(Verbale della prova di esame)

La disposizione detta le modalità di verbalizzazione della prova di esame, compresa l'identificazione del candidato, delle sottocommissioni, della materia scelta dal candidato per la prima prova orale e del quesito posto e l'orario di inizio e termine della prova stessa. Il segretario dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale è alla fine approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario e dal candidato del quale, in caso di rifiuto di sottoscrizione è dato atto nel verbale stesso. *La norma ha natura ordinamentale e ricalca le ordinarie regole di redazione di qualsiasi verbale di prova di esame con modalità da remoto senza apportare alcuna significativa innovazione: la lettura del verbale e la sua sottoscrizione o rifiuto della stessa valgono come notifica per i candidati a tutti gli effetti di legge.*

Art. 6
(Compensi)

La norma stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal presente decreto, lasciando inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26000
Sottocommissione	250
Sottocommisione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommisioni	1500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2000
Candidati per ciscuna sottocommisione	52
Gettone presenza in euro	70

Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale						
Domande concorso	*Numero massimo di candidati esaminati al giorno*	*Numero sedute di esame*	*Importo in euro Gettone presenza prima prova orale*	*Numero commissari e segretari per seduta*	*Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta*	*Onere totale per numero totale sedute*
26000	4	6500	70	4	280	1.820.000,00

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2020 è pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro. Per la copertura dell'introducendo onere, ***pari ad euro 1.820.000***, si rimanda al successivo articolo 7, mentre nulla è innovato per quanto riguarda i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999 e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, *iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" – Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.*

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

Per la copertura dell'onere previsto e quantificato dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,

nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si specifica infine che dall'attuazione del provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8
(Entrata in vigore)

La disposizione in esame prevede che l'entrata in vigore del presente decreto decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 MAR. 2021

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto-legge in esame, che risulta coerente con il programma di Governo e con le misure dallo stesso adottate per far fronte all'emergenza pandemica in corso, muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile nel contesto emergenziale sanitario in atto dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, nel rispetto delle norme a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale impegnato nelle prove di esame, assicurando, nel contempo, il buon andamento della procedura senza ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati.
La pandemia ha infatti impedito lo svolgimento nel 2020 delle prove scritte dell'esame di avvocato già fissate.
La perdurante diffusione dell'epidemia, nonostante l'avvio della campagna vaccinale, ha imposto di disporre il rinvio della prova scritta. Le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni mediche attualmente disponibili sconsigliano lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, specie nelle sedi metropolitane, di assembramenti per più giorni successivi, di un gran numero di candidati per un tempo assai prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati.
In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo, soprattutto nelle grandi città, migliaia di candidati, risulta non praticabile per due ordini di considerazioni: - da un lato, la normativa vigente consente di riunire in un'unica sede 30 persone (non di più); dunque o si ricorre a sedi in cui si possono suddividere i candidati in classi di 30 (all'interno di padiglioni della fiera, come a Milano o Roma) o bisogna trovare soluzioni logistiche che, da interlocuzioni avviate dal ministero, non sembrano sempre e ovunque possibili.
Per consentire l'espletamento sia delle prove scritte che delle prove orali della sessione 2020 prima che venga bandita l'ordinaria sessione dell'anno in corso si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di svolgimento delle prove dell'anno 2020 attraverso lo strumento del decreto-legge che consenta di apportare le opportune deroghe alla normativa di fonte primaria dettata dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 che è espressamente

richiamato dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che dettando la disciplina transitoria del nuovo ordinamento professionale forense prevede che per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della citata legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. In quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, previste per il mese di aprile, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale.

Tale soluzione appare preferibile in quanto maggiormente selettiva e maggiormente in linea col modello tradizionale delle due prove in successione.

D'altra parte, l'espletamento di un numero molto elevato di esami orali (i candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione all'esame sono circa 26.000) richiede l'incremento del numero delle commissioni e dei commissari, nonché il reperimento di ulteriore personale amministrativo, eventualmente anche al di fuori del comparto giustizia, per il reperimento dei segretari e degli addetti alla vigilanza.

L'articolo 1 reca norme di coordinamento con la disciplina previgente alla riforma della professione di avvocato del 2012 e tuttora in vigore, definendo l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto alle sole prove riguardanti la sessione 2020.

L'articolo 2 stabilisce che l'esame per la sessione 2020 si articoli in due prove orali. La disposizione contiene, inoltre, la descrizione delle modalità di espletamento delle due prove di esame. La prima prova orale ha però natura preselettiva e serve a rilevare nel candidato l'attitudine alla risoluzione di un caso pratico e la conoscenza sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, che deve essere scelta preventivamente dal candidato e comunicata nelle forme e modalità individuate da un successivo decreto del Ministro della giustizia che vada ad integrare le previsioni del bando del 14 settembre 2020. La durata della prova è di un'ora dalla dettatura del quesito relativo al sopracitato caso pratico, di cui trenta minuti per consentire l'analisi e valutazione del medesimo da parte del candidato e trenta minuti per l'esposizione delle argomentazioni. Esaurita la discussione, la commissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

Anche per la seconda prova, quella orale, che è pubblica come la prima e ricalca quasi pedissequamente le disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigente, le materie di esame, oltre le obbligatorie che sono la deontologia forense e l'ordinamento professionale, sono preventivamente scelte dal candidato secondo criteri dettagliatamente descritti nel presente provvedimento. La durata della stessa oscilla tra i 45 minuti ed un'ora e deve svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni e prevede, in deroga alla disciplina vigente, che esse sono istituite presso ogni distretto di corte di appello, le quali

sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, commi 1 e 3, del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - è rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Pertanto, con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni, è rimodulata ed integrata la composizione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Il decreto sopra indicato contiene: 1) le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lo svolgimento delle prove orali; 2) la pubblicità delle sessioni di prova; 3) le modalità di accesso e di permanenza presso le sedi di esame riguardo alle misure poste in essere e da osservare per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19; 4) le forme e le modalità di comunicazione della rinuncia della domanda di ammissione all'esame; 5) le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Al fine di garantire la copertura delle posizioni di segretario delle sottocommissioni, è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 47 della L. 247/2012, che tali funzioni siano svolte anche da personale amministrativo in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni senza necessità di appartenenza al comparto della giustizia, purché avente una qualifica professionale che preveda come titolo di studio richiesto per l'accesso almeno la laurea triennale.

L'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni, stabilendo, innanzitutto, in linea con principi di imparzialità e trasparenza presenti già nella disciplina vigente - secondo cui la correzione degli elaborati scritti è effettuata da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame - che la prima prova orale, quella c.d. preselettiva, deve essere sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo: tale individuazione avviene nel termine di 10 giorni dallo svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Inoltre, si introduce la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti

delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Si prevede inoltre che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione

Presso ogni sede distaccata possono operare una o più delle sottocommissioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove è stabilito che la prima prova orale preselettiva debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presso la sede della prova di esame rimangono in presenza solo il segretario della seduta ed il candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. La seconda prova, invece, può svolgersi, facoltativamente, con collegamento da remoto o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato individuata ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L. 247/2012, con la possibilità, pertanto, nel solo caso di scelta del collegamento da remoto dell'applicazione delle disposizioni sopra citate di cui all'art. 247, comma 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni nella legge 77/2020 e della possibilità per il candidato di essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione.

Con riferimento alle modalità di espletamento delle prove, viene evidenziato che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Infine, l'ultimo comma attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame.

L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame, compresa l'identificazione del candidato, delle sottocommissioni, della materia scelta dal candidato per la prima prova orale e del quesito posto nonché l'orario di inizio e termine della prova stessa. Il segretario dà atto, nel verbale, del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni prova e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale è alla fine approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario e dal candidato del quale, in caso di rifiuto di sottoscrizione è dato atto nel verbale stesso.

L'articolo 6 stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal presente decreto, lasciando inalterata la disciplina relativa

al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70 per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come evidenziato *sub* punto 1), le disposizioni normative di riferimento alle quali ineriscono le norme del presente decreto-legge, sono, in sintesi, le seguenti:

Articolo 49, legge 31 dicembre 2012, n. 247, "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
Articolo 21, comma 7, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 "*Norme integrative e di attuazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*".
Articolo 22, comma 4, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 "*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*";
Articolo 47, commi 2 e 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
Articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
Articolo 45, commi 2 e 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
Articolo 247, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme del decreto-legge in oggetto, sopra menzionate, sono destinate a derogare, in via eccezionale, alla disciplina vigente in materia, con la finalità di adeguare la predetta disciplina alle attuali esigenze dettate dall'evolversi della crisi socio sanitaria da COVID-19.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il decreto-legge in esame è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sul medesimo o analogo oggetto.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo d'urgenza in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Considerata l'emergenza nazionale non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi.
In particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede, con riferimento alla materia oggetto della prova orale preselettiva, che "[...] ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno definite con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2".
L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame prevede, inoltre, che "Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.".

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle sopra menzionate norme sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia ed in particolare presso i Dipartimenti competenti (il Dipartimento per gli affari di giustizia ed il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).
Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

Dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione

Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo schema di decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da covid-19", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) le disposizioni sono dirette a garantire il rapido e trasparente svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato relativo alla sessione 2020 (già bandito con decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020) al fine di non ledere le legittime aspettative dei candidati e al contempo di tutelare le esigenze di salute della popolazione, atteso il protrarsi dell'emergenza pandemica, per il diffondersi del contagio che non accenna a diminuire nonostante l'avvio della campagna vaccinale. Le disposizioni non importano pertanto costi di adeguamento se non di scarsa entità, trattandosi di norme esclusivamente volte a rimodulare le modalità di svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in deroga alla normativa vigente. In

quest'ottica, quindi, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte, già fissate per il mese di aprile 2021, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale. La disciplina derogatoria ha pertanto carattere eccezionale, è limitata nel tempo, ed è legata alle contingenti esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in atto. Essa pertanto, non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. In tal senso per le modalità di espletamento delle prove il decreto in oggetto prevede il ricorso a modalità di partecipazione telematica, mediante collegamenti da remoto. Tali modalità si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto nella pubblica amministrazione in generale e nell'amministrazione della giustizia in particolare; quest'ultima ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Per quanto riguarda le commissioni esaminatrici l'intervento in oggetto pur rimodulando la composizione delle sottocommissioni di esame ne mantiene inalterato l'equilibrio tra i componenti. L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque la trasparenza delle decisioni adottate e consente inoltre di ridistribuire i membri (anche supplenti) delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno sostanzialmente essere duplicate. La prevista straordinaria modalità di composizione eviterà che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei Consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria;

b) l'intervento, volto a rendere possibile lo svolgimento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, introducendo una speciale disciplina di svolgimento delle prove per la sola sessione 2020, è rivolto ad una platea di destinatari definita (si tratta di coloro che hanno già presentato domanda per la partecipazione all'esame) e numericamente limitata (i candidati della sessione d'esame in questione sono circa 26.000);

c) le disposizioni non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo; la norma stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal provvedimento in parola, lasciando inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale, del compenso variabile, prevedendo, invece che, per la prima prova orale di nuova istituzione, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70 per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00; va comunque considerato che il predetto onere subisce, in termini di impiego netto di risorse finanziarie, l'effetto di compensazione derivante dalle mancate spese sostenute dall'amministrazione per la locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle prove scritte, qui sostituite dalla prevista prova orale preselettiva che si svolge nei locali degli uffici giudiziari o nei locali dei consigli degli ordini degli avvocati;

d) l'intervento, per sua intrinseca natura, è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato; piuttosto esso favorisce l'accesso di giovani aspiranti avvocati alla professione forense.

Roma 11-03-2021

per Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma, 15/3/2021

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 62 del 13 marzo 2021.*

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.

2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.

6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato,

di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*.

9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Art. 3.

(Composizione delle sottocommissioni)

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Art. 4.

(Lavori delle sottocommissioni)

1. La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

4. La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.

5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

7. In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 5.

(Verbale della prova di esame)

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.

2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

Art. 6.

(Compensi)

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Cartabia, *Ministro della giustizia*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

1.2.2. Testo approvato 2133 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2133

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 marzo 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 31

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, » *sono inserite le seguenti*: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020 ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dal momento della » *sono inserite le seguenti*: « fine della » *e le parole*: « del quesito: trenta minuti » *sono sostituite dalle seguenti*: « del quesito, suddivisa in trenta minuti »;

al comma 7, lettera a)*, primo periodo, le parole da*: « tre tra le seguenti » *fino a*: « diritto ecclesiastico » *sono sostituite dalle seguenti*: « tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 » *sono inserite le seguenti*: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, » *e le parole*: « ed il

residuo membro, effettivo e supplente, è individuato » *sono sostituite dalle seguenti*: « e uno effettivo e uno supplente sono individuati »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « materie scelte dal candidato per la seconda prova orale » *sono sostituite dalle seguenti*: « materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « del segretario della seduta » *sono sostituite dalle seguenti*: « del segretario della sottocommissione »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « al virus COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti*: « al COVID-19 », *le parole*: « quarantena o isolamento fiduciario, » *sono sostituite dalle seguenti*: « di quarantena o di isolamento fiduciario, » *e dopo le parole*: « isolamento fiduciario, » *sono inserite le seguenti*: « oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della materia prescelta dal candidato » *sono sostituite dalle seguenti*: « delle materie prescelte dal candidato ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, » *sono inserite le seguenti*: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1999, ».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
30 marzo 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2133)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
La Russa, Balboni

Al comma 1, dopo le parole «14 settembre 2020» *inserire le seguenti:* «e alla sessione immediatamente successiva»

1.2
Balboni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

1.0.1

BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.»

1.0.2

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 1-*bis*.

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.0.100 (già 4.0.1)
LANNUTTI, DESSÌ, ORTIS, DI NICOLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.101 (già 4.0.2)
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.
(*Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili*)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per i magistrati amministrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.102 (già 4.0.3)
GIARRUSSO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

Art. 2

2.1
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregistrate».

2.2
BALBONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.».

2.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole «materia regolata dal Codice civile» *con le seguenti*: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile».

2.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».

2.5

CUCCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste distinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella busta da lui indicata.».

2.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, prima

dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella materia prescelta.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da «La commissione centrale» *a* «prova orale e» *con le seguenti*: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabilisce le linee generali da seguire».

2.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta.»

2.8

D'ANGELO, PIARULLI, GAUDIANO, EVANGELISTA, LOMUTI, MAIORINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni relative alla» *inserire le seguenti:* «modalità e ai tempi di trasmissione dei quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,»

b) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Raccoglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che hanno superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sottocommissioni

in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».

2.9

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta» *con le seguenti*: «estrae una busta contenente il quesito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato».

2.10

BALBONI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per lo svolgimento della prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti».

2.13

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta

minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.».

2.12
CUCCA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.15
CUCCA

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «quarantacinque minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i quarantacinque minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.14
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» *inserire la seguente:* «fine della».

2.16
MAIORINO, GAUDIANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» *con le seguenti*: «quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti:* «Scaduti i quaranta minuti».

2.17
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «durante l'esame preliminare del quesito», *con le seguenti*: «durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale».

2.18
PIARULLI, GAUDIANO

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» *e sopprimere il quarto periodo.*

2.19
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato.».

2.20

GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».

2.21

LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, PIARULLI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia» *inserire le seguenti*: «, della motivazione».

2.22

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale**,** diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto

costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, di ritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.»

2.23

BALBONI

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di quarantacinque e non più».

2.24

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima» *con le seguenti:* «Essa si svolge a non meno di 60 giorni di distanza dalla prima».

2.25

BALBONI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

2.26

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti*: «60 giorni».

2.27

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 sostituire la parola «30» *con la seguente:* «45».

2.28

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;».

2.29

CUCCA

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «una tra diritto civile e diritto penale», *con le seguenti*: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»;

b) *sopprimere le parole* «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

c) *sostituire le parole* «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario», *con le seguenti*: «diritto costituzionale, diritto tributario»;

d) *sopprimere l'ultimo periodo*.

2.31

LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al primo periodo, sostituire le parole* «e diritto penale», *con le seguenti:* «, diritto penale o diritto amministrativo» *e dopo le parole* «diritto costituzionale», *sopprimere le seguenti:* «diritto amministrativo»;

b) *Sopprimere il secondo periodo.*

2.32

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

b) al primo periodo, sostituire la parola «tre» *con la seguente*: «due»;

c) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti*: «In caso di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento oggettivo del reato e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi; l'elemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il concetto di causa di giustificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giustificazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»;

d) al secondo periodo sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».

2.30

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale».

2.33

GAUDIANO, PIARULLI, EVANGELISTA, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «diritto civile, diritto penale,».

2.34

D'ANGELO, GAUDIANO

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «la materia già scelta per la prima prova orale,».

2.35

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministrativo» *inserire le seguenti:* «diritto processuale amministrativo».

2.36

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «la seconda prova orale ha per oggetto» *sostituire le parole* «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale».

2.37

BALBONI

Al comma 7, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: «diritto amministrativo,».

2.38

NENCINI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predisporre e a trasmettere ai candidati, un *fac-simile* del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.».

Art. 3

3.1

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, PIARULLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal candidato.»

3.2
LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA

Al comma 2 *sostituire le parole*: «entro 30 giorni» *con le seguenti*: «entro 45 giorni»

3.3
CUCCA

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, », *inserire le seguenti:* «incluse le modalità riguardanti l'estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la seconda prova orale,».

Art. 4

4.1
LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole* «dinnanzi a una sottocommissione», *sopprimere le seguenti:* «diversa da quella» *e dopo le parole* «31 dicembre 2012, n. 247», *sopprimere dalle parole* «individuata mediante», *fino alle seguenti:* «commissione centrale.»;

b) *Al comma 3, sopprimere il secondo periodo*;

c) *Al comma 5, sostituire le parole* «venti giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni»;

d) *Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi*: «La commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della busta

e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale».

4.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica».

4.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.».

4.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «della residenza» *con le seguenti:* «dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della pratica».

4.6

EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero

della Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.

3-*ter*. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

4.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»

4.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5 sostituire la parola «venti» *con la seguente* «trenta».

4.8

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale".

4.9
LOMUTI, GAUDIANO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» *inserire le seguenti*: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

4.10
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola «dieci» *con la seguente* «quindici».

4.11
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» *aggiungere le seguenti:* «nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

Art. 5

5.1
BALBONI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» *inserire le seguenti:* «, corredato da relativa motivazione,».

1.2.4. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
31 marzo 2021
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2133)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, dopo le parole «14 settembre 2020» *inserire le seguenti:* «e alla sessione immediatamente successiva»

1.2
BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

1.0.1

BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.»

1.0.2

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 1-*bis*.

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.0.100 (già 4.0.1)
LANNUTTI, DESSÌ, ORTIS, DI NICOLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.101 (già 4.0.2)
CUCCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.
(*Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili*)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per i magistrati amministrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.102 (già 4.0.3)
GIARRUSSO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

Art. 2

2.1
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregistrate».

2.2
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.».

2.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole «materia regolata dal Codice civile» *con le seguenti*: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile».

2.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».

2.5

CUCCA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste distinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella busta da lui indicata.».

2.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale per

ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella materia prescelta.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da «La commissione centrale» *a* «prova orale e» *con le seguenti*: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabilisce le linee generali da seguire».

2.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta.»

2.8

D'ANGELO, PIARULLI, GAUDIANO, EVANGELISTA, LOMUTI, MAIORINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni relative alla» *inserire le seguenti:* «modalità e ai tempi di trasmissione dei quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,»

b) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Raccoglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che hanno

superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sottocommissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».

2.9

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta» *con le seguenti*: «estrae una busta contenente il quesito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato».

2.10

BALBONI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per lo svolgimento della prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti».

2.13
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.».

2.12
CUCCA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.15
CUCCA

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «quarantacinque minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i quarantacinque minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.14
LA COMMISSIONE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» *inserire la seguente* «fine della».

2.16
MAIORINO, GAUDIANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» *con le seguenti*: «quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti:* «Scaduti i quaranta minuti».

2.17
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «durante l'esame preliminare del quesito», *con le seguenti*: «durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale».

2.18
PIARULLI, GAUDIANO

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» *e sopprimere il quarto periodo.*

2.19

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato.».

2.20

GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».

2.21

LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, PIARULLI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia» *inserire le seguenti*: «, della motivazione».

2.23

BALBONI

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di quarantacinque e non più».

2.24

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima» *con le seguenti:* «Essa si svolge a non meno di 60 giorni di distanza dalla prima».

2.25

BALBONI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

2.26

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti*: «60 giorni».

2.27

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 sostituire la parola «30» *con la seguente:* «45».

2.28

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;».

2.29
CUCCA

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «una tra diritto civile e diritto penale», *con le seguenti*: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»;

b) *sopprimere le parole* «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

c) *sostituire le parole* «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario», *con le seguenti*: «diritto costituzionale, diritto tributario»;

d) *sopprimere l'ultimo periodo*.

2.31
LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al primo periodo, sostituire le parole* «e diritto penale», *con le seguenti:* «, diritto penale o diritto amministrativo» *e dopo le parole* «diritto costituzionale», *sopprimere le seguenti:* «diritto amministrativo»;

b) *Sopprimere il secondo periodo.*

2.32
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

b) al primo periodo, sostituire la parola «tre» *con la seguente*: «due»;

c) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti*: «In caso di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento oggettivo del reato

e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi; l'elemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il concetto di causa di giustificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giustificazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»;

d) al secondo periodo sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».

2.30

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale».

2.22 (testo 2) [id. a 2.33 (testo 2) e 2.39]

LA COMMISSIONE

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre tra le seguenti» *fino a* «diritto ecclesiastico» *con le seguenti:* «tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».

2.34
D'Angelo, Gaudiano

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «la materia già scelta per la prima prova orale,».

2.35
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministrativo» *inserire le seguenti:* «diritto processuale amministrativo».

2.36
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «la seconda prova orale ha per oggetto» *sostituire le parole* «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale».

2.37
Balboni

Al comma 7, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: «diritto amministrativo,».

2.38
Nencini

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predisporre e a trasmettere ai candidati, un *fac-simile* del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100 (già em. 2.5)
CUCCA, MIRABELLI, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 2133),

impegna il Governo:

a prevedere che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero pari a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno estratti i quesiti da sottoporre al candidato per la materia prescelta dal medesimo.

G2.101 (già em. 2.19)
PILLON

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato;

considerato che:

sarebbe opportuno che il candidato, a seguito dei trenta minuti previsti per la consultazione dei codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, potesse proseguire durante l'esame preliminare del quesito con la consultazione di codici non commentati,

impegna il Governo:

a garantire che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non commentati.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, PIARULLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal candidato.»

3.2

LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA

Al comma 2 *sostituire le parole*: «entro 30 giorni» *con le seguenti*: «entro 45 giorni»

3.3
CUCCA

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, », *inserire le seguenti:* «incluse le modalità riguardanti l'estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la seconda prova orale,».

Art. 4

4.1
LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole* «dinnanzi a una sottocommissione», *sopprimere le seguenti:* «diversa da quella» *e dopo le parole* «31 dicembre 2012, n. 247», *sopprimere dalle parole* «individuata mediante», *fino alle seguenti:* «commissione centrale.»;

b) *Al comma 3, sopprimere il secondo periodo*;

c) *Al comma 5, sostituire le parole* «venti giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni»;

d) *Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi*: «La commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della busta e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale».

4.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica».

4.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.».

4.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «della residenza» *con le seguenti:* «dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della pratica».

4.6

EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.

3-*ter*. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

4.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»

4.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5 sostituire la parola «venti» *con la seguente* «trenta».

4.8

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale".

4.9

LA COMMISSIONE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» *inserire le seguenti*: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

4.10
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola «dieci» *con la seguente* «quindici».

4.11
PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» *aggiungere le seguenti:* «nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100 (già em. 4.2)
PILLON

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del testo in esame prevede che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati e che la sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione;

considerato che:

sarebbe opportuno che l'assegnazione dei candidati alle singole sedi avvenisse non in base alla residenza, ma in base alla sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica,

impegna il Governo:

a garantire che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1
BALBONI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» *inserire le seguenti:* «, corredato da relativa motivazione,».

Coord. 1
LA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» *inserire le seguenti*: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^ serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020»

Coord. 2
LA COMMISSIONE

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del quesito: trenta minuti» *con le seguenti:* «del quesito, suddivisa in trenta minuti»

Coord. 3
LA COMMISSIONE

All'articolo 3, al comma 1:

dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,»

sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato» *con le seguenti:* «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» *con le seguenti:* «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale»

Coord. 4
LA COMMISSIONE

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della seduta» *con le seguenti:* «del segretario della sottocommissione»

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-19» *con le seguenti:* «al COVID-19» *e le parole:* «quarantena o isolamento fiduciario» *con le seguenti:* «di quarantena o di isolamento fiduciario»

Coord. 5
LA COMMISSIONE

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia prescelta dal candidato» *con le seguenti:* «delle materie prescelte dal candidato»

Coord. 6

LA COMMISSIONE

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» *inserire le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1999,»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2133
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Titolo breve: *D.L. 31/2021 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 221 (pom.)
23 marzo 2021

N. 163 (ant.)
25 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 222 (ant.)
25 marzo 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 222 (ant.)
25 marzo 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 223 (pom.)
30 marzo 2021

N. 224 (nott.)
30 marzo 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 221 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
221ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) ***Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"***
(Parere alla Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) presenta un nuovo schema di parere, il cui testo è allegato al resoconto, nel quale sono recepite molte delle proposte emerse dal dibattito dell'ultima seduta.

Il presidente OSTELLARI - in ordine alla questione delle misure con cui prevenire e combattere la violenza sulle donne - invita a considerare una modalità più idonea allo scopo, rispetto al mero rinvio ad una corrispondenza tra presidenti.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) avanza una proposta che attinge contenutisticamente alle istanze avanzate dalla commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Si apre un breve dibattito, in cui i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Elvira Lucia EVANGELISTA (*M5S*), CUCCA (*IV-PSI*), Anna ROSSOMANDO (*PD*) e BALBONI (*FdI*) controvertono in ordine a proposte di limitata modifica testuale; dopo un intervento del sottosegretario SISTO, i correlatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e MIRABELLI (*PD*) recepiscono vari suggerimenti, avanzati nel dibattito, illustrando l'ulteriore nuova versione dello schema di parere, sulla quale il Presidente apre la fase della votazione invitando i Gruppi a pronunciare le relative dichiarazioni.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia l'astensione del suo Gruppo: pur giudicando apprezzabili i miglioramenti del parere - che recepisce istanze di tutela delle donne anche di recente dimostratesi attualissime e che prescindono dall'emergenza pandemica, e che su suo invito ha incluso un rilievo in

ordine all'insufficienza delle risorse del *recovery fund* destinate all'amministrazione della Giustizia - lamenta che le problematiche evidenziate nelle sedute della scorsa settimana dal Gruppo Fratelli d'Italia risultino ancora disattese; pertanto, lo schema di parere non può assolutamente ricevere la sua adesione.

Con l'astensione testé dichiarata, la Commissione conviene sullo schema di parere, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19*** (Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge n. 31 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è assegnato in sede referente alla Commissione giustizia: esso muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense. Un esame, che - è opportuno evidenziarlo - secondo le stime del Ministero, riguarda circa 26.000 aspiranti avvocato.
Per la sessione di esame 2020, ai sensi dell'articolo 1, è introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime.
L'articolo 2 del decreto-legge esclude per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno la possibilità di svolgere prove scritte. I candidati sono chiamati a sostenere due prove orali. La prima prova orale, che sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica ed ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, dove il candidato è chiamato a fornire la soluzione di un caso che richiede padronanza di diritto sia sostanziale che processuale, in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale o diritto amministrativo. Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro della giustizia. Per la prima prova orale è prevista una durata complessiva di un'ora dal momento della dettatura del quesito. I primi 30 minuti sono dedicati all'esame preliminare del quesito, dove il candidato può consultare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato, ma che il segretario provvede a ritirare scaduto il tempo a disposizione. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Al candidato è però consentito prendere appunti su fogli vidimati messi a disposizione sul banco, prima della prova che, una volta terminata, restano comunque nella sua disponibilità, non potendo essere oggetto di valutazione. I restanti 30 minuti sono dedicati alla discussione orale, conclusa la quale la commissione si ritira in camera di consiglio per comunicare, quindi, l'esito della prova al candidato.
Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito. Anche la seconda prova orale è pubblica. Questa deve durare fra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato; e si deve svolgere almeno 30 giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere di brevi questioni relative a 5 materie optate previamente dal candidato: una tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra: diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, dell'Unione europea, internazionale privato, ecclesiastico. La disposizione prevede che in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, al fine di evitare che un candidato possa conseguire

l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Il candidato deve inoltre dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Per la valutazione della seconda prova orale, ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle 5 materie, come anche di quella avente ad oggetto la deontologia e l'ordinamento. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Il Presidente deve essere un avvocato Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari. Le funzioni di segretario di ciascuna Sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori dal comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.
L'articolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni, prevedendo fra le altre la obbligatoria presenza presso la sede d'esame, che può essere individuata in uno degli uffici giudiziari della Corte d'Appello o nei locali dei Consigli dell'ordine degli avvocati, del candidato e del segretario. Per la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della Commissione. Nel caso della seconda prova orale invece la modalità di partecipazione della Commissione da remoto è facoltativa.
L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame.
L'articolo 6 disciplina i compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, riconoscendo per la prima prova orale, un gettone di presenza - pari ad euro 70,00, a titolo di rimborso forfettario riconosciuto per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato - per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni. Tale gettone si aggiunge ai compensi fissi e variabili percepiti già a legislazione vigente.
L'articolo 7 reca infine la copertura finanziaria.
Il Relatore evidenzia poi alcune criticità del testo del decreto-legge, ritenendo fin da subito necessario procedere all'approfondimento tecnico di alcuni aspetti mediante il ricorso ad audizioni; in particolare esprime perplessità sul problema della formulazione dei requisiti del primo orale, in merito ad alcuni aspetti relativi alla seconda prova orale ed infine sull'organizzazione ed il numero delle sottocommissioni (dubitando che l'organizzazione possa risultare celere e funzionale).

Il sottosegretario SISTO preliminarmente esprime apprezzamento per la puntualità e la qualità della discussione, sottolineando come il contributo di tali discussioni sia sempre utile al miglioramento dei provvedimenti del Governo, in una logica di reciproca e leale collaborazione istituzionale. Indi sottolinea l'importanza di assicurare la possibilità di garantire lo svolgimento dell'abilitazione professionale a 26.000 giovani avvocati: stante il contesto emergenziale nel quale il decreto approvato ha avuto origine, chiede che i Gruppi rinuncino presentare emendamenti in modo da facilitare una celere approvazione del provvedimento.
Se si vuole rispettare la tempistica degli esami 2020, che prevedeva la fissazione delle date di svolgimento le prove alla metà di aprile, occorre essere consapevoli che essa è strettamente legata ai tempi di conversione del decreto-legge in titolo; fa inoltre presente che tra qualche giorno verranno pubblicati degli esempi chiarificatori, per far meglio comprendere il livello di difficoltà della prima prova orale e consentire agli aspiranti avvocati di avere un'idea più precisa delle modalità di svolgimento.

Il PRESIDENTE ritiene prematuro che i Gruppi si pronuncino sulla richiesta del Governo in ordine

agli emendamenti. Apre invece la discussione generale, nella quale ogni senatore potrà svolgere le valutazioni, a valle delle quali ciascuno si determinerà in ordine all'esercizio del potere di iniziativa emendativa.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) concorda con le criticità emerse dalla relazione del senatore Urraro e suggerisce alcuni miglioramenti da apportare al decreto.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede di concordare - eventualmente col Governo e con i colleghi della Camera dei deputati - alcune modifiche da apportare al testo, di cui possa farsi portatore il relatore: in tal guisa si potrebbe giungere ad una correzione di alcuni aspetti del decreto, senza pregiudicarne le celeri tempistiche di approvazione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime perplessità sulle modalità di svolgimento dell'esame che a suo dire non assicurerebbe la genuinità delle prove. Paventa il rischio di disparità di trattamento, a fronte della possibilità che vengono proposte ai candidati domande con diversi livelli di difficoltà; esprime inoltre dubbi sull'utilizzazione del codice commentato e denuncia l'eccessiva facilitazione dello svolgimento delle prove di esame. Condivide inoltre le osservazioni proposte dalla relazione, in merito alla scelta della seconda materia della prova orale.

Interviene la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) che, facendo proprie le criticità già evidenziate dai colleghi Cucca e Caliendo, auspica la ricerca di soluzioni condivise, portando all'attenzione dei colleghi alcune perplessità in merito alla composizione delle sottocommissioni di esame.

Il senatore BALBONI (*FdI*) evidenzia come non si possa *a priori* rinunciare alla presentazione di emendamenti: al massimo si può chiedere, in spirito di leale collaborazione, di presentare un numero il più possibile esiguo, in modo da non appesantire la discussione e l'*iter* di conversione del decreto. Esprime, nel merito, alcune perplessità su alcuni aspetti, quali i tempi eccessivamente ristretti dello svolgimento della seconda prova orale (in particolare 45 minuti per ben cinque materie oggetto di prova); ritiene inoltre necessario almeno rafforzare la seconda prova orale dal momento che - a suo dire - già vi sarebbe una facilitazione per i candidati nel non dover affrontare una impegnativa prova scritta (che verrebbe infatti sostituita dalla prima prova orale); pertanto occorre quanto meno bilanciare questo maggiore livello di facilitazione con una seconda prova orale più consistente.

Il sottosegretario SISTO, in replica alle osservazioni dei commissari, fa presente come il Governo abbia cercato di coniugare le esigenze di buon andamento e celerità della procedura con le istanze, provenienti dal mondo dei giovani avvocati, che reclamava a gran voce il diritto a poter svolgere una prova di abilitazione. In merito poi agli aspetti tecnici del decreto, riconduce l'ampliamento delle sottocommissioni - attraverso l'arruolamento di figure professionali che in passato non ne avevano mai fatto parte - alla necessità di incrementare il numero delle sottocommissioni medesime.
Ritiene inoltre che la scelta delle materie della seconda prova orale risponda ad una logica di ragionevolezza; infine difende complessivamente il disegno governativo facendo presente come questa prova debba servire prevalentemente attestare le capacità di *problem solving* di un avvocato; ritiene pertanto che la capacità del candidato possa essere misurata attraverso la sottoposizione di una questione giuridica (la cui soluzione debba avvenire in un intervallo di tempo stretto ristretto) piuttosto che con lo svolgimento di una prova scritta (che spesso si rivela teorica e poco idonea attestare l'attitudine di aggiornamento giuridico del candidato).

Il PRESIDENTE propone come termine ai Gruppi, per l'indicazione dei soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, le 17 della giornata odierna.

Propone inoltre termine per la presentazione degli emendamenti le ore 10 di martedì 30 marzo

prossimo.
La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DOCUMENTOXXVII, N. 18

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

condiviso il contenuto della lettera di cui la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 17 marzo 2021, ha autorizzato l'invio al Presidente della commissione giustizia,

condivisa la scelta di realizzare un corposo investimento che mutuando le *best practices* sperimentate in altri Paesi e già in diverse realtà nazionali provveda all'istituzione dell'"Ufficio per il processo". L'Ufficio per il processo rappresenta un modello di collaborazione integrata mediante il quale i giudici hanno possibilità di interagire con personale tecnico di supporto: come ben specificato nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza "agli addetti all'ufficio del processo competerà la specifica mansione di coadiuvare il magistrato responsabile nell'esame della controversia e della giurisprudenza inerente, imbastendo le bozze dei provvedimenti, collaborando alla raccolta della prova dichiarativa nell'ambito del processo civile. Le figure in questione dovranno essere inserite in uno specifico progetto organizzativo così da potenziare la collaborazione col magistrato, per una progressiva riduzione dell'arretrato e di acceleramento della trattazione dei procedimenti in corso."

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

I) sull'amministrazione:

l'amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia giudiziaria a macchia di leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici e ciò a parità di risorse. Tale costatazione evidentemente non dipende dalle norme processuali, che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori operativi e organizzativi. Le stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*) del Consiglio d'Europa indicano la durata media di un processo medio in 527 giorni in primo grado, 863 giorni per il secondo grado e in 1265 giorni per il terzo grado (più o meno 7 anni e tre mesi), nonostante il fatto che oltre 40 uffici giudiziari registrino tempi di definizione delle cause, con sentenza o altre modalità, inferiori e in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata. Si rileva inoltre come a fronte di una struttura delle circoscrizioni giudiziarie risalente di quasi 10 anni si rende necessaria una riflessione e una valutazione della positività o meno delle scelte operate, anche in base a nuovi elementi evidenziatesi nel frattempo. Certamente, invece, incidono sui tempi dei processi le scoperture degli organici dei magistrati e del personale amministrativo che non si ripercuotono con la stessa percentuale nazionale nei singoli uffici, incidendo così sulla performance dell'ufficio che registra un maggiore numero di vacanze;

l'impiego delle risorse stanziate deve essere finalizzato all'incremento di forza lavoro qualificata e stabile al servizio dell'Amministrazione della Giustizia. Occorre assumere tutti gli idonei degli ultimi concorsi per il personale e nel contempo assicurare l'effettuazione di ulteriori concorsi con modalità acceleratorie;
occorre incentivare la preparazione specifica e la valutazione delle capacità organizzative di chi aspira alla dirigenza di uffici giudiziari e favorire l'introduzione di criteri e figure manageriali nella organizzazione del lavoro dei magistrati, nella gestione degli uffici giudiziari, nella definizione dell'arretrato civile tramite giudici togati;
è necessario riformare l'assetto dell'ordinamento giudiziario con un maggiore coinvolgimento dell'Avvocatura e della dirigenza pubblica nell'amministrazione centrale della giustizia e nei consigli giudiziari, i cui componenti non togati sono tuttora incomprensibilmente deficitari di compensi mentre di converso operano importanti sgravi del carico lavorativo ordinario per i componenti togati. La attuale grave penalizzazione economica, unita alla non ammissione dei componenti forensi all'esame della documentazione istituzionale sulla piattaforma COSMAP, costituisce una differenziazione non comprensibile all'interno del medesimo collegio;
occorre introdurre la figura del *court manager*, prevedendo una costante attività di rilevazione statistica dei procedimenti, delineando un team tarato sull'organizzazione e sulla gestione dei procedimenti e del loro flusso, individuando incentivi e forme indipendenti di controllo dell'operato svolto;
occorre che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine proceda secondo criteri rigorosi, prevedendo che la valutazione dei magistrati sia fondata solo sulle funzioni svolte e sull'attività espletata. Inoltre, è necessario che i procedimenti siano avviati, istruiti e definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti degli uffici direttivi si sono resi vacanti. Al fine del conferimento di incarichi direttivi o semi direttivi, poi, appare convincente l'esplicita indicazione di criteri di valutazione specificamente attinenti al livello della performance dell'ufficio di provenienza, sotto il profilo delle capacità relazionali e della capacità di coinvolgimento dei Magistrati nell'attività organizzativa;
è necessario prevedere l'effettiva sincronizzazione tra ingressi e uscite del personale di magistratura con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni;
appare apprezzabile l'idea di prevedere, nei Tribunali gravati da arretrato nel settore civile, "l'innesto straordinario di professionalità già strutturate e, quindi, in grado di operare da subito a pieno regime, con la finalità di collaborare con il magistrato nell'adozione della decisione e nella redazione della sentenza", modalità già sperimentata in altri Paesi, purché la definizione di tali procedimenti sia del giudice togato come sopra indicato;
per quanto concerne il contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione che appare superiore a quello delle altre quattro sezioni civili, si osserva che trattasi di un esito previsto sin dall'istituzione tabellare della sezione tributaria, ossia da quando il Consiglio della Presidenza della Giustizia Tributaria rappresentò alla fine degli anni '90 del secolo scorso la necessità di istituire tale sezione per legge dotandola di 40 magistrati come era avvenuto per la sezione lavoro dopo la riforma degli anni settanta. L'arretrato che si è formato è proprio dovuto all'impossibilità di far fronte, nonostante l'encomiabile impegno profuso dai magistrati assegnati alla sezione, alle sopravvenienze che erano prevedibili dopo la soppressione della Commissione tributaria centrale. Si deve tenere conto che dal 1997 ad oggi le Commissioni tributarie hanno deciso con il nuovo rito circa 15 milioni di cause e in tutti gli anni considerati la percentuale delle impugnazioni in appello e in Cassazione è sempre stata uguale o inferiore alla percentuale delle impugnazioni nel processo civile. Per tale ragione non appare risolutiva la prevista assegnazione di magistrati onorari ausiliari, peraltro, già prevista circa tre anni fa. Ciò non toglie che se ne potrebbe prevedere la conferma unitamente alla indicata previsione per legge della sezione tributaria, perché è urgente l'eliminazione dell'arretrato che non deve più ricrearsi, in quanto la funzione di nomofilachia della Corte in materia tributaria, può esplicarsi solo se le relative sentenze hanno come oggetto le stesse imposte e le stesse norme considerate dalle Commissioni, tenuto conto delle continue modifiche della legislazione tributaria;

II) sulla giurisdizione:

occorre riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese;
occorre ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato - che è in contrasto con il disposto dell'articolo 6 della CEDU - l'udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;
si deve valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione *ex lege* del rito. Appare inoltre opportuno tenere nella dovuta considerazione le opinioni contrarie alla eliminazione dell'atto di citazione, raccolte nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge delega di riforma del processo civile (A.S. 1662), non solo per le necessarie modifiche di numerosi articoli del codice di procedura civile, ma anche perché la riduzione dei tempi prospettata non sarebbe particolarmente significativa;
è opportuno valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell'articolo 101, comma 2, del codice di procedura civile attraverso l'elaborazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in due termini processuali diversi;
si valuti l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza *ex* articolo 184 del codice di procedura civile, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche;
occorre anche valutare l'introduzione, nei tribunali circondariali, di una sezione specializzata che abbia esclusiva competenza su tutte le questioni civili inerenti alle relazioni familiari con applicazione di un rito processuale uniforme, che, pur nell'esigenza di garantire la celerità delle decisioni, non comporti limitazioni delle facoltà delle parti. Ciò nell'immediato, ancorché non sia più rinviabile una riforma generale che prevede l'istituzione del tribunale delle persone e della famiglia con conseguente garanzia di specializzazione dei giudici e degli avvocati che si occupino di famiglia. Nello stesso tempo, ne uscirebbe rafforzata l'attenzione ai minori e alla giustizia minorile che non deve e non può essere vissuta come finalizzata agli affidi, come ci insegnano i giudici minorili più preparati, ancorché sulla gestione degli affidi risulti necessaria un'approfondita riflessione che deve riguardare anche l'esercizio dei poteri di controllo del Garante dell'infanzia sulle case famiglia;
l'introduzione di filtri e di preclusioni processuali rischia di rendere selettivo l'accesso alla giustizia sulla base di questioni formali/processuali, senza risolvere i problemi dei cittadini che vogliono una risposta, nel merito, alle loro domande di giustizia. L'accesso alla giustizia può invece efficacemente essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni. La prevedibilità della decisione, che è elemento non secondario della certezza del diritto, può essere realizzata da un'attenta considerazione delle sentenze della Corte di Cassazione anche quando risulti necessaria una revisione critica. Del resto, proprio la digitalizzazione nella giustizia con modalità omogenee può favorire l'applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalle Corti di Giustizia Europee, nonché dalla Corte di Cassazione;
appare apprezzabile l'estensione e il potenziamento dell'istituto della negoziazione assistita. Nell'ambito di tale istituto dovrebbero essere attribuite agli avvocati, all'interno della fase di negoziazione assistita, più ampie e rilevanti prerogative, in particolare la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che

assistono le parti coinvolte, alcune attività istruttorie. Ulteriori interventi per la riduzione del contenzioso giudiziario in cui è coinvolta una P.A., possono essere realizzati creando sinergie tra avvocati privati e pubblici sotto l'egida degli Ordini e degli Organismi dell'Avvocatura, favorendo le condizioni per il successo dei tentativi di conciliazione presso le Strutture pubbliche e gli studi degli Avvocati. Occorre anche armonizzare in un testo unico tutti gli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e riordinare i rispettivi ambiti di operatività;
nel processo penale occorre introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato potere del P.M. di esercitare l'azione penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente delle sanzioni processuali in caso di mancata osservanza. Si deve rimodulare non solo il profilo tecnologico ma tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvolta prassi di eludere il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari. Si eviti, in tema di notificazioni, il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della P.G. e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e di ufficio;
quanto al regime delle impugnazioni penali, non si condivide il giudizio monocratico di appello che, comunque, andrebbe rivisto alla luce della probabilità che la riforma del mandato ad impugnare porti benefici e sia sufficiente senza ulteriori restrizioni. Si preservi anche l'attuale regola di giudizio prevista per il GUP di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla funzione di filtro previsto dal comma 3;
così non si condivide l'ipotesi di limitare l'appellabilità delle sentenze da parte del difensore "solo se munito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa, con l'obiettivo di evitare impugnazioni nell'interesse di soggetti che si sono resi irreperibili" perché incide sostanzialmente sul diritto di difesa;
occorre disincentivare ulteriormente il ricorso in giudizio, adottando altre misure oltre a quella della lite temeraria;
alla lentezza del processo civile si aggiunge la lunghezza e l'inefficienza dei procedimenti esecutivi. Pertanto serve una maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti di esecuzione anche valorizzando ed estendendo il pignoramento presso terzi;
resta ferma l'esigenza di valutare quanto sopra, relativo alle riforme, alla luce delle indicazioni programmatiche del Ministro e del dibattito in commissione in merito alla legge delega in materia del processo civile e di procedure ADR.

III) sulle infrastrutture telematiche, giudiziarie e carcerarie:

i fondi per la transizione digitale destinati alla giustizia andrebbero finalizzati in parte anche alla interoperabilità delle reti a livello comunitario. Occorre anche una visione omogenea nel sistema giustizia uniformando le procedure telematiche e i sistemi di accesso ed identificazione (*Spid*), oggi differenti per ogni giurisdizione - civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria, militare, con regole diverse, piattaforme diverse, modalità di accesso differenti, *standard* di identificazione e protocolli diversi, infrastrutture telematiche diverse - e semplificando le regole e i protocolli che oggi sono differenti addirittura all'interno della stessa giurisdizione ordinaria a seconda che si tratti del sistema civile e o di quello penale, per la Cassazione (ancora in via sperimentale), per il Giudice di Pace (ancora non digitalizzato). La reale digitalizzazione della giustizia dovrebbe passare attraverso: il superamento del sistema delle *pec* per il deposito di atti e documenti, sostituito da un sistema di upload e di piattaforme per i professionisti, con metodo di identificazione unitario (*Spid*); implementazione delle procedure telematiche secondo le specifiche esigenze di ciascun settore delle diverse giurisdizioni; potenziamento delle infrastrutture digitali; rafforzamento dell'attività telematica (e delle dotazioni informatiche) nel settore amministrativo della giustizia, che consentano anche l'efficace lavoro da remoto del personale, con implementazione adeguata delle misure di sicurezza, estese alle reti ed ai *data center*; formazione adeguata del personale e della dirigenza amministrativa, con estensione della dotazione della firma digitale; formazione della magistratura;

occorre assicurare che tutto il comparto giustizia (le amministrazioni centrali, le strutture carcerarie, gli uffici periferici, ecc.) operi in modalità digitale nel rispetto delle norme in materia di *privacy*;
occorre ripensare completamente l'attuale processo civile telematico (PCT), che risente della scelta di realizzare *in house* il sistema informatico;
occorre un PCT che corra su *cloud*, con sistemi di autenticazione da remoto e non invece su supporto magnetico come l'attuale. Si deve completare la telematizzazione del processo civile, sino alla Corte di Cassazione, nonché dei processi di tutte le giurisdizioni, introducendo il processo telematico anche negli uffici del Giudice di Pace; si deve estendere l'obbligatorietà del "telematico" a tutti i provvedimenti dei magistrati;
si dia attuazione alla "doppia dirigenza" già prevista per legge (al magistrato capo dell'ufficio è infatti affidato il compito di "gestire" i magistrati e di organizzare l'attività giudiziaria, mentre al dirigente amministrativo è affidato il compito di gestire il personale amministrativo e le risorse materiali dell'ufficio), rendendo concretamente "possibile" - con utilizzo autonomo di risorse - la estrinsecazione di quelle capacità manageriali che si richiedono ai capi degli uffici giudiziari;
occorre completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la costituzione delle 10 direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed uffici del comparto giustizia, prevista dalla legge di bilancio del 2020;
occorre riformare l'attuale inefficiente sistema di recupero dei crediti dello Stato per le spese di giustizia. Lo Stato risulta oggi recuperare (al netto degli sgravi) non oltre il 6 per cento dei propri crediti per spese di giustizia, in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti. Con esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali (per la speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali), potrebbe introdursi una sorta di *factoring*, prevedendo la cessione pro soluto del credito a società privata esterna "accreditata" che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli atti trasmessi dalle cancellerie, riconosca al Ministero della Giustizia una percentuale del credito, in misura non inferiore a quella media del recupero attuale;
occorre digitalizzare gli archivi degli uffici giudiziari eliminando così i costi diretti -locazioni- ed i costi indiretti - personale-tempo - connessi agli attuali archivi cartacei. Si tratta di un investimento che consentirebbe risparmi a medio-lungo termine ed efficienza, oltre a consentire la ricerca del patrimonio storico insito alle pronunce giudiziarie degli scorsi decenni, attualmente limitato ad alcune singole iniziative. Si devono completare i processi di gestione e conservazione digitale degli atti;
appare necessario investire somme adeguate al fine di garantire l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio del l'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
ineludibile è la necessità di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario in modo da superare definitivamente le censure della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mediante: incremento dei rapporti familiari, ivi incluso l'esercizio del diritto all'affettività; adeguamento dello standard tecnologico della vita detentiva per prevenire "l'analfabetismo informatico" nell'ottica di utilizzare lo strumento informatico a fini di studio, svago ed intensificazione dei rapporti affettivi; diritto dell'ergastolano alla camera di sicurezza singola per umanizzare la pena perpetua; valorizzazione del volontariato in carcere al fine di favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa;
occorre rafforzare la pena alternativa al carcere con modalità che siano, ove possibile, socialmente inclusive e di tipo riparativo. A tal fine sarebbe opportuno intervenire contestualmente sul sistema sanzionatorio modificando anche il codice penale, in modo da ridurre significativamente i casi di espiazione della pena in carcere, introducendo pene principali diverse da quelle detentive (artt. 22 e ss. c.p.). L'introduzione di sanzioni penali diverse da quella detentiva ha il notevole pregio di risparmiare risorse economiche che potrebbero più utilmente essere investite nel settore esecuzione penale esterna; modalità di espiazione della pena, questa, che garantisce livelli di sicurezza sociale più alti in quanto,

favorendo il reinserimento sociale attraverso il preventivo studio scientifico della personalità e riduce anche la recidività. Il potenziamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici UEPE rappresenta l'obiettivo strategico e nevralgico della riforma necessaria; tale sarebbe anche la previsione di una giurisdizione specializzata in esecuzione penale per i minorenni;
occorre che le spese di investimento siano volte all'edilizia giudiziaria, infatti, appare necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica;
le spese di investimento previste per il settore della Giustizia, dovranno riguardare anche con priorità l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione delle strutture già esistenti che si presentano in condizione di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscono l'introduzione dell'utilizzo dei microcellulari. Sarà, importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi, e in regime di alta sicurezza e di articolo 41-*bis* O.P., vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di 41-*bis*, anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario;
occorre incrementare l'organico della polizia penitenziaria e, utilizzare le risorse disponibili, per garantire mezzi e strumenti più adeguati al personale, sia per la formazione sia per garantire la propria sicurezza;
la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, nonché di lavoro intramurario ed *extra* murario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con l'introduzione in ogni istituto penitenziario, in particolare negli istituti minorili e non solo, di attività culturali (ad esempio laboratori teatrali) artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure ricadute in termini di inclusione sociale. In questo senso oltre ad adeguare gli spazi negli istituti di pena si tratta anche di valorizzare le professionalità che gestiscono il trattamento all'interno;
la necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e dei REMS di figure professionali, quali psichiatri, psicologi e psicoterapeuti con la specifica finalità di gestire le situazione di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata. In questo senso, è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e disturbi psichiatrici per il personale di polizia penitenziaria, chiamato ad accogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psicofisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio e a volte sfociano in violenze verso gli altri e degli stessi appartenenti alla polizia penitenziaria;
occorre aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di salute mentale e i Centri di salute mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole, le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.
Appare necessario l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, nonché rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;
occorre, inoltre, garantire l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle

mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Infine, appare opportuno, incrementare ulteriormente il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*) del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159;

IV) sulle professioni:
va superata l'impossibilità di costituzione di reti "pure", cioè costituite solo da professionisti che, non essendo iscritti al registro delle imprese, non possono godere della forma di pubblicità prevista invece per le reti "miste" (professionista + impresa). Pertanto, occorre introdurre nella legge 22 maggio 2017, n. 81, un'espressa disposizione volta a disciplinare l'effetto costituivo del contratto di rete "pura" tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete "misti" (professionista + impresa). Analogamente nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", appare necessaria l'introduzione di una disposizione che riconosca agli avvocati la possibilità di costituire contratti di rete "puri" e "misti".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO XXVII, N. 18

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

condivisa la scelta di realizzare un corposo investimento che mutuando le best practices sperimentate in altri Paesi e già in diverse realtà nazionali provveda all'istituzione dell'"Ufficio per il processo". L'Ufficio per il processo rappresenta un modello di collaborazione integrata mediante il quale i giudici hanno possibilità di interagire con personale tecnico di supporto: come ben specificato nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza "agli addetti all'ufficio del processo competerà la specifica mansione di coadiuvare il magistrato responsabile nell'esame della controversia e della giurisprudenza inerente, imbastendo le bozze dei provvedimenti, collaborando alla raccolta della prova dichiarativa nell'ambito del processo civile. Le figure in questione dovranno essere inserite in uno specifico progetto organizzativo così da potenziare la collaborazione col magistrato, per una progressiva riduzione dell'arretrato e di acceleramento della trattazione dei procedimenti in corso";
auspicando la destinazione di un maggior finanziamento all'amministrazione della giustizia;
per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

I) sull'amministrazione:

l'amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia giudiziaria a macchia di leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici e ciò a parità di risorse. Tale constatazione evidentemente non dipende dalle norme processuali, che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori operativi e organizzativi. Le stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*) del Consiglio d'Europa indicano la durata media di un processo medio in 527 giorni in primo grado, 863 giorni per il secondo grado e in 1265 giorni per il terzo grado (più o meno 7 anni e tre mesi), nonostante il fatto che oltre 40 uffici giudiziari registrino tempi di definizione delle cause, con sentenza o altre modalità, inferiori e in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata. Si rileva inoltre come a fronte di una struttura delle circoscrizioni giudiziarie risalente di quasi 10 anni si rende necessaria una riflessione e una valutazione della positività o meno delle scelte operate, anche in base a nuovi elementi evidenziatesi nel frattempo. Certamente, invece, incidono sui tempi dei processi le scoperture degli organici dei

magistrati e del personale amministrativo che non si ripercuotono con la stessa percentuale nazionale nei singoli uffici, incidendo così sulla performance dell'ufficio che registra un maggiore numero di vacanze;
l'impiego delle risorse stanziate deve essere finalizzato all'incremento di forza lavoro qualificata e stabile al servizio dell'Amministrazione della Giustizia. Occorre assumere tutti gli idonei degli ultimi concorsi per il personale e nel contempo assicurare l'effettuazione di ulteriori concorsi con modalità acceleratorie;
occorre incentivare la preparazione specifica e la valutazione delle capacità organizzative di chi aspira alla dirigenza di uffici giudiziari e favorire l'introduzione di criteri e figure manageriali nella organizzazione del lavoro dei magistrati, nella gestione degli uffici giudiziari, nella definizione dell'arretrato civile tramite giudici togati;
è necessario riformare l'assetto dell'ordinamento giudiziario con un maggiore coinvolgimento dell'Avvocatura e della dirigenza pubblica nell'amministrazione centrale della giustizia e nei consigli giudiziari, i cui componenti non togati sono tuttora incomprensibilmente deficitari di compensi mentre di converso operano importanti sgravi del carico lavorativo ordinario per i componenti togati. La attuale grave penalizzazione economica, unita alla non ammissione dei componenti forensi all'esame della documentazione istituzionale sulla piattaforma COSMAP, costituisce una differenziazione non comprensibile all'interno del medesimo collegio;
occorre introdurre la figura del court manager, prevedendo una costante attività di rilevazione statistica dei procedimenti, delineando un team tarato sull'organizzazione e sulla gestione dei procedimenti e del loro flusso, individuando incentivi e forme indipendenti di controllo dell'operato svolto;
occorre che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine proceda secondo criteri rigorosi, prevedendo che la valutazione dei magistrati sia fondata solo sulle funzioni svolte e sull'attività espletata. Inoltre, è necessario che i procedimenti siano avviati, istruiti e definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti degli uffici direttivi si sono resi vacanti. Al fine del conferimento di incarichi direttivi o semi direttivi, poi, appare convincente l'esplicita indicazione di criteri di valutazione specificamente attinenti al livello della performance dell'ufficio di provenienza, sotto il profilo delle capacità relazionali e della capacità di coinvolgimento dei Magistrati nell'attività organizzativa;
è necessario prevedere l'effettiva sincronizzazione tra ingressi e uscite del personale di magistratura con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni;
appare apprezzabile l'idea di prevedere, nei Tribunali gravati da arretrato nel settore civile, "l'innesto straordinario di professionalità già strutturate e, quindi, in grado di operare da subito a pieno regime, con la finalità di collaborare con il magistrato nell'adozione della decisione e nella redazione della sentenza", modalità già sperimentata in altri Paesi, purché la definizione di tali procedimenti sia del giudice togato come sopra indicato;
per quanto concerne il contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione che appare superiore a quello delle altre quattro sezioni civili, si osserva che trattasi di un esito previsto sin dall'istituzione tabellare della sezione tributaria, ossia da quando il Consiglio della Presidenza della Giustizia Tributaria rappresentò alla fine degli anni '90 del secolo scorso la necessità di istituire tale sezione per legge dotandola di 40 magistrati come era avvenuto per la sezione lavoro dopo la riforma degli anni settanta. L'arretrato che si è formato è proprio dovuto all'impossibilità di far fronte, nonostante l'encomiabile impegno profuso dai magistrati assegnati alla sezione, alle sopravvenienze che erano prevedibili dopo la soppressione della Commissione tributaria centrale. Si deve tenere conto che dal 1997 ad oggi le Commissioni tributarie hanno deciso con il nuovo rito circa 15 milioni di cause e in tutti gli anni considerati la percentuale delle impugnazioni in appello e in Cassazione è sempre stata uguale o inferiore alla percentuale delle impugnazioni nel processo civile. Per tale ragione non appare risolutiva la prevista assegnazione di magistrati onorari ausiliari, peraltro, già prevista circa tre anni fa. Ciò non toglie che se ne potrebbe prevedere la conferma unitamente alla indicata previsione per legge della sezione tributaria, perché è urgente l'eliminazione dell'arretrato che non deve più ricrearsi, in quanto la funzione di nomofilachia della Corte in materia tributaria, può esplicarsi solo se le relative sentenze hanno come oggetto le stesse imposte e le stesse norme considerate dalle

Commissioni, tenuto conto delle continue modifiche della legislazione tributaria;

II) sulla giurisdizione:

occorre riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese;
occorre ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato - che è in contrasto con il disposto dell'articolo 6 della CEDU - l'udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;
si deve valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione ex lege del rito. Appare inoltre opportuno tenere nella dovuta considerazione le opinioni contrarie alla eliminazione dell'atto di citazione, raccolte nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge delega di riforma del processo civile (A.S. 1662), non solo per le necessarie modifiche di numerosi articoli del codice di procedura civile, ma anche perché la riduzione dei tempi prospettata non sarebbe particolarmente significativa;
è opportuno valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell'articolo 101, comma 2, del codice di procedura civile attraverso l'elaborazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in due termini processuali diversi;
si valuti l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza ex articolo 184 del codice di procedura civile, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche;
occorre anche valutare l'introduzione, nei tribunali circondariali, di una sezione specializzata che abbia esclusiva competenza su tutte le questioni civili inerenti alle relazioni familiari con applicazione di un rito processuale uniforme, che, pur nell'esigenza di garantire la celerità delle decisioni, non comporti limitazioni delle facoltà delle parti. Ciò nell'immediato, ancorché non sia più rinviabile una riforma generale che prevede l'istituzione del tribunale delle persone e della famiglia con conseguente garanzia di specializzazione dei giudici e degli avvocati che si occupino di famiglia. Nello stesso tempo, ne uscirebbe rafforzata l'attenzione ai minori e alla giustizia minorile che non deve e non può essere vissuta come finalizzata agli affidi, come ci insegnano i giudici minorili più preparati, ancorché sulla gestione degli affidi risulti necessaria un'approfondita riflessione che deve riguardare anche l'esercizio dei poteri di controllo del Garante dell'infanzia sulle case famiglia;
l'introduzione di filtri e di preclusioni processuali rischia di rendere selettivo l'accesso alla giustizia sulla base di questioni formali/processuali, senza risolvere i problemi dei cittadini che vogliono una risposta, nel merito, alle loro domande di giustizia. L'accesso alla giustizia può invece efficacemente essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni. La prevedibilità della decisione, che è elemento non secondario della certezza del diritto, può essere realizzata da un'attenta considerazione delle sentenze della Corte di Cassazione anche quando risulti necessaria una revisione critica. Del resto, proprio la digitalizzazione nella giustizia con modalità omogenee può favorire l'applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalle Corti di Giustizia Europee, nonché dalla Corte di Cassazione;
appare apprezzabile l'estensione e il potenziamento dell'istituto della negoziazione assistita. Nell'ambito di tale istituto dovrebbero essere attribuite agli avvocati, all'interno della fase di

negoziazione assistita, più ampie e rilevanti prerogative, in particolare la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, alcune attività istruttorie. Ulteriori interventi per la riduzione del contenzioso giudiziario in cui è coinvolta una P.A., possono essere realizzati creando sinergie tra avvocati privati e pubblici sotto l'egida degli Ordini e degli Organismi dell'Avvocatura, favorendo le condizioni per il successo dei tentativi di conciliazione presso le Strutture pubbliche e gli studi degli Avvocati. Occorre anche armonizzare in un testo unico tutti gli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e riordinare i rispettivi ambiti di operatività;
nel processo penale occorre introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato potere del P.M. di esercitare l'azione penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente delle sanzioni processuali in caso di mancata osservanza. Si deve rimodulare non solo il profilo tecnologico ma tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvolta prassi di eludere il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari. Si eviti, in tema di notificazioni, il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della P.G. e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e di ufficio;
quanto al regime delle impugnazioni penali, non si condivide il giudizio monocratico di appello che, comunque, andrebbe rivisto alla luce della probabilità che la riforma del mandato ad impugnare porti benefici e sia sufficiente senza ulteriori restrizioni. Si preservi anche l'attuale regola di giudizio prevista per il GUP di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla funzione di filtro previsto dal comma 3;
così non si condivide l'ipotesi di limitare l'appellabilità delle sentenze da parte del difensore "solo se munito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa, con l'obiettivo di evitare impugnazioni nell'interesse di soggetti che si sono resi irreperibili" perché incide sostanzialmente sul diritto di difesa;
occorre disincentivare ulteriormente il ricorso in giudizio, adottando altre misure oltre a quella della lite temeraria;
alla lentezza del processo civile si aggiunge la lunghezza e l'inefficienza dei procedimenti esecutivi. Pertanto serve una maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti di esecuzione anche valorizzando ed estendendo il pignoramento presso terzi;
resta ferma l'esigenza di valutare quanto sopra, relativo alle riforme, alla luce delle indicazioni programmatiche del Ministro e del dibattito in commissione in merito alla legge delega in materia del processo civile e di procedure ADR;

III) sulla violenza nei confronti delle donne:

le violenze sulle donne e domestiche stanno vivendo una recrudescenza anche in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. Le misure volte al contrasto del diffondersi del virus sono incentrate sull'obbligo di permanenza domiciliare e ciò va ad esasperare situazioni già al limite che spesso, purtroppo, sfociano in atti di estrema violenza che coinvolgono anche i minori. La velocità con la quale si passa dai cosiddetti "reati spia" al femminicidio è aumentata sensibilmente e ciò fa sì che spesso la risposta data dalle autorità non risulti sufficiente a frenare la terribile *escalation* di violenza;
nel contesto appena delineato, il piano nazionale in titolo può rappresentare l'occasione per continuare nell'implementazione di un pacchetto di riforme volte a definire strategie per il futuro del nostro Paese, cercando, ancora una volta, di fornire una risposta adeguata e risolutiva alla drammaticità del fenomeno in oggetto;
ancora, è necessario ovviare alle difficoltà scaturenti dal dialogo fra area civile ed area penale nei casi di crisi relazionale in attuazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, il quale impone che, nei provvedimenti afferenti ai minori, debbano essere oggetto di necessaria valutazione le eventuali pregresse azioni violente ad opera del soggetto maltrattante, sia nei casi di violenza diretta o assistita dai minori, sia nel caso di violenza esclusiva sull'altro genitore;

al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza è, altresì, necessario rafforzare la rete dei servizi antiviolenza, aumentando il numero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività;
altra faccia della stessa medaglia è la necessità di potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale ed il sostegno finanziario di tali istituti, così al fine di consentire all'autore della violenza la possibilità di compiere un percorso psicologico volto alla sua redenzione/rieducazione/riabilitazione, impedendo, quindi, il reiterarsi di comportamenti abusanti;

IV) sulle infrastrutture telematiche, giudiziarie e carcerarie:

i fondi per la transizione digitale destinati alla giustizia andrebbero finalizzati in parte anche alla interoperabilità delle reti a livello comunitario. Occorre anche una visione omogenea nel sistema giustizia uniformando le procedure telematiche e i sistemi di accesso ed identificazione (*Spid*), oggi differenti per ogni giurisdizione - civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria, militare, con regole diverse, piattaforme diverse, modalità di accesso differenti, standard di identificazione e protocolli diversi, infrastrutture telematiche diverse - e semplificando le regole e i protocolli che oggi sono differenti addirittura all'interno della stessa giurisdizione ordinaria a seconda che si tratti del sistema civile e o di quello penale, per la Cassazione (ancora in via sperimentale), per il Giudice di Pace (ancora non digitalizzato). La reale digitalizzazione della giustizia dovrebbe passare attraverso: il superamento del sistema delle *pec* per il deposito di atti e documenti, sostituito da un sistema di *upload* e di piattaforme per i professionisti, con metodo di identificazione unitario (*Spid*); implementazione delle procedure telematiche secondo le specifiche esigenze di ciascun settore delle diverse giurisdizioni; potenziamento delle infrastrutture digitali; rafforzamento dell'attività telematica (e delle dotazioni informatiche) nel settore amministrativo della giustizia, che consentano anche l'efficace lavoro da remoto del personale, con implementazione adeguata delle misure di sicurezza, estese alle reti ed ai data center; formazione adeguata del personale e della dirigenza amministrativa, con estensione della dotazione della firma digitale; formazione della magistratura;
occorre assicurare che tutto il comparto giustizia (le amministrazioni centrali, le strutture carcerarie, gli uffici periferici, ecc.) operi in modalità digitale nel rispetto delle norme in materia di *privacy*;
occorre ripensare completamente l'attuale processo civile telematico (PCT), che risente della scelta di realizzare *in house* il sistema informatico;
occorre un PCT che corra su *cloud*, con sistemi di autenticazione da remoto e non invece su supporto magnetico come l'attuale. Si deve completare la telematizzazione del processo civile, sino alla Corte di Cassazione, nonché dei processi di tutte le giurisdizioni, introducendo il processo telematico anche negli uffici del Giudice di Pace; si deve estendere l'obbligatorietà del "telematico" a tutti i provvedimenti dei magistrati;
si dia attuazione alla "doppia dirigenza" già prevista per legge (al magistrato capo dell'ufficio è infatti affidato il compito di "gestire" i magistrati e di organizzare l'attività giudiziaria, mentre al dirigente amministrativo è affidato il compito di gestire il personale amministrativo e le risorse materiali dell'ufficio), rendendo concretamente "possibile" - con utilizzo autonomo di risorse - la estrinsecazione di quelle capacità manageriali che si richiedono ai capi degli uffici giudiziari;
occorre completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la costituzione delle 10 direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed uffici del comparto giustizia, prevista dalla legge di bilancio del 2020;
occorre riformare l'attuale inefficiente sistema di recupero dei crediti dello Stato per le spese di giustizia. Lo Stato risulta oggi recuperare (al netto degli sgravi) non oltre il 6 per cento dei propri crediti per spese di giustizia, in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti. Con esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali (per la

speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali), potrebbe introdursi una sorta di factoring, prevedendo la cessione pro soluto del credito a società privata esterna "accreditata" che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli atti trasmessi dalle cancellerie, riconosca al Ministero della Giustizia una percentuale del credito, in misura non inferiore a quella media del recupero attuale;
occorre digitalizzare gli archivi degli uffici giudiziari eliminando così i costi diretti -locazioni- ed i costi indiretti - personale-tempo - connessi agli attuali archivi cartacei. Si tratta di un investimento che consentirebbe risparmi a medio-lungo termine ed efficienza, oltre a consentire la ricerca del patrimonio storico insito alle pronunce giudiziarie degli scorsi decenni, attualmente limitato ad alcune singole iniziative. Si devono completare i processi di gestione e conservazione digitale degli atti;
appare necessario investire somme adeguate al fine di garantire l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio del l'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;
ineludibile è la necessità di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario in modo da superare definitivamente le censure della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mediante: incremento dei rapporti familiari, ivi incluso l'esercizio del diritto all'affettività; adeguamento dello standard tecnologico della vita detentiva per prevenire "l'analfabetismo informatico" nell'ottica di utilizzare lo strumento informatico a fini di studio, svago ed intensificazione dei rapporti affettivi; diritto dell'ergastolano alla camera di sicurezza singola per umanizzare la pena perpetua; valorizzazione del volontariato in carcere al fine di favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa;
occorre rafforzare la pena alternativa al carcere con modalità che siano, ove possibile, socialmente inclusive e di tipo riparativo. A tal fine sarebbe opportuno intervenire contestualmente sul sistema sanzionatorio modificando anche il codice penale, in modo da ridurre significativamente i casi di espiazione della pena in carcere, introducendo pene principali diverse da quelle detentive (artt. 22 e ss. c.p.). L'introduzione di sanzioni penali diverse da quella detentiva ha il notevole pregio di risparmiare risorse economiche che potrebbero più utilmente essere investite nel settore esecuzione penale esterna; modalità di espiazione della pena, questa, che garantisce livelli di sicurezza sociale più alti in quanto, favorendo il reinserimento sociale attraverso il preventivo studio scientifico della personalità e riduce anche la recidività. Il potenziamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici UEPE rappresenta l'obiettivo strategico e nevralgico della riforma necessaria; tale sarebbe anche la previsione di una giurisdizione specializzata in esecuzione penale per i minorenni;
occorre che le spese di investimento siano volte all'edilizia giudiziaria, infatti, appare necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica;
le spese di investimento previste per il settore della Giustizia, dovranno riguardare anche con priorità l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione delle strutture già esistenti che si presentano in condizione di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscono l'introduzione dell'utilizzo dei microcellulari. Sarà, importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi, e in regime di alta sicurezza e di articolo 41-bis O.P., vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di 41-bis, anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica che precluderebbero

qualsivoglia attenuazione del regime inframurario;
occorre incrementare l'organico della polizia penitenziaria e, utilizzare le risorse disponibili, per garantire mezzi e strumenti più adeguati al personale, sia per la formazione sia per garantire la propria sicurezza;
la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, nonché di lavoro intramurario ed extra murario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con l'introduzione in ogni istituto penitenziario, in particolare negli istituti minorili e non solo, di attività culturali (ad esempio laboratori teatrali) artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure ricadute in termini di inclusione sociale. In questo senso oltre ad adeguare gli spazi negli istituti di pena si tratta anche di valorizzare le professionalità che gestiscono il trattamento all'interno;
la necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e dei REMS di figure professionali, quali psichiatri, psicologi e psicoterapeuti con la specifica finalità di gestire le situazione di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata. In questo senso, è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e disturbi psichiatrici per il personale di polizia penitenziaria, chiamato ad accogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psicofisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio e a volte sfociano in violenze verso gli altri e degli stessi appartenenti alla polizia penitenziaria;
occorre aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di salute mentale e i Centri di salute mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole, le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.
Appare necessario l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, nonché rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;
occorre, inoltre, garantire l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Infine, appare opportuno, incrementare ulteriormente il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159;

IV) sulle professioni:
va superata l'impossibilità di costituzione di reti "pure", cioè costituite solo da professionisti che, non essendo iscritti al registro delle imprese, non possono godere della forma di pubblicità prevista invece per le reti "miste" (professionista + impresa). Pertanto, occorre introdurre nella legge 22 maggio 2017, n. 81, un'espressa disposizione volta a disciplinare l'effetto costituivo del contratto di rete "pura" tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete "misti" (professionista + impresa). Analogamente nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", appare necessaria l'introduzione di una disposizione che riconosca agli avvocati la possibilità di costituire contratti di rete "puri" e "misti".

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 25/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA
indi del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2133 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 31, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 222 (ant.) del 25/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 12,10

IN SEDE REFERENTE

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE, stanti le deliberazioni di ieri della Conferenza dei Capigruppo, comunica che si rende necessario anticipare il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge in titolo.
Propone pertanto che, in luogo delle ore 10 di martedì 30, il termine sia fissato per le ore 12 di lunedì 29.
Resta inteso che la seduta di trattazione degli emendamenti sarà nel pomeriggio di martedì, in modo da consentire alle Commissioni 1a e 5a di far pervenire il loro parere, prima del conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Il sottosegretario SISTO accoglie con favore la proposta del Presidente.

Sulla proposta conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2133

Il senatore BUCCARELLA (*Europeisti-MAIE-CD*) chiede che gli eventuali contributi scritti, che

saranno lasciati dai soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ovvero che pervengano alla Commissione in ordine al disegno di legge in titolo, siano posti a disposizione dei Commissari.

Il PRESIDENTE replica che, non facendosi osservazioni, i documenti depositati dai soggetti auditi saranno messi a disposizione sulla pagina *web* della Commissione; resta inteso che eventuali altri documenti, giudicati inerenti al medesimo oggetto e pervenuti alla Commissione, potranno essere messi a disposizione dei Senatori nell'area *intranet* del Senato *Theca.*

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
223ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19*** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il PRESIDENTE da conto della presentazione di 60 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE preannuncia una valutazione in ordine alla proponibilità dei seguenti emendamenti: 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

I senatori CUCCA (*IV-PSI*) e GIARRUSSO (*Misto*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE avverte che è in via di espressione il parere della 5a Commissione permanente, il cui testo andrà ritualmente acquisito.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE dichiara l'improponibilità degli emendamenti 1.0.2 e 4.0.1.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente convocata oggi, martedì 30 marzo, alle ore 20,15 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2133

Art. 1

1.1

La Russa, Balboni

Dopo le parole «14 settembre 2020» *aggiungere le parole* «e alla sessione immediatamente successiva»

1.2

Balboni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

1.0.1

Balboni

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"1-*bis* - (Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1."

1.0.2

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 1-*bis*

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 , si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero".

Art. 2

2.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: "videoregistrate".

2.2

Balboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.».

2.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole "materia regolata dal Codice civile" *con le seguenti*: "argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile".

2.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2- *bis*. "Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero di Giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1".

2.5

Cucca

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste distinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella busta da lui indicata.".

2.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella materia prescelta.".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da "La commissione centrale" *a* "prova orale e" *con le seguenti*: "La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabilisce le linee generali da seguire".

2.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

"I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta."

2.8

D'Angelo, Piarulli, Gaudiano, Evangelista, Lomuti, Maiorino

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni relative alla» *inserire le seguenti:* «modalità e ai tempi di trasmissione dei quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,»

e *all'articolo 4, sostituire il comma 6, con il seguente:* «6.La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Raccoglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che hanno superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sottocommissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».

2.9

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

*Al comma 3, sostituire le parole: "*predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta*"* con le seguenti *"*estrae una busta contenente il quesito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato*"*.

2.10

Balboni

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

Maiorino, Gaudiano, Evangelista, D'Angelo, Lomuti

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per lo svolgimento della prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti».

2.12

Cucca

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: "è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "è assegnata complessivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito";

2. Le parole: "trenta minuti per l'esame preliminare del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito";

3. Le parole: "Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "Scaduti i sessanta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito".

2.13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* " Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.";

b) *al terzo periodo sostituire le parole:* "trenta minuti" *con le seguenti:* " sessanta minuti".

2.13

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione."

2.14

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "dal momento della"*aggiungere la seguente* «fine».

2.15

Cucca

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: "è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "è assegnata complessivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito";

2. Le parole: "trenta minuti per l'esame preliminare del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque minuti per l'esame preliminare del quesito";

3. Le parole: "Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito" sono sostituite dalle seguenti: "Scaduti i quarantacinque minuti concessi per l'esame preliminare del quesito".

2.16

Maiorino, Gaudiano

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» *con le seguenti*: «quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti:* «Scaduti i quaranta minuti».

2.17

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 4, sostituire le parole: ″durante l'esame preliminare del quesito″, con le seguenti: ″durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale″.

2.18

Piarulli, Gaudiano

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» *e sopprimere il quarto periodo.*

2.19

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "*Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilitàdal candidato."

2.20

Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Lomuti

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».

2.21

Lomuti, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Piarulli

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia» *inserire le seguenti*: «, della motivazione».

2.22

Caliendo, Dal Mas, Modena

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale**,** diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, di ritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.»

2.23

Balboni

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di 45 e non più».

2.24

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, le parole: "Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima" *sono sostituite dalle seguenti:* "Essa si svolge a non meno di 60 giorni di distanza dalla prima".

2.25

Balboni

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti parole:* «60 giorni».

2.26

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, alinea, sostituire le parole : "trenta giorni" *con le seguenti*: "sessanta giorni".

2.27

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7 sostituire la parola "30"*con la seguente* "45".

2.28

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

"a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;".

2.29

Cucca

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

1. Le parole «una tra diritto civile e diritto penale», sono sostituite dalle seguenti: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»;

2. Le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale», sono soppresse;

3. Le parole «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario», sono sostituite dalle seguenti: «diritto costituzionale, diritto tributario»;

4. L'ultimo periodo è soppresso.

2.30

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale"

2.31

Lonardo, Mollame, Fantetti

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al primo periodo, sostituire le parole "e diritto penale", con le seguenti ", diritto penale o diritto amministrativo" e dopo le parole "diritto costituzionale", sopprimere le seguenti "diritto amministrativo";

b) Il secondo periodo è soppresso;

2.32

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole "purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale";

b) al primo periodo, sostituire la parola "tre" *con la seguente*: "due";

c) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti*: "In caso di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento oggettivo del reato e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi;

l'elemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il concetto di causa di giustificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giustificazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito;

d) al secondo periodo sostituire le parole "il diritto civile e il diritto penale" *con le seguenti:* "gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo".

2.33

Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Lomuti

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «diritto civile, diritto penale,».

2.34

D'Angelo, Gaudiano

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «la materia già scelta per la prima prova orale,».

2.35

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministrativo» *inserire le seguenti:* «diritto processuale amministrativo».

2.36

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "la seconda prova orale ha per oggetto"*sostituire le parole* "e il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti* "una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale".

2.37

Balboni

Al comma 7, lett. a), all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «diritto amministrativo,».

2.38

Nencini

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predisporre e a trasmettere ai candidati,un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.".

Art. 3

3.1

Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Lomuti, Piarulli

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal candidato.»

3.2

Lomuti, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista

Al comma 2 *sostituire le parole*: «entro 30 giorni» *con le seguenti*: «entro 45 giorni»

3.3

Cucca

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, »*, sono aggiunte le seguenti:* «incluse le modalità riguardanti l'estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la seconda prova orale,».

Art. 4

4.1

Lonardo, Mollame, Fantetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "dinnanzi a una sottocommissione", sopprimere le seguenti "diversa da quella" e dopo le parole "31 dicembre 2012, n. 247", sopprimere dalle parole "individuata mediante", fino alle seguenti "commissione centrale.";

b) Al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) Al comma 5, sostituire le parole "venti giorni", con le seguenti "trenta giorni";

d) Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi: "La commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della busta e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale".

4.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3, sostituire l ' ultimo periodo con il seguente: "La sottocommissione cura l'assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di computa pratica".

4.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione."

4.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 3 sostituire le parole "della residenza"*con le seguenti* "dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della pratica".

4.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»

4.6

Evangelista, Gaudiano

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero della Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.

3-*ter*. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

4.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 5 sostituire la parola «venti» *con la seguente* «30».

4.8

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale".

4.9

Lomuti, Gaudiano

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» *inserire le seguenti*: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

4.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola «dieci» *con la seguente* «quindici".

4.11

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» *aggiungere le seguenti «*nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

4.0.1

Lannutti, Dessì, Ortis, Di Nicola

Dopo l'articolo inserire il seguente

"«Art.4-*bis*

Proroga del trattenimento in servizio di magistrati»

Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge."

4.0.2

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«4-*bis*.

(*Proroga del trattamento in servizio di magistrati amministrativi e contabili*)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per i magistrati amministrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

4.0.3

Giarrusso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 4-*bis*

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge."

Art. 5

5.1

Balboni

Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» *aggiungere le seguenti parole:* «, corredato da relativa motivazione,».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 224 (nott.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
224ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,31, riprende alle ore 20,41.

Il senatore BALBONI (*FdI*) da per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Esprimono parere contrario su tutti e tre gli emendamenti RELATORE e GOVERNO.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara voto favorevole all'emendamento 1.1, che, previo accertamento della presenza del numero legale, è respinto, a maggioranza, dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), gli emendamenti 1.2 ed 1.0.1, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che per assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 2.31. Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa proprio l'emendamento 2.38; per tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, i proponenti rinunciano all'illustrazione.

Il RELATORE presenta l'emendamento 2.39, pubblicato in allegato.

Ilsenatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.1, riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Previo parere favorevole di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 2.2 è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.4.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.5

Ilsenatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.6, riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.7.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.8.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.9 riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO l'emendamento 2.10 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.11.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.12.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.13 (testo 2), con cui aveva riformulato l'emendamento 2.13.

Previ parere favorevoli di RELATORE e GOVERNO l'emendamento 2.14 è approvato dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.15.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.16.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.17.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.18.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.19 riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.20 riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.21.

Su richiesta del sottosegretario SISTO, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 2.22 in un nuovo testo, identico all'emendamento 2.39; su di esso esprime parere favorevole anche il RELATORE.

Previ pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 2.23 registra dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*). Il sottosegretario SISTO motiva ulteriormente la sua contrarietà su invito del senatore MIRABELLI (*PD*); dopo che il senatore BALBONI (*FdI*) ha insistito per la votazione, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice PIARULLI (*M5S*) e di astensione del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), l'emendamento è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.24.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.25 che, previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.26.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.27 e 2.28.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.29.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.30.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.32.

Sull'emendamento 2.33 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole nel presupposto della sua aderenza al contenuto dell'emendamento 2.39, accolta dai proponenti.

La Commissione quindi approva a maggioranza, in unica votazione, gli emendamenti 2.39, 2.22 (testo 2) e 2.33 (testo 2) di contenuto identico.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.34, previo invito del GOVERNO.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.35.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.36.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.37, sul quale avevano espresso parere contrario RELATORE e GOVERNO.

Su invito del sottosegretario SISTO, secondo cui il Ministero sta valutando di provvedere autonomamente nel senso richiesto dall'emendamento, il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.38.

I senatori Felicia GAUDIANO (*M5S*) e CUCCA (*IV-PSI*) ritirano, rispettivamente la prima gli emendamenti 3.1 e 3.2, il secondo l'emendamento 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.1 è decaduto per assenza del proponente; i restanti emendamenti all'articolo 4 sono tutti dati per illustrati dai proponenti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2, riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 4.3 riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.4.

Il sottosegretario SISTO ed il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) esprimono parere contrario all'emendamento 4.5 ed all'emendamento 4.6.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 4.5, riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 4.6, riservandosi di trasformare in ordine del giorno il medesimo testo da lui proposto in Assemblea, alla luce dell'invito del RELATORE e della riserva a valutarne il contenuto formulata dal Sottosegretario.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 4.9, al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori CUCCA (*IV-PSI*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), anche a nome dei componenti del proprio Gruppo, GRASSO (*Misto-LeU*), MIRABELLI (*PD*), anche a nome dei componenti del proprio Gruppo, PILLON (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome dei componenti del proprio Gruppo, nonché i senatori D'ANGELO (*M5S*), PIARULLI (*M5S*), EVANGELISTA (*M5S*) e MAIORINO (*M5S*).

L'emendamento 4.9 è quindi approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Il PRESIDENTE avverte che l'unico emendamento riferito all'articolo 5 è dato per illustrato.

Previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e GRASSO (*Misto-LeU*) in ordine ai termini per lo svolgimento del concorso, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore, senatore Urraro, a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti ed i coordinamenti allegati

al presente resoconto e le altre correzioni formali che si dovessero rendere necessarie, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) richiede al Presidente se intenda riconvocare l'Ufficio di Presidenza dei rappresentanti dei Gruppi per la giornata di domani.

Il PRESIDENTE si riserva la decisione.

La seduta termina alle ore 21,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2133

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» *inserire le seguenti*: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^ serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020»

Coord. 2

Il Relatore

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del quesito: trenta minuti» *con le seguenti:* «del quesito, suddivisa in trenta minuti»

Coord. 3

Il Relatore

All'articolo 3, al comma 1:

dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,»

sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato» *con le seguenti:* «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» *con le seguenti:* «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale»

Coord. 4

Il Relatore

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della seduta» *con le seguenti:* «del segretario della sottocommissione»

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-19» *con le seguenti:* «al COVID-19» *e le parole:* «quarantena o isolamento fiduciario» *con le seguenti:* «di quarantena o di isolamento fiduciario»

Coord. 5

Il Relatore

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia prescelta dal candidato» *con le seguenti:* «delle materie prescelte dal candidato»

Coord. 6

Il Relatore

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» *inserire le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1999,»

Art. 2

2.39

Il Relatore

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da "tre tra le seguenti" *fino a* "diritto ecclesiastico" *con le seguenti:* "tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico".

2.22 (testo 2)

Caliendo, Dal Mas, Modena

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da "tre tra le seguenti" *fino a* "diritto ecclesiastico" *con le seguenti:* "tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico".

2.33 (testo 2)

Gaudiano, Piarulli, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Lomuti

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da "tre tra le seguenti" *fino a* "diritto ecclesiastico" *con le seguenti:* "tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2133
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Titolo breve: *D.L. 31/2021 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 111 (pom.)
30 marzo 2021
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 383 (pom.)
23 marzo 2021
N. 384 (pom.)
24 marzo 2021
N. 385 (pom.)
30 marzo 2021

N. 386 (ant.)
31 marzo 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2021
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1892) ***Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.1 parere contrario in quanto, estendendo l'ambito di applicazione anche alla successiva sessione d'esame, si pone al di fuori dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge;
- sugli emendamenti 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 parere contrario, in quanto manifestamente estranei all'oggetto del decreto-legge;
- sull'emendamento 2.32 parere non ostativo, osservando che la lettera c), nella parte relativa al contenuto della prova di diritto penale, è formulata in termini eccessivamente dettagliati per un testo di legge;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2007) ***Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
383ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,25

IN SEDE CONSULTIVA

(1926) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente che l'Accordo prevede la realizzazione di un'interconnessione elettrica via cavo di circa 230 Km, di cui circa 192 Km sottomarini, tra l'Italia e la Tunisia. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in titolo dispone che, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A. provvede a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa del piano di sviluppo della rete, in misura paritetica con il co-promotore tunisino STEG. Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce poi che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi. La relazione tecnica stima il costo del progetto in circa 600 milioni di euro, con tempi per la costruzione valutati in circa 4 anni. Il progetto dovrebbe essere assistito, per risultare redditizio per i promotori, da un supporto finanziario a fondo perduto della Commissione europea nella misura del 50 per cento. Il restante 50 per cento, pari a circa 300 milioni di euro, sarebbe attribuito per 150 milioni alla tariffa di rete italiana, mentre il restante 25 per cento sarebbe a carico della Tunisia. L'articolo 3, comma 3, del disegno di legge reca la copertura dell'onere relativo all'articolo 4 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un Comitato di Monitoraggio composto da sei membri, di cui tre per la parte italiana nominati dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà convocato ogni sei mesi, anche in videoconferenza. La relazione tecnica ipotizza una riunione in presenza una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia. Il relativo onere è valutato in 1.620 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2021, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente,

sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2020-2022.
Per quanto di competenza, appare necessario che il Governo confermi la frequenza annuale delle riunioni del Comitato in presenza e la relativa cadenza temporale dell'onere; inoltre, essendo l'esame del provvedimento in prima lettura, va confermata la decorrenza dell'onere dal 2021 o valutato lo slittamento al 2022. Occorre altresì riformulare la clausola di copertura sul suddetto Fondo speciale con riferimento al bilancio triennale 2021-2023. Per quanto riguarda infine il comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge, che reca una clausola di invarianza degli oneri, appare necessario dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge" inserire le seguenti: ", ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3 sulla composizione delle sottocommissioni, che occorre chiedere elementi informativi utili a chiarire se e in che misura sarà incrementato il numero totale delle sottocommissioni. Infatti, considerato che la relazione tecnica, al successivo articolo 6, ipotizza la nomina di 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti, tale numero va posto a raffronto con quello che invece scaturirebbe dall'applicazione della normativa previgente. Pertanto, andrebbe fornito il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate alla luce delle domande presentate per Corte di appello se non vi fosse stato l'intervento normativo in esame; una volta indicato il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate in assenza del decreto in esame, tale numero andrebbe poi confrontato con le 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti ipotizzate dalla relazione tecnica. Altresì, andrebbe fornita dimostrazione della compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna da cinque a tre. Inoltre, andrebbero quantificati gli eventuali risparmi che deriveranno anche dal minor ricorso ai cd. "vigilanti" da impiegarsi nello svolgimento delle prove scritte ora sostituite da una prima prova orale. Con particolare riferimento alla previsione (articolo 3, comma 3) che consente di individuare la figura del segretario delle commissioni anche tra il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di qualifica professionale per la quale sia richiesta almeno la laurea triennale, andrebbe chiarito se il loro compenso sia anche commisurato al trattamento di missione dell'amministrazione di origine, poiché in tal caso potrebbero prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dal momento poi che la relazione tecnica afferma che l'invarianza della spesa per i segretari sarà raggiunta attraverso il contenimento delle spese di missione, andrebbero forniti maggiori dettagli in ordine ai risparmi effettivamente conseguibili dal contenimento di tali spese e anche in ordine alle maggiori spese per i segretari che deriveranno presumibilmente dal possibile aumento del numero delle sottocommissioni e dall'incremento del numero delle sedute connesso alla sostituzione delle prove scritte con una prima prova orale che comporterà un numero maggiore di giornate di impegno.
In merito all'articolo 4, sui lavori delle sottocommissioni, chiede conferma che le specifiche modalità procedurali previste per lo svolgimento delle prove d'esame - con possibilità di collegamento "da remoto" - possano essere svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Con riguardo all'articolo 6 sui compensi dei componenti delle sottocommissioni, chiede elementi sui criteri adottati nella stima della relazione tecnica circa la necessità di provvedere all'insediamento di

500 sottocommissioni (250 effettive e 250 supplenti).
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 214 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che sono in corso di acquisizione gli elementi istruttori da parte del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, nonché della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2007) ***Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
Con riguardo agli emendamenti, sulla proposta 3.0.1, che contempla l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un'unità permanente di monitoraggio sulla delimitazione degli spazi marittimi nazionali, occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, ferma restando l'esigenza della sua riformulazione con riferimento alla finanza pubblica e non solo al bilancio dello Stato, nonché della specificazione del divieto, per i componenti dell'unità suddetta, di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata sul testo del disegno di legge.
Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.1 per mancanza di relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo su tutte le restanti proposte emendative.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2120) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria finalizzata a rispondere ai rilievi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone quindi, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:
- viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;
- viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;
- per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;
- con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di

promozione sociale e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.1 (in materia di sperimentazione del voto elettronico). Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emendamenti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in materia di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico e di imposta di bollo). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordinamento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e relative sanzioni). Occorre valutare altresì i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci). Devono altresì valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di proroga del termine di deliberazione del PEF - Piano economico finanziario - rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15 (in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e 3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente PESCO chiede se sul provvedimento in titolo il Governo sia in grado di fornire nuovi elementi istruttori.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente l'opportunità di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in commento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e***

persone con disabilità
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(1034) ***NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come non siano ancora pervenuti ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite

a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, evidenziando, in via preliminare, che il provvedimento in esame reca la disciplina del regime IVA applicabile alle vendite a distanza, incluse quelle effettuate tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche. Per quanto di competenza, la relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* e *b)*, effetti positivi di gettito in virtù dell'emersione di base imponibile determinata, in via prevalente, dall'introdotto coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite tramite interfaccia elettronica. In proposito, rileva che le maggiori entrate stimate sono riferite a un'attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, necessariamente un margine di aleatorietà. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali entrate si aggiungono a quelle già scontate in precedenti provvedimenti che sono intervenuti sulla materia (i quali già prevedono degli adempimenti a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettroniche). Tanto premesso, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a sostegno della prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica, tenuto conto che le predette entrate (che, come detto, presentano margini di aleatorietà) sono destinate dall'articolo 9, comma 1,a maggiore spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento, la relazione tecnica afferma che le stesse determinano effetti finanziari di segno opposto e, pertanto, attribuisce alle disposizioni medesime una complessiva neutralità sul piano finanziario. In proposito, evidenzia che il provvedimento, da un lato, pone una regola generale in base alla quale le vendite a distanza si considerano effettuate nel Paese del cessionario (quindi, tutti gli acquisti effettuati in Italia sono imponibili in Italia), dall'altro, introduce numerose deroghe all' applicazione della stessa regola. Pertanto, tenendo conto della tendenza dei contribuenti ad adottare scelte volte, ove consentito dalle norme, al risparmio tributario, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della prudenzialità delle stime indicate nella relazione tecnica, in base alle quali, complessivamente, gli effetti finanziari di segno opposto determinano una neutralità finanziaria. L'articolo 9, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 9, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la citata clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55,

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 384 (pom.) del 24/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021
384ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero della giustizia recante le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2120) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati ieri dal relatore sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE risponde che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1926) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO consegna due note istruttorie, predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recanti chiarimenti sulle questioni poste dalla Commissione.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note testé consegnate, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: il comma 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."; al comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,".".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha reso disponibile una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, anche in relazione agli

approfondimenti in corso presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 385 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
385ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) ***Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che: in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di impatto ad un ente o organismo già esistente; in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che

l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere; circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"; sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi; considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso per la Commissione di merito sulle proposte 1.15 e 1.18. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.100. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100 e 4.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso conforme al relatore sul testo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con l'avviso contrario sulle proposte 1.15 e 1.18. Esprime altresì un avviso contrario sull'emendamento 1.0.100 per assenza di relazione tecnica. Sugli emendamenti 1.100 e 4.1 non ha osservazioni da formulare.

Il relatore MANCA (*PD*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:
- in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti;
- allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di impatto ad un ente o organismo già esistente;
- in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza

l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti;
- relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere;
- circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";
- sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi;
considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.18 e 1.0.100. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.100 e 4.1.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1900) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, atteso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del disegno di legge, le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(2120) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga gli emendamenti al provvedimento in titolo, ricordando che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica).

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.1 (in materia di sperimentazione del voto elettronico).
Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emendamenti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in materia di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico e di imposta di bollo).
Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordinamento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e relative sanzioni).
Si valutino altresì i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci).
Devono altresì valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di proroga del termine di deliberazione del PEF - Piano economico finanziario - rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali).
Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021).
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15 (in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e 3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani).
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.5, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.12 e 3.0.13, mentre formula un avviso contrario su tutte le altre proposte segnalate dal relatore, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per necessità di acquisire la relazione tecnica.
Segnala altresì l'emendamento 3.4 per profili di criticità finanziaria, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento sui motivi alla base della contrarietà espressa sull'emendamento 3.0.1, in tema di pubblicazione delle informazioni sui candidati e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico.

La rappresentante del GOVERNO fa presente la necessità di acquisire una relazione tecnica sulla proposta richiamata, riservandosi altresì l'approfondimento della tematica affrontata dall'emendamento in vista dell'esame di un prossimo provvedimento legislativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fornisce chiarimenti circa la portata normativa dell'emendamento 3.0.1, sottolineando come esso possa comportare in realtà effetti virtuosi per la finanza pubblica, oltre ad una maggiore trasparenza procedimentale, all'alleggerimento dell'onere in capo ai tribunali e all'attivazione di misure utili a contrastare i pericoli di contagio epidemiologico.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica su tale proposta, considerato che essa risulta suscettibile di determinare una perdita di gettito di difficile quantificazione.

Il PRESIDENTE fa presente che, qualora pervenisse una relazione tecnica positivamente verificata, la Commissione potrebbe sempre rivedere il parere reso oggi che, in base agli elementi attualmente a disposizione, non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.100, 3.0.20 (testo 2) e 3.0.20 (testo 2 corretto), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi entro le ore 14 di oggi, relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

(2120) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:
- viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;
- viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;
- per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;
- con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno,

Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.100, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 3.0.15 e 3.0.19. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce della nota depositata dal Governo nella scorsa seduta, propone l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:
- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro;
- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocommissioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte;
- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in via prudenziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della

relatrice.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.0.1 che riaprono i termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che dispone la permanenza in servizio dei magistrati amministrativi.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1 che dispone la videoregistrazione delle prove d'esame. Occorre inoltre valutare, eventualmente con richiesta di relazione tecnica, la portata finanziaria degli emendamenti 2.11 , 2.12, 2.13 e 2.15 che intervengono sui tempi di durata delle prove e, di conseguenza, sulla durata delle sedute delle sottocommissioni d'esame. Occorre poi valutare la portata dell'emendamento 2.23 che interviene sulla durata minima della seconda prova orale.

Fa presente altresì la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.38, in base al quale il Ministero della giustizia deve trasmettere ai candidati un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare le analoghe proposte 4.5 e 4.6 che prevedono la possibilità di svolgimento delle prove presso le sedi dei consolati e delle ambasciate. Occorre poi valutare gli effetti dell'emendamento 4.11 che consente di rimandare lo svolgimento della prova in caso di comprovati motivi di salute del candidato. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 che intervengono sulla proroga della permanenza in servizio dei magistrati.

Evidenzia, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire anche per l'Assemblea l'approvazione del seguente parere già espresso per la Commissione di merito: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:

- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro;
- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocommissioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte;
- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in

via prudenziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Alla luce della nota depositata dal Governo nella scorsa seduta, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 2, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017-2019;
- con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli elementi riferiti nella relazione tecnica all'A.C. 1881 riguardano una proposta normativa ancora in approvazione, si precisa che l'insieme delle valutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introducende disposizioni;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), viene rappresentato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un'incidenza delle mediazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse nel periodo riportato;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, viene confermato che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- con riguardo all'articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, saranno scomputate dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell'eventualità, anche delle spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;
- in relazione all'articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle comunioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che rispondono pro quota degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria e delle spese inerenti il gratuito patrocinio a favore di qualsiasi interessato;
- con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni per l'efficienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi informativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianificazione digitale dell'amministrazione della giustizia, a conferma che dall'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 14, sui doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo

scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell'attuazione del GDPR (Regolamento Ue 2016/679), confermandosi la congruità del termine indicato, che il decreto delegato fisserà, per l'evasione delle richieste inoltrate;
nel presupposto che l'aggiornamento delle tabelle riportate nella relazione tecnica con riguardo all'articolo 2 confermi le valutazioni ivi contenute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 4, di specificare espressamente che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.":

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra una proposta di parere non ostativo con una osservazione, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, dai quali risulta confermata la prudenzialità delle stime effettuate dalla relazione tecnica sia con riguardo alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia con riguardo alla neutralità finanziaria complessiva connessa alle altre disposizioni dello schema di decreto, esprime, per quanto di propria

competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- risulta opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, sostituendo, al primo periodo, le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 386 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
386ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO comunica che la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento, senza attendere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.
Informa altresì che l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, che sono in distribuzione.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.0.1 che riaprono i termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che dispone la permanenza in servizio dei magistrati amministrativi.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1 che dispone la videoregistrazione delle prove d'esame.
Occorre valutare, eventualmente con richiesta di relazione tecnica, la portata finanziaria degli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15 che intervengono sui tempi di durata delle prove e, di conseguenza, sulla durata delle sedute delle sottocommissioni d'esame.
Occorre valutare la portata dell'emendamento 2.23 che interviene sulla durata minima della seconda

prova orale.

Occorre valutare altresì la portata finanziaria dell'emendamento 2.38, in base al quale il Ministero della giustizia deve trasmettere ai candidati un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le analoghe proposte 4.5 e 4.6 che prevedono la possibilità di svolgimento delle prove presso le sedi dei consolati e delle ambasciate.

Occorre valutare gli effetti dell'emendamento 4.9 che consente di rimandare lo svolgimento della prova in caso di comprovati motivi di salute del candidato.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3) che intervengono sulla proroga della permanenza in servizio dei magistrati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.2 e 1.0.1, in quanto comportano sensibili ricadute di carattere organizzativo con conseguenti riflessi finanziari, nonché sull'emendamento 1.0.2, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica.

In relazione all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 2.1, che comporta complessi adempimenti tecnici per l'adozione delle misure di sicurezza informatica. Analogamente, manifesta una valutazione negativa, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23 e 2.38, in ragione delle ricadute di carattere organizzativo e dei carichi di lavoro supplementari per le sottocommissioni, che implicano effetti finanziari significativi e non prevedibili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si esprime in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 4.5, 4.6, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3). Rileva poi la possibile onerosità dell'emendamento 4.9.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sull'emendamento 4.9, che risulta approvato dalla Commissione di merito.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva che la possibilità di rinviare lo svolgimento della prova è già prevista, nel testo del provvedimento, dal comma 7 dell'articolo 4, per i casi di positività al Covid-19, quarantena o isolamento fiduciario. Ritiene, pertanto, che la proposta 4.9 non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo le finalità dell'emendamento, manifesta la preoccupazione che tale previsione possa determinare una eccessiva dilatazione dei tempi nello svolgimento delle prove, con rilevanti impatti di carattere finanziario.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere i timori espressi dal senatore Tosato, richiama i casi, emersi nel passato, di uso fraudolento delle certificazioni mediche.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa presente, al riguardo, che il comma 7, sopra richiamato, già si potrebbe prestare a comportamenti abusivi.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce della discussione e tenuto conto delle finalità dell'emendamento, ritiene sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE, la relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO concordano con tale prospettazione.

La RELATRICE fa presente che, fra gli emendamenti approvati, risulta anche la proposta 2.39

del relatore, analoga a 2.22 (testo 2) e 2.33 (testo 2) che intervengono sulle materie oggetto delle prove d'esame. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23, 2.38, 4.5, 4.6, 1.0.100 (già 4.0.1),1.0.101 (già 4.0.2), e 1.0.102 (già 4.0.3). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.9. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2133
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Titolo breve: *D.L. 31/2021 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza COVID-19*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 309 31 marzo 2021	**Discussione generale** *Replica del relatore* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *1-5 del d-l; approvati emendamenti; accolti odg*. **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 231, contrari 0, astenuti 2, votanti 233, presenti 234. Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 309 del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

309a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.
Si dia lettura del processo verbale.
GINETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla rimozione del canale ByoBlu dalla piattaforma YouTube

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per farle una richiesta e le chiedo di consentirmi di contestualizzarla con cinque concise osservazioni. La richiesta si riferisce all'episodio su cui ha riferito ieri all'Assemblea il collega Paragone, ovvero al fatto che siano stati rimossi dal canale YouTube di ByoBlu, una testata giornalistica registrata, tutti i contenuti accumulati negli ultimi dieci anni.
Faccio quattro brevissime considerazioni prima della richiesta. Innanzitutto è una decisione che danneggia soprattutto l'azienda; Google non è un monopolista nei servizi in *cloud* ed è abbastanza sorprendente che tenga a far sapere ai suoi clienti che i dati non sono in sicurezza e svegliandosi

domattina potrebbero non trovarli.
Faccio un rapidissimo inciso personale e me ne scuso. È grazie a Google che io sono qui, perché Google ha ospitato quel *blog* che, dandomi visibilità nel dibattito, mi ha consentito l'onore di essere vostro collega. È quindi molto strana questa decisione e, da utente soddisfatto di Google, domani cercherò alternative sul mercato.
Un altro tema che sottopongo a tutti voi è il seguente: dove vanno a finire i dati quando succede una cosa di questo tipo? Un video contiene anche reazioni e commenti degli utenti, che potrebbero essere conservati ed utilizzati a fini di profilazione politica. Interpellerò in merito l'Autorità garante.
Un terzo punto rapidissimo: ricordiamoci che «Eppur si muove», ai suoi tempi, quattro secoli fa, era una *fake news*. Dieci anni fa «l'austerità fa male» era una *fake news*, ma solo su ByoBlu chi voleva argomentarla poteva trovare spazio e il Paese dovrebbe essere grato a chi ha consentito di anticipare i tempi del dibattito, dicendo dieci anni prima quello che oggi ci ricorda il signor Presidente del Consiglio dei ministri.*(Applausi)*.
Vorrei fare quindi un'ultima sottolineatura prima della richiesta, che sia motivo di orgoglio per tutti noi: dal 24 marzo è finalmente operativa la *web tax*. Questo significa che l'Italia è riuscita a imporre una norma di civiltà ai giganti del *web*, dove l'Europa è ancora in ritardo e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in grande ritardo. Si può avere perciò a livello di Stati nazionali un'interlocuzione; approfittiamone per una riscossa di civiltà non solo sul piano fiscale, ma anche su quello dei diritti fondamentali, come quello della libertà di espressione. Arrivo alla richiesta, ringraziandola per il tempo che mi ha accordato. Siamo un ramo del Parlamento sensibile a questi temi, guidati da una giurista sensibile e illuminata come lei; le chiedo di poter incardinare un dibattito su di essi che possibilmente giunga a una risoluzione o comunque ad un atto di indirizzo del Governo in questo ambito, favorendo anche l'*iter* di un disegno di legge su questa materia che come contenuto minimo dovrebbe avere, come verificherò con il collega Moles, la richiesta di sottrarre e di schermare le testate giornalistiche registrate che sono sul *web* dal meccanismo delle segnalazioni, che sono il meccanismo utilizzato dalle squadracce digitali degli *hater* organizzati per far rimuovere i contenuti a loro sgraditi. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Bagnai, la ringrazio per aver posto all'attenzione dell'Assemblea un tema così importante, che porrò all'attenzione della prossima Conferenza dei Capigruppo.
Discussione del disegno di legge:
(2133) ***Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19*** *(Relazione orale)* **(ore 9,43)**
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2133.
Il relatore, senatore Urraro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
URRARO, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voglio fare innanzitutto un ringraziamento per il lavoro svolto in Commissione e per l'impegno profuso da tutti i Gruppi parlamentari e dal Governo, rappresentato dal sottosegretario Sisto, in un momento difficilissimo e particolare. Stiamo parlando infatti dell'abilitazione all'esercizio della professione forense dei difensori dei diritti dei cittadini, ma prima ancora dei custodi dei diritti dei cittadini, che in questo momento sono compressi e talvolta anche compromessi. Questo è infatti un momento del tutto straordinario, qualcosa che mai avremmo pensato di dover elaborare per questa nobile professione, tra l'altro l'unica costituzionalmente garantita.
Per la prima volta dal Dopoguerra, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che già sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021. Purtroppo, a fronte di

una diffusione del contagio del virus, che nonostante l'avvio della campagna vaccinale e l'implementazione della stessa non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto, nell'autunno scorso, a disporre il rinvio della prova scritta permangono tuttora. In particolare, le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni sanitarie disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, in particolare nelle sedi metropolitane, di assembramenti, per il numero esorbitante di candidati, per un tempo molto prolungato, quale quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati scritti.

In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente nei tre giorni, nelle varie sedi distrettuali del territorio nazionale, in alcuni casi riuniscono migliaia di candidati: penso agli oltre 4.000 nel mio distretto di Corte d'appello, quello di Napoli, ai 3.000 di Milano o ai 3.000 nel distretto di Roma. Ciò non è ragionevolmente possibile, per una serie di considerazioni. L'attuale normativa consente di riunire in un'unica sede non più di 30 persone e dunque o si ricorre a sedi in cui si possano suddividere i candidati in classi di 30 o bisognerebbe trovare soluzioni logistiche, che non sembrano sempre attuabili. L'impegno del personale di controllo sarebbe notevole, in considerazione della pluralità delle sedi. Il rischio connesso al contagio è elevato, così come le difficoltà logistiche e organizzative: pensiamo soltanto alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, alle attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi, considerato che le prove scritte durano sette ore, alla presenza di donne con necessità di cura dei propri figli e di allattamento, a candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio da coronavirus.

Tra l'altro, il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento al Comitato tecnico-scientifico, insediato presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e lo stesso Comitato ha risposto di ritenere che non è possibile, allo stato, lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione per questa sessione, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle prove e delle criticità rappresentate, legate alle difficoltà di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 3 febbraio 2021. Un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a termine poi le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021, prossima a venire.

Il decreto-legge n. 31 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato in sede referente alla 2a Commissione giustizia, muove quindi dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che rendano possibile, in questo e solo in questo attuale contesto emergenziale, dovuto alle recrudescenze della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.

Ricordiamo che queste prove dovevano già tenersi nel dicembre scorso; un esame che - è opportuno evidenziarlo - secondo le stime del Ministero riguarda circa 26.000 aspiranti avvocato.

Per la sessione di esame 2020, ai sensi dell'articolo 1, è stata introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatorie del tutto straordinaria rispetto a quella prevista a regime.

L'articolo 2 esclude, per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno, la possibilità di svolgere prove scritte. I candidati sono chiamati quindi a sostenere due prove orali. La prima prova orale sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica e ha ad oggetto la discussione di una questione pratico-applicativa, dove il candidato è chiamato a fornire la soluzione di un caso che richiede padronanza di diritto, sia sostanziale che processuale, in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra materie regolate dal codice civile, materie regolate dal codice penale o diritto amministrativo. Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro della giustizia, previsto nei trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge.

Una seconda parte è dedicata alla discussione orale, conclusa la quale la commissione si ritira in Camera di consiglio per comunicare l'esito della prova al candidato. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prima prova un punteggio di almeno 18 punti. Ogni

componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito. Anche la seconda prova orale è pubblica e deve durare tra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato, svolgendosi almeno trenta giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere circa brevi questioni relative a cinque materie optate preventivamente. Lo stesso candidato deve dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato. Per la valutazione della seconda prova orale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle cinque materie, come per quella avente ad oggetto la deontologia e l'ordinamento. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Il testo disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame: per consentire di svolgere le prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, ridotte numericamente da cinque a tre componenti. La previsione previgente era infatti di cinque titolari e cinque supplenti, mentre sarà all'attualità di tre titolari e tre supplenti. Il presidente deve essere un avvocato; possono far parte delle commissioni d'esame per la prima volta i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.

I lavori delle sottocommissioni sono disciplinati dall'articolo 4, che prevede fra le altre l'obbligatoria presenza del candidato e del segretario presso la sede di esame, che può essere individuata in uno degli uffici giudiziari di Corte d'appello, nei locali dei consigli dell'ordine degli avvocati. Per la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della commissione. Nel caso della seconda prova orale, invece, la modalità di partecipazione della commissione da remoto è facoltativa.

L'articolo 5 del testo dispone circa la verbalizzazione della prova d'esame e vi è anche un riconoscimento dei compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, riconoscendo loro un gettone di presenza, che si aggiunge ai compensi fissi e variabili già percepiti a legislazione vigente. Vi è per questo anche la copertura finanziaria, come risulta nella parte finale del testo.

In Commissione abbiamo ritenuto, seppure con un *timing* molto ristretto, di procedere ad un significativo esame, in un'interlocuzione proficua tra tutti i Gruppi parlamentari, seguendo con attenzione ed interloquendo con gli auditi, le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura e le rappresentanze associative.

Abbiamo depositato quindi una serie di emendamenti e, d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi, su alcuni di essi vi è stata un'interlocuzione favorevole. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Urraro, può consegnare il suo elaborato affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione emergenziale nella quale ormai da più di un anno siamo costretti a vivere ha imposto a tutti noi una rimodulazione della nostra quotidianità, una lotta costante con cui ognuno di noi nel nostro piccolo è costretto a confrontarsi. Molteplici sono stati gli interventi che la politica ha dovuto adottare al fine di fronteggiare e superare questo difficile periodo. Certamente, la sospensione dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2020, ha costituito un pregiudizio per tutti i giovani praticanti. Il provvedimento oggi in discussione nasce quindi dall'esigenza di non dissipare gli enormi sforzi di circa 26.000 aspiranti avvocati che, dopo un lungo percorso di studi e dopo aver concluso nella maggior parte dei casi un periodo di praticantato con spirito di sacrificio e abnegazione, hanno proseguito la propria preparazione al fine di realizzare il proprio sogno.

Nel frattempo, la disciplina transitoria, che prevede una modalità celere e semplificata nello svolgimento dell'esame, ha previsto la possibilità di espletarlo con tempi ridotti. D'altro canto, è

sempre più importante anche la necessità di modificare la normativa vigente dell'esame da avvocato (legge n. 247 del 2012) in cui, accanto a una frequenza obbligatoria di corsi di formazione, potrebbero essere previste misure diverse e alternative, in modo da non pregiudicare l'effettivo esercizio della pratica. Questa proposta di legge può costituire il primo passo verso il cambiamento della normativa vigente sull'esame da avvocato, sempre più urgente.

Su richiesta del Ministero della giustizia il Comitato tecnico-scientifico ha espresso parere sfavorevole in merito alla possibilità di svolgere le prove scritte secondo le ordinarie modalità, a causa dell'elevato rischio di contagio a cui sarebbero sottoposti i candidati. Stante l'impossibilità di un ulteriore rinvio dell'esame, che causerebbe una sovrapposizione con l'esame da avvocato 2021, è stato deciso di prevedere solo per la sessione 2020 un'ulteriore prova in sostituzione dell'ordinaria prova scritta. Tale prova, propedeutica alla seconda, avrà per oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta dal candidato tra materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo. Sarà svolta necessariamente in modalità di collegamento da remoto. Nello specifico, il candidato sarà presente nella sede d'esame: gli uffici giudiziari della Corte d'appello o i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, che potrà appartenere a qualsiasi pubblica amministrazione, purché dotato di laurea.

La seconda prova avrà la durata di non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato, e sarà svolta a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima. Essa avrà invece luogo davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e viene stabilita la facoltatività del collegamento da remoto.

Si tratta di strumenti e modalità che aiuteranno a prevenire il rischio dei contagi, a tutela del supremo bene della salute. Tale misura è stata adottata per rispondere a questo difficile momento, con la speranza che di questo periodo possa rimanere solo un ricordo. Non possiamo permettere che le difficoltà ci sovrastino, ma dobbiamo piuttosto far sì che queste difficoltà possano rappresentare un'opportunità di cambiamento volta al miglioramento per il nostro Paese e per la nostra giustizia, una giustizia che preveda più risorse al personale, innovazione tecnologica, digitalizzazione, e che possa essere efficiente e celere, tutelando le garanzie dell'imputato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Sisto, colleghi, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento che nasce in un momento emergenziale particolarissimo. Siamo sostanzialmente in un periodo bellico contro un nemico invisibile, in cui anche i giovani praticanti stanno mandando avanti - dobbiamo dirlo con grande serietà e anche con grande verità - gli studi legali, fornendo un grande contributo per il funzionamento della stessa attività forense.

Ci troviamo quindi a discutere un provvedimento che a mio avviso è l'unico che in questa fase particolare possiamo approvare. Certo, non c'è più l'esame scritto, con le famose sette ore in cui ci si applicava nella scrittura, facendo uno sforzo mnemonico particolarissimo. Esiste però questa doppia prova, la prima selettiva, che mette la commissione in condizione di capire se il praticante è veramente in grado di affrontare la professione.

Un tempo, quando anche io diedi questo esame, molti anni fa come tanti che interverranno dopo o sono intervenuti prima di me, la selezione si era già verificata all'università. Ricordo ancora il primo giorno quando in aula magna, in un'atmosfera quasi surreale per un ragazzo che arrivava dalle scuole, mi ritrovai con tutti i professori schierati, allora eravamo in 630, e un professore disse di guardarci intorno perché solamente uno su quattro di noi sarebbe riuscito a laurearsi. Aveva sbagliato per difetto, perché in realtà su 630 ci laureammo in 100. Poi ci fu un'ulteriore selezione, perché in alcuni distretti di Corte d'appello passava l'esame per diventare procuratore legale, come si diceva allora, un ruolo in cui si dovevano passare sei anni, addirittura il 3 per cento o il 10 per cento dei candidati. Pertanto c'era chi tentava di andare altrove per affrontare questo esame.

Abbiamo avuto anche altri momenti, che forse qualcuno rammenta per il ricordo che è stato trasmesso: mi riferisco a quelli durante la guerra, quando si ritornava dal fronte, si davano gli esami e la cosa che si faceva un po' rocambolescamente era mettere la rivoltella - sono episodi veri - sulla cattedra, si prendeva il famoso voto e lo si portava a casa.

Oggi siamo invece di fronte a una prova diversa, in cui dobbiamo selezionare 26.000 ragazzi. Tutti conosciamo l'apprensione, le difficoltà; soprattutto comprendiamo che non è solamente quella del praticante, ma a volte è soprattutto quella della famiglia, di una mamma e di un papà o della fidanzata che aspettano. Ci sono destini e vite che cambiano dal giorno alla notte a seconda che si riesca a diventare avvocati oppure no. Pertanto, con molta delicatezza, in questo momento particolare in cui l'Italia ha vissuto una situazione davvero drammatica, a mio avviso dobbiamo guardare anche con occhio benevolo, con quello del buon padre di famiglia, a questa situazione particolarissima e cercare di capire che in fondo abbiamo ragazzi che hanno superato tante selezioni.

Vorrei poi aggiungere che questo esame, nella sua prima fase, è particolarissimo, perché mette il candidato di fronte a un tempo stretto e il fattore tempo ha un'importanza determinante, come spesso avviene nella vita. Si tratta di un'ora, di cui trenta minuti per l'esame preliminare del quesito, durante il quale il candidato può consultare i codici, cui segue l'esame orale a cui questa prima selezione consente di passare.

Credo sia veramente consono, anzi, direi quasi naturale alla professione, quindi facciamo attenzione perché proprio questo tipo di esperienza potrebbe diventare un punto di riferimento anche per il nuovo esame, quando la situazione verrà considerata normale.

Credo sia importante approvare questo provvedimento, visto che ci si è già organizzati, per dare finalmente ai giovani praticanti l'opportunità di affrontare questo momento difficile, ma determinante per la vita di ciascuno di loro. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Piero Calamandrei diceva che gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto. La giustizia è una cosa seria. Sempre il grande giurista soleva dire: «Che vuol dire "grande avvocato"? Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni».

Quella alla quale mi onoro di appartenere è una professione nobile, una professione che affonda le sue radici - io direi - nei primordi dell'umanità, da quando chiunque fosse sotto attacco o chiunque volesse far valere i propri diritti ha sentito la necessità di avere accanto a sé una persona preparata, capace di sostenerlo: *advocatus,* chiamato accanto a sé.

Non è un mistero che negli ultimi tempi ci siano forti tentativi di sminuire la dignità di questa nobilissima professione cui apparteneva Marco Tullio Cicerone; una professione che ha dato in tutto il mondo esponenti politici, statisti, persone che hanno saputo portare avanti i diritti umani. Una persona notissima - che nessuno sa facesse l'avvocato, per esempio - era il *mahatma* Gandhi.

Oggi siamo di fronte a una modifica normativa - che speriamo tutti sia transitoria e temporanea, e che così resti - che ha visto comprimere in modo esasperato le facoltà dell'avvocatura.

Negli scorsi mesi l'emergenza ha compresso notevolmente anche la dignità dell'esercizio della professione forense. Sto pensando alle udienze da remoto, ai processi cartolari, all'umiliazione delle discussioni virtuali come all'umiliazione di partecipare a udienze nelle quali si può essere silenziati con un semplice *click* sul computer. Speriamo che tutto questo presto sia superato, che sia cancellato e che si possa tornare alla normalità dell'esercizio di una professione che deve poter mantenere la sua preziosa dignità.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, cari colleghi, oggi discutiamo di modifiche alla prova di abilitazione per essere ammessi alla professione. La prova deve essere seria.

Non sono certamente un fautore della chiusura alle giovani generazioni, ma non possiamo sottacere la necessità di garantire che il criterio per entrare a far parte della professione forense sia quello del merito affinché i più meritevoli possano vedere coronate le loro legittime aspettative. Ecco perché possiamo accettare questa norma solo nella sua assoluta temporaneità, perché è vero che si è cercato - e diamo atto al Ministero e al Governo - di garantire i criteri di selettività, ma è anche vero che, come che sia, non siamo certo ai livelli garantiti, dall'esame nella sua forma ordinaria.

L'avvocato deve saper scrivere e oggi, con la previsione di questa modalità di esame, perdiamo ogni possibilità di valutazione sulla sua capacità. Si tratta di un dettaglio di non poco conto.

In conclusione, occorre premiare il merito, garantire la serietà della prova e prestare attenzione a che la

normativa in esame sia assolutamente temporanea ed esclusiva per quest'anno. In bocca al lupo a tutti coloro che dovranno sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il tempo a mia disposizione non è molto per parlare di un momento molto particolare dell'avvocatura.

Devo confessare che ne parlo con la medesima emozione con cui è intervenuto il senatore Pillon, perché probabilmente solo chi svolge la professione riesce a comprendere cosa significa entrare in un'aula con quel vestito nero - la toga - che non è un pezzo di stoffa che si indossa, ma rappresenta un mondo fatto di persone - gli avvocati, appunto - che sono lì per difendere gli interessi (di natura sia penale, che civile) di coloro che mettono la propria vita nelle loro mani.

Preliminarmente vorrei dare atto del cambio di passo registrato in Commissione e vorrei ringraziare il sottosegretario Sisto per l'apertura al dialogo che ha manifestato, nonostante il testo finale non mi soddisfi molto. Tuttavia, mi rendo conto che l'emergenza che stiamo vivendo impone quest'anno di fare gli esami in maniera un po' anomala.

Ho già sottolineato quali sono, a mio parere, gli aspetti più critici del provvedimento. Vi è anzitutto la sostituzione della prova scritta con una prova anomala. Giustamente il senatore Pillon ha detto che l'avvocato deve saper scrivere perché moltissimi atti vengono presentati per iscritto e addirittura, per effetto della riforma che ci accingiamo ad approvare, dovranno essere redatti in maniera estremamente concisa. Per fare questo genere di lavoro bisogna saper scrivere, se è vero - come è vero - che qualcuno si è scusato per essersi dilungato, sostenendo di aver avuto poco tempo per preparare l'atto. Dobbiamo pertanto prendere atto che la prova scritta viene sostituita con una prova orale anomala.

Con riferimento a tale prova permangono ancora dei dubbi in ordine alla sussistenza di una omogeneità di valutazione nel Paese. Le tracce della prova scritta erano infatti uguali in tutte le sedi di corte d'appello in cui si svolgevano gli esami, mentre oggi si demanda la selezione dei quesiti da sottoporre ai candidati alla commissione stessa, peraltro sulla base di criteri che vengono scelti giorno per giorno. Questo metodo di valutazione mi lascia molto perplesso, perché si potrebbero verificare delle disparità di trattamento nelle varie corti d'appello dove si svolgeranno gli esami.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla durata della prova. Chi svolge la professione sa che, nonostante l'utilizzo dei codici commentati, mezz'ora di tempo è oggettivamente insufficiente per avere un risultato compiuto e dare certezza al candidato di aver esaminato a fondo la questione che viene gli viene sottoposta. Tuttavia, mi rendo conto che c'è necessità di concludere l'*iter* di esame del provvedimento.

Dello svolgimento dell'esame abbiamo parlato reiteratamente durante questo periodo di pandemia. Ci è stato proposto di superarlo, ma ciò è assolutamente impossibile, in quanto non si può procedere come è stato fatto per i medici visto che la laurea in giurisprudenza non forma per l'esercizio della professione. Occorre prevedere una selezione per l'immissione nella professione, facendo in modo che partecipino all'esame persone preparate specificamente.

Si era proposto poi di farlo in altro modo, prevedendo il superamento di una prima prova scritta, ma si è invece deciso di organizzare l'esame in questo modo. Ovviamente il tempo a disposizione è troppo breve, pertanto mi riservo di tornare su questi temi in fase di dichiarazione di voto.

Avevo presentato anche un emendamento per fare in modo che i quesiti venissero scelti in maniera differente, ma poi si è deciso diversamente: trasformerò comunque l'emendamento in un ordine del giorno.

Ci tengo anche a sottolineare che sia il Consiglio nazionale forense che l'avvocatura in genere hanno manifestato grosse perplessità sulla preparazione dei quesiti, al punto che lo stesso CNF e gli organi dell'avvocatura si sono offerti di predisporli. Tornerò successivamente su questo in fase di dichiarazione di voto, perché il tempo è troppo breve per esaminare tutti gli aspetti di questo provvedimento; meno male, però - devo dirlo - che abbiamo finalmente mosso questo tema. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, com'è stato detto, siamo qui per garantire a dei giovani l'accesso alla professione. Stiamo parlando di giovani che non sono soltanto laureati, che hanno studiato, ma che hanno svolto la pratica forense. Abbiamo quindi il dovere di garantire loro l'accesso alla professione, nonché ovviamente la serietà della selezione.

Non è la prima volta che ci occupiamo di questi giovani e, come Partito Democratico, rivendichiamo una particolare attenzione a questi lavoratori della conoscenza.

Nella precedente legislatura abbiamo ridotto da due anni a diciotto mesi il periodo di pratica, proprio per facilitare l'ingresso in questo particolare mondo del lavoro, diventato più irto di difficoltà e con condizioni lavorative e di reddito particolarmente pesanti. Dobbiamo garantire che sia svolta una pratica effettiva ed effettivamente formativa: all'epoca è stato sperimentato, per esempio, l'impiego di questi giovani nell'ufficio per il processo e questo è un modo moderno e intelligente di affrontare il tema del funzionamento della giustizia, del contributo dei saperi e anche della contaminazione delle esperienze.

Abbiamo altresì il dovere - e credo che sia collegato all'argomento di cui stiamo trattando - di preoccuparci, ad esempio, di come venga garantito il pagamento del gratuito patrocinio e questo innanzitutto per i destinatari, i cittadini non abbienti, ma anche perché è una forma di lavoro che interessa soprattutto i giovani. Recentemente ci siamo molto battuti affinché fossero sbloccate delle risorse per il pagamento di questi onorari, che sappiamo hanno un ritardo storico. Pensiamo che ancor più che contributi *una tantum* indiscriminati per i professionisti, in questo caso per gli avvocati, siccome i giovani sono i più esposti e siccome si tratta di lavoro effettivamente svolto e di oneri che lo Stato deve a questi lavoratori, si debba ancora fare molto e che sia preferibile o comunque prioritaria questa forma di intervento. Bisogna infatti garantire l'accesso alla professione, ma anche che essa possa essere svolta in maniera dignitosa, affinché non venga ricordata solo nelle corone di alloro, che possono sconfinare nella retorica.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare questo testo esattamente in questa direzione, pur misurandoci e cercando di tener conto dell'urgenza del provvedimento.

Una questione che vogliamo affrontare è quella della trasparenza della prova d'esame per garantire non solo la genuinità, ma l'efficacia della prova stessa, o meglio per tutelare l'esito di questa prova che si svolge con modalità eccezionali, ma che richiederà e richiede anche l'impiego di risorse eccezionali, con un aumento delle commissioni che devono lavorare.

C'è uno sforzo eccezionale da parte dello Stato ed è uno sforzo che va tutelato. Quindi chiediamo che, ove lo chieda il candidato, la prova possa essere videoregistrata. Vorrei sottolineare che oggi la tecnologia offre una quantità di opzioni a costo zero, tant'è che ciascuno di noi può ormai - ahimè, dico io - registrare e videoregistrare qualsiasi cosa. Credo che siamo nelle condizioni di farlo e che la tecnologia possa e debba essere impiegata. L'abbiamo usata e la stiamo usando molto in epoca di Covid, quindi si può fare.

La seconda questione è garantire la parità di trattamento, in questa forma eccezionale, diversa e sconosciuta, nella tempistica dell'apertura delle buste e dei quesiti; parità di trattamento per tutti coloro che devono affrontare questo esame. La terza questione riguarda gli studenti che in questo momento sono all'estero e che non possono tornare in Italia per via delle norme anti-Covid; chiediamo di dare loro la possibilità di svolgere queste prove nelle sedi all'estero.

Vorrei concludere con due brevi osservazioni. Quando parliamo di accesso alla professione e di tutela della preparazione, quando studiamo le modalità che riguardano la professione dell'avvocato, parliamo sempre e comunque di garantire al meglio il diritto di difesa, che non è un principio astratto, ma è molto concreto, molto nobile e molto radicato nella storia delle democrazie liberali moderne. Nella modernità questo diritto di difesa deve essere ancor più garantito, perché in una società che cambia ci può essere la compressione e lo stravolgimento di diritti fondamentali in ogni campo; quindi la funzione dell'avvocato è ancora importantissima. Ma - attenzione - noi sappiamo che anche questa professione si deve misurare con la modernità; la sfida che dobbiamo accogliere comporta che la modernità sia un'opportunità e non la trasformazione dell'ennesimo diritto in qualcosa che sia semplicemente soggetto alle leggi del mercato. Penso infatti che oggi possiamo dire serenamente che il

mercato per il mercato è un'ideologia fallita.

L'avvocatura è nata come una professione liberale, ma ha una funzione sociale importante; stiamo parlando dell'accesso ad una professione, che misura la competenza e la preparazione, stiamo parlando di lavoratori della conoscenza. I lavoratori della conoscenza sono importantissimi proprio in questo mondo che cambia, che uscirà diverso dalla pandemia, che dovrà affrontare sfide che impegnano la conoscenza e la competenza e che non mettono più confini tra tecnologia e scienza da un lato e saperi di stampo prettamente umanistico dall'altro. Sappiamo che dobbiamo ormai saperli mischiare e contaminare; io credo che ci sia un interesse sociale da parte di tutti affinché l'avvocatura sia all'altezza di questo compito e venga valorizzata per il valore sociale che ha e che riveste.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, è trascorso un anno dal *lockdown* totale che ha cambiato le nostre vite. È trascorso un anno esatto dalla mia interrogazione al ministro Bonafede, nella quale chiedevo se ritenesse di assumere iniziative urgenti per l'abolizione della prima prova scritta dell'esame di avvocato, procedendo direttamente alla seconda prova orale. La data dell'interrogazione è il 16 aprile 2020. Fui la prima a lanciare il grido d'allarme che proveniva da 26.000 praticanti, che chiedevano attenzione e di poter svolgere l'esame di abilitazione alla professione con modalità diverse, visto che la pandemia poneva ostacoli.

Per questo motivo, ho usato tutti gli strumenti che i regolamenti parlamentari mi consentivano per sollecitare il precedente Governo, in particolare l'allora Ministro della giustizia, onorevole Bonafede, affinché venisse in Parlamento a spiegare perché 26.000 aspiranti avvocati dovessero essere sospesi in un limbo senza tempo, in attesa che l'epidemia da Covid-19 si placasse, in modo da consentire una anacronistica "tre giorni" di prove scritte.

Al ministro Cartabia, per il tramite del sottosegretario Sisto, va il merito di essere stata tempestiva. Dopo aver affrontato, evidentemente, la problematica, si è resa subito conto che un esame che coinvolge numerosissimi candidati non poteva assolutamente essere svolto con le prassi consolidate, non in tempo di Covid-19: no, non sarebbe stato possibile. Quindi, mi complimento con lei e porgo a lei il grazie di quelli con i quali ho avuto modo di interfacciarmi durante questo lungo e difficile anno, trascorso in attesa, senza aver mai ricevuto risposte concrete.

Non posso non evidenziare, gentile signor Ministro, una mancanza di sensibilità e di tempismo da parte di chi l'ha preceduta nella carica. Un vecchio detto recita: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire; e nonostante le voci, quelle dal di dentro e quelle dal di fuori, si è continuato ad insistere sull'esame scritto, che avrebbe dovuto vedere migliaia di praticanti ospitati in grandi sale, per ben otto ore consecutive, ovviamente con grossi rischio di contagio. Grazie, quindi, ancora una volta al Ministro, che ha scongiurato questo rischio. Le siamo tutti molto grati.

Ho presentato personalmente, come dicevo, una interrogazione parlamentare al ministro Bonafede, per spronarlo sull'emergenza che il totale indecisionismo sul punto aveva procurato. Ho tentato di sensibilizzare il precedente Governo affinché adottasse una soluzione che riconoscesse ai praticanti avvocati, così come era stato per ogni altra categoria professionale, il diritto di potersi abilitare mediante un esame orale, alternativo allo scritto, ma altrettanto serio e selettivo.

In questo ultimo anno, ho avuto modo di ascoltare le esigenze e le richieste dei praticanti, tutte connotate da buon senso. Mi sono immedesimata nelle loro attese e quindi ho auspicato che si trovassero soluzioni per porre fine alle loro preoccupazioni. Essi rappresentano il futuro del nostro Paese e per troppo tempo sono stati lasciati in balia di un destino incerto. Oggi, finalmente, è giunto il momento, qui in Parlamento, di dare attenzione e di assumerci le nostre responsabilità per dare un meritato e degno futuro a circa 26.000 giovani aspiranti avvocati.

Mi duole, però, dire che probabilmente si poteva fare anche qualcosa di più. Ho presentato più di un emendamento: uno, però, andava proprio in questo senso. La richiesta di svolgere entrambe le prove innanzi ad un'unica sottocommissione avrebbe, infatti, consentito un'accelerazione nei tempi e un minore dispendio organizzativo. Si sarebbe evitato di perdere ulteriore tempo prezioso, perché tanto sappiamo tutti che l'esame orale è una prova pubblica, in cui l'identità del candidato non può essere sicuramente celata.

Bisognava avere maggiore fiducia nella serietà dell'operato dei commissari chiamati a svolgere questo delicato compito. Sarebbe stato, a mio avviso, ragionevole una concentrazione dell'esame innanzi ad un'unica commissione; ancora, sarebbe stato meglio aumentare il termine dilatorio a trenta giorni dalla comunicazione al candidato e l'effettivo svolgimento della prova. In questo modo, si sarebbe potuto consentire al candidato sia di avere una maggiore preparazione specifica sia una maggiore organizzazione rispetto ad eventuali impegni lavorativi. Non dimentichiamo, infatti, che i praticanti avvocati, per poter vivere, devono anche lavorare.

Trovo inoltre ingiusto che un praticante che venga esaminato su una materia durante la prima prova debba essere ancora testato sulla stessa nella seconda prova orale e, al contempo, obbligarlo a portare anche un'altra materia sostanziale. Se un praticante ha svolto una pratica forense solo in materia civile ed ha fatto la prima prova orale in diritto civile, perché mai deve essere esaminato, durante la seconda prova, sia sul diritto civile sia sul diritto penale? È un paradosso, che avrebbe meritato più attenzione ed una maggiore aderenza alla realtà.

Mi rivolgo al senatore Urraro, con il quale ho avuto modo di interfacciarmi e che ho ringraziato per la sua grande disponibilità: saranno stati i tempi, evidentemente, e mi auguro che si possa fare meglio in futuro. Sarebbe stato più corretto garantire una coerenza ed una valorizzazione del percorso specialistico di pratica svolto da ciascun candidato; sarebbe stato meglio eliminare questo assurdo vincolo.

Tuttavia c'è un fatto forse ancora più grave relativo all'esame, così come oggi è congegnato. L'attuale struttura, infatti, lascia un margine di discrezionalità troppo ampio alle singole sottocommissioni in ordine ai quesiti pratici della prima prova scritta. Il mondo dei praticanti è fortemente preoccupato delle possibilità discriminatorie legate al rischio di essere esaminati da una sottocommissione piuttosto che da un'altra. Per questo motivo avevo proposto che la commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, predisponesse cinquanta quesiti per ogni singola materia oggetto della prima prova e che questi fossero trasmessi ad ogni corte d'appello ed estratti a sorte. In questo modo avremmo avuto quesiti uniformi su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, un metro di valutazione molto più ampio. Mi auguro che non si creino difficoltà con questo modo di procedere.

Mi auguro, inoltre, che non ci si fermi a questo decreto-legge e che non torni tutto come era precedentemente all'emergenza Covid-19. Proprio per questo, in quest'ultimo anno ho intessuto rapporti, raccolto istanze e ascoltato le voci dei praticanti: non sono nuova nell'argomentare la questione dei praticanti avvocati. Ho presentato anche una mia proposta di legge per riordinare l'*iter* dell'esame, perché è chiaro a tutti che l'esame necessita di essere riformato, per dare serenità nell'approccio al mondo del lavoro ai giovani praticanti avvocati.

È inutile che ci prendiamo in giro: l'esame, così com'è strutturato attualmente, non è assolutamente meritocratico e non è in linea con quanto succede negli altri Paesi europei e non. Ad esempio in Spagna e negli Stati Uniti è previsto l'accesso alla professione forense con modalità molto più rapide e oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità di esame discendono ancora da un regio decreto del 1933. Questo determina una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extracomunitari, avendo così meno possibilità di esprimersi e di eccellere nel mercato del lavoro.

Una riforma dell'esame di Stato è ormai assolutamente urgente, non solo perché anche a questi giovani laureati deve essere applicato il principio della libera circolazione dei servizi in Europa (una delle quattro libertà su cui si basa il mercato europeo comune), ma anche perché, soprattutto nel progetto di ricostruzione del Paese dopo la cessazione della pandemia da Covid-19, è fondamentale che i giovani possano dare il loro prezioso contributo e che ci sia il giusto ricambio generazionale della classe dirigente. Per cui, dopo l'approvazione del provvedimento odierno, mi auguro sia giunto il momento di prendere provvedimenti seri e pensati, di dare esaustiva risposta alla necessità di rendere di nuovo efficace e meritocratica la selezione attraverso l'esame di Stato, ormai troppo vecchio per adempiere ai suoi compiti.

Chiaramente ho avuto modo di argomentare la mia proposta di legge in vari *webinar*; c'è stata la

comparazione con altre proposte provenienti da altri partiti e ci sono state critiche, ovviamente, come sempre succede. Il mio auspicio è che si incardinino queste proposte di legge e si discuta confrontandosi, per addivenire ad una nuova legge, più snella, più praticabile, più adatta ai tempi. L'obiettivo che mi ero prefissata nella mia proposta di legge non era quello di escludere forme di valutazione definite al ribasso o di semplificare le procedure, ma di adattarle alla fase di emergenza sanitaria che stiamo attraversando da mesi. Non ritenevo e non ritengo che i *quiz*, come prova di esame, fossero umilianti per un aspirante avvocato, come è stato sostenuto. I *quiz* potevano essere oggettivi nella valutazione e non facili, considerati i fattori di distrazione e la mole di domande possibili. La capacità pratica di argomentazione giuridica può emergere anche con le prove orali introdotte dal presente decreto-legge.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,31)

(*Segue* LONARDO). La mia opinione è che gli aspiranti avvocati, per affrontare con successo le nuove prove d'esame, dovranno studiare le nozioni teoriche, ma dovranno dimostrare anche una solida esperienza acquisita sul campo, ovvero nelle aule dei tribunali e nella redazione degli atti nelle cancellerie, per gli adempimenti. Orientarsi di fronte a un caso pratico, valorizzando quindi la pratica davvero svolta, deve essere la misura per selezionare legali di qualità, all'altezza della sfida professionale.

Siamo consapevoli che la riformulazione delle prove di esame per l'esercizio della professione forense sia comunque contingente alla situazione di emergenza e che possa rappresentare una occasione per raccogliere criticità ed aspetti positivi che potrebbero essere valorizzati formulando, una volta superata la pandemia, una nuova prova di esame più al passo con i tempi, anche ipotizzando *stage* presso le cancellerie dei tribunali o presso gli studi legali già durante l'ultimo anno di università, con prove o *quiz* propedeutici a un colloquio d'esame finale. Voterò a favore del provvedimento in esame e ringrazio ancora il Ministro per il suo tempismo e per la sua dedizione al progetto che oggi votiamo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, quando abbiamo iniziato - chiamiamola così - l'avventura del nuovo Governo, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare alcune scelte del ministro Cartabia.

Ricorderete tutti in primo luogo che la prima visita ufficiale del Ministro fu al garante dei detenuti, con cui, nella sostanza, aveva deciso di dare un'indicazione specifica di quelli che erano i suoi sentimenti, già espressi peraltro in vari scritti e discorsi.

Mentre tutti noi aspettavamo di capire cosa volesse fare il Ministro e quale tipo di impronta avrebbe dato al proprio mandato, la seconda dichiarazione fu dedicata al problema dell'esame di abilitazione dei giovani avvocati. Ricordo perfettamente la seconda agenzia a lei riferita in cui dichiarò che stava pensando ai giovani avvocati. Siamo infatti oggi qui a discutere la conversione di un decreto-legge che, seppure studiato tenendo conto dell'emergenza, non è quello che tutti noi - con riferimento soprattutto a chi è anche avvocato - avremmo voluto, ma dà comunque delle risposte.

Voglio ricordare che in altra epoca, quando l'annuncio dei rinvii dell'esame veniva dato attraverso Facebook, c'erano stati numerosi interventi dei ragazzi che volevano dare gli esami, con prese di posizione anche molto nette. Ci furono delle dichiarazioni chiarissime che vennero fatte dall'allora, e attuale, responsabile della giustizia di Forza Italia, che ho l'onore di avere qui adesso come Sottosegretario, proprio perché esisteva ed esiste questo tipo di problema.

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e credo che l'altro segnale importante di carattere generale che fornisce l'interpretazione della linea del Governo sia il fatto che si cerca in tutti i modi di cominciare a sbloccare tutto quello che è concorso. Ad esempio stiamo discutendo oggi dell'esame di abilitazione degli avvocati; il ministro Brunetta ha annunciato lo sblocco dei concorsi, anche con riferimento a tutti i concorsi pubblici che sono stati fermati dalla pandemia. Voglio sottolinearlo per un motivo: è vero che abbiamo un'Italia depressa perché le riaperture sono ancora lontane, ma è anche vero che la compagine ministeriale sta comunque lavorando per cercare di ritornare alla normalità e l'esame di abilitazione da avvocato o l'avvio dei concorsi hanno questa impronta.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, ho ascoltato i colleghi e ho sentito anch'io l'emozione di cui parlavano i colleghi Pillon e Cucca. Capisco perfettamente cosa voglia dire avere il sogno di indossare la toga. Il provvedimento al nostro esame non è importante solamente per chi magari vuole fare l'avvocato penalista e quindi battersi nelle aule contro l'accusa, oppure per chi ama il civile ed è più portato allo scritto. Il titolo abilitativo oggi è fondamentale per chiunque voglia avere accesso a numerose professioni, perché è un supporto.

Vi faccio un esempio: moltissimi avvocati oggi sono mediatori e hanno creato strutture dedicate a questo. Moltissimi avvocati non svolgono in realtà la professione, ma magari fanno gli amministratori di sostegno, oppure si occupano delle procedure per l'esdebitazione o il sovraindebitamento, oppure lavorano in grandi studi di affari, quindi magari non vanno in aula, ma studiano i casi. La professione è cambiata moltissimo e ha sicuramente una serie di sfaccettature. Pertanto, consentire ai ragazzi oggi di avere questo titolo, pure in una situazione complessa come quella della pandemia, che giustifica un esame senza la parte scritta, è un segno di attenzione per chi vuole guardare avanti e trovare determinate soluzioni lavorative.

In conclusione, avendo sentito i colleghi parlare del futuro di questo esame, credo che dobbiamo essere prudenti e attenti, sapendo cogliere le innovazioni importanti derivanti dalla pandemia, ma sapendo soprattutto guardare alla professionalità che deve avere chi affronta questo esame per avere un titolo che lo qualifichi sul mercato del lavoro, un mercato che - come dicevo prima - è estremamente variegato.

Vorrei concludere l'intervento ringraziando il Governo per l'opera che ha portato avanti, la Commissione che ieri ha lavorato fino a tardi per consentire all'Assemblea di discutere il provvedimento e il Sottosegretario, perché pur non essendo un provvedimento perfetto, ma perfettibile come tutti, comunque segna un punto che è quello di cui vi dicevo prima: il Governo ha cominciato a lavorare per riaprire i concorsi e ritornare lentamente e gradatamente alla normalità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, innanzitutto volevo ringraziare per il suo lavoro il relatore, senatore Urraro, che si è fatto portatore di tutte le discussioni che ci sono state all'interno della Commissione con il Governo per far sì che questo provvedimento fosse davvero risolutivo di una situazione emergenziale. Questa è la premessa al provvedimento: una situazione epidemiologica che conosciamo bene tutti e che ha portato a dover decidere, in via emergenziale, come svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense.

Non possiamo tacere il fatto che, all'interno della Commissione giustizia, già nei mesi scorsi con il precedente Governo e con il ministro Bonafede in particolare, abbiamo sollecitato più e più volte il problema, che stava diventando sempre più grande per praticanti avvocati e studi legali che dovevano organizzarsi in funzione di quello sarebbe dovuto essere lo svolgimento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ma mai nessuna risposta è giunta. Mai nessuna risposta è arrivata alla Commissione; sono state spedite delle lettere e delle richieste di audizione, ma mai nulla. Da questo punto di vista devo ringraziare il ministro Cartabia e il sottosegretario Sisto, che si è fatto carico del provvedimento al nostro esame, e grazie al quale siamo arrivati alla stesura di cui oggi discutiamo.

Entriamo nel merito del provvedimento: ovviamente non è il migliore possibile, quello che molti di noi avrebbero voluto, ma - come dicevo - in fase emergenziale bisogna decidere in modo emergenziale. Sì, avremmo potuto fare una scelta, quella di far saltare l'annualità e non concedere la possibilità agli iscritti di quest'anno di fare l'esame, proprio in virtù dell'emergenza, però questo - lo sappiamo benissimo - avrebbe probabilmente creato maggiori problemi, maggiori ricorsi e criticità. Quindi si è arrivati alla scelta di trovare una soluzione diversa da quella dell'esame scritto.

Sappiamo benissimo come funziona lo svolgimento degli scritti. Personalmente ho fatto l'esame a Milano, che si svolge in Fiera, tra migliaia di partecipanti, con un certo caos, per cui il distanziamento non avrebbe potuto essere garantito e la situazione di criticità epidemiologica avrebbe sicuramente portato grossi problemi. Si sarebbe potuto ipotizzare di saltare la prova scritta - idea che in un primo momento era balenata - o, addirittura, di fare una sorta di maxisanatoria per quest'anno: insomma, le

soluzioni possibili erano molte e la discussione sul punto è stata varia. Certo è che, se il predecessore del Ministro avesse ascoltato un po' di più, probabilmente in questo momento avremmo magari altre soluzioni, ma tant'è.

La scelta del doppio orale non è la mia soluzione preferita, perché probabilmente, com'è già stato detto da tanti altri colleghi, non garantisce lo stesso grado di selezione consentita dallo scritto. Proprio perché parliamo di una fase particolare, dobbiamo chiedere al Ministero una sorta di *moral suasion* - chiedo al Sottosegretario di farsi latore di tale richiesta - affinché le commissioni e le sottocommissioni che dovranno esaminare le prove di questi ragazzi - anche se non si tratta solo di ragazzi, perché ci sono anche candidati che magari provengono da altre professioni - siano responsabilizzate. Da un lato, dovranno essere consce di questa situazione emergenziale e, dall'altro, dobbiamo evitare che questo si trasformi in una maxi-sanatoria, come dicevo in precedenza.

Abbiamo visto nelle settimane e nei mesi scorsi molti dei nostri colleghi farsi portatori degli interessi di questi praticanti avvocati, giovani e non solo. In particolare, ricordo l'onorevole Toccalini, della Camera dei deputati, che a Milano ha ascoltato la voce di queste di questi ragazzi e lo stesso senatore Urraro mi diceva che, nei mesi scorsi, ha avuto modo di ascoltare, in particolare nel foro di Napoli, le criticità della categoria. Tutti noi che svolgiamo o abbiamo svolto la professione di avvocato abbiamo fatto la pratica e sappiamo benissimo cosa vuol dire svolgere tale attività, magari sottopagati, in situazioni professionali non certo idilliache, in cui c'è un *dominus* che fa fare al praticante di tutto e di più, senza orari e con modalità di svolgimento e di apprendimento della professione spesso non proprio perfette. Credo dunque che dobbiamo portare rispetto a coloro che hanno svolto questo tipo di pratica anche nello svolgimento dell'esame, ma non ci si può limitare alla discussione sull'esame di Stato.

Signor Sottosegretario, le chiedo di farsi portatore anche della riflessione che alcuni colleghi hanno già proposto, riguardante tre punti fondamentali che ho individuato. Il primo è il ruolo dell'avvocatura: è importante, ma non basta che l'avvocato sia menzionato all'interno della Costituzione. Il ruolo dell'avvocato dev'essere pienamente valorizzato e dev'essere di merito e concreto. Mi riferisco poi al ruolo dell'esame di Stato, di cui giustamente stiamo parlando adesso. C'è già un progetto di riforma dell'esame di Stato, che però più e più volte è stata rimandata, ritenendo che non vada bene. Dunque, o la rifacciamo, oppure teniamo quella che abbiamo: dobbiamo però fare una scelta.

Mi permetto anche di buttare lì un'altra riflessione, su cui all'interno dell'emiciclo ci sono probabilmente visioni diverse, sul ruolo degli ordini professionali. Tale riflessione è importante, se vogliamo garantire dignità ai praticanti e agli avvocati, perché è bene ricordare che non tutti gli avvocati lavorano nei grandi studi legali, con grandi clienti e ottime parcelle. Nella maggior parte dei casi, gli avvocati hanno uno studio più piccolo e clientele che possono pagare quello che è giusto, per carità di Dio.

Dobbiamo quindi garantire la dignità tanto del grande avvocato di foro, quanto di quello di paese o - come lo definisco io - di provincia, che però ha una dignità particolarmente importante, perché è il primo portatore della garanzia dei diritti del piccolo cittadino, quello del paesino o della signora anziana che ha una problematica con la bolletta della luce, perché gliene è arrivata una da 20.000 euro per un problema al contatore. Ricordiamoci che l'avvocato non è solo quello che frega i soldi, come purtroppo oggi si riscontra nell'immaginario collettivo. Dobbiamo ridare dignità, attenzione e la giusta serietà a una professione fondamentale.

Ho svolto tale professione non perché sono figlio di avvocato, ma perché credevo fermamente nel suo ruolo. Quando ho iniziato a fare la pratica forense, mi sono insediato all'interno di uno studio dove - come ho dichiarato in precedenza - ho svolto una pratica molto dura, con un *dominus* che mi mandava a fare la cancelleria ovunque (non c'era il processo telematico, come adesso). In quel modo si capisce come ci si interfaccia con le persone, con i cancellieri, con i cittadini e con le mille problematiche dei clienti che arrivano all'interno dello studio.

Signor Sottosegretario, l'avvocato oggi non è tutelato e noi di questo compito di tutela dobbiamo farci carico, perché, se non portiamo avanti i veri obiettivi, il Ministero della giustizia cosa ci sta a fare? So che il Ministro è assolutamente attento a questo tipo di problematica e ho apprezzato molto la sua

relazione introduttiva. Sono certo che lei, signor Sottosegretario, e il signor Ministro vi farete portatori di questo interesse, che riguarda, sì, una categoria, ma che è anche dei cittadini italiani. Se eliminiamo la capacità di farsi mediatori - perché tale è anche l'avvocato, come giustamente ricordava la senatrice Modena - togliamo un tassello tra il tribunale e il cittadino e, così facendo, eliminiamo la tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Mi auguro che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi questa discussione prosegua seriamente, in Commissione e in Aula, per far sì che quello della giustizia ritorni a essere un settore importante e fondamentale, com'è giusto che sia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a poco più di un anno dallo scoppio della pandemia siamo tutti consapevoli della grave situazione che il Covid-19 ci costringe ad affrontare. Per sconfiggere questo tremendo nemico invisibile, sono state molte le decisioni difficili che la politica ha dovuto prendere, con l'aiuto dei tecnici e della comunità scientifica. Ciononostante, l'emergenza purtroppo non è ancora alle spalle. Il numero dei contagi non ci permette di tirare un sospiro di sollievo e ci obbliga a mettere in campo tutti gli strumenti in nostro possesso per evitare un aggravio.

Per i medesimi motivi, in autunno, per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale, è stato deciso il rinvio della prova scritta dell'esame di Stato per diventare avvocato. Tale prova, tradizionalmente svolta nel mese di dicembre, era stata differita alle date 13, 14 e 15 aprile prossimo venturo, nella speranza che nel frattempo il contesto sanitario fosse migliorato. Tuttavia, ad oggi non vi è stato il miglioramento auspicato e appare ancora impensabile svolgere le prove scritte secondo le modalità classiche. È infatti noto che lo svolgimento della prima prova dell'esame da avvocato richiede almeno tre giorni di tempo, raggruppando migliaia di candidati in varie sedi sul territorio nazionale.

Con uno sguardo alle esperienze degli anni passati, ci accorgiamo che sarebbe complicato e troppo gravoso rispettare la normativa vigente in tema di assembramenti, la quale non consente di raggruppare più di trenta persone in un'unica sede. I candidati che ogni anno sostengono contemporaneamente la prova scritta per diventare avvocato sono infatti alcune migliaia e solitamente sono dislocati in padiglioni fiera o strutture equivalenti. Risulta impensabile raggruppare oggi così tante persone in un unico luogo.

Allo stesso modo, appare molto complicato pensare di dividere agevolmente i candidati in piccoli gruppi senza dover sostenere costi organizzativi elevatissimi, anche solo in termini di personale necessario per il controllo del corretto svolgimento delle prove. Il rischio di contagi, inoltre, resterebbe ugualmente troppo elevato: si pensi ad esempio all'attività preliminare obbligatoria del controllo dei codici o al consumo degli alimenti durante le prove scritte, che durano almeno sette ore.

Il comitato scientifico a cui il Ministero della giustizia ha richiesto un parere si è così espresso, senza lasciare spazio ad alcun dubbio: considerando l'andamento epidemiologico e tenuto conto delle modalità di svolgimento delle prove, non è pensabile svolgere in sicurezza l'esame scritto di abilitazione alla professione forense.

Nemmeno un rinvio ulteriore degli scritti risolverebbe il problema, a causa dei lunghi tempi necessari per le correzioni e per il successivo esame orale. Finirebbe quindi per accavallarsi alla sessione di abilitazione del 2021.

Ancora più impensabile appare l'ipotesi di non svolgere l'esame di Stato 2020, innanzitutto perché vorrebbe dire mortificare le aspettative future di oltre 26.000 persone che hanno presentato domanda in quell'anno. Sarebbe infatti inaccettabile vanificare gli sforzi di tutti coloro che, dopo il lungo percorso di studi in giurisprudenza, hanno concluso il periodo di praticantato, spesso devo dire senza alcuna retribuzione, investendo risorse personali e delle proprie famiglie. Il loro sacrificio e la dedizione che hanno dimostrato meritano tutto il nostro rispetto e il nostro impegno, affinché sia posta in essere una soluzione per garantire loro l'accesso alla professione di avvocato. Inoltre, vorrebbe dire arrendersi al virus e dimostrarsi inermi in questa che è una vera e propria guerra.

Per questi motivi si è scelto d'intervenire normativamente per sostituire, solo nella sessione 2020, la prova scritta con un'ulteriore prova orale. Tale prima prova, propedeutica alla seconda, avrà ad oggetto un quesito pratico applicativo nella formula della soluzione di un caso che richieda competenze di

diritto sostanziale e processuale. Il candidato potrà scegliere tra le materie di diritto civile, penale o amministrativo, in linea con la tradizionale scelta del parere e dell'atto previsti dalla prova scritta. Il tempo assegnato sarà di un'ora dalla fine della dettatura del quesito. Il candidato avrà a disposizione i codici commentati con la giurisprudenza per la prima mezz'ora; al fine dell'esame preliminare del quesito, e gli verranno restituiti nella seconda mezz'ora, dedicata all'esposizione orale della soluzione (saranno stati preliminarmente controllati da parte di un delegato della commissione). Il candidato potrà prendere appunti, che non saranno oggetto di valutazione. Esaurita la discussione, la commissione si riunirà in camera di consiglio, comunicando al candidato l'esito della prova. La prima prova orale sarà svolta dinanzi a una commissione diversa da quella della corte d'appello di appartenenza del candidato. La scelta della commissione sarà effettuata secondo le modalità tradizionali di sorteggio, previo raggruppamento tra sedi che presentano il medesimo numero di iscritti a sostenere la prova. Il candidato dovrà presenziare presso gli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di appartenenza o presso i locali del consiglio dell'ordine, alla presenza del segretario di seduta, che ne controllerà il corretto svolgimento, mentre la commissione esaminatrice sarà necessariamente collegata da remoto.

La seconda prova si svolgerà invece in presenza, dinanzi alla commissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, e avrà una durata minima di quarantacinque minuti e massima di sessanta. In tal modo si ritiene che si ridurranno al minimo i rischi di diffusione del contagio, tutelando allo stesso tempo aspiranti avvocati e commissari giudicanti. La tecnologia ci viene in soccorso, permettendoci di ripensare le nostre abitudini, senza rinunciare a momenti indispensabili come la selezione dei professionisti del futuro.

È questa, senza dubbio, la strada da seguire per sconfiggere il virus*:* scienza, politica e tecnologia lavorano insieme per garantire le soluzioni migliori per tutti i cittadini *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi, nonostante la difficoltà, anche nostra, che non possiamo nasconderci, rispetto alla straordinarietà - teniamo a ribadirlo - della prova di quest'anno per l'abilitazione della professione forense.

Dagli interventi che si sono succeduti è emerso in tutta la sua forza dirompente il ruolo anche sociale dell'avvocato, a cui tanto teniamo. Pensiamo a una riforma dell'ordinamento professionale forense che l'avvocatura ha atteso per oltre ottant'anni, perché prima era regolamentata da un regio decreto-legge del 1933. Nel 2012 abbiamo ottenuto una regolamentazione dell'avvocatura con una norma primaria, la legge n. 247, che rappresenta proprio il ruolo e il riflesso pubblici dell'avvocatura e ne consacra la funzione sociale, com'è emerso da tutti gli interventi che si sono succeduti questa mattina.

La delicatezza delle prove a cui si accingono 26.000 aspiranti avvocati rappresenta qualcosa di significativo in un momento di compressione dei diritti. Lo dico sempre: prima ancora che difendere i diritti dei cittadini a cura dell'avvocatura, qui bisogna custodirli da parte di chi oggi racchiude e verifica tante patologie sociali e tante istanze grezze di giustizia che devono essere trasformate in domanda di giustizia intesa quale bene comune.

Gli interventi che si sono susseguiti sono significativi e hanno tracciato un *excursus* anche storico dell'intera sequenza, nel corso degli anni, dell'accesso alla professione forense, che merita sicuramente un'attenzione *ad hoc* in un momento successivo a questa fase epidemiologica da cui ci auguriamo di uscire davvero quanto prima.

Ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, nonché il Governo, e ai 26.000 candidati che si accingono ad affrontare l'esame ad aprile auguriamo una proficua prova e un importante momento di accesso alla professione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara

improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.2, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Russa e Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 1.0.2 a 1.0.102 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.4, 2.7, 2.9, 2.17, 2.24, 2.27, 2.28, 2.30 e 2.36.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 2.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 2.1 e trasformarlo in un ordine del giorno?

MIRABELLI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

URRARO, *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.2.

Invito a ritirare l'emendamento 2.6 e a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, accetta la proposta di ritirare l'emendamento 2.6 e trasformarlo in un ordine del giorno?

MIRABELLI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

URRARO, *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.13.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Urraro, ma a me risulta che l'emendamento 2.13 sia stato ritirato. Chiedo ai presentatori di darmi conferma in tal senso.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, credo che ci sia stato un problema, per cui le ripeto per chiarezza gli emendamenti che sono ritirati.

Sono ritirati gli emendamenti 2.3, 2.13, 2.26, 2.32, 2.35 e il 4.3.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mirabelli.
Prego, senatore Urraro, prosegua pure con il parere sugli emendamenti.
URRARO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 2.14 e 2.22.
Il parere è contrario sugli emendamenti 2.25, 2.31 e 2.34.
Propongo invece il ritiro degli emendamenti 2.23, 2.37 e 2.38; diversamente il parere sarà contrario.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la proposta del relatore.
BALBONI *(FdI)*. Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.23 e 2.37.
NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.38.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.23, 2.37 e 2.38 sono dunque stati ritirati.
Prego, senatore Urraro, prosegua con il parere sugli ordini del giorno.
URRARO, *relatore*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G2.100 e G2.101 (testo 2).
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Segnalo soltanto che, ove l'emendamento 2.1, a prima firma del senatore Mirabelli, venisse ritirato e trasformato in un ordine del giorno, secondo la riformulazione che è stata trasmessa ai presentatori, lo stesso verrebbe accolto dal Governo.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.100, a condizione che venga adottata la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità, in sede attuativa, che ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia, in numero utile e conforme a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno estratti, con le modalità da stabilirsi, i quesiti da sottoporre al candidato per la materia prescelta dal medesimo». Se il senatore Cucca concordasse con questa riformulazione, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno.
Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.101 (testo 2), nel testo riformulato che mi è stato consegnato dal senatore Pillon e di cui do lettura, ove si voglia marcare la differenza con il testo riportato nel fascicolo: «impegna il Governo a valutare la possibilità e l'opportunità che il candidato, durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non commentati».
PRESIDENTE. Mi perdoni, c'è anche l'emendamento 2.6, a prima firma del senatore Mirabelli.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo di aver capito che l'emendamento 2.6 sia stato ritirato.
MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI *(PD)*. Nell'ordine del giorno G2.100, oltre all'emendamento 2.5, è compreso anche l'emendamento 2.6; così si era detto in Commissione.
PRESIDENTE. Manca ancora il parere del Governo sull'ordine del giorno G2.20.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.20, a condizione che venga apportata al dispositivo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità e l'opportunità, in sede attuativa, di fare salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati, esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato».
PRESIDENTE. Senatrice Gaudiano, accoglie la richiesta di riformulazione?
GAUDIANO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 2.3 a 2.9 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 2.11 a 2.15 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 2.16 a 2.24 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, volevo richiamare brevemente l'attenzione su questo emendamento a mia firma, affinché ai candidati che superano la prima prova, anziché trenta giorni, ne vengano concessi sessanta, prima dell'inizio della seconda.
Vorrei ricordare che nell'esame ordinario, che si svolgeva con una prima prova scritta e poi successivamente con una orale, il tempo tra le due, ovviamente, era enormemente superiore ai trenta giorni e, in realtà, anche ai sessanta. Sappiamo tutti, infatti, che il tempo necessario alla correzione delle prove scritte era di parecchi mesi, nei quali il candidato (almeno colui che sapeva di averne svolta una con buone probabilità di superarla) aveva tutto il tempo per preparare le materie da presentare a quella orale.
Nel nostro caso, abbiamo una prima prova orale che tiene luogo di quella scritta. Sarebbe quindi ragionevole lasciare un lasso di tempo un po' maggiore al candidato per potersi preparare per la seconda. Non credo che, da trenta a sessanta giorni, cambi il senso di questo provvedimento, ma certamente questo aiuta i candidati che già devono affrontare una situazione molto difficile, come del resto tante altre categorie e, insomma, lascia il tempo per poter studiare le materie che saranno oggetto di esame nella seconda prova. Quindi proponiamo, in sostanza, di alzare da trenta a sessanta giorni il periodo concesso ai candidati per preparare la seconda prova.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 2.26 a 2.29 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 2.32 e 2.30 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 2.34 e 2.35.
Gli emendamenti da 2.36 a 2.38 sono stati ritirati.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1, G2.20 (testo 2), G2.100 (testo 2) e G2.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Risultando pertanto ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LONARDO *(Misto)*. Signor Presidente, ho già illustrato gli emendamenti nel mio intervento in discussione generale.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 era già stato ritirato e trasformato in ordine del giorno, ma ritiriamo anche l'ordine del giorno G4.100. Ritiriamo altresì gli emendamenti 4.4, 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.6 risulta ritirato e trasformato in ordine del giorno.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

URRARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1. Invito alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.5, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.9.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sugli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti delle senatrici Evangelista e Gaudiano, 4.6, e del senatore Mirabelli, 4.5, esprimo parere contrario, per il fatto che vi sono delle grandi difficoltà organizzative, in un anno orribile quale quello corrente, per poter raggiungere gli obiettivi proposti che, anche a livello di impegno del Governo, in questo momento non posso assolutamente assumere. Non me ne vorranno i colleghi, ma anche sugli ordini del giorno il parere è quindi contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 4.2 a 4.8 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, nell'esprimere un voto favorevole sull'emendamento 4.9 della Commissione, che è ragionevole e riguarda motivi di salute, dal momento che dei temi della salute, dei tribunali, dell'avvocatura e della magistratura si è molto discusso in questi giorni, colgo l'occasione per esprimere apprezzamento per le prese di posizione molto serie degli organi dell'avvocatura in merito alle vaccinazioni e deprecare anche in quest'Aula le vergognose note dell'Associazione nazionale magistrati che volevano corsie preferenziali per le vaccinazioni. Bravi gli avvocati, male i magistrati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono stati ritirati.

Vorrei chiedere una precisazione al rappresentante del Governo: una volta trasformati gli emendamenti in ordini del giorno, lei esprime parere contrario anche su di essi?

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, chiarisco il pensiero del Governo.

Non c'è alcuna difficoltà a prendere atto che l'esigenza manifestata con l'ordine del giorno sia indubbiamente legittima. Il tema è quello di dare ai ragazzi che sono all'estero la possibilità di poter tenere gli esami nelle ambasciate, in luoghi predeterminati. In questo momento non c'è la disponibilità logistica delle ambasciate. Pertanto il parere, allo stato, è contrario, ma nel momento in cui un decreto ministeriale potrà prendere in considerazione questa esigenza, ritengo si tratti di un terreno che possa essere nuovamente sondato.

Inviterei, ove i proponenti fossero d'accordo, al ritiro degli ordini del giorno, con l'intesa che in sede propria e opportuna si possa riconsiderare logisticamente l'esigenza manifestata.
PRESIDENTE. Chiedo pertanto ai presentatori se ritirano gli ordini del giorno.
PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G4.6 e lo ritiro.
MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G4.5.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
URRARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.
SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alle proposte di coordinamento.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle proposte di coordinamento Coord. 1, Coord. 2, Coord. 3, Coord. 4, Coord. 5 e Coord. 6, presentate dalla Commissione.
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.
Riprendo il ragionamento che ho fatto in discussione generale. È un provvedimento che sicuramente è stato leggermente migliorato, ma che ancora presenta delle criticità che mi auguro, in sede di decreto ministeriale, siano superate.
Certamente non si può fare a meno di osservare che i criteri valutativi non saranno sicuramente omogenei e bisognerà intervenire con il decreto ministeriale per assicurare parità di trattamento a tutti i candidati. Ci si augura anche che davvero la prova non diventi inutile, ma consenta... *(Brusio)*. Io vado avanti.
PRESIDENTE. Se cortesemente i colleghi che si stanno allontanando dall'Aula possono farlo in maniera tale che il senatore Cucca possa svolgere il suo intervento, sarei loro grata. Chiedo anche ai colleghi che sono al banco del Governo di permettere al senatore Cucca di intervenire.
CUCCA *(IV-PSI)*. La ringrazio, Presidente.
Sarebbe auspicabile, in sede di decreto ministeriale, che si intervenisse per assicurare... *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Senatore Cucca, attenda un attimo. Ai senatori che sono accanto al collega Cucca, senatori Licheri e Mirabelli, chiedo gentilmente di allontanarsi dalla sua postazione, per permettergli di intervenire. Vi ringrazio. Prego, senatore Cucca.
CUCCA *(IV-PSI)*. La ringrazio nuovamente, Presidente.
Come dicevo, è auspicabile che in sede di decreto ministeriale vengano indicati dei criteri valutativi per le singole commissioni in maniera tale da assicurare quella parità di trattamento e di valutazione che oggettivamente nel provvedimento in esame non esiste, proprio per le modalità ivi previste.
Pur rendendoci conto che stiamo parlando di un esame che si svolgerà in siffatta maniera soltanto per quest'anno, a causa - come ho già detto in precedenza - della situazione di emergenza sanitaria, è necessario assicurare una vera selezione fra i candidati. Non possiamo dimenticare che la categoria degli avvocati - è stato già detto da altri in discussione generale - sta soffrendo tantissimo, già da diversi anni e prima addirittura dell'emergenza sanitaria, per i provvedimenti intervenuti nel corso degli anni e che hanno in qualche modo limitato le loro possibilità: sono state infatti sottratte agli avvocati alcune materie di loro competenza e distribuite altrove; soprattutto quel che è accaduto con le tariffe forensi, con l'eliminazione dei minimi, a mio parere ha provocato un grossissimo danno alla

categoria, che vive un momento di grandissima difficoltà. È innegabile che molti studi hanno dovuto chiudere e molti avvocati svolgono la loro attività da casa, non avendo la possibilità economica di tenere uno studio aperto.

In questo senso è auspicabile che ci sia una selezione vera e che possano accedere alla professione solo le persone realmente preparate e vivono nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata la loro attività.

Spero anche che in sede di decreto ministeriale venga superato il problema della formulazione dei quesiti. Abbiamo presentato un ordine del giorno che prevede che i quesiti vengano predisposti poco prima della prova stessa ed estratti a sorte davanti al candidato, che peraltro si trova in remoto, nel senso che verrà esaminato da una commissione che si trova altrove, mediante i consueti programmi Zoom, Skype o simili. Ebbene, questo non consentirà di adottare un criterio omogeneo, perché i quesiti potranno essere diversi da sede in sede e potranno anche avere un'oggettiva differenza di difficoltà. Nei decreti ministeriali, quindi, si dovrà necessariamente intervenire in questo senso.

Un ulteriore fatto che desta perplessità è la durata della prova stessa, perché per studiare il quesito viene assegnata mezz'ora: debbo dire che in mezz'ora è assai difficile riuscire a dare una risposta compiuta. A questo punto, nei criteri di valutazione, bisognerà quindi badare a che il candidato effettivamente si presenti come capace di ragionare, manifesti la conoscenza quantomeno dell'istituto nei suoi principi fondamentali e in qualche modo assicuri la conoscenza di quella materia, perché in mezz'ora oggettivamente è molto difficile poter svolgere un esame approfondito.

È molto buono l'emendamento presentato sulle materie, perché oggettivamente sarebbe stato abbastanza sbagliato prevedere - come proposto nel testo inizialmente - che chi aveva scelto una delle tre materie principali, ovvero diritto civile, amministrativo o penale, non potesse poi ripresentarla all'esame orale. Ormai ci si sta avviando verso la specializzazione degli avvocati - personalmente non sono mai stato d'accordo, ma l'indirizzo ormai è quello - e dunque chi fa la pratica in una materia è giusto che anche all'orale si esprima sulla stessa che ha presentato alla prova scritta, perché magari è la materia su cui ha studiato durante tutta la pratica.

Ribadendo il nostro voto favorevole, il mio auspicio finale è che si proceda in tempi brevi e su questo chiedo anche l'autorevole intervento del signor Sottosegretario, che sa perfettamente di cosa si parla quando discutiamo di accesso alla professione forense. Credo che questo possa essere un punto di partenza per la riforma dell'esame per accedere alla professione di avvocato ed è auspicabile che in tempi brevi si arrivi a una riforma compiuta, che dia sicuramente più certezza sulla bravura e sulla competenza delle persone che si presentano, che in questo momento, oggettivamente, non sono certamente assicurate da un esame che - come hanno detto in molti - è più simile a un terno al lotto, spesso e volentieri lasciato al caso e alla fortuna.

Credo quindi che la riforma dell'ordinamento professionale e soprattutto dell'accesso alla professione forense sia diventata auspicabile. Ritengo sia necessario in essa prevedere anche la modifica delle modalità di svolgimento della pratica forense. Oggettivamente è difficile che oggi la pratica prepari in maniera seria allo svolgimento della professione. Si potrebbe allora pensare di modificare sia le modalità di svolgimento della pratica e sia, forse, anche gli studi universitari. Più volte ho detto che sarebbe necessario mettere mano ad una riforma seria della materia. Se nella professione medica sono previste le cliniche, credo sia utile, a chi intende svolgere la professione di magistrato o avvocato, consentirgli negli ultimi anni di università di andare sul campo e verificare direttamente nelle aule giudiziarie lo svolgimento di un processo. Tutto verrebbe molto più facile e soprattutto gli studenti sarebbero molto più formati per lo svolgimento di quella che decideranno essere la loro professione.

Pertanto, confermo il voto favorevole: mi pare si possa andare avanti così, per quanto ripeto che il provvedimento è di emergenza e fortunatamente, per l'anno venturo, speriamo possa essere cambiato. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge di conversione in esame sarà favorevole. Abbiamo cercato, prima in Commissione e poi stamattina in

Aula, di migliorare il testo su quelle che ci sembravano alcune criticità. Alcune nostre proposte sono state accolte e di questo ringrazio il relatore e il Governo. Altre invece sono state respinte, con varie motivazioni.

Ciononostante, riteniamo che comunque questo sia un atto dovuto nei confronti degli oltre 26.000 giovani aspiranti professionisti, che hanno svolto il loro *curriculum* di studio e la pratica e hanno dunque il diritto di essere valutati per l'accesso alla professione. Siamo convinti che ciò che oggi decidiamo sia una misura straordinaria, dettata dalla grave situazione pandemica che sta attraversando l'Italia e non solo.

Si tratta di una situazione straordinaria che certamente non potrà diventare la regola, perché nel provvedimento ci sono delle criticità insormontabili. Nel momento in cui non si può svolgere una prova scritta, è chiaro che tutto diventa molto più difficile, perché stiamo parlando di selezioni che non riguardano poche decine o poche centinaia di candidati, ma - qualcuno lo ho ricordato nel dibattito - che in certe sedi di corte d'appello coinvolgono migliaia e migliaia di candidati (3.000-4.000, nelle sedi più grandi). È chiaro che, senza una preselezione scritta, basarsi unicamente su una prova orale è certamente difficile.

Noi ci rendiamo conto che la situazione straordinaria non poteva portare ad altra soluzione che a quella in esame, e semmai ci rammarichiamo che si sia aspettato tanto tempo per arrivare a essa, perché le prove avrebbero dovuto svolgersi a dicembre e non nella prossima primavera. Ciò nonostante, la nostra preoccupazione su alcuni aspetti rimane, e ne facevano cenno anche altri colleghi prima di me, in particolare - mi rivolgo al Governo, perché in sede di decreto di attuazione ne tenga conto - riguardo alla omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale dei candidati. Inoltre, le sottocommissioni ridotte a soli tre componenti certamente pongono un ulteriore problema di omogeneità di valutazione. Non c'è dubbio che i candidati abbiano il diritto di essere valutati, ma hanno anche il diritto a una selezione seria, oggettiva e uniforme su tutto il territorio nazionale: ciò che le regole che stiamo provando non ci garantiscono.

Anche l'idea di predisporre anticipatamente un numero - decidete voi se duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, mille - di quesiti, sui quali poi le sottocommissioni si basano per poter formulare le domande ai candidati, secondo me deve essere seriamente presa in considerazione, proprio per evitare i quesiti fai da te che a quel punto potrebbero contenere tutto e il contrario di tutto. Questo è un primo punto su cui bisognerà porre molta attenzione.

Un altro punto sul quale, signor Sottosegretario e signor relatore, non capisco sinceramente perché vi siate così irrigiditi è la durata dell'esame. Come già hanno sottolineato molti colleghi - poi hanno ritirato tutti gli emendamenti, perché hanno trovato una posizione contraria da parte del Governo - già la durata della prima prova è breve. Il quesito non può essere semplice, ma deve essere complesso e deve permettere al candidato di dimostrare di saper ragionare sul diritto e sulla materia, oltre che conoscerla. Un conto è conoscere la nozione, altro conto è saper ragionare intorno alla nozione e alla conoscenza delle regole, che non sono certo la soluzione del problema bensì lo strumento di ragionamento per risolverlo. Trenta minuti per predisporre una risposta potrebbero oggettivamente essere pochi, anche se vengono calcolati dal momento in cui il quesito è posto. Forse sarebbe stato più opportuno prevedere un termine maggiore, non tanto per la risposta (mezz'ora può andare benissimo), quanto per lasciare un po' più di tempo al candidato per l'approfondimento e per l'esame attraverso i codici commentati con la giurisprudenza, attraverso anche la possibilità di prendere appunti. Non credo che sarebbe stato un problema così insormontabile lasciargli ulteriore tempo a disposizione.

Sono ancora più preoccupato per la seconda prova, perché si deve svolgere in quarantacinque minuti, al massimo in un'ora. Già questo termine per cui, scaduti i sessanta minuti, si debba a chiudere e mandare via il candidato mi sembra contrario alla logica di un esame di questo genere. Tuttavia, nella seconda prova, da quarantacinque a sessanta minuti, in cui si deve interrogare il candidato, bisogna avere una risposta che - lo ripeto - non può essere nozionistica, perché stiamo parlando di una professione di rilievo costituzionale; stiamo parlando di avvocati, e cioè di professionisti ai quali i cittadini devono affidare la tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, che si tratti di penale o di civile. Pensiamo davvero, signor Sottosegretario, di poter valutare la capacità professionale dei

candidati su sei materie in quarantacinque minuti, tempo che comprende anche la formulazione della domanda, lasciando quindi al candidato sette minuti al massimo per poter argomentare e fare il proprio ragionamento? Ci dovete allora dire che si tratterà semplicemente di domande simili a quelle di un *quiz* o poco più, e quindi di domande nozionistiche, perché in circa sette minuti non credo si possa sviluppare chissà quale argomento, soprattutto quando si è anche sottoposti a un qualche *stress* emotivo.

Pertanto, anche da questo punto di vista credo ci si sia irrigiditi tanto e - lo ripeto - in modo per me incomprensibile. Lo dico chiaramente perché stiamo parlando non certo di ideologia, ma di buon senso, che ci deve portare a far sì che anche in condizioni eccezionali sia garantita la massima serietà possibile alla prova e, con tempi così rigidi e predefiniti, certamente credo che qualche dubbio sia legittimo. Invito quindi il Governo a rifletterci ulteriormente.

Nonostante tutto ciò e rammaricandoci del fatto che si giunga così in ritardo a trovare una soluzione, esprimiamo il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame, perché ribadisco ancora una volta che la nostra è certamente una opposizione propositiva e seria, che mira a contribuire a risolvere i problemi ogni qualvolta ci è consentito offrire il nostro contributo, attraverso il dialogo e il confronto, se pur da posizioni diverse *(Applausi)*.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, io penso che oggi approviamo un provvedimento importante e non scontato, che pone fine - questa è la cosa più importante - a una situazione di incertezza che riguarda concretamente la vita professionale e le prospettive di 26.000 persone candidate all'esame di Stato per l'avvocatura.

Abbiamo esaminato il provvedimento in una collaborazione positiva tra Governo e Parlamento e lo abbiamo fatto in fretta: raramente passano quindici giorni dall'emanazione di un decreto-legge alla sua approvazione in una delle due Camere. E lo facciamo per mettere al più presto il Governo nelle condizioni di fissare velocemente la data dell'esame di Stato.

Lo facciamo - ripeto - lanciando un messaggio positivo che le istituzioni unitariamente, superando anche le divisioni e le differenze, mettono al primo posto: la necessità di rispondere a quell'esigenza, a quel bisogno che tanti ragazzi e tante ragazze ci hanno manifestato negli ultimi mesi.

Il decreto-legge interviene in emergenza e tale va considerato. Questo provvedimento si spiega solo perché vogliamo rendere possibile l'esame di Stato per quei 26.000 giovani che non hanno potuto sostenerlo in questi mesi a causa della pandemia. Stiamo per approvare un provvedimento che mette in condizioni di sostenere l'esame con modalità innovative ma non più ripetibili. E credo che questo sia chiaro a tutti, compreso il Governo. Tuttavia, il provvedimento ha il merito di consentire lo svolgimento degli esami mantenendo uno *standard* di serietà e di rigore che garantisce prima di tutto che chi parteciperà e passerà l'esame avrà una professionalità adeguata per affrontare una carriera difficile ma - come è stato detto da molti - affascinante come quella dell'avvocato.

Credo che la doppia prova orale, così come concepita, costituisca il sistema più convincente da mettere in campo per coniugare la garanzia di un esame realmente probante con i limiti di un esame che, a causa della pandemia, si deve fare da remoto.

In questi mesi, non solo i parlamentari che si occupano di giustizia ma tanti altri, e anche in quest'Aula hanno raccolto le molteplici sollecitazioni fatte in questi mesi da singole associazioni che ci hanno chiesto di poter affrontare l'esame e di poterlo fare bene, di fare un esame davvero abilitante. In questo senso, per quello che era possibile fare, in tempi così stretti, con l'emergenza in corso e le conseguenti necessità, ci siamo impegnati a cercare soluzioni per migliorare ulteriormente il provvedimento.

In primo luogo, era necessario che ci fosse maggiore chiarezza su come rendere rigoroso il sistema di definizione e scelta dei quesiti che saranno alla base delle prime prove orali. Ebbene, mi pare che, con l'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma Cucca, si sia trovata una buona modalità. L'indicazione al Governo della strada che metta le sottocommissioni in grado di definire ogni giorno, per ognuna delle tre materie, tanti quesiti quanti sono gli esaminandi del giorno, per poi scegliere tra gli stessi quesiti, mi pare una buona soluzione. Forse si poteva fare di meglio, ma questa mi pare una

buona soluzione che garantisce trasparenza e serietà. È un ordine del giorno: ci aspettiamo che venga recepito nel decreto ministeriale, ma sicuramente un passo avanti.

In secondo luogo, abbiamo insistito perché si potesse quantomeno consentire al candidato la facoltà - a garanzia di tutti - di videoregistrare il proprio esame, essendo un esame che viene fatto da remoto ed essendo i sistemi operativi predisposti per le registrazioni. Anche in questo caso guardiamo con favore all'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo presentato al riguardo e ci auguriamo che eventuali problemi tecnici possano essere superati. Penso infatti che il tema della videoregistrazione, che peraltro ci è stato posto da tanti candidati e associazioni, possa essere colto come un'occasione per garantire maggiore trasparenza.

In terzo luogo, abbiamo accolto positivamente l'emendamento del relatore che consente di non escludere dalla seconda prova orale la materia che è stata scelta dal candidato nella prima prova. Si tratta di un elemento importante e serio, atto a garantire che i candidati abbiano conoscenza e competenza nell'ambito del diritto civile e penale, ma che non esclude dalle materie aggiuntive della seconda prova quella scelta in occasione della prima prova. Credo che questo sia un passaggio importante e l'emendamento del relatore raccoglie le sollecitazioni venute da diversi di noi.

Ci dispiace - lo dico sinceramente - che non si sia colta - ma spero, anche qui, in un ripensamento in sede di adozione del decreto ministeriale - la necessità di garantire chi è trattenuto all'estero. Per effetto degli emendamenti accolti, le persone in quarantena o che non stanno bene avranno la possibilità di fare l'esame da remoto e vi è uguale necessità di riconoscere siffatta possibilità a chi, anche per ragioni legate alla pandemia, è trattenuto all'estero. Avevamo proposto di far svolgere le prove presso i consolati, trattandosi, appunto, di un esame da remoto. Credo sia sbagliato discriminare questi candidati, anche fossero pochi. Ripeto che, in sede di approfondimento e redazione del decreto ministeriale, il Governo dovrà tener conto di questo problema.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,02)

(*Segue* MIRABELLI). Per queste ragioni e per il lavoro fatto in tempi brevissimi, voteremo a favore di un provvedimento utile, nella convinzione che serva. Tuttavia, signor Sottosegretario, mi faccia dire in conclusione che siamo parimenti convinti che le riflessioni che questa vicenda ha prodotto sul valore e sul senso dell'esame di Stato non debbano essere disperse e che il rendere questo esame sempre più un'opportunità per i giovani (e non un passaggio a livello che ne blocca alcuni) sia un tema fondamentale da riprendere nei prossimi mesi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, ho assistito alla discussione e allo scambio rispetto all'ordine del giorno, ascoltando le sue ragioni e quelle del Governo. Do come suggerimento a entrambi, per il futuro, di ricorrere in queste casi a una bella raccomandazione, che può dare il segnale per il recepimento di una necessità e l'impegno a risolverla in un momento diverso rispetto a quello attuale.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pandemia ha ridefinito molti aspetti della nostra vita sociale e, per evidenti ragioni legate all'elevata probabilità di diffusione del virus in luoghi molto affollati, ha avuto effetti anche sullo svolgimento dei concorsi pubblici, tra cui quello di abilitazione alla professione forense. Si tratta di un esame molto atteso ogni anno da migliaia di aspiranti avvocati e che quest'anno, per la precisione, ha coinvolto circa 26.000 persone. Per la prima volta dal Dopoguerra, infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato. Com'è emerso anche dalla relazione tecnica, il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al Comitato tecnico-scientifico, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale, non sia possibile l'esecuzione in sicurezza delle prove scritte in considerazione, appunto, dell'andamento epidemiologico.

Le prove scritte dell'esame 2020, che si dovevano svolgere ad aprile 2021, avrebbero inoltre imposto un ulteriore differimento, con l'impossibilità di portare a termine la correzione degli scritti ed effettuare quindi gli orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione.

La forma del decreto-legge è stata necessaria, non solo perché sorretta dai motivi di urgenza legati alla

pandemia, ma anche perché imposta dalla natura primaria delle norme cui occorre derogare, che tuttora disciplinano l'esame da avvocato.

Com'è noto, l'esame da avvocato tradizionalmente consta di tre prove scritte e di una prova orale, tutte prove che hanno la medesima finalità, quella di testare la capacità del candidato di saper argomentare un caso giuridico. Le nuove prove, invece, consistono in due esami orali. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dei commissari che effettueranno gli esami, viene stabilito che la prima prova orale, che ha natura preselettiva, consiste nell'esame di un caso pratico, la cui soluzione viene esposta dinanzi a una commissione diversa da quella insediata presso una sede di appartenenza - che a sua volta è diversa da quella del candidato - e individuata mediante sorteggio. Per rendere meno difficoltosa tale prova, assolutamente nuova e per la quale i candidati potrebbero non essere preparati, il Governo si è impegnato a fornire a chiarimento delle esemplificazioni. Inoltre, attraverso un emendamento del relatore approvato all'unanimità dalla Commissione, si consentirà al candidato di poter estendere la seconda prova orale anche alla materia già scelta per la prima prova.

La *ratio* del decreto è dunque quella di preservare la salute dei candidati e dei commissari di esame e garantire, al contempo, una certa qualità nella selezione - che, è bene ricordarlo, sostituisce ben tre prove scritte - fondata sulla capacità, indispensabile per chi si approccia alla professione, di argomentazione e soluzione di un quesito giuridico.

Altre modalità di esame richieste da più parti, come ad esempio i quiz a correzione informatizzata, sarebbero state senz'altro più semplici e forse avrebbero messo ancora di più al riparo dai rischi di metri di valutazione diversi da parte delle numerose commissioni diversamente composte, ma certamente non sarebbero state altrettanto efficaci a testare la capacità giuridico-argomentativa degli aspiranti, perché sarebbero state una mera analisi della preparazione nozionistica, affidata inoltre alla velocità delle risposte.

Un bravo avvocato, oltre ad una solida preparazione, deve sapersi orientare tra norme, dottrina e giurisprudenza ed avere buone doti espositive. L'avvocato è infatti un attore fondamentale nel processo; è il professionista del foro delegato ad assistere e difendere una parte in un giudizio civile, penale, amministrativo, tributario, un ruolo che, se esercitato bene, non solo garantisce un diritto costituzionale come il diritto di difesa, ma può anche dare un notevole contributo ad una decisione giusta. Del resto per un buon avvocato non è indispensabile possedere l'*ars oratoria*, l'arte di parlare in pubblico; non c'è bisogno di essere un sofista come Gorgia o un avvocato come Cicerone, ma è sufficiente saper convincere il giudice sulla giustezza delle proprie tesi ed essere utile e affidabile per il proprio cliente.

Certamente un avvocato deve anche saper scrivere, lo sappiamo. Ma ritengo che le nuove e temporanee modalità di esame, seppur diverse dal solito, possano essere idonee in questa fase e costituiscano un corretto bilanciamento tra necessità di selezione dei candidati da abilitare e tutela della salute, assolutamente giustificata dall'emergenza che stiamo vivendo. Quindi in bocca al lupo a tutti coloro che aspettano questo momento. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali. *(Applausi)*.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, storicamente, tra le libere professioni, quella dell'avvocato ha avuto sempre una disciplina particolare. Solo negli anni successivi, di recente quasi, la libera professione di dottore commercialista si è uniformata al sistema di selezione dell'avvocato. Questa mattina il senatore Emanuele Pellegrini ha ricordato l'attività dell'avvocato. Vorrei farvi presente che la modifica dell'attività dell'avvocato è sostanziale; basti pensare che nel Dopoguerra l'avvocato era soltanto colui che aiutava a garantire il diritto di difesa nelle cause. Riflettendo a lungo - come il sottosegretario Sisto ricorderà - nella discussione sulla previsione dell'avvocato in Costituzione, io ho valorizzato quell'aspetto dell'avvocato a cui faceva riferimento Emanuele Pellegrini. A cosa mi riferisco? Nella congerie delle leggi, enorme nel nostro sistema, non tutti i cittadini hanno la possibilità di rendersi conto dei propri diritti e dei propri doveri. Quindi la capacità dell'avvocato di rendere edotto il cittadino dei propri diritti e doveri

ne fa un consulente privilegiato, anzi direi il garante dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. *(Applausi)*. Prendete in considerazione qual è il principio dell'eguaglianza, la quale si verifica soltanto se io e un altro cittadino abbiamo la stessa capacità e la stessa possibilità di conoscenza di quali sono i nostri doveri e i nostri diritti; e questo lo rende possibile soltanto un avvocato. Quale avvocato? Un avvocato professionalmente preparato e adeguato.

Io sono nato in Campania e quindi la mia prima esperienza è stata quella di entrare nella reggia di Castel Capuano, dove erano allocati gli uffici giudiziari della Campania (tribunale, corte d'appello). C'è una grande sala, il cosiddetto Salone dei busti, dove ci sono i busti marmorei non dei magistrati, non dei politici, ma solo dei grandi avvocati. *(Applausi)*. Ancora oggi entro con timore in quel salone. Se qualcuno di voi vorrà andare a vederlo, si renderà conto di qual è stata la presenza dell'avvocatura all'interno della società. La società era tale che mi ha insegnato questa esperienza. Io ricordo sempre operai e contadini che, nel momento in cui c'erano i grandi processi in corte d'assise, andavano ad assistere al processo. «Che facciamo stamattina? Andiamo ad assistere al processo». Adesso non c'è più questa usanza; eppure era una grande usanza di comprensione di quelle che erano le valutazioni. Devo dire con molta tristezza che però già allora, in molti di quegli ambienti, si diceva: «*quann' parl' o fetent'?*» (che era il pubblico ministero). Questa è la logica dell'attenzione dell'avvocato ai diritti e ai princìpi di libertà.

E io mi chiedo se sia giusto che, proprio per questa ragione, sia stato mantenuto per anni un sistema di accesso all'avvocatura completamente diverso dalle altre libere professioni. Tutti voi sapete, infatti, che un medico e un ingegnere, nonostante siano responsabili della nostra salute, della stabilità dei ponti e delle nostre case, fanno soltanto un esame di abilitazione, sei mesi dopo la laurea, all'interno della stessa facoltà universitaria.

Agli avvocati, no, non basta la laurea in giurisprudenza. Occorre, invece, un praticantato di due anni e poi, finalmente, l'esame. Esame che, nel tempo, è diventato più un concorso che un esame. Un tempo era un esame di verifica dell'abilitazione e della capacità dell'avvocato, delle sue capacità, non solo difensive, ma della sua conoscenza e modalità di rapportarsi alla legge e al cittadino che gli chiedeva un parere.

Per cui, di fatto, l'esame era, più che altro, una verifica degli elementi minimi e c'era l'idea che la professione avrebbe fatto, poi, l'avvocato. Oggi, invece, assistiamo a una selezione quasi concorsuale, che è derivata non dalla necessità delle leggi o dalla necessità connessa a una difficoltà maggiore della professione, ma semplicemente dal numero enorme di partecipanti, compreso quello di chi parteciperà al prossimo concorso, pari a 25.000 candidati.

Voi vi rendete conto che la situazione di pandemia ha fatto sì che non sia stato possibile celebrare tale concorso a dicembre dell'anno scorso. Esso è stato rinviato ad aprile, ma anche ad aprile non c'è possibilità di affrontarlo, nemmeno come idea. Immaginate voi di mettere 25.000 persone in alcune sale, prevedendo almeno 2000 persone per sala, a svolgere i compiti scritti, quando vi è un limite di 30 per sala a causa del Covid-19.

Io devo dare atto al Governo di avere inventato una modalità che ripartisce nello stesso modo, come era tra gli scritti e gli orali, due modalità di prove. Una prima prova, sia pure orale, ma che è, né più né meno, quello cui facevo riferimento anche prima: prospettare un quesito e che il candidato abbia la capacità e la possibilità di esprimersi e di dare conto della sua preparazione. Molti sono contrari a consentire di tenere il codice, commentato o meno, anche alle prove scritte. Non c'è problema: bisogna saperlo usare. Quando mai un qualsiasi magistrato e un qualsiasi avvocato che sappiano fare il proprio mestiere incominciano a ragionare e a valutare le istanze sulla base dei ricordi? Anche dopo quarant'anni di esperienza professionale, io continuo, ogni volta, a consultare prima il codice, a leggere la norma e poi a valutarne la possibilità di applicazione. È questa la logica.

Per cui, abbia o non abbia il codice, commentato oppure no, quella che conta è una selezione, una verifica, della sua capacità di tradurre in termini giuridici quelle che sono le istanze dei cittadini, racchiuse nel quesito che sarà proposto al candidato. È questa la logica.

La seconda fase sarà quasi una fase dell'orale precedente. Anche qui si è discusso a lungo, in Commissione, sull'opportunità di stabilire un tempo massimo e un tempo minimo dell'esame.

Anch'io sarei stato più favorevole - e l'ho rappresentato al Sottosegretario - ad individuare solo un tempo minimo di durata, perché il tempo massimo è difficile da individuare. Tuttavia, una volta individuato il tempo dell'esame, a me interessa altro. Io ho avuto - grazie a Dio - anche un'esperienza universitaria; a volte l'esame si risolve nelle prime due domande. Se, una volta posta la domanda, è talmente evidente che il candidato non sa nulla perché risponde malissimo, non c'è necessità di proseguire per mezz'ora o tre quarti d'ora. Bisogna avere la capacità di essere degli interrogatori: chi fa l'interrogazione deve avere una preparazione per comprendere il candidato, così come avviene in tutte le università.

Per questa ragione, con i limiti e con le correzioni che sono state apportate, signor Sottosegretario, noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Ci auguriamo, però, che, appena finita la pandemia, torneremo al sistema precedente, con la prova scritta e gli orali. *(Applausi)*.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, l'epidemia di coronavirus ha sorpreso e messo in ginocchio il mondo intero. Nessuno l'ha scelta o desiderata, semplicemente c'è e con essa tutti noi siamo chiamati a fare i conti.

A causa di questa pandemia ogni settore della società umana è costretto a ridimensionare le proprie aspettative, a modificare gli stili di vita e i progetti, a patire danni di tipo economico, talvolta, lo sappiamo bene, insopportabili. Fra questi c'è anche il settore della giustizia, che, fra mille difficoltà, ha cercato di dare risposte nei tribunali e negli uffici preposti alle immutate esigenze delle nostre comunità. Ricordiamo chi si è trovato a dirigere gli uffici: i magistrati, il personale e gli avvocati, spesso - troppo spesso - lasciati soli, con protocolli diversi nei diversi territori, che hanno creato solo confusione.

Il provvedimento su cui oggi dobbiamo esprimere il nostro parere viene alla luce nello stesso contesto emergenziale e si pone di fronte a quest'Assemblea con prepotente urgenza. Avrebbe potuto essere licenziato prima, magari dal precedente Esecutivo? Lascio a voi questa risposta e soprattutto evito di cedere alla tentazione della polemica. Ma certo, se oggi siamo qui, è perché il nuovo Governo ha scelto di affrontare con responsabilità e pragmatismo le difficoltà di questa stagione.

A proposito, voglio anche ringraziare i componenti della Commissione che presiedo, che nella trattazione di questo decreto-legge hanno dimostrato la medesima responsabilità e una grande capacità di sintesi e di collaborazione e hanno consentito di concludere rapidamente e bene l'*iter* previsto. Ciò dimostra che il lavoro parlamentare non rappresenta una perdita di tempo e che, anche nelle urgenze, lo strumento del decreto-legge si rivela efficace e, nello specifico, migliore di qualsiasi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Un ringraziamento va anche ai rappresentanti degli ordini professionali che abbiamo audito in Commissione e di cui, quando possibile, abbiamo raccolto i contributi. Da loro, come sempre, ci aspettiamo una vigile collaborazione.

Signor Presidente, anche io sono avvocato e ricordo, come molti colleghi, la trepidazione con cui ho affrontato, ormai qualche anno fa, l'esame di abilitazione alla professione forense. Un esame non facile, capace di garantire la preparazione dei candidati, perché, quando saranno chiamati ad esercitare la loro funzione, dovranno farlo con l'equilibrio e la professionalità che il loro prezioso ruolo richiede. Anche questo nuovo esame, che i tanti candidati attendono da dicembre scorso, dovrà garantire la medesima preparazione, con regole e modalità eccezionali - certo - ma senza facilitazioni, senza aiuti, senza sconti, perché non possono e non devono esistere avvocati di serie B e avvocati di serie A.

Ripercorrendo il testo del decreto-legge che ci accingiamo a votare e anche la gran parte degli interventi di chi mi ha preceduto, posso affermare che sì, quella che stiamo dando oggi è la risposta migliore possibile di fronte alle esigenze presenti; contemperare quindi la salvaguardia della salute e dell'ordinato svolgimento delle prove con l'esigenza di garantire i livelli di preparazione e di merito. Merito: ripetiamo ancora questa parola perché il Paese mai come oggi ne ha bisogno.

Colleghi, avremmo potuto rassegnarci a un'ulteriore proroga, scegliere di non decidere, di non esprimerci, di rinunciare alla nostra funzione, ma avremmo fatto il male della giustizia e avremmo

mancato di lealtà nei confronti delle donne e degli uomini che attendono risposte e che sono, anche loro, vittime di questa pandemia. Per tale ragione dico di guardare al futuro e consentire attraverso il nostro voto ai tanti praticanti in attesa di risposte di misurare la loro preparazione e di mettersi a disposizione della giustizia.

Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione esprimerà quindi un voto favorevole sul provvedimento in esame. Permettetemi di concludere il mio intervento con un messaggio rivolto ai 26.000 candidati. Affrontate il vostro esame senza timori. La pandemia ha cambiato il mondo, non cambierà però i valori della civiltà umana: credibilità e merito nella professione forense, come in tutti gli ambiti della vita, vinceranno sempre e faranno la differenza. *(Applausi)*.

EVANGELISTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 31 che ci apprestiamo a convertire in legge è un decreto di emergenza. Nonostante infatti l'avvio della campagna vaccinale, la diffusione della malattia da coronavirus non si è attenuata e poiché le prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, per la prima volta dal dopoguerra, non si sono potute tenere, esse sono state rimandate al 13, 14 e 15 aprile 2021. Tuttavia l'attuale gravissima situazione epidemiologica impedisce ancora una volta lo svolgimento delle prove scritte. Pertanto il Governo, in accordo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni giustizia del Senato e della Camera - ringrazio anche il sottosegretario Sisto - sentito il Comitato tecnico scientifico, ha cercato la migliore soluzione possibile, pur sapendo di non accontentare tutti. Ciò al fine di evitare i contagi soprattutto tra candidati e commissari. Si è dovuto tener conto della necessità di evitare assembramenti e spostamenti nel territorio nazionale di circa 26.000 praticanti avvocati e di circa 500 addetti ai lavori tra magistrati, avvocati e personale amministrativo. Si è altresì dovuto tener conto dell'impossibilità di svolgere le tre canoniche prove scritte in diverse sedi del territorio nazionale. Pertanto si è dovuto pensare a diverse soluzioni logiche organizzative affinché questi giovani avvocati praticanti possano al più presto entrare nel mondo del lavoro, ma in tutta sicurezza. Nessuno infatti può essere lasciato indietro. Si è dovuto anche tener conto dell'impossibilità di portare a termine la correzione di eventuali prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento anche della sessione di esame 2021. È questo infatti il motivo per cui non si è accolto l'emendamento del senatore Balboni, che avrebbe voluto ampliare il termine dalla fine della prima prova orale alla seconda. Ebbene, colleghi, in questo quadro abbiamo deciso di abbandonare l'ipotesi delle prove scritte in presenza e sostituirle con una prova orale a carattere preselettivo, cioè propedeutica rispetto alla canonica prova orale. Si tratta di un vero e proprio orale rafforzato. Il primo orale dell'esame consiste nella discussione di una questione pratica applicativa nella forma della soluzione di un caso in materia a scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo.

La sottocommissione predispone tre quesiti per ogni candidato per la materia prescelta e li colloca all'interno di buste distinte e numerate, tra le quali il candidato ne sceglierà una. Il tempo per lo svolgimento sarà di sessanta minuti. Dispiace non aver potuto accontentare i giovani avvocati che chiedevano maggiore tempo, magari giustamente; si tratta comunque di trenta minuti per esaminare il quesito e di trenta minuti per la discussione, sempre con la possibilità di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato. Conclusa la prova, la commissione si ritirerà in Camera di consiglio per la valutazione e l'esito sarà comunicato subito dopo.

La seconda prova orale pubblica dovrà svolgersi, come ho detto prima, entro trenta giorni dalla prima e questo perché si spera di concludere la prima parte dell'esame a settembre e la seconda parte entro novembre, proprio per riuscire a fare anche la sessione di esame di avvocato di dicembre 2021. La discussione verterà su cinque materie scelte preventivamente dal candidato con l'aggiunta del codice deontologico. A questo proposito voglio ricordare anche l'emendamento, approvato ieri sera in Commissione e votato oggi in Aula, per cui si è data ai praticanti avvocati la possibilità di scegliere tra la materia del diritto civile o del diritto penale, anche se tale materia è già stata scelta per il primo orale.

Riguardo alla disciplina delle sottocommissioni, stante il maggior numero di candidati, la normativa

prevede che siano composte da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti devono essere avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, mentre gli altri possono essere magistrati, anche militari, professori universitari o ricercatori, fermo restando che il presidente deve essere sempre un avvocato.

In merito al reperimento del personale amministrativo necessario per la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e sottocommissioni, in deroga alla legge del 2012, si estende tale funzione anche al personale amministrativo in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di almeno una laurea triennale.

Il problema invece degli spazi idonei a consentire lo svolgimento della prova di esame viene risolto chiamando a turno i candidati presso gli uffici giudiziari e consigli dell'ordine ove hanno la residenza e si svolge con il collegamento da remoto con la commissione, che sarà diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, ossia individuata per sorteggio e ciò al fine proprio di rispettare tutte le misure relative all'emergenza sanitaria.

Per la seconda prova orale è prevista invece la facoltà, non più l'obbligo, del collegamento da remoto. Dispiace anche qua che non sia passato l'emendamento che avrebbe consentito ai praticanti avvocati residenti all'estero di sostenere l'esame presso i consolati o le ambasciate della Repubblica italiana. *(Applausi)*.

Invece, in caso di positività al virus, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere, con istanza corredata da adeguata prova documentale sanitaria, di fissare una nuova data per la prova e questo anche in caso di malattia, sempre grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle.

Voglio concludere, Presidente, anticipando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento, ma anche facendo una considerazione doverosa. Questa è sicuramente una prova di esame eccezionale per i futuri candidati alla professione di avvocato, perché anche loro sono stati pregiudicati dal coronavirus e da questa pandemia. Nonostante tutto hanno continuato a studiare, continuano a crederci e vogliono entrare anche loro nel mondo del lavoro. Tuttavia, come dicevo, è una prova eccezionale, perché la classe forense deve rimanere una categoria seria e qualificata e ciò nell'interesse sociale di tutti i cittadini che fanno affidamento sulla giustizia per la tutela dei loro diritti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

Diamo la voce al Sottosegretario.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ogni tanto qualcuno ci prova a togliermi la voce, ma ha poche speranze.

Desidero innanzitutto ringraziare l'Assemblea. È la prima volta che prendo la parola su un provvedimento legislativo e il caso ha voluto che fosse sulla prova di ammissione per gli avvocati: se ci avessi provato, non ci sarei riuscito. Sono molto grato alla Commissione, che ha consentito un risultato rapido ed efficiente, nell'interesse dei nostri 26.000 ragazzi, che tutti hanno ricordato.

Vorrei soltanto rammentare come le competenze possono significare anche efficienza e questo mi piace segnalarlo. Il dialogo serve e anche su provvedimenti di questa rilevanza si può incontrare quella sinergia, che rende l'attuale momento del Parlamento italiano estremamente positivo ed utile. Mi auguro che ciò possa rappresentare un buon viatico per tutti e che il clima che abbiamo respirato in queste ore si possa diffondere nella restante parte della legislatura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Rivolgo un suggerimento per il futuro, rispetto agli interventi del Governo. Se il rappresentante del Governo interviene fuori dalla fase della replica, può riaprire il dibattito, con un intervento di dieci minuti per Gruppo. Quindi va fatto con molta cautela.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sul fermo di un ufficiale della Marina militare italiana

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, perché si è verificato in queste ore un fatto gravissimo, l'episodio più grave dai tempi della guerra fredda. Mi riferisco all'arresto di un ufficiale della Marina italiana, che è stato fermato insieme a un militare russo, per spionaggio. Si tratta di una grave minaccia alla sicurezza dello Stato, che dimostra che anche l'Italia è coinvolta nella strategia di offensiva russa. Dopo le campagne di disinformazione lanciate da organi vicini al Cremlino, per condizionare la politica italiana, questo episodio dimostra che il livello dello scontro si sta alzando ulteriormente.

Signor Presidente, visto che il Copasir è paralizzato dal fatto che la sua composizione e la sua presidenza non corrispondono a quanto dettato dalla legge, il Gruppo Fratelli d'Italia chiede che venga immediatamente in Assemblea a riferire il Presidente del Consiglio o, per lui, il Sottosegretario con la delega ai Servizi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sospendo i lavori fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 12,37, è ripresa alle ore 16,03).

Discussione del documento:

(*Doc*. XVI, n. 5) ***Relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª sulla proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»*** **(ore 16,03)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 5.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Stefano e Pesco, se intendono integrarla.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, restituiamo oggi all'esame dell'Assemblea un documento molto importante per noi e per le prossime generazioni, che tiene insieme visione e proposte, valori e progetti.

Il lavoro delle Commissioni riunite 14a e 5a, così come avvenuto per le linee guida, è stato impegnativo, con l'aggravio questa volta di essere dovuti passare attraverso le maglie di una crisi di Governo che ci ha visti attendere la definizione dei nuovi interlocutori per procedere all'analisi e all'esame del Piano.

Abbiamo operato dando seguito a un articolato ciclo di audizioni che ci ha permesso di maturare i contenuti di questo documento che riporta, a mio avviso, una sintesi equilibrata delle diverse sensibilità che animano il nostro Parlamento, non solo nell'ampia maggioranza.

Come relatore, unitamente all'altro relatore, avverto l'esigenza di utilizzare il tempo a mia disposizione per mettere in evidenza alcuni punti del documento, a valle di una coordinata ripartizione col collega Pesco.

Inizio da due aspetti che definisco di sistema. Il primo riguarda la necessità di trasformare le politiche per i giovani, attualmente indicate come priorità trasversali nelle varie missioni, in un pilastro specifico e autonomo, come peraltro previsto nel regolamento UE del 18 febbraio. Si tratta di una scelta che condividiamo nella sua *ratio* perché coerente con le finalità stesse di questo Piano, che è per l'appunto rivolto alle nuove generazioni.

L'altro punto di sistema che intendo portare all'attenzione dell'Assemblea è invece più specifico e riguarda la necessità perentoria di scongiurare il rischio che, in nome della tempistica stringente e dei criteri altrettanto esigenti che il Piano porta con sé, vengano finanziati solo i progetti oggi già pronti. Non vorrei infatti che la traduzione pratica di questo principio, quale è, ad esempio, l'immediata cantierabilità, diventasse l'ostacolo alla progettualità nei settori e nei territori dove i divari sono maggiori e dove è più urgente la necessità di andare a operare una perequazione.

Non possiamo in alcun modo permettere che i criteri stringenti in ambito tempistico fungano, tra la beffa e una sorta di contrappeso, da ulteriore leva che finisca in sostanza per ampliare quel divario per il quale siamo destinatari di questa mole di risorse e in ragione del quale stiamo attuando il Piano in esame. Sarebbe un corto circuito imperdonabile, che decreterebbe nell'immediato e senza appello il fallimento di quella che è un'iniziativa storica che ci offre l'Unione europea. Scontiamo infatti da anni

una disomogeneità in servizi e infrastrutture materiali e immateriali che la pandemia ha solo reso più evidenti, rispetto alla quale, tuttavia, oggi abbiamo l'opportunità di operare. Per questo, parità di genere, giovani e sviluppo del Mezzogiorno sono alla base della nostra attenzione e corrono lungo tutto il Piano. Su questi tre elementi trasversali non possiamo in alcun modo fallire.

Rispetto al primo - la parità di genere - è a tutti chiaro come la crisi che ancora oggi attraversiamo si è abbattuta con particolare ferocia sulle donne e sulle donne lavoratrici. Abbiamo tutti letto i dati, che fanno rabbrividire: i dati sull'incidenza della loro espulsione dal lavoro nel 2020, a cui si vanno a sommare ulteriori gravami, quali sono i costi di gestire i figli in DAD, di continuare a dare assistenza nel contesto familiare, ad esempio, ai genitori anziani e, non da ultimo, anche dell'eventuale convivenza con la violenza nella propria casa. Abbiamo di conseguenza deciso di indicare chiaramente al Governo un set importante di impegni per cominciare praticamente a recuperare quello che fotografiamo come un *gap*, ma che per profondità, complessità ed interconnessione è un universo che nel nostro Paese necessita di una vera e propria energica iniziativa multisettoriale. Di qui l'impegno a un monitoraggio *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* di tutte le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che avranno effetti sulla parità di genere, così come l'impegno nel superamento della disparità nei servizi educativi, che aleggia su tutto il nostro territorio, l'aumento dei congedi di paternità, la revisione del sistema del servizio di cura degli anziani e la promozione dell'accesso alle facoltà STEM, incrociando quindi strategie per il presente e investimenti per il futuro.

Anche in ambito economico sono tanti gli strumenti e le misure che presentiamo oggi nel documento all'esame dell'Assemblea: dal mero punto di vista funzionale, con la previsione a livello burocratico della comunicazione *once only*, alla riforma della pubblica amministrazione, così come di quella fiscale, per passare poi agli incentivi alla digitalizzazione delle imprese o - ancora - a una serie di puntuali indirizzi per una delle migliori espressioni del *made in Italy,* quale è appunto il sistema della moda Italia, che intende anch'esso sviluppare il suo impegno nell'ambito del *green* e della sostenibilità.

Infine, in questo mio serratissimo periplo di relazione da affidare all'Assemblea (per i cui contenuti rimando totalmente al documento depositato e distribuito), mi permetto di dedicare un ultimo passaggio al Mezzogiorno, perché è la ragione per la quale riceviamo più risorse di altri Paesi e non è certamente un merito, né un vanto.

Può piacere o meno, ma l'Unione europea destina al nostro Paese il 25 per cento complessivo dell'ammontare di risorse del Next generation EU in vista di tre parametri, che - giova ricordarlo anche all'Assemblea perché ci è di aiuto nel mantenere l'orizzonte della nostra iniziativa - sono costituiti dalla popolazione residente, dal reddito pro-capite e dal tasso di occupazione. Con riferimento a tali parametri le criticità presenti nel nostro Mezzogiorno hanno inciso per almeno il 65 per cento sulla dotazione conferita all'Italia.

Proprio per tale ragione, la percentuale totale delle risorse e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza non dovrà in alcun modo essere pari o inferiore al 34 per cento per il Sud, come prevede la norma ordinaria, in quanto tale percentuale legata alla popolazione è bastevole a mantenere il *gap* e non a ridurlo.

Abbiamo l'esigenza di rimettere insieme i pezzi di un'Italia a oggi spaccata, i quali marciano con ritmi, mezzi e strumenti a volte insopportabilmente diversi e disomogenei. Il documento arricchisce e istruisce il Piano iniziale con una certa dose di dettagli che oggettivamente mancavano nella versione approvata a gennaio. Abbiamo operato in modo da meglio definire le parti eccessivamente timide e dare maggiore visione e campo a quelle che si presentavano in modo incomprensibilmente limitato.

Faccio riferimento, ad esempio, alla necessità che l'Alta velocità colleghi tutta l'Italia, tutta la dorsale adriatica e tutta la dorsale tirrenica della Penisola (dico tutta perché da qui si misura un fatto di civiltà). Mi riferisco, come altro esempio, alla centralità del Mediterraneo per lo sviluppo del sistema portuale che non può, né deve continuare a essere declinato secondo solo i due porti *hub* di Genova e Trieste. È come se deliberatamente scegliessimo di depotenziare il nostro sistema Paese. Abbiamo visto, con il blocco del Canale di Suez durato una settimana, cosa significa il traffico nel Mediterraneo. È allora evidente che non possiamo aderire alla *vision* che inquadra i porti di Taranto e Augusta - cito due esempi - in una logica di resistenza rispetto a quelli delle altre sponde del Mediterraneo e secondo un

piglio di vocazione essenzialmente turistica, perché in Italia il turismo non ripartirà certo solo dai porti turistici. Anzi, con la pandemia si è reso evidente come il patrimonio di potenzialità inespresse del nostro Paese sia ampio. Faccio riferimento alla sinergia, tutta da costruire, data dal turismo *slow*, da quello *green* e dall'incontro con le proposte tipiche agroalimentari italiane (elementi che abbiamo messo bene a fuoco nel documento).

Chiusa questa digressione e riprendendo il tema del Mezzogiorno, chiediamo interventi puntuali anche per le zone economiche speciali (ZES), al fine di renderle pienamente operative. Infatti, se procediamo alla realizzazione delle infrastrutture in quell'esagono, dobbiamo poi operare di conseguenza per permettere loro di funzionare.

Concludo, signor Presidente, e lo faccio aprendo un'altra breve parentesi. Si è scelto di far rientrare nel PNRR diverse opere infrastrutturali già finanziate e per questo saranno liberate importanti risorse. Chiedo quindi al Governo una presa di impegno forte e condivisa nel predisporre, di pari passo con la realizzazione del Piano, un programma di ridestinazione di queste risorse a favore di progetti che non rientrano negli stringenti requisiti del regolamento UE/2021/241, ma che rispondono invece a precisi interessi nazionali di sviluppo come, ad esempio, l'ammodernamento della rete stradale e autostradale anche nel Sud del Paese. Allo stesso modo, dati i tempi concitati, bisogna pensare a procedure normative *ad hoc* per garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR.

Consegno dunque al Governo queste mie riflessioni, con l'accorato appello affinché l'Esecutivo, così come promesso dal presidente Draghi in Aula e poi dal ministro Franco in Commissione, non solo tenga conto di queste indicazioni nella predisposizione del nuovo Piano, ma soprattutto coinvolga il Parlamento nella fase di approvazione definitiva e di monitoraggio di quanto accadrà dopo l'invio del Piano a Bruxelles. *(Applausi)*.

PESCO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Stefano per il lavoro svolto in Commissione, così come ringrazio tutti i colleghi e le colleghe. Abbiamo fatto secondo me un lavoro imponente e la stessa relazione prodotta ne dà prova, perché gli obiettivi che si cerca di raggiungere attraverso questo Piano sono veramente tanti e tante sono le osservazioni che abbiamo raccolto attraverso le audizioni e i contributi venuti dalle senatrici e dai senatori.

Abbiamo quindi una relazione cospicua e ciò perché siamo intervenuti su un Piano nazionale di ripresa e resilienza che aveva comunque delle lacune, non possiamo non ricordarlo. I temi sono in effetti veramente tanti e tante sono anche le risorse, più di 200 miliardi. Nel contempo però le cose che vorremmo fare costano moltissimo di più, secondo me quasi dieci volte tanto. Purtroppo le risorse che abbiamo però sono queste e dunque dobbiamo concentrarci su azioni finalizzate a raggiungere nel modo più efficace possibile l'obiettivo.

Una cosa, però, dobbiamo ricordarla, vale a dire il fatto che comunque ci siamo già espressi in modo molto corposo lo scorso 13 ottobre sulle cosiddette linee guida, dopo averle esaminate tra settembre e ottobre. Abbiamo indicato al Governo una molteplicità di indirizzi utili, da tener in conto per la redazione del Piano. Dobbiamo tuttavia ammettere che, purtroppo, anche in quel caso non sono state recepite tutte le indicazioni fornite, che anche in quell'occasione erano veramente tante.

Una constatazione, però, possiamo farla e cioè che il Piano, per il quale si pensava ci fossero grandi stravolgimenti con il passaggio di Governo, alla fine è rimasto sostanzialmente lo stesso, com'è stato rimarcato e ricordato anche dai vari Ministri che abbiamo ascoltato in audizione.

Questa è una cosa importante, anche se purtroppo non abbiamo elementi significativi di dettaglio per capire se il Piano che si sta perfezionando con il dialogo con l'Unione europea effettivamente tenga conto delle cose che avevamo indicato nel precedente passaggio in Aula: questo sfortunatamente lascia ancora qualche elemento di non conoscenza su un piano estremamente importante.

La preghiera che rivolgo al Governo, quindi, è di informarci il prima possibile sui dettagli del Piano di ripresa e resilienza, perché è giusto che, non solo il Parlamento, ma che anche tutti i cittadini italiani siano informati in modo adeguato su quanto si intende fare nei dettagli, nei quali sappiamo si possono nascondere misure che magari non sono del tutto consone. *(Applausi)*.

Desidero parlare essenzialmente di due grandi missioni, quella dell'ambiente e quella dell'inclusione sociale che sono, secondo me, tra i tre pilastri più importanti del Piano e, soprattutto, sono settori nei

quali purtroppo non siamo riusciti a fare tantissimo.

In tema ambientale, lo ricordavamo già a ottobre, vi era un'assenza fondamentale molto pesante: mi riferisco proprio alla tutela del territorio e dell'ambiente. Ci sono quasi 70 miliardi sull'ambiente; molti sono destinati al raggiungimento degli obiettivi sul clima entro il 2030. Mi riferisco alla riduzione delle emissioni gassose del 55 per cento: un obiettivo difficilissimo da raggiungere, ma noi ce la metteremo tutta e faremo il possibile per raggiungere il miglior risultato. Purtroppo, però, c'è poco sulla tutela dell'ambiente; mi riferisco alla creazione di quelle infrastrutture verdi necessarie per il suo rilancio. So che sembra un termine strano, ma senza investimenti di "rinaturalizzazione" del territorio non riusciremo mai a sanare i danni prodotti nei decenni che ci hanno preceduto, perché in quegli anni non vi era ancora una cultura ambientale abbastanza sviluppata e i danni sono veramente tanti. Dovremmo partire da lì, ma purtroppo nel Piano non c'è abbastanza.

La mia preghiera, inserita anche nelle conclusioni di questa relazione, è fare il possibile per ricomprendere la tutela degli ecosistemi tra gli obiettivi che il Governo italiano si è dato attraverso la realizzazione del Piano. Abbiamo delle sacche e delle lacune ambientali veramente importanti. Mi riferisco alla bontà delle acque, sia delle acque marine che delle acque interne. Le acque marine classificate non buone raggiungono addirittura punte del 73 e del 76 per cento; è una cosa molto grave. Per quanto riguarda le acque interne, le cose vanno un pochino meglio, visto che arriviamo a 50 per cento di classificazione delle acque non buone con riferimento ai laghi. Per fortuna, le acque sotterranee che raggiungono lo stato buono superano il 50 per cento, arrivando al 57,6 per cento. Ma la situazione è veramente drammatica; su questo chiedo veramente un impegno al Governo per fare molto di più. Esistono dei sistemi di rinaturalizzazione e di pulizia delle terre che sono naturali e organici, i cosiddetti biorimedi. Ebbene, in questo Piano dovremmo fare di più, anche attraverso i biorimedi, per riparare ai danni ambientali che sono stati creati.

Sempre sull'ambiente, c'è da fare sicuramente qualcosa in più a proposito di una delle misure che ha comunque spazio; mi riferisco al superbonus che stiamo realizzando in questi mesi in tutta Italia. Si dovrebbe fare di più per riuscire ad allungare il più possibile gli anni nei quali si potranno svolgere i lavori con l'aiuto pubblico. *(Applausi)*. Sappiamo che non è semplice, perché l'Europa ci chiede di riuscire a spendere queste risorse entro il 2026 e quindi il programma di assorbimento di questo credito fiscale andrebbe più a lungo; però dobbiamo fare il possibile per cercare di allungare il superbonus almeno fino al 2023 e, chissà, magari anche oltre.

È importante puntare molto sull'inclusione sociale. Purtroppo in Italia, visto il periodo che stiamo vivendo, la situazione è veramente critica. Le associazioni che abbiamo sentito durante le audizioni ci hanno portato la testimonianza di molte persone in difficoltà; ci riferiamo alle persone sole, alle persone non autosufficienti, alle persone diversamente abili e alle persone anziane, per le quali dovremmo fare veramente di più. La cosa più importante che ci hanno chiesto, oltre alle risorse economiche necessarie per migliorare i servizi alle persone, è cercare di riformare l'offerta dei servizi socio-assistenziali nell'ottica di ridurre la frammentarietà, uniformandoli e coordinandoli, in modo da rendere più semplice per queste persone l'accesso alle richieste e l'ottenimento dei servizi sociali. È una misura straordinariamente importante, che dobbiamo realizzare attraverso una riforma. Nel Piano vi è qualcosa sull'aiuto e sull'assistenza, ma è tutto concentrato sul fornire e dotare le case di chi sta male di strumenti tecnologici, informatici e digitali, per riuscire a rendere più facili le cure. Ma sappiamo che non è questo ciò che serve. Serve più personale per lo svolgimento di questi servizi, serve raggiungere personalmente questi pazienti, anche a domicilio, servono risorse umane in più. Sappiamo che il Piano non è finalizzato a questo, però potremmo studiare dei progetti, anche limitati nel tempo, che fungano da apripista verso il miglioramento dei servizi alle persone. Secondo me si può fare tanto; con la tecnologia e con la rete si può fare veramente di più.

Andiamo oltre. Nel periodo che stiamo vivendo sta crescendo il disagio di molte fasce della popolazione che erano abituate a stare bene e che ora si sono impoverite. Sono veramente tante e molte sono legate al sistema produttivo. Quindi, bisogna trovare una soluzione che riesca a coniugare le esigenze del sistema produttivo e delle realtà più piccole, che sono veramente in difficoltà, con le famiglie di riferimento. Quindi, è necessario trovare strumenti adeguati e offrire un *plafond* di

opportunità (anche se il termine opportunità non è sicuramente il più adatto) e di servizi per queste piccole imprese, per aiutarle ad avere un sostegno economico, ma, soprattutto, a ripartire. Il diritto alla ripartenza è sancito anche dal *recovery plan* e noi dobbiamo riuscire davvero a ripartire.

Quali sono i servizi che si possono dare a queste famiglie e soprattutto chi può fornire il servizio più importante, vale a dire le risorse economiche? Le banche. Sarebbe utile pertanto fare in modo che l'assorbimento di capitale della banca che presta soldi alle persone in difficoltà sia ridotto. In questo modo, riusciremmo ad aiutare sia gli istituti di credito sia le persone, perché riceverebbero più risorse.

È poi importante, per le famiglie legate a delle aziende in difficoltà, aziende che non riuscirebbero a ripartire neanche con l'aiuto economico, trovare sistemi più corretti per aiutarle economicamente. Ancora, è importante fare in modo di trovare risposte normative, affinché sia facile la ripartenza di queste persone, attraverso strumenti che già esistono, come il codice della crisi d'impresa e la legge sul sovra indebitamento.

È però necessario far dialogare questi strumenti, affinché una famiglia legata a una piccola impresa, che non ha trovato sviluppo e che purtroppo si arena in questo periodo, abbia la facoltà di capire qual è la miglior soluzione per uscire da una crisi debitoria e poter ripartire. È importante fare di più. Lo si è detto anche quando abbiamo discusso le linee guida: è una cosa fondamentale.

Questo è un periodo particolare. Molte famiglie e molte aziende stanno male, ma dobbiamo ammettere che molte famiglie, legate magari a persone che non hanno problemi col lavoro, hanno accumulato in questo periodo più risparmio rispetto ai mesi precedenti. Sarebbe importante riuscire a far dialogare il risparmio accumulato con l'aiuto necessario per famiglie e imprese.

Quindi, magari anche all'interno di questo Piano, visto che serve alla ripartenza, potremmo trovare strumenti adatti per riuscire a far dialogare questa possibilità di offerta con le necessità di persone e famiglie; nonché trovare gli strumenti utili per investimenti e aiuti alle piccole realtà e alle piccole imprese. Concludo, ringraziando ancora tutti per il lavoro fatto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che eventuali atti di indirizzo dovranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la Next generation EU è la grande occasione per lo sviluppo del nostro Paese. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza può permettere all'Italia un vero cambio di rotta e un'importante accelerazione, rendendolo un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata, dinamica, ma, allo stesso tempo, con una vera rivoluzione e stabilizzazione della sua struttura sociale.

È un piano di ripresa che non dovrà riportarci al tempo di prima, ma dovrà permettere di costruire un'Italia nuova, che sappia raccogliere le opportunità collegate alla tradizione ecologica e digitale, creando nuova occupazione, ma anche migliorando la qualità del lavoro e dei servizi, in particolare la struttura sanitaria e l'organizzazione del sistema scolastico-formativo.

È un piano di resilienza, perché l'emergenza pandemica ed ecologica rende indispensabile prepararsi bene ad affrontare le complesse problematiche, già presenti, ma ulteriormente accentuate dalla pandemia, al fine di poter ripartire e preparare il futuro.

Potremmo riassumere tutto ciò in una frase: governare le trasformazioni senza subirle. La proposta del PNRR prevede una strutturazione secondo i tre assi strategici che ben conosciamo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Inoltre, comprende un articolarsi con le sue sei missioni orizzontali, che mirano a raggiungere dei grandi obiettivi strategici, che potremmo definire essere destinati ad un riequilibrio sociale e ad un adeguato sviluppo culturale: la parità di genere; l'accrescimento delle competenze e delle prospettive di occupazione dei giovani; il riequilibrio territoriale, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

In particolare la missione salute, che, soprattutto in questo momento, rappresenta uno dei punti fondamentali del programma, comprende due principali campi su cui focalizzare l'attenzione, che dovranno permettere uno scatto positivo del nostro Sistema sanitario, con un graduale e progressivo miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, dell'assistenza sanitaria, cercando di colmare,

oltretutto, le naturali differenze territoriali esistenti tra le varie zone del nostro Paese, raggiungendo una maggiore omogeneizzazione delle varie prestazioni erogate e dei servizi forniti, con un miglioramento della sua organizzazione strutturale, sia a livello territoriale che ospedaliero.

Ecco quindi, in quest'ottica, da un lato, il previsto potenziamento dell'assistenza di prossimità territoriale e della telemedicina e, dall'altro, l'attenzione alla ricerca e alla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, che comprende, in particolare, il nuovo fascicolo sanitario. Tutta la rete territoriale, con la sua riorganizzazione, permetterà di curare meglio i pazienti, soprattutto quelli cronici, nel proprio domicilio, tra i loro affetti, riconoscendo l'importanza della componente psicologica nel complesso delle cure erogate.

Tutto ciò si potrà realizzare con l'adeguata implementazione dell'assistenza domiciliare integrata con le case della comunità e, per le cure intermedie, negli ospedali di comunità. Fondamentale, inoltre, è il miglioramento della telemedicina, capace di abbattere le distanze e permettere collegamenti con le strutture specialistiche di riferimento.

Tutto ciò permetterà una migliore gestione anche dell'acuto e di fornire assistenza in situazioni di emergenza, migliorando la qualità delle prestazioni domiciliari erogate. Si potrà e si dovrà fare meglio e rapidamente presso il letto del malato.

Altro aspetto che vorrei sottolineare è la valorizzazione della ricerca, che non deve essere più considerata come una fonte di spesa, ma come un vero investimento per il futuro; non un ramo secco, in cui sprecare soldi pubblici, ma un punto fondamentale su cui investire per non arrivare sempre in ritardo alle grandi battaglie, come è appunto quella della pandemia. Vaccino anti-Covid *docet*.

A tal proposito, occorre aumentare i fondi per la produzione dei vaccini anti-Covid e incrementare in Italia la produzione di dosi vaccinali su licenze di case farmaceutiche straniere. Secondo il MoVimento 5 Stelle la strada migliore per ottenere ciò rimane la sospensione temporanea dei brevetti. Non dimentichiamo mai che solo una vaccinazione globale permetterà il vero successo della campagna vaccinale.

Più ricerca equivale a più occupazione, meno fuga di cervelli all'estero. Il nostro Paese deve diventare un soggetto attivo, svolgere una funzione trainante e di *leadership* nell'ambito dei consessi internazionali scientifici, così come da tradizione e per le altissime competenze e professionalità presenti nelle nostre università.

Le maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nella realizzazione dei tanti progetti compresi nel Piano potrebbero, a mio avviso, riscontrarsi nel riuscire a realizzare i giusti equilibri, i corretti coordinamenti e gli adeguati collegamenti tra le diverse competenze e le strutture organizzative coinvolte, stante anche la massiccia mole di programmi e progetti da realizzare. Occorreranno competenze, professionalità, superamento di veti incrociati o di barriere, anche culturali, per non dire demagogiche, che spesso ostacolano e rallentano l'adeguato percorso realizzativo delle riforme e dei grandi progetti.

Viviamo un momento storico impegnativo e difficile. È una sfida importante per l'Italia e per gli italiani; per poterla vincere occorre il contributo di tutti, ciascuno per la sua parte. Solo lavorando tutti assieme si riuscirà a superare questa crisi globale, sconfiggere la pandemia, ripartire con basi solide e con idee chiare e nuove, realizzando gli obiettivi previsti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, in risposta alle conseguenze dell'emergenza pandemica sull'economia, l'Unione europea ha riconosciuto la ricerca scientifica tra le priorità di investimento pubblico per il rilancio. È in questo ambito che vorrei portare il mio contributo oggi. Vorrei farlo affrontando quattro aspetti essenziali per la ricerca, che toccano la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza in discussione.

Il primo aspetto riguarda le risorse per la ricerca. Poter contare, grazie a Next generation EU, su una quota maggiore di risorse può permetterci di colmare quel divario sul numero di dottorati di ricerca l'anno (9.000 in Italia contro i 15.000 in Francia e i 28.000 in Germania), o quello sul numero di ricercatori pubblici (appena 75.000 in Italia contro 110.000 in Francia e 160.000 in Germania). Ebbene, questo è quanto proposto dagli studiosi firmatari del cosiddetto Piano Amaldi, in parte

recepito nella relazione delle Commissioni che oggi esaminiamo.

Aumentare il numero dei ricercatori significa avere più idee in campo, più strade immaginate, un maggiore potenziale di innovazione a beneficio dell'economia nazionale e della competitività a livello internazionale. Attenzione però perché questi traguardi non si raggiungono in automatico, perciò, mirando ad aumentare il numero di studiosi, dobbiamo chiederci cosa vogliamo offrire loro, come pensiamo di sviluppare le loro migliori idee per trasformarle in valore aggiunto, con quali strumenti vogliamo intercettare e valorizzare i talenti.

Per quanto, al secondo punto del mio intervento, si trovano le misure per i giovani. Investire nei giovani significa una sola cosa: garantire loro libertà di accesso ai fondi pubblici attraverso procedure competitive e valutazioni competenti e indipendenti delle loro proposte. È perciò un bene che nella bozza del PNRR sia previsto un programma di finanziamento pubblico pluriennale, e quindi duraturo, almeno per cinque anni, per accendere nuovi laboratori di ricerca, per far nascere nuovi *team* di ricerca che studino tutto - mi verrebbe da dire - tutto ciò che è utile sapere e saper fare, in ogni ambito umanistico e scientifico, guidati da giovani ricercatori.

Dovrà essere un piano finalizzato a trovare e far emergere i talenti diffusi nel Paese e farne arrivare altri dall'estero, aprendo loro la strada per farli diventare le nuove eccellenze della ricerca internazionale del futuro. Un programma ambizioso, ispirato ai bandi del Consiglio europeo della ricerca, l'European research council (ERC), rivolti a ricercatori agli inizi della carriera. Un ERC italiano quindi a cui i giovani possano guardare con fiducia per collocarsi presso quegli enti pubblici che ne vorranno e sapranno accogliere progetto e indipendenza.

Passo ora al terzo punto, per esprimere invece una forte preoccupazione sulla bozza del PNRR. La preoccupazione è legata al fatto che non possiamo compiere sempre gli stessi errori che poi costringono a complesse e difficili modifiche in corso. Nella bozza del PNRR vi è l'intenzione di introdurre nel già diffuso, complesso e sottofinanziato sistema della ricerca pubblica del Paese, altri sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo e altri venti campioni territoriali di ricerca e sviluppo - cioè altri 20 più sette centri di ricerca, o così si intende - verosimilmente iperfinanziati. Non se ne capisce la necessità o, meglio, non possiamo creare nuovi enti senza aver proceduto prima ad una approfondita analisi che dimostri la necessità di questi nuovi centri fisici che siano 20, 27 o solo sette nuove strutture, per capire anche come dovranno essere organizzati rispetto agli enti esistenti e ai tanti gruppi di ricerca teorica e applicata che nel Paese già svolgono esattamente le funzioni che verrebbero assegnate a questi nuovi enti. È un'analisi necessaria, colleghi, oggi assente; necessaria anche a comprendere e spiegare ai cittadini in che modo i centri ipotizzati possano essere sostenibili, compatibili e complementari con gli enti - ben 135 - che già si occupano di ricerca nei vari settori.

Una volta accertato questo, andrà individuata una procedura competitiva, aperta a singoli enti e gruppi di ricerca, in cui presentare progetti dettagliati e motivati per la realizzazione di tali strutture, per capire dove collocarli nel Paese e perché, affinché possano essere selezionate le migliori proposte di contenuti di quei centri, dalle migliori cordate di studiosi, i più rispondenti alle esigenze del territorio e della comunità. Per esempio, rispetto a uno dei sette campioni nazionali di ricerca e sviluppo, il Centro nazionale per l'intelligenza artificiale, mi chiedo se sia stato valutato il rischio di una sovrapposizione con enti e attività già esistenti, il rischio di spendere i fondi europei per una moltiplicazione inutile di enti. Da alcuni autorevoli studiosi del settore mi è stato segnalato che non risulta sia stata mai fatta un'analisi e una consultazione preventiva. Mi chiedo anche se il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica, che dal 2018 ha una specifica branca sull'intelligenza artificiale, sia stato interpellato: a me non risulta.

Guardate, di eccellenze e talenti diffusi in tutto il territorio il nostro Paese è già ricco. Vi sono, appunto, le centoquaranta istituzioni che fanno ricerca ogni giorno con l'obiettivo di creare nuove conoscenze utili alla crescita di imprese e territori, quindi del Paese, e che comprende università, ospedali di ricerca ed enti pubblici di ricerca, anche se il loro lavoro resta spesso sconosciuto a cittadini e rappresentanti politici. A guardare gli esiti dei lavori di questi studiosi, che già esistono, c'è di che essere orgogliosi; i nostri giovani si formano evidentemente bene, ma mi chiedo se tutto ciò sia noto. Mi chiedo ad esempio quanti, nelle istituzioni impegnate a disegnare il nostro futuro, siano a

conoscenza del fatto che sono state le università di Modena e Reggio Emilia e il San Raffaele di Milano a sviluppare il primo farmaco nel mondo occidentale a base di staminali e che grazie alle staminali e a trent'anni di ricerca, sempre nei laboratori di Modena, si è riusciti a ricostruire la pelle di un bambino che ne aveva persa più dell'80 per cento a causa di una malattia rara, rendendogli una vita normale.

Mi chiedo quanti sappiano che gli studiosi del CNR di Cagliari e dell'Università di Sassari sono numero uno al mondo sulla genomica; che l'Università Federico II di Napoli è conosciuta in tutto il mondo per gli studi sul rischio e la storia delle eruzioni del Vesuvio, oltre che per la robotica; che i geologi italiani sono al secondo posto al mondo, dietro gli Stati Uniti e davanti alla Cina, per gli studi sulle frane e al primo posto in assoluto nello studio delle grandi estinzioni biologiche; che sono italiani i ricercatori di astrofisica che hanno descritto per la prima volta i vortici ciclonici di Giove, grandi come la terra, che stazionano ai due poli del pianeta, una scoperta valsa la copertina di «Nature»; che all'università di Bologna si studia l'origine della scrittura e la linguistica delle lingue scomparse; che l'Università La Sapienza di Roma, proprio quest'anno, ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali grazie agli studiosi delle scienze dell'antichità. Mi chiedo se non sia proprio questa mancanza di conoscenza di ciò che già abbiamo il motivo per cui ciclicamente viene proposta la creazione di centri e strutture *ex novo*. Ma, attenzione, l'ignoranza di questa realtà non libera dalla responsabilità di decisioni improvvisate.

Arrivo al mio quarto e ultimo punto con una riflessione, o meglio una proposta: credo che, oltre a non avventurarsi nella creazione di nuovi centri che non discendano da un'analisi della loro necessità, sia importante lavorare per valorizzare le eccellenze diffuse nel Paese. Esistono e sono intorno a noi, a partire dalle università e dagli enti di ricerca. Una strategia potrebbe prevedere azioni su base competitiva, riservate a università ed enti di ricerca, a partire da quelli delle zone più isolate del Paese, le cosiddette aree interne, fornendo un'arma in più contro fenomeni come il depauperamento demografico, sociale ed economico di quei territori. In concreto, si tratterebbe di emanare un bando, volto al finanziamento, ogni anno per cinque anni, di almeno 10-15 progetti, da 20 milioni di euro l'uno, sulla base di una valutazione aperta, competitiva e trasparente. Guardate che l'ordine di grandezza economico non è troppo dissimile da quanto ha fatto la Germania nel promuovere il programma della sua strategia di eccellenza. Non ha creato nuovi enti, ma ha aperto bandi e ha messo in competizione gli enti esistenti. Nella prima fase, per gli anni 2006-2011, prevedeva infatti un investimento di 1,9 miliardi di euro e nella seconda fase, per gli anni 2012-2017, visto l'esito positivo, ha messo in gioco 2,7 miliardi di euro. Si potrebbe veramente fare così. Inoltre, adesso è forse giunto il momento di consentire l'accesso alle nuove risorse, assegnate sempre su base competitiva, a tutti i ricercatori, a qualsiasi ente appartengano, a prescindere quindi dagli steccati amministrativi di provenienza: già questa sarebbe una riforma semplice e rivoluzionaria.

Innovare non significa per forza costruire da zero. L'innovazione più coraggiosa risiede spesso in un cambio di paradigma nella gestione delle risorse, in una riforma che serve a valorizzare ricchezze ed eccellenze sconosciute o sottovalutate. La competitività del Paese passa anche da un rilancio omogeneo degli investimenti in ricerca pubblica, umanistica e scientifica, e da procedure aperte e trasparenti, libere e competitive.

In conclusione, consapevole che il PNRR alla nostra attenzione è ancora in via di definizione, non posso che esprimere il mio giudizio positivo sul documento che il Senato sta licenziando, soprattutto quando afferma esplicitamente che debba essere prevista - e qui cito il documento - «una analisi preliminare dei bisogni, laddove nuove strutture», i centri di ricerca, «vadano ad integrare un contesto preesistente, così come si ritiene necessaria la definizione di criteri principi e metodi relativi alla gestione degli affidamenti, nonché l'individuazione del soggetto preposto alla selezione dei progetti da finanziare».

Si tratta di indicazioni frutto di una ragionevolezza, che dovrebbe presiedere alla definizione di ogni politica pubblica e che mi auguro sentitamente che il Governo vorrà impegnarsi a recepire, affinché il nostro Paese possa beneficiare appieno, per il presente e per il futuro, della competizione ad armi pari tra le migliori idee, da qualunque parte d'Italia provengano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il nostro Paese avrà a disposizione 209 miliardi di euro, a seguito della terribile pandemia che ancora stiamo vivendo. Si tratta di una risposta storica della Commissione europea alla crisi sanitaria, economica e sociale. Come ricordava molto bene il senatore Stefano, relatore del documento in esame e presidente della Commissione politiche dell'Unione europea - colgo l'occasione per ringraziare i due Presidenti, che hanno fatto un lavoro immane e straordinario, anche di messa in comune e di coordinamento delle Commissioni competenti -, lo strumento finanziario si chiama Next generation EU non a caso, perché le politiche attuative dovranno essere in funzione del beneficio delle nuove generazioni.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha in sé questo obiettivo grande e ci consegna una enorme responsabilità. Alla sanità saranno destinati 20 miliardi, ancora insufficienti per gli obiettivi che ci poniamo; a mio avviso, dobbiamo investire tali risorse mossi da una voce che, in cuor nostro, dovrà sempre dirci: mai più un sistema sanitario così impreparato alla pandemia, con sovraffollamento negli ospedali, con l'aver trascurato e penalizzato i pazienti di altre patologie (cardiopatici, malati di cancro, neurologici, pazienti affetti da malattie rare, che ancora oggi sono penalizzati), con una terra di nessuno sui territori e con una differenziazione così forte tra Regioni che stiamo vedendo e constatando anche nella campagna vaccinale, con lungaggini della nostra burocrazia.

Ebbene, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il nostro «mai più» deve trasformarsi in una rivoluzione della sanità, che deve prevedere al centro una sanità territoriale in cui non ci sia più un deserto tra medico di base ed ospedale. Il medico di base dovrebbe essere un primario territoriale in grado di mettere insieme *équipe* multidisciplinari, specialisti sul territorio e continuità con gli ospedali. Occorre una sanità territoriale in grado di assistere a domicilio soprattutto gli anziani, i non autosufficienti, i pazienti cronici; una sanità di prevenzione con stili di vita corretti, di modo che i nostri giovani di oggi invecchieranno meglio; una sanità che metta al centro salute e ambiente: le parole del presidente Pesco sono state molto significative in questo senso. Quanto più ci prendiamo cura dell'ambiente, più ci prendiamo cura della nostra salute. È necessaria una sanità di prossimità che abbia strumenti decenti, degni di un Paese del mondo contemporaneo; una sanità di telemedicina, di digitalizzazione, che usi l'intelligenza artificiale in tutto il territorio nazionale.

Il nostro Paese eccelle per esperienze di qualità, ma la sfida deve essere quella di far sì che tutto il territorio nazionale comprenda queste innovazioni importanti. Ripeto, la digitalizzazione, le cure personalizzate, al fine certamente di salvare vite umane e vivere meglio, ma anche per spendere meno risorse nel futuro. E sottolineo l'importanza della presa in carico dei pazienti, in un *continuum* assistenziale di cui tanto discutiamo nella Commissione che mi onoro di presiedere nell'ambito di un affare assegnato sulla medicina territoriale (che spero nelle prossime settimane arriverà a conclusione affinché venga offerto all'intero Senato il nostro contributo).

Ebbene, nell'attuale PNRR ci sono questi propositi, ma dobbiamo metterci ragione, anima e cuore per trasformare il nostro Sistema sanitario, per prepararci anche ad eventuali altre epidemie con proposte concrete, visione e progetti, come dicevano i nostri relatori. Un minuscolo virus ci ha dimostrato che se va in ginocchio la sanità, immediatamente va in crisi l'economia, il lavoro e la nostra intrinseca umanità, che è fatta di relazione con l'altro da sé, che ci è negato in questo momento, soprattutto per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la nostra sfida politica, etica e direi esistenziale. Aspettiamo che il Governo venga a discutere i progetti concreti con il Parlamento, perché è essenziale che noi rappresentanti della Nazione, come recita la nostra Costituzione, possiamo dare il dovuto contributo al citato Piano nazionale di resilienza, con le sue risorse.

Noi politici dobbiamo essere in questo momento un tutt'uno con la cittadinanza. A noi classe politica di questo tempo, come a tutti cittadini del mondo, è toccata questa terribile epidemia; dobbiamo essere all'altezza della nostra responsabilità e solo insieme potremo farlo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho atteso molto questo momento di discussione e confronto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ci impegna dallo scorso

settembre 2020 e ci impegnerà nei prossimi anni. Penso che il peso della responsabilità sia comune a tutti noi: provare ad immaginare un futuro, mai come in questo momento incerto, richiede un grande sforzo individuale e collettivo, localistico e globale, e ci impone inoltre di accettare allo stesso tempo una sfida per il futuro che implica la costruzione di un nuovo modo di vivere sulla nostra terra. Tutto questo nel bel mezzo di una pandemia.

Il *green new deal,* il nuovo patto verde dell'Europa, e la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 hanno evidenziato già prima della pandemia il profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo. Vorrei sintetizzare questo concetto: ogni uomo dovrebbe portare con sé un albero con il quale scambiare vicendevolmente ossigeno e anidride carbonica per vivere. In entrambe le strategie la Commissione europea esprime questo profondo e indissolubile legame con il concetto *one health* e a sua volta l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2004 intendeva esprimere quest'idea come salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali.

La domanda è se il Piano nazionale di ripresa e resilienza risponde alle richieste del *recovery fund.* A mio avviso non del tutto, perché mancano alcuni temi fondamentali per il nostro Paese; in mancanza di tempo, essendo questa una proposta di risoluzione di minoranza, ne posso citare solo due. La proposta del PNRR trascura completamente un tema fondamentale che riguarda tutte le missioni del Piano, ovvero la pianificazione dell'utilizzo dello spazio terrestre e marino che serve per la realizzazione delle infrastrutture da esso previste. Se non ci occuperemo al più presto di questo tema, creeremo conflitti sociali ed economici non facilmente gestibili. Oggi è il 31 marzo e il piano di utilizzo dello spazio marittimo avrebbe dovuto essere già operativo; senza di esso si rischia di danneggiare l'economia del mare. Temo che senza un piano condiviso con tutti i portatori di interesse rischieremo di favorire la transizione energetica a sfavore della pesca e del turismo. Lo spazio, però, ci serve anche per rigenerare il capitale naturale, il che significa tutelare la biodiversità degli ecosistemi naturali che sono alla base della nostra vita.

Tutti abbiamo accettato di incrementare almeno del 30 per cento le aree protette terrestri e marine, ma non mi sembra di aver letto da nessuna parte come ottemperare a questo impegno. Questo ci riconduce ancora alla pianificazione. Le nicchie ecologiche di pregio che consentono la rigenerazione del capitale naturale vanno individuate come primo elemento e solo dopo si potrà decidere dove e cosa costruire.

Nel PNRR ci si è dimenticati che l'Italia è una penisola con più di 8.500 chilometri di costa, aree protette marine, arcipelaghi, isole abitate, porti e che dunque il mare e l'economia blu sono elementi fondamentali per il nostro Paese che vanno tutelati e promossi. I cambiamenti climatici *in primis* porteranno all'innalzamento del livello del mare, quindi alla scomparsa di buona parte delle nostre coste, con danni umani ed economici enormi. Il *recovery fund* ci dà l'opportunità di colmare questa lacuna ed è per questo che esorto i colleghi a votare la proposta di risoluzione che offre un *focus* molto dettagliato sul tema del mare e dell'economia blu, oltre che sulla biodiversità, e delle fondamentali azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

In conclusione, signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate della proposta di risoluzione a mia prima firma, separando la votazione del *petitum* dalle premesse e dai considerando *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, il *recovery plan* riesaminato in questa settimana appare come un libro dei sogni, dove ognuno può leggere tra le righe fumose ciò che vuole e chiaramente esprimere anche i propri desideri, ma poi bisogna affrontare la realtà.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,59)

(*Segue* NASTRI). Noi sappiamo che il documento in esame arriva dal Governo Conte e purtroppo il nuovo Esecutivo deve anche portarlo avanti.

Sappiamo perfettamente che ci sono stati errori da parte del Governo Conte. Finanche la Merkel, qualche giorno fa, ha fatto un passo indietro sul *lockdown* e ha chiesto scusa, perché lo stesso avrebbe creato davvero un grande disagio sia ai cittadini sia all'economia.

Sappiamo che non basta soltanto parlare di *recovery:* servono soprattutto progetti e idee, ma non ne

vediamo tante; ne vediamo soprattutto da parte degli italiani, che stanno partecipando a questo dibattito con grande stanchezza.

Il Piano, come dicevo prima, è stato impostato dal Governo Conte; il Parlamento sta facendo un grande lavoro, soprattutto perché è un documento vecchio e superato, che non sarà presentato. Ecco perché noi di Fratelli d'Italia avremmo voluto un approccio completamente diverso e un pieno coinvolgimento del Parlamento, anche per presentare migliorie attraverso gli emendamenti.

Per quanto concerne nello specifico gli aspetti concernenti l'ambiente, sicuramente un punto fondamentale sarebbe lavorare alla modifica del superbonus al 110 per cento, perché sappiamo che è uno strumento sicuramente importante a cui le famiglie e le aziende vorrebbero attingere. Purtroppo, però, la burocrazia limita molto in questo senso.

Solo per fare esempi concreti, dei 6 miliardi di euro di detrazione previsti sono stati utilizzati solamente 340 milioni di euro in detrazione per finanziare soltanto 3.100 interventi in tutto il Paese. Sono certamente numeri molto bassi, mentre in teoria - lo ribadisco - questo strumento potrebbe comportare un effetto totale sull'economia di circa 21 miliardi di euro.

Bisogna lavorare - è fondamentale ed è uno dei temi che ho affrontato in Commissione ambiente e che continuo a sottolineare - soprattutto a una semplificazione dei vari procedimenti amministrativi. Questa è una condizione prodromica al buon esito di tutte le iniziative volte a rilanciare l'economia.

Un'altra proposta è l'estensione del superbonus 110 per cento anche ad altre tipologie di immobili oggi escluse. Penso soprattutto al turismo, quindi alle strutture ricettive e agli alberghi che in questo momento stanno soffrendo. Bisogna estendere e soprattutto concedere una proroga, anche perché quindici mesi sono effettivamente pochi.

Imperdonabile - e concludo, Signor Presidente - è l'assenza in questo *recovery plan* delle politiche giovanili. Permettetemi di dire che hanno fatto sicuramente bene la Spagna, la Francia e anche il Portogallo: bisogna dare una prospettiva e un Governo deve avere anche lungimiranza nell'aiutare i nostri giovani. Questo non sarebbe un drammatico errore, ma una terribile occasione fallita, perché un Governo che non dà la possibilità ai giovani di rimanere in questo Paese di sicuro ha fallito completamente con le sue proposte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatori rappresentanti del Governo, oggi siamo a un'altra tappa importante per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che andrà all'attenzione della Commissione europea dopo un ulteriore importantissimo passaggio in Parlamento, propedeutico all'arrivo dei fondi del famoso Next generation EU.

In questo mio intervento mi occuperò della missione 6. Considerata la situazione pandemica, che ha messo in evidenza tutte le criticità del Sistema sanitario nazionale, pur riconoscendo - lo faccio ancora adesso - il grande sforzo fatto dal personale sanitario, sempre da ringraziare, la missione relativa alla parte sanitaria sta creando veramente tantissime aspettative: ci si aspetta che i progetti che fanno parte del Piano possano colmare le mancanze riscontrate durante l'emergenza Covid.

Per l'espressione del parere in Commissione abbiamo contribuito notevolmente con i nostri suggerimenti, derivati anche dalle audizioni, a completamento di un lavoro già impostato dall'Esecutivo, che sicuramente sarà la conseguenza di tutti i progetti.

I progetti previsti sono volti, in maniera preponderante, al rafforzamento della medicina territoriale - una scommessa e una sfida importanti e fondamentali - con la previsione delle case di comunità e il potenziamento dei servizi territoriali. Devono essere garantiti percorsi di prevenzione, diagnosi e cura per ogni persona, con un approccio basato sulla differenza di genere in tutte le fasi e gli ambienti della vita, quindi anche con un atteggiamento applicativo della medicina di genere. Ovviamente nelle case della salute e della comunità dovranno essere presenti professionisti competenti per materia, i quali dovranno riqualificare la loro formazione.

Abbiamo detto tutti che la formazione è fondamentale e importante. Credo che il miglioramento del sistema sanitario nazionale passi anche attraverso la riorganizzazione di tutti i professionisti, come gli infermieri di comunità, gli operatori socio-sanitari e tutti gli addetti a quelle professioni che saranno adibite anche per i servizi territoriali che verranno maggiormente ampliati. Le case di comunità

dovranno prestare attenzione alla prossimità e alle esigenze primarie del cittadino. Allo stesso modo, occorrerà prevedere l'ampliamento della rete dei consultori. Per contrastare il fenomeno della denatalità, abbiamo infatti bisogno di servizi per le donne in gravidanza.

Un altro tema non meno importante e su cui dobbiamo tenere alta l'attenzione riguarda le criticità emerse, come ad esempio la salute psicologica delle persone, messa a durissima prova dai *lockdown*, e dei ragazzi che hanno fatto didattica a distanza. Occorre pertanto inserire figure importanti, come quella dello psicologo delle cure primarie, che si faccia carico dei disagi che i cittadini vivono. Credo che per garantire sviluppo e rafforzare il sistema sanitario questi siano i progetti che dovranno essere programmati nell'immediato futuro.

Allo stesso tempo, occorre tenere in considerazione l'innovazione, con l'aumento della digitalizzazione (la famosa telemedicina), che sappiamo essere una sfida importante per l'Italia che, purtroppo, con riferimento all'indice di digitalizzazione dell'economia nei 28 Paesi europei, si colloca al venticinquesimo posto. Anche su questo dobbiamo lavorare moltissimo.

Un altro aspetto importante è costituito dai nuovi professionisti. Occorre aumentare le borse di studio per gli specializzandi e il numero delle iscrizioni per i futuri infermieri. Anche su questo dobbiamo insistere per portare progettazione e rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale.

Credo che la sfida più importante sia però quella di calare sui territori in maniera concreta questi progetti, affinché possano davvero cambiare l'attuale situazione anche di disomogeneità. Mi riferisco a quanto stiamo vedendo anche con le vaccinazioni, ossia alle *défaillance* che il Titolo V della Costituzione sta portando e che dovrà sicuramente essere rivisto per migliorare le condizioni di tutto il sistema sanitario nazionale.

Se guardiamo la tabella delle case di comunità, ci accorgiamo che alcune Regioni ne hanno ben 124, mentre altre neanche una. La sfida maggiore è pertanto migliorare le realtà che già esistono e farne crescere di nuove dove non esiste nulla. Questa è una sfida importante.

Dobbiamo tenere in considerazione anche il lavoro e la *governance*, stabilendo a chi dare le competenze e prevedendo che i diversi enti coinvolti collaborino tra loro. Ciò è veramente importante e si tratta di un tema cui dedicheremo attenzione, nella consapevolezza che il processo non sarà breve e andrà monitorato.

Infine, la sfida più importante è dare concreta e piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione, con la promozione e il miglioramento di un sistema sanitario universalistico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi pare che con l'ordinanza sui viaggi all'estero del ministro Speranza siamo un po' alle comiche. Lo dico in quest'Aula perché siamo coscienti che continuiamo a "toppare". Quello che dirò oggi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza sono note in libertà. Analizzo la situazione.

Cari colleghi, qui in Italia abbiamo un buco potenziale che riguarda i derivati pari a 250 miliardi, di cui 181 a danno delle banche, 15 delle imprese e 32 della pubblica amministrazione. Non bastano, quindi, i 209 o 223 del *recovery fund*.

Abbiamo il rischio di esplosione dei *non performing loan* (NPL) che diventano tali dopo nove mesi di inesigibilità e per i quali la 6a Commissione, di cui faccio parte, ha giustamente auspicato un aumento dei termini (magari a diciotto mesi?).

Un comunicato di qualche giorno fa della Corte costituzionale tedesca dice che i Trattati non consentono all'Europa di indebitarsi. Può l'Europa emettere debito senza controllo del Parlamento tedesco? Questo ha bloccato tutto, per quanto riguarda la Germania. Si sa, vogliono comandare loro e infatti lo fanno. È una cosa grave questo comunicato, rispetto a quanto si dichiara.

Come si finanzia l'Europa? Quando si sarà deciso di emettere questi 750 miliardi di titoli, andando a richiederli al mercato, l'Europa si finanzierà con l'intervento delle banche e delle istituzioni finanziarie internazionali, cioè con i nostri soldi finanzieremo noi stessi. A questo punto, si porrà il problema di fare attenzione che i 2.000 miliardi di depositi che sono nelle banche e che quest'anno sono aumentati, a tasso zero - cosa di cui ci pentiremo amaramente - non siano in qualche modo espropriati o ritenuti tali per finanziare il sistema.

Non sono considerazioni casuali, questi sono i veri problemi. Non ho ancora capito bene - e mi farò violenza per il voto - la differenza tra prestiti e sussidi dei 209 miliardi. Non è ancora stata spiegata bene, o meglio lo è stata in qualche documento, ma facciamo finta di niente: non c'è nessun sussidio in Europa, non c'è nessun aiuto. È tutto da restituire. Ci sono queste condizionalità: bisogna fare crescita, creare posti di lavoro e passare alla transizione verde e digitale; queste sono cose auspicabili e condivisibili.

Poi ci sono le priorità trasversali: la parità di genere, di cui sento parlare tanto in quest'Aula, i giovani e il Sud. Queste ultime sono tematiche di cui parliamo da sempre, ma non abbiamo ancora la ricetta per far sì che i giovani non vadano all'estero. Sulla parità di genere, alle donne che conosco non interessa, perché il 50 per cento dei magistrati, degli avvocati e dei commercialisti sono donne e i numeri sono in crescita, quindi ci balocchiamo con cose che non hanno senso e sono quasi barzellette, secondo me.

Per quanto riguarda le riforme, ci chiedono quella della giustizia, che va fatta. Auspico in quest'Aula che si faccia, partendo dalla separazione delle carriere dei magistrati. Poi c'è la riforma fiscale sulla quale abbiamo tenuto numerose audizioni e che è su una buona strada. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, chi non la fa? Infine, ci sono la fiscalità ambientale e il mercato del lavoro.

Inoltre, se li avremo, ce li daranno a *tranche*. Li avremo con qualche difficoltà, ma dobbiamo scegliere noi le opere. Ci sono degli elenchi. Scarseggiano le quote a favore degli enti locali. Ci sono 15 miliardi per la tutela del territorio e delle risorse idriche e gli acquedotti di tutta Italia purtroppo sono sovente dei colabrodo, anche se non dappertutto. Le cifre stanziate per la manutenzione stradale sono irrisorie. Faccio presente che sono state dimenticate le strade provinciali.

Concludo ricordando ciò che ha detto il presidente Draghi sul famoso articolo del «Financial Times» per essere ottimista, un anno fa: bisogna fare insieme in Europa quello che si può fare, ma bisogna in primo luogo avere una strategia come Paese. Non bisogna lesinare l'aiuto alle famiglie e alle imprese, ma contemporaneamente occorre creare stimoli agli investimenti, perché solo questi ultimi possono creare posti di lavoro e quindi crescita e i posti di lavoro si creano anche con investimenti in settori non necessariamente generatori delle classiche fabbriche. Gli investimenti sulla sostenibilità sono ugualmente produttivi e creatori di posto di lavoro. Occorre attuare il vecchio che va bene e aprire al nuovo, con la semplificazione e la giustizia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, signori colleghi, il documento in esame, come tutti sappiamo, conta su 311 miliardi di risorse messe a disposizione dall'Unione europea per l'Italia. In particolare, dei 7,5 miliardi di euro che saranno erogati a livello europeo tramite il programma di sviluppo rurale, all'Italia ne andranno circa 3,2, dei quali 2,5 riconducibili alla linea progettuale «Agricoltura sostenibile», nell'ambito della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica». È evidente come oggi sia necessario lavorare affinché il ruolo dell'agricoltura venga riconosciuto come fondamentale e strategico, diventi centrale nell'ambito delle politiche di attuazione del *recovery plan* e faccia quindi ottenere al settore risorse adeguate al valore che esprime in Italia.

Vediamo però di cosa stiamo parlando. Sono circa 750.000 le imprese agricole e i contadini coinvolti in questo progetto, che in Italia coltivano 12 milioni di ettari di terra. La dimensione media per azienda è meno di 15 ettari; ma ci confrontiamo con i vicini d'Oltralpe (la Francia), con 58 ettari per azienda, e con la Germania, dove ne abbiamo oltre 55. Questo è per dire che, quando scriviamo un documento, l'idea di difesa della produzione agricola italiana è diversa da quella di difesa dell'agricoltura europea, perché parliamo di dimensioni, di capacità produttiva e soprattutto di qualità e di sensibilità diverse. Poi sappiamo bene che la filiera del cibo in Italia vale quei famosi 540 miliardi, il 25 per cento del PIL, con un'importanza fondamentale.

Il tema dell'inquinamento è trainante in questo documento e, da un punto di vista visionario, è a volte molto complicato. Anche su questo tema andiamo decisamente meglio, a livello di agricoltura, rispetto alla Francia e alla Germania. Gli agricoltori italiani emettono in atmosfera la metà del metano e degli ossidi di azoto dei colleghi transalpini. Evidentemente, quando si parla di inquinamento, il frazionamento delle proprietà aiuta in questo senso. In Commissione agricoltura abbiamo condiviso

alcuni documenti importanti, soprattutto riguardo alla missione 1, dove abbiamo detto di aiutare i nostri agricoltori istituendo un fondo rotativo presso Ismea, al fine di sostenere l'accesso al credito delle aziende agricole per investimenti in innovazione e per gli stanziamenti mirati al rafforzamento delle politiche industriali di filiera, soprattutto riguardo alle DOP e alle IGP, trattandosi di 305 specialità a livello nazionale, riconosciute anche a livello comunitario, oltre a 415 DOCG dei vini, per un valore di oltre 7 miliardi di euro. Ecco di cosa stiamo parlando; rischiamo infatti di fare un calderone di parole e di non riuscire a capire di cosa stiamo parlando.

Nell'ambito della missione 2, abbiamo chiesto la promozione del biometano agricolo; è una sostenibilità e un'energia rinnovabile importantissima, attraverso la riconversione dei vecchi impianti. Abbiamo chiesto incentivi per il rinnovo delle macchine e dei mezzi circolanti, nonché alla riconversione irrigua e all'ammodernamento della rete. In certe Regioni solo l'1 per cento dell'acqua che cade dal cielo riesce a essere riutilizzata per l'irrigazione; non viene contenuta né trattenuta e nei mesi estivi ci sono grandissime difficoltà. Questa dev'essere una visione chiara per il futuro.

Abbiamo chiesto il riconoscimento della strategicità delle filiere, con particolare riguardo alla zootecnia, al florovivaismo e alla filiera apistica, che è importantissima nel nostro Paese. Per il settore zootecnico devono essere messe in campo azioni volte ad aumentare la redditività delle singole imprese e degli allevatori. Abbiamo da poco audito l'Anaborapi in Commissione agricoltura (pochi minuti fa); si evince la difficoltà di un settore in cui non c'è il valore finale del prodotto che si produce e si lavora costantemente. È necessario avviare poi un processo di riforma della defiscalizzazione delle imprese che lavorano la filiera del legno.

Nell'ambito della missione 3, «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», ne abbiamo chieste alcune, comprese quelle portuali. Abbiamo chiesto la fine dell'isolamento di interi territori. Vengo da una provincia completamente isolata - la chiamano la terza isola d'Italia quella di Cuneo. Le infrastrutture sono fondamentali, come la logistica, anche e soprattutto per le imprese di trasformazione.

Su questo tema, signor Presidente, vorrei dire che dobbiamo anche affrontare una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e una revisione della disciplina delle prestazioni occasionali, che semplifichi le procedure nell'utilizzo dello strumento.

Guardando proprio alle sfide lanciate dall'agricoltura e dal piano del *green new deal*, è fondamentale considerare, al centro dell'importante processo di rinnovamento del settore, la figura dell'agricoltore, con la sua costante presenza sul territorio, nel quale è fortemente radicato. Ciò rende questa figura importantissima per l'agricoltura, per l'ambiente e per il territorio, soprattutto perché ne è la prima e assoluta custode.

Dobbiamo dedicare all'agricoltura - e avere la possibilità di farlo - un messaggio chiaro e importante, inteso come la massima espressione di quel rapporto privilegiato che l'agricoltore - di qualsiasi Paese europeo, ma soprattutto mi riferisco a quello italiano - instaura, grazie al suo lavoro, con la terra che lo ospita.

Per questo, vorremmo che venisse dedicata a questa figura, ma anche a tutto il settore, una giornata nazionale dell'agricoltura. Prima di tutto, signor Presidente, gli agricoltori italiani, sempre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, ricorderemo questi anni come i più duri della nostra storia recente. Questo terribile virus ha provocato nel mondo quasi tre milioni di morti, dei quali 107.000 sono nostri concittadini. Elevato è anche il tasso economico per le famiglie e le imprese, a causa delle pesanti conseguenze che ha portato con sé sull'occupazione, sul tessuto produttivo e sulla coesione economica e sociale.

Sono state necessarie ingenti risorse per sostenere reddito e occupazione e rafforzare la sanità pubblica. Nel corso del 2020, sono state introdotte forme di sostegno che ammontano a 110 miliardi, corrispondenti al 6,6 per cento del PIL nazionale. Dinanzi a un evento di tale portata, però, questi numeri straordinari non bastano per arginare la crisi e favorire la ripresa. Abbiamo avuto bisogno di cooperazione sul piano di politiche economiche da parte dell'Unione europea. Siamo contenti di questa svolta, perché ha rappresentato un vero e proprio cambio di passo dell'Unione europea nel suo ruolo promotrice di politiche di coesione e di economia sociale.

In questa prospettiva, il precedente Governo ha lavorato e ottenuto grandi risultati per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia da Covid-19, tanto che sappiamo che l'Italia sarà il primo beneficiario in termini di risorse per il piano straordinario Next generation EU e questo lo dobbiamo al grande lavoro che ha fatto il presidente Conte in Europa. *(Applausi)*.

Le ingenti risorse stanziate a questo fine sono un'occasione e, insieme, una responsabilità enorme. Non possiamo assolutamente sprecare l'opportunità di cambiare radicalmente questo Paese, che, a livello europeo, è stato il primo ad essere colpito, e anche più duramente. Siamo stati costretti a sacrifici personali, sociali ed economici per tutelare la salute pubblica ed evitare danni ancora peggiori.

Le pesanti ripercussioni scaturite dalla pandemia hanno particolarmente colpito il settore del turismo e le attività ad esso collegate, azzerandone completamente i fatturati. Il Piano europeo per la ripresa e la resilienza mette in gioco una somma complessiva che ammonta a 225 miliardi; in sinergia con l'utilizzo di altre risorse europee, possono arrivare a oltre a 310 miliardi. Esaminando la proposta del PNRR in Commissione, circa gli aspetti prettamente competenti al turismo, emergono alcune debolezze che, nell'esame parlamentare, richiedono di essere compiutamente dettagliate e migliorate.

Il nostro Paese è, senza alcun dubbio, una delle mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le sue condizioni climatiche, naturalistiche, socio-culturali, archeologiche, termali ed enogastronomiche. A fronte di queste potenzialità uniche, però, presenta in generale un'organizzazione turistica e soprattutto ricettiva non all'altezza di un tale patrimonio, quindi non in grado di produrre la ricchezza possibile. Se in tempi di prepandemia il fatturato del nostro turismo si aggirava intorno al 13 per cento del PIL nazionale, nel caso di un salto di qualità del settore potremmo addirittura raddoppiarne le percentuali.

Gli interventi all'interno della componente 3 della missione 1 sono dedicati al tema del turismo e della cultura e prevedono l'utilizzo di complessivi 8 miliardi di euro. Aumentare nella totalità la quota degli investimenti destinati al rilancio delle imprese del turismo, potenziandone la concorrenzialità a livello internazionale, è prioritario. Di conseguenza, queste risorse devono essere utilizzate per colmare il *gap* digitale che, come in tutti i settori del nostro Paese, è ancora molto ampio, soprattutto in quelli del turismo e della cultura.

Nell'ottica *green* e sostenibile delle nuove politiche varate a livello nazionale ed europeo, anche all'interno del patrimonio turistico ricettivo italiano, andrebbero estesi gli incentivi relativi alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica delle strutture del settore turistico. Ciò che si richiede è l'estensione della misura del superbonus del 110 per cento anche agli edifici che ospitano, per un miglioramento delle strutture turistico-ricettive e delle attività dei servizi turistici in chiave sostenibile. *(Applausi)*.

Vi è un altro settore che richiede maggiore attenzione, quello del turismo termale, che è di fondamentale importanza: oltre a tenere conto delle potenzialità che può esprimere, prettamente turistiche, bisogna considerare anche ciò che rappresenta dal punto di vista sanitario.

Il nostro Paese potrebbe vivere di turismo e di cultura. Un progetto minuzioso ed efficace di rilancio in questi settori rappresenterà un volano per l'intera economia italiana nell'era post-Covid-19. Per uscire da questa crisi e rendere l'Italia protagonista nella scena europea e mondiale, per il futuro delle nuove generazioni, occorre un progetto che sia innanzitutto coraggioso, chiaro e condiviso e che permetta al nostro Paese di ripartire e recuperare il terreno perduto durante il periodo della pandemia; occorre voltare pagina rispetto passato per avere un Paese moderno, all'avanguardia, verde, efficiente, sicuro ed ecosostenibile. Buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, credo che l'Aula semivuota sia la conferma dell'inutilità di questa seduta del Senato, che si trova a discutere di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che sicuramente non sarà quello che verrà presentato il prossimo 30 aprile a Bruxelles alle autorità europee. Già questo penso debba far riflettere i concittadini, gli italiani, di ogni linea politica e di ogni schieramento.

Siamo qui a discutere di un PNRR che da mesi ci viene presentato come qualcosa di meraviglioso, un piano Marshall dei nostri tempi, del terzo millennio; un Piano nazionale di oltre 200 miliardi di euro

(206, per la precisione). Vorrei ricordare però ai colleghi che hanno il piacere di ascoltarmi e ai cittadini che ci vorranno seguire che questo Parlamento ha già disposti in quest'ultimo anno circa 180 miliardi di euro di scostamento di bilancio. Di fatto, quindi, questo Paese ha già speso l'importo del PNRR, indebitandosi.

E quali sono i risultati? Sono stati una totale assenza di risposte concrete sul tema dei trasporti, che tutti sappiamo quanto pesi sulla veicolazione del virus; un'assenza di risposte sulla scuola, con i nostri figli, i nostri ragazzi ancora a casa in didattica a distanza; una campagna vaccinale che il Governo Conte non ha saputo non dico portare a termine, ma nemmeno iniziare. Guardiamo ai vicini inglesi, al di fuori dell'Europa, che hanno davvero immunizzato la propria popolazione, mentre noi siamo fermi, insieme agli altri Paesi europei, purtroppo ai soli nostri anziani (peraltro non a tutti). Non abbiamo dato risposte in termini di ristori prima e di sostegni ora, come diremo nei prossimi giorni.

L'unica risposta che con i 180 miliardi abbiamo dato è stata in termini di *lockdown*, oggi e un anno fa; non è cambiato nulla. Non sono cambiate le risposte agli imprenditori, ai commercianti e ai lavoratori che queste maggioranze fanno chiudere e che poi prendono in giro con l'1, l'1,5 o il 2 per cento di promessi sostegni.

Signor Presidente, ci troviamo a discutere di un PNRR che non è altro che quello trasmesso dal Governo Conte il 12 gennaio e che lo ha fatto cadere. Ebbene, oggi siamo qui di fatto a ragionare su un Piano nazionale di ripresa e resilienza che risponde a un Governo che è caduto proprio per effetto suo e a causa sua. Pensi che rispetto ha oggi il Parlamento.

Allora, signor Presidente, dove finirà il lavoro delle Commissioni? Un lavoro che riconosco alle nostre Commissioni parlamentari e, in particolare, alla Commissione finanze, di cui faccio parte, di aver svolto con serietà. Mi augurerei che almeno il Piano definitivo che verrà consegnato a Bruxelles innanzitutto venga in Parlamento. Lo ribadiamo noi di Fratelli d'Italia a voce alta: vogliamo che il Piano definitivo venga esaminato dal Parlamento e dalle Commissioni parlamentari, prima di andare a Bruxelles, e ci auguriamo che possa contenere i richiami ai pareri delle Commissioni.

Per quanto ci riguarda, siamo lieti di aver visto recepire le proposte di Fratelli d'Italia nel parere della Commissione finanze, che cito in sintesi: il tema della digitalizzazione nel settore della riforma fiscale; i termini di interoperabilità delle banche dati; la piattaforma digitale per la cessione dei crediti d'imposta, che peraltro è al centro di un nostro disegno di legge che giace in Senato; la semplificazione; l'evasione fiscale, rivolta soprattutto alle multinazionali e, quindi, al commercio elettronico, e l'utilizzo della leva fiscale per incentivare l'arrivo della ricchezza e degli investimenti.

Abbiamo avuto l'onore di vedere accolte le nostre proposte in materia di riforma fiscale nel parere della Commissione finanze. Speriamo che almeno nel PNRR definitivo, quello che verrà presentato in Europa, i temi della riforma fiscale abbiano adeguato riscontro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, le conclusioni del suo intervento hanno restituito la funzione che all'inizio aveva sottratto al Parlamento e di ciò siamo lieti.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, la cosa più grave che possa accadere ad un'idea è che diventi un *brand*: succede quando certe idee spingono, perché impellenti al punto da non poter più essere ignorate; allora, vengono rubate proprio dai più ostinati detrattori, in una sorta di appropriazione indebita, per opposte finalità. È una strategia molto ben descritta ne «L'arte della guerra» di Sun Tzu: «quando il nemico cerca il vantaggio, getta l'esca per ingannarlo» e prosegue poi affermando che l'abile condottiero non segue uno schema prestabilito e non mantiene una forma immutabile, ma modifica la propria tattica adattandosi al nemico. Quando questo accade con l'ecologismo, si parla di *greenwashing*.

Questo è esattamente il rischio che stiamo correndo oggi, che siamo giunti alla necessità, non più derogabile, di attuare una vera transizione ecologica, che ci transiti dal modello di sviluppo attuale, infinito in un mondo finito, ad uno circolare e in equilibrio, per superare e ribaltare il primo, che preme sul pianeta con un'impronta ecologica insostenibile, che - come ci dicono gli studi - richiede le risorse di almeno due pianeti come il nostro e che ci porterà nel brevissimo tempo alla distruzione dei nostri stessi *habitat*.

La crisi sanitaria è conseguenza del disequilibrio ambientale, perché un mondo malato non può che generare società malate e una società malata genera sistemi sociali ed economici malati e incapaci di dare risposte adeguate a tutti. Un disastro ambientale e socio-economico che colpisce già molti, ma che colpirà sempre più parti della popolazione mondiale: molte, moltissime persone, ma - ammettiamolo - non tutte. Moltissime terre verranno sommerse, altre invece si inaridiranno e dovranno essere abbandonate per il clima e la siccità; alcune forse geleranno, l'acqua sarà sempre meno e sempre più persone non vi avranno accesso. La capacità di alimentare diminuirà e sempre meno persone potranno essere sfamate. Le pandemie diventeranno strutturali ed endemiche e solo pochi Paesi industrializzati ad alto PIL potranno attrezzarsi per affrontarle e conviverci, con i vaccini che non sono per tutti.
Non ci sarà più un posto per tutti sulla terra e c'è chi su questo dato sta costruendo un'ipotesi di società futura per pochi. Il rischio è che i fautori del modello produttivo attuale si travestano da paladini del cambiamento affinché nulla cambi e nessuno degli interessi finanziari globali che lo sostiene vengano davvero messi in discussione e intaccati, facendo anzi in modo di trarre da questo *brand* nuovi utili e futuri profitti. Il rischio è che il *greenwashing*, la mistificazione e la propaganda siano le armi spuntate con cui si proverà pericolosamente ad affrontare il cambiamento climatico. Dobbiamo prendere atto di questo: quella ai cambiamenti climatici e per l'ecologismo è una lotta di classe. Occorre che chi sta dall'altra parte della barricata si compatti, si unisca e giochi questa partita fino in fondo per vincerla. Per farlo è necessario tenere sempre presente che solo la giustizia ecologica ci potrà dare quella sociale e viceversa. Quella ecologica è una battaglia per i diritti, l'equità, la perequazione e l'inclusione. È la battaglia per un mondo più giusto per tutti.
Infine, ma non per ultimo, signor Presidente, non possiamo tacere la necessità che questo processo dovrà essere guidato dal femminile che è dentro ognuno di noi. Il cambiamento di cui stiamo parlando dovrà essere sistemico e ciclico, olistico e inclusivo di tutte le parti e di tutte le relazioni. Non potrà essere un passaggio facile, governato solo da opportunità di mercato e da nuove filiere produttive, che pure saranno necessarie. Per passare però dal modello di sviluppo attuale, basato sulla competitività e sulla supremazia del più forte, a uno circolare e continuo, privo di scarti, basato sulla cooperazione, l'inclusione e la simbiosi, sarà necessaria una rivoluzione, prima di tutto culturale, che non possiamo attuare senza riportare il femminile al centro del processo.
Si badi bene: stiamo parlando di qualcosa di più delle pari opportunità o di un'equa presenza numerica di donne all'interno dei luoghi decisionali e di comando. Le donne sono naturalmente inclini al pensiero sistemico e resiliente, così come la nostra società dovrà imparare ad essere nel prossimo futuro. Il pensiero sistemico è lo specchio della nostra realtà, sempre più complessa e sempre più difficile da tenere in equilibrio, in una reciprocità di cause ed effetti, di perdite e di costi. È necessario adottare missioni di piano che valutino le azioni, le scelte e i progetti, in una relazione complessiva, sistemica e prospettica. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.
FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, è noto all'Assemblea che, tra le sei missioni del Piano, quella che ha un'attenzione particolare da parte dell'Unione europea, dunque anche per la trasposizione degli interventi nel nostro Paese, è proprio quella della rivoluzione verde e della transizione ecologica. Secondo l'Unione europea, almeno il 37 per cento delle risorse, del totale dei fondi, dev'essere a disposizione di questa materia.
Signor Presidente, abbiamo discusso in maniera molto approfondita e dettagliatamente, sia in Assemblea durante gli scorsi mesi, sia nelle Commissioni, cosa dovremmo fare in questa direzione. L'abbiamo fatto, naturalmente in maniera molto analitica, anche nella Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, sia nell'indirizzo di fondo, che abbiamo trasmesso al Governo alla fine dello scorso anno, sia nel lavoro delle scorse settimane, con le osservazioni per il parere al Governo sul PNRR. In tal caso, abbiamo elaborato un documento di una ventina di pagine, che va proprio a dettagliare, in maniera molto analitica, le nuove linee di investimento in questo settore.
Per sommi capi, posso citare i titoli, come l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, tutto il campo delle energie rinnovabili e quindi l'abbattimento della CO2 e dei gas serra, superando il carbone, il petrolio e tutti i derivati. C'è poi il grande piano di investimento sull'idrogeno e sapete bene che c'è una

grande discussione, a livello nazionale e internazionale, su quale idrogeno, blu o verde, e anche questo tema lo abbiamo approfondito. Ci sono poi il tema della mobilità sostenibile, anche locale, e quello della riqualificazione energetica e del recupero degli edifici. Nel nostro Paese, tre quarti degli edifici sono di classe energetica G, cioè la peggiore. Secondo stime fatte in maniera scientifica, ogni anno c'è un extra-costo di circa 20 miliardi di euro per lo spreco connesso al riscaldamento e al raffreddamento di questi edifici e stiamo parlando solamente di quelli di residenza privata: peggio ancora siamo messi nel settore pubblico.

Ci sono poi i temi della rigenerazione urbana, della protezione del suolo e delle risorse idriche. Mentre stiamo parlando, nel 2021 ci troveremo nella situazione paradossale di non saper riqualificare le città e i centri urbani, che sono pieni di buchi neri, e contemporaneamente continuiamo a espandere la costruzione e il consumo di suolo vergine. Nel 2020 abbiamo consumato tanto suolo vergine quanto è estesa l'intera città di Bologna. Ciò non accade solamente al Sud: certamente la zona del lombardo-veneto è al primo posto, ma questo avviene in tutte le Regioni del nostro Paese.

Signor Presidente, perché allora c'è tutto questo impegno in direzione di questa grande accelerazione da parte dell'Unione europea? Certamente perché, grazie a dio, finalmente, a livello nazionale e internazionale, si è sviluppata l'idea che il nostro pianeta è una risorsa finita e che, di conseguenza, si pone il tema dello stato di emergenza ambientale e climatico. Proprio in quest'Aula, il 9 giugno dello scorso anno votammo la mozione sullo stato di emergenza, consapevoli del fatto che la risorsa è finita e stiamo mettendo in grandissima difficoltà il nostro pianeta.

È vero che, come dicono alcuni, la concentrazione di gas serra nell'atmosfera è stata anche peggiore di quella odierna, ma mai ciò è accaduto durante la civiltà e la presenza dell'uomo. L'innalzamento di un grado e mezzo rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e, soprattutto, la possibilità - anzi, il dramma - di un aumento fino a 3 gradi della temperatura media sono eventi catastrofici. Ciò è catastrofico soprattutto per il nostro Paese, che dal punto di vista orografico è il più esposto d'Europa, visto che abbiamo l'80 per cento delle frane e degli smottamenti che si verificano nei 27 Paesi europei e abbiamo migliaia di chilometri di coste. Per fare un esempio, a Venezia, la mia città, in questi cento anni il medio mare è più alto di 50 centimetri: 24 centimetri per la subsidenza, causata dall'emungimento delle falde acquifere, e 26 centimetri perché si alza il medio mare. Se uniamo questo ai fenomeni disastrosi legati al cambiamento climatico e quindi a quelli tropicali nel medio Mediterraneo e nell'Adriatico, ci rendiamo conto del perché dei cataclismi in corso. Il fenomeno però è strutturale e non congiunturale e questa consapevolezza, sviluppata soprattutto negli anni Settanta, con la grande accelerazione della Conferenza di Rio nel 1992 e con il Trattato di Parigi del 2015 e via dicendo, è diventata patrimonio comune. Non è solamente questo, però: l'Unione europea e il nostro Governo si sono resi conto che la direzione dello sviluppo dev'essere legata alla transizione ecologica, perché, se si fa questa, non solo si salvaguardano il Pianeta e l'ambiente, ma si creano le condizioni per avere investimenti legati al futuro che creano benessere e posti di lavoro e che possono distribuire ricchezza.

Venerdì scorso ho presentato in un'importante azienda italiana la prima bottiglia PET riciclata al cento per cento, grazie a un nostro emendamento votato e poi inserito nel nostra sistema normativo. Non era possibile, com'è noto, ma oggi si fa e abbiamo presentato la prima bottiglia. Il presidente di questa importantissima azienda ha risposto alle domande dei giornalisti relative al costo dell'operazione dicendo che non costa nulla, perché la sostenibilità è amica dello sviluppo e del reddito. È questa la grande sfida culturale che dobbiamo portare avanti.

Da ultimo, signor Presidente, mi soffermo sulla grande responsabilità nei confronti dei giovani: il PNRR, così come il *recovery fund*, è sulle loro spalle. Abbiamo la grandissima responsabilità di lavorare in modo tale che almeno gli investimenti che mettiamo a loro disposizione siano destinati a creare le condizioni per un futuro sostenibile e prospero, non solo per noi, ma anche per loro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non le nascondo la mia difficoltà oggettiva a intervenire oggi, poiché arrivo da una terra, il cremonese, colpita nel cuore e negli affetti da questa

pandemia. Proprio per questo motivo, il mio interesse per tale Piano è sempre stato alto e pieno di aspettative. Sento sulle spalle questa responsabilità quasi fosse una forma di rispetto per chi ha perso tutto: parenti, amici, lavoro.

Oggi parliamo di quasi 200 miliardi di euro: è stato definito più volte dai *media* il nuovo piano Marshall del secolo. Proprio per questo, signor Presidente, voglio condividere con lei e con i senatori presenti in quest'Aula una mia semplice riflessione: 180 miliardi di scostamenti di bilancio bruciati in un anno, fatti a salti e singhiozzi di 30-40 miliardi alla volta; briciole da 600 euro ad alcuni e ad altri neanche quelli; categorie dimenticate, così come intere filiere, palestre, associazioni e piccole imprese.

Potrei andare avanti e citarne migliaia, ma ecco il punto: 180 miliardi in un anno non li abbiamo neanche lontanamente considerati come una grande occasione, perché erano soldi nostri, mentre 198 miliardi in cinque anni li consideriamo il piano Marshall. Credo che quei 180 miliardi fossero il nostro piano Marshall e mi permetto di dire una cosa al senatore che mi ha preceduto. Mi si permetterà di dire che una Nazione alquanto bizzarra non può non considerare questa cosa, così come - e non ha finito l'intervento, secondo me, dicendo che durante la pandemia c'era chi gestiva quei 180 miliardi - non può non considerare il fatto che eravamo semplici comparse - lo ricordo - mentre gli attori di quel piano erano altri e non potevamo fare altro che cercare di rimettere la barca sulla sua rotta.

Signor Presidente, ho tanti difetti, ma la sincerità e l'onestà, almeno per quanto mi riguarda, credo sia fondamentale trasmetterle ai nostri figli. Ho quindi preso a cuore il lavoro sul *recovery fund* dal primo giorno, affrontando ogni dibattito con la massima serietà e disponibilità al dialogo e al confronto. L'ho fatto senza interessi di bottega, mentre ero in minoranza mesi fa, quando è iniziato tutto il percorso, ho continuato sino ad oggi a lavorare con la stessa tenacia e testardaggine. A differenza di quei 180 miliardi di euro buttati all'italiana, vorrei che queste altre risorse fossero spese con criterio e in modo corretto; lo dobbiamo a tutti quelli che hanno sofferto e che stanno soffrendo per questa pandemia, che mi sembra non finire più.

La politica, si sa, è l'arte di mediare e cambiare le cose, e lo fa sempre a modo suo; talvolta anche io faccio fatica a capire come ci riesca. Tuttavia, per la politica è sempre difficile cambiare le persone come me: è una sorta di odio-amore. Sono stato il primo a denunciare in Commissione lo scarso, se non nullo, coinvolgimento del Parlamento. Sono stato il primo ad alzare i toni sulla scarsa capacità del Parlamento di entrare nel merito del Piano. E ricordo ancora quei sorrisetti infastiditi degli ex Ministri alle mie parole e parlo non della preistoria, ma solo di qualche mese fa. Sono stato il primo a dire che il Piano doveva essere centrato non sul Mezzogiorno, ma sull'Italia intera, perché la pandemia ha colpito a morte iniziando la sua discesa proprio dalla mia terra e poi successivamente ha affamato tutto il Paese. Non dimentichiamolo mai questo. Non è più il momento delle divisioni: è il momento di far ripartire insieme il nostro Paese.

Lei non sa e nemmeno immagina quanto mi sarebbe piaciuto essere qui oggi con un quadro di impegni e di investimenti chiaro, da votare con orgoglio, da far vedere alla Nazione. Quanto mi sarebbe piaciuto avere tra le mani un piano di investimenti che dicesse nero su bianco agli italiani, all'Italia intera, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quali sono i progetti, dove si sviluppano, quali per il Centro, quali per il Nord, quali per il Sud; quali saranno le ricadute economiche; quali saranno le analisi costi-benefici; come affronteremo le condizionalità. Oggi non abbiamo da presentare e da condividere tutto questo.

Abbiamo audito quasi 300 persone, associazioni, Ministri, professori, comitati. Non ci siamo risparmiati su niente e di questo ringrazio il presidente Stefano, tutta la Commissione e le forze politiche che hanno partecipato, in un momento difficilissimo per tutti, fatto di zone rosse, di riunioni in presenza e a distanza.

Io vorrei dare il mio contributo a questo Piano. È un mio dovere politico, civico e morale. Non voglio e non posso tirarmi indietro, perché non credo sia giusto. La politica deve responsabilizzarsi e alle volte fare scelte difficili. Oggi per me è una di quelle giornate fatte di scelte difficili: mi dovrò esprimere e dovrò indirizzare le mie decisioni sulla fiducia a un Piano di investimenti che, per un massimo di quasi 200 miliardi, verrà redatto da uffici tecnici; in sostanza, sarà quasi totalmente rifatto dai Ministeri; non sarà elaborato - come si vuol far credere - da questo Parlamento, che non lo ha

nemmeno visto e non lo vedrà fino all'ultimo giorno utile prima di andare a Bruxelles per essere presentato, ma che responsabilmente se ne sta prendendo di fatto la paternità. Mi farebbe male, signor Presidente, scoprire un giorno che i nostri figli siano messi in condizione di pagare la scelta strategica che ha fatto un tecnico, perché quel benedetto tempo di lavorare in modo diverso purtroppo non c'era e non c'è mai.

Capisco, dall'altra parte, le difficoltà del nuovo Governo ad affrontare in trenta giorni un lavoro che, come minimo, doveva durare otto o nove mesi. Capisco e vedo un lavoro, il precedente *recovery plan,* totalmente sbagliato, partito sul nascere in modo sbagliato, sottovalutato e lasciato inevitabilmente in mano a burocrati che stanno cercando di riscriverlo.

Io sono moralmente costretto a votare la proposta di risoluzione di maggioranza proprio per il discorso di responsabilità che ho fatto prima, ma non posso permettere che il Paese perda anche un solo centesimo di quel Piano di investimenti. Spero solo che quegli uffici abbiano lavorato e lavorino in questi ultimi trenta giorni con la stessa tenacia e volontà che ci ho messo io e ci ha messo la Commissione. Abbiamo consegnato 73 pagine di relazione congiunta, più allegati e dettagliate relazioni delle Commissioni. Si tratta di una mole di lavoro gigantesca; auspico che il Governo ne faccia buon uso e tenga conto delle segnalazioni che abbiamo fatto pervenire.

Avviandomi alla conclusione, come diceva sant'Agostino, signor Presidente, la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio: lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stabile. Ne ha facoltà.

STABILE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione di quest'Assemblea alcuni aspetti nell'ambito del tema della sanità.

Abbiamo parlato di potenziamento della rete ospedaliera. Ricordo che in Italia, in seguito ai tagli degli ultimi decenni, abbiamo adesso 3,1 posti letto ogni 1.000 abitanti, mentre - secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico del 2018 - tra i Paesi vicini la Francia ne ha 5,9 e la Germania ne ha 8, e quindi più del doppio rispetto ai nostri.

La pandemia, oltre ad aver evidenziato le gravi criticità della nostra medicina territoriale, ha anche letteralmente travolto - e sta continuando a farlo - i nostri ospedali. Tuttavia, avendo passato tutta la mia vita lavorativa a fare il medico in ospedale, già negli anni precedenti, ogni inverno - lo dico anche per esperienza, e c'è la testimonianza dei nostri colleghi - gli ospedali erano travolti dalle epidemie influenzali: non si trovava più un posto letto e, quindi, si avevano lunghe attese ai pronto soccorso, malati in barella, nei corridoi, negli atri, in ogni spazio disponibile. Chiedo pertanto che si esamini anche il numero di posti letto, ovvero si valuti una revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 che stabilisce gli *standard* per quanto riguarda - se n'è parlato - non solo le terapie intensive, ma anche le degenze ordinarie e le semi-intensive, che hanno un certo grado di flessibilità e sono molto poco rappresentate in Italia, ma per far fronte a eventuali pandemie possono essere molto importanti.

Oltre alle strutture, bisogna calcolare il personale. Nell'ultimo decennio in sanità gli operatori sanitari in generale sono diminuiti di 45.000 unità circa. L'epidemia Covid ha reso necessarie nuove assunzioni: circa 37.000. Tuttavia, questo personale rimane tuttora in gran parte precario. Quindi, se vogliamo garantire continuità, sicurezza, qualità delle cure dobbiamo fare in modo che questo personale faccia parte stabilmente degli organici.

Sottolineo un altro aspetto sul personale. Un fenomeno preoccupante - ne ha già parlato qualche collega - è il fatto che molti operatori, per la cui formazione spendiamo, non trovano poi attrattivo e soddisfacente il lavoro nel nostro Servizio sanitario nazionale, per cui si rivolgono al privato e molto spesso all'estero.

Credo che, oltre ai ringraziamenti, vada fatto ogni sforzo per valorizzare questo personale, attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro, contratti di lavoro, in modo che il lavoro nel Servizio sanitario pubblico ritorni per esso a essere attrattivo.

Un ultimo aspetto molto importante concerne le liste d'attesa. Sappiamo tutti che nell'era Covid, purtroppo, molte prestazioni (*screening* come visite ambulatoriali, ma gli stessi interventi chirurgici) sono state rinviate e addirittura, a volte, non è possibile programmarle. Sto parlando di situazioni come

- per esempio - interventi alla prostata - non per casi oncologici - per cui le persone aspettano mesi, anche anni, con i disagi e i rischi di complicanze dovute al fatto di dover portare un catetere vescicale a permanenza. Anche in questo caso è necessario un intervento, una pianificazione in modo da ripristinare l'accessibilità alle cure.

Quindi, ben venga la medicina territoriale e il suo potenziamento. Ben venga la sanità di prossimità, ma è necessario dare grande attenzione anche a questi aspetti se veramente, di fronte a quanto è successo, vogliamo poter dire «mai più!». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che, se l'Italia non risolve i gravi problemi della giustizia, sarà molto difficile garantire una vera ripresa economica. Sappiamo tutti molto bene che gli investimenti, soprattutto quelli che provengono dall'estero, sono legati all'efficienza e alla rapidità con cui il nostro sistema giudiziario sarà in grado di dare risposte alla domanda di giustizia. Purtroppo, oggi, non è così, e nessuna riforma - lo ha riconosciuto anche il ministro Cartabia nella sua audizione della settimana scorsa in Commissione giustizia - può risolvere i problemi, se non vengono impegnate importanti risorse sul piano sia organizzativo sia umano. Di questo vi vorrei parlare. In questo Piano di risorse per la giustizia ce ne sono troppo poche. È vergognoso che per la giustizia si preveda appena l'1 per cento o poco più dell'intero *recovery fund*.

Ciò che oggi dobbiamo affrontare tutti con grande urgenza è la situazione della magistratura onoraria. Abbiamo 5.000 professionisti altamente specializzati, formati in anni e anni di lavoro sul campo, che stiamo trattando come fossero i *rider* della giustizia, ossia senza diritti, senza assistenza e previdenza ed esposti, senza alcuna tutela, al rischio di contagio durante l'epidemia. Noi continuiamo a ignorarli. Credo che questa sia una vergogna del Parlamento, del Governo e dell'intero sistema giudiziario. *(Applausi)*. Quei magistrati che hanno sempre fatto il loro dovere hanno il diritto di essere stabilizzati e contribuire con la loro grande capacità professionale alla ripresa economica, aiutando il sistema giudiziario ad assicurare giustizia così da rendere attrattiva l'Italia anche per gli investitori esteri.

Un altro tema ineludibile, cui non si fa assolutamente cenno nel Piano oggi in discussione, è la riforma del Consiglio superiore della magistratura. A causa delle vergognose vicende che tutti conosciamo i cittadini hanno perso fiducia nella giustizia. Bisogna porre fine alla lottizzazione correntizia e al mercimonio delle più alte cariche della magistratura, provvedendo a una riforma radicale del Consiglio superiore della magistratura che preveda un'estrazione a sorte, cosiddetta temperata, in modo che chi viene eletto non risponda più in alcun modo alle pressioni e ai ricatti delle correnti.

Bisogna inoltre mettere fine alle porte girevoli tra politica e magistratura, tra magistratura e politica. Il magistrato che si candida alle elezioni politiche o amministrative - che venga eletto o meno - avendo fatto una scelta di parte non può tornare a svolgere funzioni giurisdizionali, ma deve essere collocato fuori ruolo nei Ministeri, negli organi costituzionali e nelle ambasciate. Non può tornare a rendere giustizia nei tribunali, né svolgere funzioni requirenti perché i cittadini hanno diritto di avere fiducia nella giustizia e nell'imparzialità di chi li giudica.

Infine, bisogna mettere mano alla legge che limita in modo vergognoso la responsabilità civile dei magistrati. Anche i magistrati, se sbagliano, devono pagare. In una società democratica e avanzata questi privilegi non possono più essere accettati.

Se il Governo avrà il coraggio di affrontare questi temi, Fratelli d'Italia, da opposizione responsabile e patriottica, è disposta a collaborare nell'interesse superiore della magistratura. Se invece non avrete questo coraggio, noi saremo sempre qui a denunciarlo e incalzarvi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il periodo che stiamo vivendo sarà ricordato come uno dei più duri della storia recente. Il rapido susseguirsi di due crisi finanziarie e di un'emergenza sanitaria di proporzioni globali ha avuto pesanti conseguenze sull'occupazione, sul tessuto produttivo, sulla coesione economica e sociale di tutti i Paesi nel mondo.

In questo anno e mezzo abbiamo potenziato le capacità di risposta del Sistema sanitario. Abbiamo imparato come modulare le restrizioni per fronteggiare il virus. Siamo più strutturati nell'affrontare l'emergenza.

Oggi, però, con questo atto siamo chiamati a chiarire quale deve essere la prospettiva. Mi riconosco nelle parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: si tratta non solo di riparare e recuperare l'esistente, ma anche di plasmare un modo migliore di vivere nel mondo di domani. Il compito storico a cui siamo chiamati è costruire l'Unione europea e l'Italia per le prossime generazioni.

Per l'Italia in particolare si tratta di voltare pagina rispetto al passato. Oggi indichiamo in maniera chiara che non ci possiamo limitare alla ripresa post-Covid, ma dobbiamo porre le basi dell'Italia del futuro, l'Italia dei nostri figli, dei nostri nipoti e pronipoti.

Nell'ottica del concetto dello sviluppo sostenibile, dobbiamo salvaguardare quanto è stato costruito fino ad ora e valorizzare le tantissime risorse che finora non sono state utilizzate in pieno. Penso al Mezzogiorno d'Italia e alle Regioni con tassi di sviluppo inferiori a quelli nazionali. Occorre creare posti di lavoro stabili, con investimenti strutturali in progetti di sviluppo sostenibile che guardino al futuro. Non abbiamo bisogno di tanta fantasia per individuarli: basta valorizzare risorse primarie quali i prodotti agricoli, le bellezze naturali, il grande patrimonio culturale frutto di millenni di storia e tradizioni. Tra l'altro, queste risorse hanno la caratteristica che non possono essere delocalizzate e quindi sono disponibili per attrarre investimenti stranieri che in Italia stentano ad arrivare, principalmente a causa della complessità del nostro sistema burocratico e per la mancanza di certezza del diritto: questioni che oggi vanno affrontate con coraggio e determinazione.

Mi permetto ora, Presidente, di parlare di una delle più grandi risorse dell'Italia: il turismo. L'Italia è senza dubbio la destinazione preferita in tutto il mondo. Io che vivo all'estero posso affermare che c'è grande fame di Italia nel mondo e, quando le restrizioni ai viaggi internazionali saranno rimosse, ci sarà una grande massa di persone che ha tanta voglia di viaggiare e visitare anche il nostro Paese.

Penso quindi che dobbiamo porci tre obiettivi: il primo è salvaguardare la rete di strutture del settore che ha permesso all'Italia di essere uno dei Paesi più visitati al mondo; dobbiamo aiutare le strutture ricettive, gli operatori turistici e gli enti culturali che oggi sono fra le categorie più colpite dalla crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia.

Il secondo obiettivo è intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero e incoraggiarli a estendere la loro visita dell'Italia a luoghi bellissimi e interessanti che fino ad oggi non hanno fatto parte dei tradizionali itinerari turistici. Mi riferisco ai tantissimi borghi, boschi, spiagge, siti archeologici che rendono il nostro Paese unico al mondo. Occorre orientare i visitatori verso le piccole e medie città d'arte e verso itinerari turistici regionali.

Il terzo obiettivo è la promozione dell'Italia nel mondo. In generale, l'Italia si promuove da sé, non abbiamo bisogno di tanta fantasia. Abbiamo invece necessità di far conoscere i piccoli centri anche dell'entroterra, le tipicità, gli usi e i costumi tipici dei luoghi, le manifestazioni culturali proprie di quei posti. Rispetto alle altre Nazioni abbiamo un grande vantaggio: 70 milioni di cittadini italiani e discendenti di cittadini italiani vivono nel mondo. Si tratta di una grande risorsa che dobbiamo valorizzare. Sono i nostri ambasciatori nel mondo, fortemente legati alle loro origini. Non perdono occasione per promuovere il nostro bellissimo Paese nelle comunità in cui vivono. Loro stessi rappresentano una grande risorsa di turismo: il cosiddetto turismo di ritorno. C'è tanta voglia dei nostri figli e nipoti di venire in Italia a riscoprire i luoghi di origine dei loro genitori e nonni.

Io penso quindi che dobbiamo puntare su una campagna di promozione all'estero seguendo due direzioni: da un lato, mirare alla diffusione di informazioni attraverso la stampa e i media locali, editi anche in lingua italiana; alla produzione di materiali specifici per turisti che hanno voglia di scoprire nuovi luoghi; alla promozione del territorio attraverso le tantissime agenzie di viaggio specifiche, molto spesso gestite da nostri connazionali. Dall'altro lato, occorre investire in lingua e in cultura: investimento e non spesa. Occorre promuovere l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole locali a tutti i livelli, dalle scuole primarie all'università; produrre materiale didattico e informativo che possa essere utilizzato nei corsi di lingua; promuovere iniziative di turismo sociale, gli scambi culturali tra scuola e università; promuovere iniziative culturali in grado di produrre un impatto nelle società locali e rimuovere gli ostacoli all'accesso dei programmi televisivi italiani in *streaming*. In questo investimento dobbiamo coinvolgere tutto il *network* degli italiani all'estero, costituito dalla rete delle

camere di commercio, dalle istituzioni di rappresentanza, dai *media* in lingua italiana, dagli operatori turistici.

Nello stesso tempo, però, dobbiamo investire in Italia, innanzitutto per migliorare la viabilità interna e locale, che aiuta a raggiungere borghi e piccoli centri che possono sembrare a volte isolati. Occorre costruire nuove strutture ricettive, promuovendo la nascita del cosiddetto albergo diffuso ed ecologico anche nei centri storici, che potrebbero avvantaggiarsi dei finanziamenti dell'ecobonus. Tutto ciò è possibile se si uniscono le energie e gli investimenti degli enti territoriali e nazionali (Stato, Regioni ed enti locali). I nostri concittadini nel mondo, oggi come nel passato, potranno contribuire alla nostra economia con risorse economiche dall'estero: rendiamoli protagonisti di questa nuova rinascita del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, membri del Governo, gentili colleghe e colleghi, rivolgo innanzitutto un ringraziamento ai Presidenti e ai membri delle Commissioni 5a e 14a, che hanno dovuto elaborare in così breve tempo le osservazioni pervenute dalle altre dodici Commissioni; il lavoro di analisi e di sintesi finale di tutte le osservazioni sarà stato di non poco momento. Rivolgo un ringraziamento anche ai funzionari, che spesso dimentichiamo di ringraziare per il loro contributo determinante.

Ho davanti a me tre documenti su cui mi piacerebbe spendere i prossimi minuti del mio intervento, che hanno al centro l'interesse verso la questione della transizione energetica, e più precisamente l'analisi dell'indirizzo politico che noi comunicheremo attraverso le risoluzioni che approveremo sulla relazione delle Commissioni riunite, a proposito delle tematiche precipue dell'idrogeno e delle comunità dell'energia. Questi tre documenti sono la relazione stessa, dalla quale ho estratto i passaggi in cui si fa riferimento alle politiche sull'idrogeno e alle comunità dell'energia; l'ultimo documento di provenienza governativa (parlo delle schede tecniche relative al PNRR in lingua inglese, datate all'11 marzo scorso) e le ultime dichiarazioni del ministro Cingolani, che ieri, in occasione di un evento digitale organizzato da «Il Sole 24 Ore», ha esternato i propri pensieri e le proprie considerazioni sulla tematica in oggetto.

Devo innanzitutto dire che il contenuto della relazione nelle parti in parola (transizione energetica, idrogeno verde e comunità energetiche) mi sembra sufficientemente confortante - lo vedo veramente con un approccio ottimistico - nel senso che si osserva un'attenzione alla tematica e una volontà di identificare gli obiettivi da raggiungere, come - ad esempio - ridurre la dipendenza dalle materie prime in tema di energia e diversificare le fonti di approvvigionamento; ridurre il costo delle bollette di energia elettrica e gas e così via. Sono tutti obiettivi condivisibili. Fra questi, mi piace richiamare la promozione del ruolo dell'autoconsumo collettivo nei condomini e delle comunità energetiche rinnovabili, anche ai fini sperimentali, in attesa del recepimento della direttiva comunitaria RED II. Ora, se è vero che nei prossimi mesi probabilmente recepiremo completamente la direttiva sulle fonti rinnovabili, è anche vero che fortunatamente il nostro Parlamento ha già adottato misure normative volte all'introduzione della operatività già attuale delle comunità dell'energia e dell'autoconsumo collettivo. Sono normative purtroppo ancora misconosciute, anche da parte dei tecnici, perché approvate nel corso del periodo pandemico e che hanno bisogno di ulteriore approfondimento. Queste possibilità, che già esistono nel nostro ordinamento, vanno giustamente potenziate e valorizzate, come indica la relazione.

Così come mi piace vedere che si invita il Governo a sostenere lo sviluppo dell'idrogeno verde, cioè quello prodotto da fonti rinnovabili, in un'ottica realistica dove l'idrogeno prodotto dal metano (il cosiddetto idrogeno blu), che non può ovviamente essere vietato e che sappiamo bene essere oggi il 95 per cento dell'idrogeno prodotto da processi industriali, dovrà essere abbandonato nel tempo (non si può chiudere da un giorno all'altro). La cosa importante, il concetto che il Parlamento qui ribadisce, è che gli impegni finanziari relativi al potenziamento dell'idrogeno verde vedono le somme indirizzate solo per lo sviluppo di quella fonte energetica, e cioè dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

In quelle schede tecniche mi piace vedere che si indica anche un obiettivo di potenza installata da elettrolizzatori, per i quali è prevista quella che viene definita una *gigafactory*. Ben venga, purché sia

frutto delle conoscenze e delle professionalità nazionali, ovviamente non lasciando che un obiettivo così ambizioso possa rimanere nella disponibilità di società straniere, perché sarebbe veramente un peccato.

C'è un obiettivo, al 2030, di 5 gigawatt di potenza installata, e ciò non è male, considerando che l'Europa identifica in 40 gigawatt complessivi, entro il 2030, la potenza da impiegare per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Quello che forse manca è un obiettivo intermedio, quello che l'Europa identifica, nel 2024, come 6 gigawatt. Sarebbe bene che l'Italia identificasse anche quell'obiettivo intermedio.

Infine, il ministro Cingolani si muove indubbiamente su questa linea nel momento in cui riconosce che l'idrogeno è un treno internazionale dal quale non possiamo chiamarci fuori, in prospettiva, come vettore di energia assolutamente pulito. Quindi, il finale di questa storia - come anche il Ministro stesso ci ricorda e come pure nella relazione è indicato - è che occorrerà, per poter correre, veramente un'azione decisa su semplificazione e permessi, e cioè incidere a livello normativo e regolamentare per far sì che... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signor Presidente, sto terminando. Se fosse possibile, vorrei concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Certo, senatore Buccarella. Le avevo già concesso un minuto in più per lasciarla concludere.

BUCCARELLA *(Misto)*. La ringrazio, signor Presidente. Sulla semplificazione del *permitting*, occorrerà produrre molta più energia elettrica da impianti eolici - sono previsti anche quelli *off-shore* - e da impianti fotovoltaici, con le *hydrogen valley* previste nella versione attuale del PNRR, per poter raggiungere quegli obiettivi ambiziosi a cui dobbiamo tendere tutti.

Al momento, ripeto che continueremo a vigilare e a coordinarci con il Governo affinché questi obiettivi siano rispettati e, se possibile, anche migliorati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza intervengo sulla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Per la Lega è importante che, oltre all'obiettivo principale della neutralità climatica, si punti a come ridurre la dipendenza energetica del Paese troppo alta; a come ridurre il costo delle bollette, le più alte in Europa; a come ridurre l'inquinamento dell'area del bacino padano; a come tutelare le nostre filiere nazionali.

Il Piano, che il Governo Conte ci ha lasciato pieno di lacune, deve essere rivisto anche per essere coerente con il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), che deve essere anch'esso aggiornato con *target* più sfidanti rispetto ai vigenti, che, peraltro, abbiamo già difficoltà a raggiungere.

Sulle rinnovabili, in Italia lo sviluppo non va bene. I dati pubblicati ieri registrano, nel 2020, un calo delle installazioni del 35 per cento rispetto al 2019: e non è solo colpa del Covid-19. Da qui al 2030 dovremmo installare ogni anno nuovi 5 gigawatt. Invece, andiamo a una velocità da lumache inferiore del 20 per cento a quanto dovremmo.

Le aste DM FER1 per gli incentivi sono un fallimento e il confronto con la Spagna è impietoso. Se aspettiamo le rinnovabili, di questo passo altro che idrogeno verde: non riusciremo nemmeno a spegnere le centrali a carbone al 2025. Occorre, soprattutto, rimuovere gli ostacoli per chi vuole investire, semplificando gli *iter* autorizzativi, intervenendo anche sui procedimenti di VIA e sull'azione di interdizione operata dalle sovrintendenze.

Sull'idrogeno, in tanti sostengono che l'Italia sia pronta a questa sfida. Io ho tante perplessità. Ci sono forze politiche, a partire dai 5 Stelle, che vogliono solo quello verde, ma questo avrà un ruolo importante solo nel lungo termine. Che piaccia o no, sarà il gas a esercitare il ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. È dunque stucchevole la contrapposizione in atto su quale idrogeno sostenere a breve (verde, blu, rosa o grigio). Se vi è consapevolezza che l'idrogeno è importante per la decarbonizzazione, allora, in attesa che maturi la tecnologia, è sbagliato assumere una scelta unidirezionale. Oggi infatti l'idrogeno verde non è competitivo. Hai voglia a parlare di idrogeno per il rilancio dell'Ilva: ne risulterebbe un aumento spropositato del costo dell'acciaio,

devastante dal punto di vista competitivo rispetto a quello turco-cinese. Manca ancora una strategia italiana su questo vettore energetico: non si è ancora deciso dove produrlo, come trasportarlo, da parte di chi e come utilizzarlo, visto che non c'è ancora un mercato. Inoltre, per idrogeno verde c'è carenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: non abbiamo i kilowattora verdi per gli obiettivi del PNIEC, figuriamoci per l'idrogeno. L'Italia non ha l'eolico della Germania e il nucleare della Francia.

Per l'efficientamento energetico c'è ancora tanto da fare e, sul superbonus, al momento di super esistono solo i problemi, i superproblemi, creati da una misura tanto sbandierata quanto complicata, che non sta dando quello *shock* atteso dal settore edilizio. È assolutamente necessaria una proroga, almeno al 2023, diversamente non parte più nessuno, figuriamoci i condomini. Serve assolutamente una semplificazione, almeno per risolvere il problema delle difformità edilizie.

Per la mobilità sostenibile non possiamo pensare solo all'elettrico, che - lo sottolineo - inquina anch'esso nel suo ciclo di vita, a partire dalle batterie, oggi per il 70 per cento cinesi. Non solo stiamo affossando la nostra filiera dell'*automotive*, già in crisi per il Covid-19, ma il corposo sostegno all'acquisto di un'auto elettrica, bene di lusso, con *bonus* che vanno oltre i 10.000 euro, rischia fortemente di aumentare le disuguaglianze sociali. Alla fine del 2020, a forza di incentivi, abbiamo messo in strada poco più di 70.000 auto elettriche. Ma voi pensate veramente che sia sostenibile, come scritto nel PNIEC, raggiungere al 2030 i quattro milioni di auto elettriche, oltre ai due milioni di ibride *plug-in*? Dove troviamo i 60 miliardi di euro di soldi pubblici?

Allora, per decarbonizzare il settore dei trasporti, in attesa dell'idrogeno, è doveroso - e lo dice anche il PNIEC - sostenere lo sviluppo dei biocarburanti e dei carburanti sintetici, l'uso del GPL, del gas, del biometano, che proprio l'altro ieri la Commissione europea ha incluso quali combustibili per alimentare le auto pulite che possono beneficiare di incentivo, oltre ai diesel di ultima generazione. Dunque, altro che bando dei veicoli a combustione interna, a maggior ragione se a bassa emissione.

Una domanda per chi pensa sempre in *green*. Il parco circolante italiano al 2020 conta 40 milioni di auto; di queste, 30 milioni sono vecchie, tra euro 0 e euro 5. Interessa a qualcuno il loro inquinamento, a parte bizzarre proposte di imporre il divieto di circolazione? Stiamo scherzando con la crisi che c'è? Milioni di proprietari non hanno soldi per acquistare un'auto nuova, figuriamoci una elettrica.

Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con tre brevi riflessioni. Mettiamo in campo tutto il pragmatismo e lasciamo perdere costose derive ideologiste, inefficaci e anti-impresa; diversamente falliremmo con il Piano e sprecheremmo tanti miliardi. Occorre che il Governo, nella redazione finale del Piano, consideri le indicazioni contenute in questa equilibrata relazione, di cui alcune molto importanti della Lega, e coinvolga il Parlamento per il monitoraggio degli stati di avanzamento, degli impatti e delle analisi costi-benefici.

Sappiamo, poi, che il Governo sta lavorando a un nuovo decreto semplificazioni: attenzione a non fare un *omnibus*. Non possiamo pensare in questa fase di dare una sferzata a tutti i mali della burocrazia, perché rischieremmo di fare un buco nell'acqua. Puntiamo dunque a riforme mirate.

Terza e ultima riflessione: l'Europa sia prudente nel voler fare sempre la prima della classe. È responsabile solo del 10 per cento delle emissioni di CO2 e le *policy* troppo spinte alla decarbonizzazione rischiano di mettere ulteriormente in ginocchio le nostre imprese. Al contrario la Cina, che con il 30 per cento di CO2 è il più grande inquinatore del pianeta e continuerà ad esserlo, mentre noi spegniamo le centrali a carbone, ne costruisce di nuove. *(Applausi)*. Lo scorso anno ne sono spuntate cinquanta e in progetto ne hanno ancora una sessantina. A loro interessa produrre a bassi costi. Non lamentiamoci dunque se Pechino acquisterà nel commercio globale sempre più quote di mercato e si rafforzerà, lavorando per spostare sempre più verso di sé il baricentro della geopolitica mondiale.

In conclusione, rivolgo un ringraziamento ai relatori Pesco e Stefano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe *(M5S)*. Signor Presidente, signora sottosegretario Sartore, colleghe e colleghi, la stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci ha posto di fronte l'importante compito di rivedere l'assetto del Servizio sanitario nazionale in prospettiva di una più adeguata corrispondenza alle sfide che minacciano la nostra salute; temi trattati nella missione sei «Salute» del Piano, nella cui

componente C1 sono previsti interventi di potenziamento dei modelli di assistenza alle cure primarie. È positivo e giusto che l'assistenza socio-sanitaria possa svolgersi, laddove possibile, prioritariamente a casa del malato ed è doveroso creare le condizioni perché ciò avvenga omogeneamente in tutto il territorio nazionale, costituendo un valido sistema di assistenza in rete, in grado di rispondere ai bisogni di persone fragili e di pazienti cronici, trattabili a domicilio attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, supportata dall'impiego di modelli digitali per soluzioni di telemedicina e *connected care,* fondamentali per il monitoraggio e la diagnosi a distanza dei pazienti.
È giusto quindi che le risorse del *recovery fund* vengano impiegate per garantire e potenziare le prestazioni domiciliari H24, per trecentosessantacinque giorni l'anno. *(Applausi)*. In questo modello di assistenza territoriale le case di comunità e gli ospedali di comunità costituiranno altri presìdi fondamentali nei quali verrà data risposta alle esigenze di salute di pazienti che non abbisognano di cure complesse come quelle ospedaliere, ma che comunque necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria; strutture pertanto dotate di posti letto per malati cronici non autosufficienti, per malati dimessi dagli ospedali che non possono rientrare al domicilio, per esigenze di riabilitazione e-o lungodegenza, o ancora nuclei residenziali per cure palliative e ricoveri di sollievo, per una completa presa in carico dei malati affetti da malattia in stadio avanzato.
Poiché la salute degli uomini non può essere disgiunta dalla salute e dalla qualità dell'ambiente, anche il nostro ambiente di vita dovrà migliorare, in particolare le città, divenute negli ultimi decenni fonti di squilibri sociali e di grave inquinamento. Esse devono essere reinterpretate in termini di rigenerazione urbana.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con gli obiettivi europei e dell'Agenda ONU 2030, prevede anche interventi per rendere gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri e sostenibili a consumo di suolo zero.
Un altro aspetto della componente territoriale C1 della missione «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anch'esso fondamentale per migliorare la nostra qualità di vita, consiste nell'approccio *one health*, che affronta in visione unitaria le correlazioni tra salute e ambiente, benessere e clima.
È apprezzabile l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute, ambiente e clima (Snpsa), con i conseguenti atti applicativi e attuativi che consentiranno, attraverso l'attuazione con l'attuale Sistema nazionale protezione ambientale, di gestire la tematica salute e qualità dell'ambiente, in sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese.
In questo contesto si auspica che venga data immediata attuazione alla costituzione, all'interno dei dipartimenti di prevenzione di tutte le aziende sanitarie nazionali, di unità operative di medicina ambientale, costituite da medici e tecnici specialisti in grado di affrontare adeguatamente questioni di salute correlate agli ambienti di vita. Si ritiene non ulteriormente procrastinabile promuovere la formazione medica specifica mediante il finanziamento di otto borse di studio di specializzazione post-universitaria in tema di medicina ambientale confidando nella loro implementazione nel tempo.
La conoscenza dei nostri ambienti di vita, la prevenzione sanitaria e l'educazione ambientale devono essere pilastri della ricostruzione dello stato sociale. Bisogna pensare in termini concreti alla relazione tra la salute e l'ambiente e al mondo che stiamo lasciando alle nostre generazioni future e considerare che tutto quello che si investe oggi in prevenzione sarà non soltanto un guadagno di salute domani, ma anche un risparmio di finanze per tutti i capitoli di bilancio dello Stato.
Al fine di dare concreta attuazione e forza a questi progetti, riteniamo anche necessario e prioritario riportare la *governance* della salute nell'alveo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ricordando peraltro che in materia di profilassi internazionale l'assetto delle competenze, fin dagli articoli 6 e 7 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *q)*, della Costituzione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono dinanzi a una malattia pandemica.
Non è più giustificabile mantenere disomogeneità e squilibri di comportamento delle varie Regioni e Province autonome, come quelli ai quali si è dovuto assistere in questi ultimi mesi, perché comportano gravi compromissioni di diritti fondamentali di tutti i cittadini, ancora più gravi se si ripercuotono sulle

categorie più fragili e indifese. Inoltre, il ritorno alla centralità dello Stato di tutte le attività sanitarie sicuramente eviterebbe il ripetersi di spiacevoli e gravi avvenimenti, come quelli accaduti nei giorni scorsi nella Regione Sicilia, in merito ai quali ci auguriamo che la magistratura faccia piena luce, individuando colpe e responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, noi riteniamo che tra gli argomenti che questo grande Piano dovrà affrontare ci sia anche quello del ruolo di Roma Capitale. È un Piano ambizioso, con in teoria grandi mezzi, che non può trascurare alcuna questione. Forza Italia, nel consegnare le sue proposte al Presidente del Consiglio, ha evidenziato la necessità di individuare anche risorse adeguate.

Della Capitale si parla poco nei documenti che circolano; viene soltanto evocato a un certo punto il ruolo di Roma *caput mundi* - si usa questo termine - per la tutela del patrimonio artistico e culturale. Certamente Roma da questo punto di vista rappresenta uno dei tesori del pianeta e quindi è giusto menzionare il patrimonio artistico e culturale della Capitale d'Italia. Ma - a nostro avviso - è necessario anche cogliere l'occasione per dare finalmente alla Capitale un ruolo definito, perché c'è bisogno di rilanciarne la funzione.

C'è un debito pesantissimo che accompagna la vita di questa città e pesa anche la mancata attribuzione di poteri specifici che ogni capitale europea ha in quanto capitale dello Stato. È un'antica questione: Roma, per le responsabilità che ha, perché ospita Ministeri, ambasciate, sedi internazionali e ha oneri di ogni genere, non può essere gestita, per questo oltre che per tutti gli altri aspetti, con le normative assimilabili al pur prestigioso, ma ultimo per abitanti, Comune d'Italia.

Forza Italia ha quindi indicato al Parlamento delle soluzioni per quanto riguarda gli aspetti finanziari - ci fu un'ultima occasione nel 2019 con un emendamento al decreto crescita che fu respinto dalla maggioranza dell'epoca - ma insistiamo perché si assegnino poteri diversi alla Capitale. Il Governo Berlusconi con una legge del 2009 intervenne in tal senso, ma in questa legislatura, come in altre precedenti, è stato presentato un disegno di legge costituzionale per modificare l'articolo 114 della Costituzione e dare a Roma poteri simili a quelli di una Regione. Su questo Forza Italia insiste, perché un assetto diverso è utile alla Nazione.

Roma ospita e ospiterà, quando il mondo riprenderà la sua vita normale, eventi di ogni rilievo e di ogni natura. È anche la Capitale della cristianità, oltre a tutto il resto. Nel 2025, che in termini organizzativi è domani mattina, ci sarà un Giubileo, che potrà essere anche importante per rilanciare la funzione della Capitale e dell'Italia, anche per la sua rilevanza morale.

Roma ha bisogno di infrastrutture e di una mobilità sostenibile. L'elenco delle opere che abbiamo indicato nella nostra proposta di *recovery plan* è molto lungo: dall'anello ferroviario al finanziamento della metro D, alla metro A, alla metro B e a un nuovo progetto di linea E. Roma è in ritardo rispetto ad altre capitali internazionali come rete di metropolitana. Anche le metrotranvie di superficie devono essere assolutamente potenziate.

C'è il tema poi della rigenerazione urbana, che si sta discutendo al Senato con un disegno di legge assurdo, che oggi è attualmente in discussione presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che va riscritto. La rigenerazione urbana vuol dire ristrutturare edifici, ricostruirli, salvaguardando ovviamente le parti di pregio artistico e storico dei centri cittadini. A Roma, incredibilmente, con un emendamento nel decreto semplificazione del Governo giallorosso, si è paralizzata la zona A, che non è solo il centro storico in senso stretto, che ha un valore storico, culturale e architettonico di pregio, ma è praticamente tutta la città, impedendo ristrutturazioni e rigenerazioni, che sono - quelle sì - la transizione ecologica e non quella demagogica che viene evocata. *(Applausi)*. Ciò vuol dire risparmio energetico, riscaldamenti che possono essere gestiti diversamente e cappotti termici.

La rigenerazione urbana è un tema nazionale e internazionale molto sentito a Roma e il Governo Conte ha paralizzato la Capitale. Anche il PD ha votato, insieme ad altri, l'articolo 10 del decreto semplificazioni, che è distruttivo, antiecologico e demagogico. Non si può inneggiare alla transizione ecologica e digitale e opporsi alle politiche di rigenerazione urbana, che sono l'ambientalismo vero e reale, che investe anche il patrimonio edilizio. Su questo ci faremo sentire nella Commissione

territorio, ambiente, beni ambientali, quando il testo dovrà essere completamente riscritto, perché impedisce lo sviluppo, la modernizzazione e la tutela dell'ambiente.

Roma deve anche essere considerata una Capitale per l'innovazione e la tecnologia. L'area Tiburtina ha rappresentato, in anni passati, un polo di eccellenza e oggi ha bisogno di rilancio. E dunque riteniamo che anche questo tema debba entrare nel *recovery plan*. Abbiamo posto questo tema anche al Presidente del Consiglio, che certamente è uomo europeo per eccellenza, anche per la sua opera degli ultimi anni, apprezzata da tanti, ed è anche un romano. È ovvio che questo non è un discorso campanilistico: se Roma è la Capitale, deve avere una dotazione normativa e di mezzi che ne giustifichi il ruolo e la proietti nell'interesse della Nazione intera. *(Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, concludendo, ho voluto dedicare il mio intervento a questo tema, augurandoci che nel Piano possa avere una maggiore forza. Lo abbiamo chiesto al presidente Draghi e lo chiediamo in questa circolazione di ampi e lunghi documenti, che speriamo abbiano un esito pratico, accanto a tanti altri temi, come - ad esempio - la giustizia, che altri colleghi tratteranno nel loro intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, quando manca un minuto alla fine dell'intervento, richiamo il senatore che sta intervenendo, in modo che ci si possa regolare, sapendo che comunque manca sempre un minuto alla fine dell'intervento.

È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI *(FdI)*. Signor Presidente, avendo poco tempo a disposizione, cercherò di utilizzarlo quantomeno per rimettere al centro ciò che riteniamo sia molto importante, almeno per il nostro partito, e cioè la questione delle infrastrutture. In questi giorni tutti abbiamo avuto modo di assistere al disastro economico causato dal blocco del Canale di Suez. Abbiamo visto una fotografia devastante, con perdite miliardarie, che ci fanno ripensare a una economia reale, vera e concreta, fondata sul lavoro, sull'ingegno e sul sacrificio umano, così diversa da quella figlia dell'alta finanza e dell'interesse sul debito, che, purtroppo, troppo spesso incide sulle nostre esistenze.

Ripartirei da quel quadro, dall'importanza delle infrastrutture, soprattutto per una Nazione, come quella italiana, che ha una posizione del tutto privilegiata, come porto naturale all'interno del Mar Mediterraneo. Immaginiamo appunto tutta la questione dei nostri porti, dai quali per secoli sono partite e arrivate le merci, che sta perdendo e ha perso tantissimo spazio da questo punto di vista. Le navi oggi attraccano e partono in altri porti, nonostante l'Italia sia una piattaforma ideale al centro del Mediterraneo. Stiamo perdendo, secondo gli ultimi dati, qualcosa come 70 miliardi di euro all'anno per carenze infrastrutturali. La questione che il Gruppo Fratelli d'Italia ha posto in tutte le Commissioni è che non basta avere i soldi, ma occorre anche avere una visione per investirli bene. Le infrastrutture sono centrali per il rilancio della Nazione. Immaginiamo la possibilità di sviluppare i trasporti interni, che in alcune Regioni sono ancora all'Ottocento; di continuare nella direzione dell'alta velocità; di collegare la nostra Nazione e soprattutto di dare la possibilità al genio italiano, ai nostri lavoratori e ai nostri imprenditori di cimentarsi in imprese che solo noi possiamo realizzare.

A Genova abbiamo dimostrato come gli italiani sanno reagire, costruendo un ponte in pochissimo tempo. Adesso credo che siamo pronti per il ponte sullo Stretto, altra battaglia di Fratelli d'Italia e dei patrioti che sicuramente può ridare lustro e rilancio alla nostra Nazione.

Credo che dobbiamo interrogarci su questo e metterci alla prova. Ci sono tanti soldi, la stragrande maggioranza dei quali dobbiamo restituire, quindi investiamoli bene. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, oggi stiamo discutendo del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, un progetto presentato il 15 gennaio 2021, quando c'era ancora il Governo Conte-*bis* e molti senatori seduti in quest'Aula erano all'opposizione ed hanno contestato completamente l'impianto e l'assetto del Piano in tutte le Commissioni. Queste stesse persone oggi hanno rivisto le proprie posizioni e si vedono disponibili ad accogliere tale documento, che tuttavia non è pervenuto ancora nella sua edizione definitiva alle Camere. Se fosse definitivo sarebbe forse abbastanza grave, poiché presenta ancora numerose lacune e certamente la Commissione europea non potrebbe accoglierlo favorevolmente. Se questo Piano, per come oggi è strutturato, venisse presentato alla Commissione europea così com'è sicuramente verrebbe respinto con diverse osservazioni.

Purtroppo questo non farà altro che aggravare la situazione dell'Italia, che ha già serie difficoltà nella spesa dei fondi europei che ogni sette anni vengono assegnati ai vari Paesi membri. Mi riferisco ai fondi del 2014-2020: l'Italia ha speso solamente il 38 per cento delle risorse ricevute; di 44 miliardi in sette anni sono stati spesi soltanto il 38 per cento.

Oggi, con un piano lacunoso sotto tanti aspetti, pensiamo invece di poter spendere adeguatamente investendo in sviluppo e crescita per il nostro Paese ben 191 miliardi? Ritengo che quest'obiettivo non sia purtroppo alla portata del nostro Paese, come sa chi ha un minimo di buon senso e di capacità di discernimento. Purtroppo, dei soldi del *recovery and resilience facility*, 122 miliardi di euro sono a prestito mentre 68,9 miliardi saranno a fondo perduto. L'Italia è stata l'unico Paese che ha richiesto l'intera quota del *recovery and resilience facility* (750 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione). Questo sicuramente comporta l'assunzione di una gravissima responsabilità, in quanto tutto questo ricadrà sulle spalle dei nostri figli e delle nuove generazioni, che, qualora queste risorse non venissero spese bene, invece di essere agevolati ed ottenere quel futuro che tutti quanti auspicheremmo, rischiano di vedersi precluse ulteriori possibilità di sviluppo a causa delle riforme strutturali imposte dall'Unione europea che ricadrebbero sul *welfare state*, già messo in pericolo.

L'Italia ha un rapporto tra dipendenti pubblici e cittadini estremamente basso rispetto alla media dei Paesi dell'Unione e purtroppo questo comporta difficoltà, anche per l'elevata età media dei dipendenti statali e la loro scarsa formazione in progettualità. L'età media si aggira, infatti, intorno ai 50,7 anni e questo già fa capire che c'è una grande difficoltà nella capacità di formarsi per progettare e quindi per adeguarsi alle visioni degli investimenti che l'Europa fa per lo sviluppo dei vari Paesi.

Inoltre, i tagli sono intervenuti in tutti i settori della pubblica amministrazione, ad esempio anche nel settore dei beni culturali, dove c'è stata una decurtazione estremamente consistente, passando da 25.000 a 19.000 dipendenti, e dove tuttora ci sono concorsi non espletati e sospesi.

Da questa situazione complessiva derivano ritardi nella burocrazia che comporteranno inevitabilmente dei ritardi nell'adempimento delle sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è collegato a tante riforme, non solo della pubblica amministrazione, che sono state già consigliate dall'Europa da diversi anni (dal 2012) anche riguardo alla capacità di contenere i fenomeni di corruzione e di collusione.

Purtroppo queste situazioni non danno all'Italia la possibilità di spendere tutta questa cifra entro i sei anni previsti. Intanto bisogna sicuramente ricordare che se il Piano non dovesse essere approvato, ma dovesse essere restituito con delle osservazioni, la prima *tranche* dell'importo complessivo arriverà solo dopo che il Piano sarà perfezionato, quindi si perderà ancora tempo. Inoltre, nel momento in cui non fossero rispettate le *milestone* e le *phase line,* che oltretutto non sono nemmeno indicate all'interno del Piano, purtroppo l'erogazione dei fondi verrà interrotta. Pertanto rischiamo di compromettere inutilmente e gravemente il futuro delle prossime generazioni, aggravando la situazione debitoria del Paese senza un effettivo riscontro sullo sviluppo che noi invece vorremmo realizzare.

Inoltre, purtroppo questa incapacità progettuale del Paese si traduce anche nel fatto che i nostri enti locali, in parte sguarniti di personale formato, hanno riciclato diversi progetti vecchi cercando di riproporli attraverso il Piano, ma essi non possono assolutamente rispondere ai suoi obiettivi complessivi.

Per questo, noi della componente L'alternativa c'è, attraverso la proposta di risoluzione n. 2 chiediamo che si investa e siano individuate poche linee d'intervento nelle sei missioni che sono state definite all'interno del Piano.

Chiediamo che si riveda la soluzione di spendere l'intera somma (i 191 miliardi) e che ci si ridimensioni sulla somma dei 68 miliardi che possono essere erogati a fondo perduto, privilegiando soprattutto le infrastrutture e l'intermodalità del Sud Italia che sono quelle che, purtroppo, possono veramente rilanciare lo sviluppo del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'occasione offerta dal *recovery plan* a noi del Partito Democratico è sempre sembrata - senza concessioni alla retorica - una sfida straordinaria da cogliere. Certo, una sfida ambiziosa - ce lo dobbiamo dire - sicuramente non semplice, men che meno

scontata.

Voglio partire da una considerazione: oggi l'Istat certifica che il livello di benessere nel nostro Paese è distribuito sempre meno equamente. In questa pandemia ci siamo entrati con forti disuguaglianze tra i livelli di inclusione e quelli di esclusione, l'abbiamo poi attraversata con differenze pesanti tra chi è stato più garantito e chi meno; ne usciamo sicuramente con quei divari che si sono allargati e approfonditi.

Lo abbiamo detto, allora, più volte: non è più soltanto una questione di giustizia sociale; si tratta di precondizioni necessarie per noi per immaginare crescita e sviluppo del nostro Paese. Non c'è ripartenza senza recuperare i divari che oggi impediscono un accesso equo al Servizio sanitario nazionale, ai troppi giovani di laurearsi nei tempi e poi essere assorbiti nel tessuto produttivo, al Sud, ma non solo. E poi le donne, giovani e meno giovani, che, come abbiamo detto tante volte - fino davvero a stancarci - sono la vera risorsa, anche dal punto di vista della crescita, rimasta oggi poco valorizzata e riconosciuta. Per questo è senz'altro un bene che donne, giovani e Sud siano stati scelti come i tre assi trasversali del Piano. Non siano adesso, però, il modo per disperdere queste risorse, proprio perché, al contrario, invece ne devono rappresentare quell'approccio multidimensionale che di questo piano rappresenta, appunto, il valore aggiunto.

È fondamentale soprattutto in quelle aree - penso al Mezzogiorno, alle aree interne - dove, insomma, c'è più bisogno di coesione sociale e sostenibilità, dove va rafforzata l'offerta e la qualità di tutte le infrastrutture sociali, a cominciare ovviamente degli asili nido, ma non solo quelli, che rappresenta un investimento per l'occupazione femminile, certo, ma anche per il percorso scolastico dei nostri stessi bambini.

Oggi la forbice del divario di genere sul mercato del lavoro continua ad allargarsi. Le cause sono le più diverse. Prime tra queste, quelle settoriali, quelle proprio legate alla pandemia perché servizi privati come commercio e turismo sono servizi a composizione prevalentemente femminile. E, allora, qui nessuna esitazione; lo ha detto il piano Colao, noi lo ribadiamo: bisogna investire pesantemente in quei settori a elevata presenza femminile, che tra l'altro saranno i primi a ripartire sicuramente, una volta terminata la pandemia. Ma non c'è solo questo. Molte donne hanno lasciato il lavoro perché i modelli sociali di riferimento ancora non consentono compatibilità tra vita privata e lavoro. Questo non è un effetto solo della pandemia.

Se oggi si sacrifica il posto di lavoro pur di far fronte alle chiusure di scuole, servizi educativi, servizio a domicilio, il problema non è solo delle donne; è anche degli uomini, e sta nell'assenza di una condivisione degli oneri di cura tra uomo e donna, nel fatto che i percorsi di carriera delle donne sono più discontinui, precari e vulnerabili. Per far fronte a questo non bastano gli incentivi, men che meno se a pioggia. Serve una legge importante sulla parità salariale; serve soprattutto un piano per l'occupazione femminile di lunga durata e qualificata; serve un investimento senza precedenti in infrastrutture sociali, ma serve ancora e più di tutto - lo ribadiamo - la valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle politiche adottate. Per questo è necessario un osservatorio destinato allo scopo.

O rompiamo questa spirale perversa oppure tutta l'Italia si ritroverà più debole sul lato dei diritti e ancora più povera sul lato della crescita; le due cose per noi non possono essere disgiunte.

L'aumento dell'occupazione femminile - ricordiamolo sempre - avrebbe benefici enormi sul PIL, ma ne avrebbe anche per noi soprattutto sull'autonomia sociale e relazionale di tutte quelle donne che, anche per questo, oggi sono esposte a molestie, maltrattamenti, violenza in casa e sul luogo di lavoro.

Autonomia e libertà sono gli unici, veri, efficaci antidoti alla violenza, ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ma se il *recovery plan* è un'occasione unica, oltre ai soldi servono le riforme, quelle strutturali, insieme alla capacità di gestire progetti nella fase esecutiva ma anche in quella di regolazione.

Siamo nel mezzo di due trasformazioni che la pandemia ha accelerato e che qui mi limito ad accennare: transizione ecologica e digitale. Entrambe stanno cambiando modelli sociali di condivisioni e di lavoro, nonché sistemi di produzione e protezione. Non illudiamoci che basti evocare il cambiamento per vederlo realizzato o per vedere superato un modello di sviluppo che oggettivamente ha mostrato tutti i suoi limiti. La sostenibilità è centrale, ma questo non significa che sia destinata ad

affermarsi. Non è affatto scontato che le trasformazioni siano di per sé eque, inclusive e democratiche. Per questo, soprattutto sul lavoro e sul *welfare* servono in questo momento una visione e una strategia per il futuro che non si limitino ai prossimi anni (quelli fino al 2026, per intenderci), ma progettino i prossimi decenni su sanità territoriale, scuole e servizi.

La ferita aperta dal Covid è davvero la più profonda. Dunque, ripartiamo da *welfare* universalistico e diritto alla formazione costante e di qualità. Serve poi un ampio investimento sulle capacità dei lavoratori, non tornando indietro sulle misure di sostegno alla povertà, ma riformando ammortizzatori sociali e innovando gli strumenti e le politiche attive.

Si è parlato poco - o meno del dovuto - delle risorse destinate alle periferie, alla rigenerazione urbana e all'*housing* sociale. Si tratta di un altro settore in cui transizione ecologica e inclusione si intrecciano, ma per farlo adeguatamente è necessario che le risorse si compattino e rispondano a un'unica regia.

Infine, riprendo una cosa che ha ricordato il ministro Franco. Il Piano è uno strumento straordinario che deve funzionare accanto agli strumenti ordinari già previsti, tra cui fondi strutturali e fondi di coesione. Va invece assolutamente evitato che la spesa aggiuntiva per gli investimenti del Piano sia compensata al ribasso da una minore spesa ordinaria - questo è fondamentale - o che si traduca in infrastrutture sociali che poi non sono supportate da un investimento duraturo nel tempo, anche nel bilancio dello Stato.

Mi sia consentita un'ultima considerazione sul ruolo della pubblica amministrazione. Va garantita una gestione adeguata dei progetti e per questo serve un coinvolgimento efficiente delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, e di personale formato e competente. Se questo si deve tradurre in un piano di assunzione anche al Sud, come è stato annunciato, occorre passare da una puntuale verifica dei fabbisogni e da un aggiornamento delle dotazioni organiche degli enti a cui le nuove professionalità saranno destinate.

L'Italia ha su di sé una grande responsabilità. Oggi che la posta in gioco è così alta abbiamo l'occasione di uscire dalla tentazione di incolpare l'Europa per qualsiasi cosa non vada nel nostro Paese, invece di entrare nel merito delle opzioni per il nostro futuro. Per questo abbiamo bisogno che soprattutto le forze politiche si mostrino capaci di leggere questo nostro tempo, rinnovando idee e priorità su cui investire. Il Partito Democratico non mancherà di far sentire le proprie proposte e la volontà di far sentire forte il suo contributo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero sia chiaro che oggi diamo il via a un Piano da circa 200 miliardi di euro che deve servire al rilancio dell'Italia intera, da Nord a Sud.

Si tratta di un'enormità di denaro che, se correttamente investito, può costituire un'occasione per il Paese nell'impostare un nuovo sistema di sviluppo. Occorre però fare attenzione perché il *recovery fund* potrebbe anche diventare un gigantesco spreco e risultare del tutto inutile se dopo la spinta iniziale generata da questi fondi non seguirà un deciso cambio di rotta rispetto all'attuale immobilismo in cui versa la nostra Nazione.

In un solo anno abbiamo operato scostamenti di bilancio per circa 180 miliardi di euro per fronteggiare la pandemia. Abbiamo dovuto farlo, è vero, ma è altrettanto vero che diverse di quelle risorse sono state sprecate dal presidente Conte perché è mancata una progettualità. Cosa è rimasto, infatti, di questo immane sforzo chiesto agli italiani? Qualche migliaia di banchi a rotelle e poco altro.

All'Italia serve invece un cambio di mentalità e abbiamo una nuova possibilità che non deve essere sprecata. Il *recovery fund* ha regole rigide. I paletti dell'immediata cantierabilità dei progetti e il limite temporale dei lavori che devono essere terminati in cinque anni hanno permesso di inserire nel Piano solamente opere che sono effettivamente e immediatamente utili. La spinta al completamento dei corridoi TEN-T rientra in quest'ottica, così come il potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità, il dragaggio dei porti, gli investimenti per la messa in sicurezza delle principali infrastrutture idriche e la manutenzione delle strade provinciali della Penisola, specialmente nelle zone interne. Stiamo quindi probabilmente per uscire da un periodo buio e dobbiamo pensare al rilancio del Paese. Siamo uno Stato a forte vocazione turistica e per questo motivo occorre lavorare sulle infrastrutture

perché dobbiamo soddisfare una clientela che è sempre più esigente. In quest'ottica abbiamo quindi indicato la necessità di allocare risorse per il sostegno e il rilancio del settore aeroportuale, in modo da garantirne la competitività a livello internazionale: porti, aeroporti e l'intermodalità per accedervi sono fondamentali per tutto il sistema Italia.

Dobbiamo quindi darci un nuovo metodo di lavoro: l'azione deve essere incentrata sulle finalità corrette e sulla modalità di raggiungimento di queste che abbiano uno scopo e che siano sensate e prive di ideologie preconcette. Bisogna essere pratici per ottenere l'obiettivo in tempi rapidi: concreti, insomma.

L'Europa finanzia opere che devono essere determinate in cinque anni: saranno marziani questi che l'hanno deciso, oppure dobbiamo chiederci noi perché in Italia, per terminare un esproprio, servano dai due ai dieci anni? Oppure dovremo chiederci se è normale che, se nell'aggiudicazione di una gara c'è un ricorso, si debba andare per carte bollate per cinque, sei, sette o dieci anni. No, non è normale, non è normale per niente. E non fingiamo di non sapere a che cosa è dovuta la gran parte di questi ingranaggi così ingessati: è dovuta al codice degli appalti. Ecco quindi che occorre riformarlo ed è arrivato il momento di farlo non perché lo dico io, perché lo dice Campari; dobbiamo farlo perché sarebbe stupido semplicemente non farlo. Dobbiamo dedurre gli oneri burocratici e semplificare le procedure.

Vogliamo ricordarci che abbiamo ideato il modello Genova, che siamo ci siamo liberati della burocrazia ed abbiamo ritrovato il lavoro e l'efficienza? Io credo semplicemente che dobbiamo svegliarci. Allo stesso modo, occorre liberarsi da quelle ideologie che rischiano di portarci dentro vicoli ciechi e di provocare effetti del tutto contrari a quelli che vorremmo invece avere. Faccio due esempi il primo dei quali riguarda il traffico veicolare: in Italia, il nostro parco auto è uno dei più vecchi di tutta l'Europa occidentale: ha circa dodici anni. In Svezia siamo a nove anni e nove mesi, in Germania a nove anni e cinque mesi, in Francia e in Belgio sono a nove e la Danimarca è a otto anni e otto mesi. Ma come pensiamo di rinnovarlo se diamo incentivi solamente per i veicoli ibridi ed elettrici? Quando capiremo che dobbiamo incentivare l'acquisto di veicoli di nuova costruzione, non inquinanti ovviamente, indipendentemente dal tipo di propulsione?

La seconda considerazione riguarda le autostrade. È stato detto che le nuove autostrade generano maggiore traffico inquinante. Ma se la costruzione di un'autostrada di 60 chilometri sostituisce un percorso di 125 chilometri inquineremmo di più o di meno secondo voi? Lo dico perché questo è il caso reale, esistente della Tirreno-Brennero, e se qualcuno mai non lo sapesse, adesso lo sa.

Dobbiamo insomma affrontare il futuro in modo pragmatico. Il metodo che stiamo importando dovrà servire da qui in avanti, anche per l'utilizzo dei fondi ordinari dello Stato. Si sono liberati capitali che erano stati impegnati a copertura di alcune opere finanziate con il *recovery fund* e abbiamo chiesto che questi capitali siano reimpiegati per il finanziamento di nuove opere che non sono comprese nel Piano in esame.

Dopo questa terribile crisi, dovremo far ripartire il mondo del lavoro anche con nuove opere pubbliche, andando a finanziare le grandi strade e le infrastrutture. Saremo protagonisti e responsabili nella gestione dei nostri fondi. Dobbiamo essere un esempio per l'Europa. La Lega ha l'ambizione di cambiare in meglio l'Unione europea ed è positivo aver sentito che il nostro Presidente del Consiglio mette finalmente l'Italia e gli italiani al centro della nostra azione politica. Con orgoglio e a testa alta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signor Presidente, è passato ormai più di un anno da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia e da quando il Covid-19 è entrato prepotentemente nelle nostre vite, stravolgendo tutte quelle regole, quelle azioni, quei gesti quotidiani, quelle abitudini e quella serenità che oggi ci sembrano soltanto un lontano ricordo.

Il Covid ha messo in ginocchio l'economia mondiale e l'Italia in Europa è stata la prima a dover fronteggiare tutte le drammatiche conseguenze che il virus si trascina dietro. Fu proprio allora, nella scorsa primavera, che il presidente Conte propose all'Europa un rivoluzionario concetto dello strumento di aiuto sotto forma di debito condiviso, impensabile fino a quel momento per un'Unione

europea più vicina alla finanza che ai cittadini: il *recovery fund,* di cui oggi ci troviamo a discutere entrando nel merito delle schede proposte dal precedente Governo. *(Applausi)*.

Dall'inizio della pandemia in quest'Aula abbiamo votato sei scostamenti di bilancio, per un totale di 165 milioni di euro; abbiamo altresì convertito diversi decreti-legge, tutti volti a supportare i cittadini e, allo stesso tempo, a rendere il Paese più forte davanti alle grandi difficoltà economiche, sociali e sanitarie. Sappiamo che la pandemia ha generato una crisi seconda solo a quella del Dopoguerra e siamo stati costretti ad affrontare problematiche in continua evoluzione, assolutamente nuove per noi. Nonostante gli sforzi e l'impegno profuso, molte criticità restano e hanno bisogno di ulteriori interventi.

L'Italia, con quasi il 30 per cento del totale dell'ammontare stanziato dalla Comunità europea, ha l'occasione non solo di uscire dalla crisi, ma di riprendersi e competere per i primi posti tra i Paesi più importanti del mondo. Non solo. L'Italia ha la possibilità di mostrare al mondo che essa è capace di affrontare ogni tipologia di crisi futura, restando integra e pronta a reagire: un Paese resiliente.

Come esponente del MoVimento 5 Stelle non posso che essere soddisfatta dei tre assi strategici che caratterizzano questa proposta: digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale sono sempre stati i pilastri dell'idea che abbiamo avuto per lo sviluppo del nostro Paese.

Ho avuto il piacere e l'onore di essere la relatrice per la parte di questo Piano che riguarda l'8a Commissione, la Commissione lavori pubblici, e ritengo che la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che garantirà un notevole snellimento della burocrazia, l'innovazione del sistema produttivo, l'uso di energie da fonti rinnovabili per i trasporti e l'industria e la mobilità sostenibile, temi cardine del Piano, siano interventi che faranno da volano per il rilancio post pandemico del Paese. La riduzione degli oneri burocratici, la semplificazione delle procedure degli appalti, la riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, l'introduzione di meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma RFI e ANAS, la semplificazione delle procedure che rafforzano meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti sono misure che certamente porteranno grandi risultati, proseguendo di fatto il lavoro già avviato dai decreti sblocca cantieri e semplificazioni.

Non è pensabile, Presidente, parlare di ripresa e resilienza avendo un Paese che corre a due velocità diverse. Il Mezzogiorno corre a una velocità diversa rispetto al Nord Italia, così come le aree interne rispetto alla costa. Parlo di infrastrutture carenti, vetuste e incomplete, che limitano quel grande potenziale raggiungibile invece da un'Italia compatta. Nella relazione illustrata oggi troviamo il potenziamento degli snodi principali dell'alta velocità e dei territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne, e il rafforzamento del trasporto via mare per le isole, garantendo il regime di continuità territoriale. Una penisola come l'Italia, che da sempre è porto naturale dell'Europa, necessita di valorizzare i propri porti, specie quelli del Mezzogiorno, rafforzando le capacità di intercettare i traffici intercontinentali delle merci, e di un piano efficiente di sistema intermodale capace di smistarle lungo tutto lo stivale. Anche questo ovviamente la Commissione ha raccomandato al Governo.

La sostenibilità ambientale, Presidente, è il cardine di tutta la programmazione, perché in un mondo ecologicamente insostenibile è la sopravvivenza dello stesso genere umano a essere messa in discussione. Senza transizione ecologica non ci sono altre transizioni che tengano; noi siamo l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo. Anche se non ce ne accorgiamo, noi siamo natura e, senza un ambiente sano, non ci sono né salute, né benessere, né tantomeno vita. Fuori da quest'Aula ci sono le nuove generazioni che da tempo protestano perché gli è stato rubato il futuro e a noi tocca provare a restituirglielo. Oggi assistiamo alla svolta verde di un intero continente e tutto il mondo è concentrato sui temi ecologici. I fondi che l'Unione europea ha voluto dedicare alla transizione ecologica sono il segno di quanto debba essere centrale questo aspetto. Senza mobilità sostenibile e senza efficientamento energetico degli edifici le nostre città continueranno a essere inquinate e gli italiani continueranno ad ammalarsi e a morire, anche oltre il Covid. Siamo un Paese con un patrimonio immobiliare di notevole spessore estetico e anche qualitativo, ma altrettanto "attempato" e non certo pensato per ottimizzare i consumi energetici. Lo stesso presidente della

Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 22 febbraio scorso, durante la settimana parlamentare europea, ha sostenuto che un uso corretto dei soldi del *recovery fund* è quello di impegnarli nella creazione di nuovi posti di lavoro, gli stessi posti di lavoro persi durante la pandemia, e ha fatto un chiaro riferimento al settore edilizio, in relazione alla vetustà del patrimonio residenziale privato.
Molti come me, in quell'istante, quando ascoltavano quell'intervento, hanno pensato al provvedimento superbonus 110 per cento e alla necessità di prorogarne la scadenza almeno al 2023, per garantire rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e quant'altro. *(Applausi)*.
È notizia di oggi che il superbonus ha superato il primo miliardo di euro di lavori eseguiti ed asseverati. L'Italia e gli italiani hanno sempre dimostrato di saper reagire ad ogni crisi e calamità subita. La stessa cosa stanno facendo ora. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo resiliente e a tutti loro va espresso il nostro massimo rispetto.
Questo documento è la via di accesso ad un finanziamento che non ha eguali nella storia del Paese e di certo aiuterà a trascinarci fuori dalla crisi, ma l'occasione unica che questa volta abbiamo è quella di fare riforme storiche, che il Paese aspetta da un trentennio. Allora, signor Presidente, che questo Piano nazionale sia davvero uno strumento di riforma, costellato da tante opere utili. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.
TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le due misure più importanti di questo Piano sono la transizione ecologica e la transizione digitale, soprattutto perché, se pensiamo alla quantità di risorse che drenano, il 57 per cento, ci rendiamo immediatamente conto dell'importanza dei due verticali, che peraltro, permeando tutti i settori dell'economia reale, possono essere ritrovati anche nelle altre quattro misure.
Io mi concentrerò sul digitale, per il poco tempo che ho a disposizione.
Se guardiamo il *digital compass*, la bussola digitale, della quale ha parlato anche il presidente Draghi, sono tre i punti che qualificano questa strategia: il capitale umano e la sua manutenzione costante. Come ho detto più volte, i giovani potranno cambiare anche dieci volte mestiere.
Pensiamo ai nuovi mestieri, che dovranno affrontare, non solo le giovani generazioni, ma, secondo me, anche coloro che non hanno propriamente cinquantanove, sessant'anni, ma che sono in cassa integrazione da tanto tempo, che hanno dai trenta ai quaranta anni e che sarebbe opportuno "*re-skillare* " e "*up-skillare*", destinando loro una quantità di risorse. Risorse che certamente hanno accompagnato tutti coloro che hanno perso il lavoro (mi riferisco agli ammortizzatori sociali e alla cassa integrazione) ma che sarebbe ora anche di accompagnare, con politiche attive, a nuovi mestieri.
Infrastruttura digitale a favore della piccola e media impresa e, aggiungo io, a favore della MPMI, la micro piccola e media impresa, che è un *unicum* del tessuto produttivo italiano. Oggi, proprio per la dimensione piccola, che una volta era considerata un limite e un difetto, soprattutto nel processo di internazionalizzazione, essa rappresenta qualcosa di importante e di unico, perché è molto più flessibile, molto più duttile e molto più pronta ai cambiamenti, chiaramente se aiutata da questa infrastruttura digitale.
Altro punto: la pubblica amministrazione che va verso i cittadini e non i cittadini che vanno verso la pubblica amministrazione. Qui c'è una vera e propria rivoluzione da affrontare. Io credo che ognuno di noi sia fortemente preoccupato su questo fronte, perché sburocratizzare, prima ancora di introdurre il digitale, è fondamentale e necessario per evitare una bomba digitale. Ho già utilizzato proprio questi termini più volte nei miei interventi.
Una breve riflessione sul turismo, letteralmente piegato. Turismo e industria creativa italiana possono rappresentare il meglio del *made in Italy*, un termine del quale tutti noi ci riempiamo la bocca. Anche in questo PNRR è presente. Finalmente, con questa infrastruttura digitale, noi possiamo internazionalizzare quella piccola e media impresa. Possiamo credere fortemente in una crescita del PIL, rispetto all'ultimo dato del 2019, molto facilmente in un medio periodo (neanche troppo lungo, perché il digitale dà risultati velocemente), di 3-4 punti di PIL: non è poco, sono quasi 50 miliardi di euro. Tuttavia non ritrovo ben delineato questo aspetto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; ci vorrebbe un modello strategico che ibridi fortemente l'economia analogica, territoriale e locale, che valorizza le eccellenze, con l'economia digitale. È proprio l'infrastruttura digitale quella che deve

essere diffusa su tutto il territorio e non può essere concentrata, secondo il modello americano, perché non credo sia un modello adatto. Noi la dobbiamo diffondere su tutta la Penisola per settori produttivi: bisogna verticalizzarla per settori produttivi, che siano affiancati da *hub* digitali, con incubatori-acceleratori che servano ad indirizzare la finanza verso le attività più innovative, più meritevoli di essere accelerate verso il mercato.

Insomma, un nuovo modello di economia che ibridi il privato e il pubblico. Mi rendo conto che non è semplice da scrivere, in un ginepraio di regole contrattuali, di logiche autorizzative e di rigidità burocratiche, ma è d'obbligo, perché abbiamo visto che le grandi imprese, quelle che Galbraith definiva le tecnostrutture, sempre più evolute, sovrastano le capacità delle burocrazie pubbliche e, in qualche caso, perfino dei Governi. Il risultato è che sempre più spesso i grandi gruppi si trovano ad affrontare temi che hanno risvolti pubblici, ma lo fanno senza argini. Pensiamo a tutto il mondo dell'economia privata, allo sfruttamento dei dati, il vero petrolio di questa economia, e ai risvolti del demanio pubblico digitale e, dunque, all'interpretazione autentica dell'articolo 117, lettera *r)*, della nostra Costituzione.

In conclusione, ma non per importanza, mi soffermo sull'Agenzia italiana dell'intelligenza artificiale. Il ministro Colao ha detto che bisogna collaborare ad una sovranità tecnologica europea con la Francia e la Germania. Peccato che la Francia e la Germania abbiano già individuato le loro sedi per le agenzie nazionali dell'intelligenza artificiale in Sophia-Antipolis e Saarbrücken, mentre l'Italia non l'ha ancora fatto. Non va dimenticato il piano delle relazioni internazionali che, nella fase della globalizzazione matura, contano sempre di più.

Da qui derivano le ultime due considerazioni, che sono due nervi scoperti. Da un lato, la mancanza di un forte coordinamento - che è fondamentale, altrimenti il digitale ci sfugge di mano - tra Stati, burocrazia, imprese, università, autorità indipendenti e organismi sovranazionali, che costituiscono certamente un'ampia gamma di soggetti con grandi competenze e autorevolezza, ma che, ripeto, non sono sufficientemente coordinati; da qui emerge l'inadeguatezza degli assetti di governo e di *governance.* Dall'altro lato, la scienza e la tecnologia, che entrano prepotentemente nella politica e che richiedono sempre più competenze. Queste competenze inevitabilmente spostano tutto verso le cosiddette *élite* politiche. Qual è lo scoglio da superare? È quello di evitare il distacco del popolo dalla politica e, quindi, l'emergere del populismo, dando autorevolezza alla politica, attraverso la capacità di comprendere i contenuti tecnici e scientifici che, in queste due transizioni fondamentali del XXI secolo, richiedono prepotentemente competenze e professionalità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il tema, tutto politico, che dobbiamo affrontare è come fare in modo che gli investimenti europei del Next generation EU segnino davvero un nuovo inizio per l'Europa e per l'Italia, nel pieno di una crisi così dura, che mette impietosamente a nudo gli errori fatti in passato, dovuti all'egoismo e al cinismo di politiche sbagliate.

Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare e di costruire un tempo nuovo, di rilanciare le nostre democrazie e i nostri ideali, di dare futuro e protagonismo alle nuove generazioni, che sono le più colpite e che hanno perso fiducia.

La pandemia non ha solo allargato le diseguaglianze e le disparità che c'erano prima e che conoscevamo, ma ne ha create di nuove, scompaginando e aumentando le linee di frattura sociale. C'è un mondo che vuole esserci, che vuole avere voce, c'è una società da ricostruire e, per farlo, serve una visione, un'idea di società, non bastano misure tampone o emergenziali. C'è una grande domanda di cambiamento e noi dobbiamo esserne all'altezza. C'è una domanda di protagonismo di troppi che oggi sono esclusi da divari e sistemi chiusi e inaccessibili. Serve una nuova stagione di diritti e di riconoscimento. Ci sono oggi troppi lavoratori invisibili; penso agli autonomi e agli intermittenti. Non basta dare un po' di sussidi e un po' di assistenza; servono diritti per costruire sviluppo.

La pandemia - lo sappiamo - porta con sé non solo la crisi economica e la crisi sociale, ma anche una drammatica crisi educativa in un Paese come il nostro dove l'ascensore sociale è bloccato perché da troppo tempo il nostro sistema di formazione non è finanziato come dovrebbe essere. Eppure nel mondo i grandi Paesi sono quelli che investono in misura maggiore in istruzione pubblica e in

innovazione. Eppure, nel tempo della continua rivoluzione tecnologica, sempre più per avere un lavoro serve competenza; il diritto alla competenza e il diritto al lavoro sono strettamente connessi. Per tale ragione dobbiamo rilanciare il diritto allo studio come motore di un nuovo modello di sviluppo perché ancora oggi è il più formidabile strumento di emancipazione in un Paese come il nostro, dove c'è un tasso insopportabile di abbandono e di dispersione scolastica, che colpisce soprattutto i bambini più svantaggiati, dove è troppo basso il numero degli immatricolati all'università, dei laureati e dei ricercatori, dove a laurearsi sono nella quasi totalità i figli di coloro che già sono laureati, dove per un ragazzo che viene da un istituto tecnico o professionale è difficilissimo accedere all'università. Sono muri che dobbiamo buttare giù e per farlo serve aumentare il numero delle borse di studio, allargare la *no tax area*, rafforzare il *welfare* studentesco.

In un Paese come il nostro - dove chi insegna a scuola o fa ricerca in università o negli enti è mortificato da un precariato insostenibile che è nemico della qualità dell'insegnamento e della qualità della ricerca, dei bisogni degli studenti, della loro domanda di futuro e di protagonismo - investire in istruzione, università e ricerca pubblica, non è una battaglia di settore o di categoria, ma una grande sfida per il ruolo del nostro Paese nel mondo, per il nostro futuro.

Per tali motivi dobbiamo provare a legare i piani di ricostruzione, di cui oggi discutiamo, con delle riforme strutturali per rilanciare la scuola dell'inclusione: più classi con meno studenti, più spazi, più tempo scuola, più plessi anche nell'entroterra e nei quartieri difficili, dove la mancanza di finanziamenti li ha tolti, una nuova didattica, più insegnanti, più ore di sostegno, più attenzione ai bisogni educativi speciali dei ragazzi più fragili. Per questo serve una riforma del reclutamento nella scuola, nelle università e negli enti di ricerca perché insegnanti e ricercatori sono una grande potenza civile che è indispensabile al nostro Paese *(Applausi)* e sconfiggere il precariato, valorizzarli e dare loro il riconoscimento e il ruolo che oggi manca è fondamentale per il nostro Paese.

Signor Presidente, così come per l'istruzione, la rinascita del nostro Paese passerà dalla cultura che è infrastruttura sociale, grande bene pubblico, capace di coesione e competitività. Per farlo dobbiamo finalmente mettere al centro il lavoro, approvare uno statuto dei lavoratori della cultura, dello spettacolo e delle arti performative, che permetta loro di non stare più ai margini. Per farlo, per far emergere i nostri talenti, dovremmo avere norme che permettano alle imprese culturali e creative di non essere più in balia di un sistema troppo chiuso da posizioni dominanti. Presidente - e concludo - cultura, istruzione e sport sono un formidabile moltiplicatore, non solo di economia, ma di legami sociali, questo soprattutto nelle realtà dov'è più difficile vivere e dove noi dobbiamo tornare a dare protagonismo ai nostri ragazzi, e rappresentano al meglio la filosofia del Next generation EU. Quel Next generation EU che rappresenta un'idea di riscatto per la nostra Europa, che rappresenta l'idea dell'Europa della solidarietà. Quel Next generation EU che rappresenta un'idea d'Italia, quella della nostra Repubblica, in cui ogni ragazza e ogni ragazzo venga messo nelle condizioni di realizzare il proprio progetto di vita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, inizierò con i ringraziamenti al Governo che ci ha assistito durante i lavori di Commissione e ai due relatori Presidenti che hanno tenuto insieme tutto il lavoro immenso che è stato fatto. Effettivamente è durato molto, perché è cominciato a ottobre 2020 con le linee guida e finirà con questo Piano nazionale di ripresa e resilienza che licenzieremo domani con le risoluzioni.

Tutti sappiamo cos'è successo quattordici mesi fa e come l'inizio dell'emergenza sanitaria abbia sconvolto completamente le nostre vite. Abbiamo dovuto abbassare per forza di cose il punto di osservazione; c'è stata la paura, la malattia, molte volte purtroppo la morte e comunque sono cambiate tutte le nostre abitudini. Sintetizzo, perché penso che quello che sto per dire renda molto l'idea. Pensate al turismo: turismo vuol dire lavoro, economia, vuol dire tutta la filiera, la cultura, la socialità, lo sport, la natura, la salute, il cibo, l'eccellenza, la felicità e la dignità. Vuol dire la dignità del lavoro e la felicità delle persone che ne usufruiscono. Quindi, pensate a quali effetti incredibilmente devastanti hanno avuto la rinuncia e il fermo di questo settore nella vita delle persone, delle aziende e nell'economia.

Con questo Piano e queste risorse importanti cerchiamo di contrastare la crisi che è seguita alla pandemia. Due terzi di questi fondi saranno da restituire e chi li dovrà restituire? Soprattutto i giovani, che sono uno degli obiettivi trasversali. Io avrei preferito vedere come obiettivo del Piano la centralità dei giovani, perché saranno proprio loro a portare il fardello sulle spalle, più di noi che forse non abbiamo tutta questa prospettiva e soprattutto abbiamo già vissuto gran parte della nostra vita.

Noi abbiamo cercato di migliorare anche le misure per i giovani nel documento che abbiamo preparato.

Nelle varie Commissioni sono stati toccati punti fondamentali. Innanzitutto, si è parlato degli asili nido e quindi del sostegno alle famiglie, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio, siano essi pubblici, privati, ma anche aziendali, per migliorare la conciliazione dei tempi e permettere a più donne di rientrare o, specialmente in alcune zone d'Italia, di entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. Ciò è fondamentale, visto che in Italia il tasso di partecipazione femminile al lavoro è veramente molto basso. Come ho già fatto tante volte, voglio continuare a ricordare che l'asilo nido consente alle educatrici di offrire ai bambini gli strumenti per essere autonomi sin da piccini. Le educatrici svolgono un tipo di lavoro e la famiglia a casa ne fa un altro, offrendo un altro tipo di educazione, e sono entrambi importantissimi. Questo lavoro consente di far partire bene i bambini nella nostra scuola primaria, che, statale o paritaria, penso sia ottima e offra grandi strumenti. Già da ora i bambini sono molto stimolati anche rispetto ai temi che si trovano all'interno del PNRR, dalla transizione ecologica, all'attenzione alla natura: quindi, ci siamo.

Occorre poi rafforzare la formazione nelle scuole secondarie in generale e fare in modo innanzitutto che non ci sia dispersione scolastica, perché tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che lasciano la scuola perdono la possibilità di vivere una vita equilibrata e di avere un lavoro, una dignità e una salute mentale: questo non ce lo possiamo permettere. Visto che abbiamo bisogno di figli, facciamo in modo che si possano avviare nuove famiglie e non in modo miserevole, ma sì da poter essere loro stesse costruttrici del futuro del Paese. Molte cose sono state inserite nel Piano, ma penso che lo sviluppo dei progetti che verranno attuati dovrà avere al centro proprio i giovani, che dovranno sviluppare uno spirito rivolto al lavoro e all'impresa, credere nel futuro e nel proprio ruolo nella società del domani.

Faccio infine un ultimo accenno, certamente non meno importante degli altri. Nel PNRR parliamo di riforme importanti, dalla giustizia alla pubblica amministrazione, che sono fondamentali per un ritorno alla competitività. Si cita soprattutto la semplificazione, tanto che troviamo questo termine ovunque. Certamente, però, tutte queste misure sono pensate per essere approvate in modo veloce, ma poi devono essere portate avanti dal lavoro delle singole persone, che però molto spesso hanno cinquanta o sessant'anni anni e magari sono prossime alla pensione. Queste persone si devono sentire coinvolte: hanno avuto la fortuna di vivere in un tempo di pace, di salute e di benessere e devono dunque sentire una grande responsabilità verso le nuove generazioni, facendo tutti gli sforzi possibili per garantire un po' più di salute e di sviluppo anche alla generazione dei loro nipoti - questo lo dobbiamo loro - anche andando incontro a cambiamenti di abitudini, mettendosi in gioco e imparando cose che non hanno mai fatto. Questo è un dovere anche per i sessantenni come me: lo dobbiamo ai giovani e al nostro Paese. Non dobbiamo permettere che i giovani e le nostre migliori intelligenze vadano all'estero. Dobbiamo far rientrare i giovani migliori e più formati e dobbiamo alzare il livello di tutti, perché solo così potremo avere una società più sana e un'economia supportata dal contributo di tante persone. Coloro che abbandoniamo ce li ritroveremo a bussare alle porte dei servizi sociali e saranno un problema, perché purtroppo non potranno avere una vita equilibrata, famiglie equilibrate e figli da crescere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, come d'accordo, interrompiamo la discussione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE *(PD)*. Signor Presidente, voglio portare all'attenzione dell'Assemblea una vicenda

bruttissima e incresciosa avvenuta in provincia di Roma alcuni giorni fa. Gli organi di stampa hanno riportato doviziosamente che il Presidente del Consiglio comunale di Ciampino, un esponente della Lega poi autosospesosi, avrebbe picchiato la moglie di fronte ai figli che erano in DAD. I Carabinieri e l'autorità giudiziaria stanno facendo gli accertamenti del caso, ma si sa che già dal 2015 l'ex moglie del presidente del Consiglio comunale Massimo Balmas, esponente della Lega di Ciampino, aveva denunciato il marito per maltrattamenti e nel settembre 2020 per *stalking*.

Voglio portare questo tema nell'Aula del Senato, dopo che lo abbiamo posto alla ministra dell'interno Lamorgese, per la gravità di una vicenda del genere, che purtroppo affligge tantissime coppie, sia all'interno delle mura domestiche, sia al di fuori. La violenza sulle donne è una tragedia, ma lo è ancora di più se il presunto colpevole è anche un esponente delle istituzioni.

Soprattutto, non è bello che la sindaca di Ciampino, Daniela Ballico, esponente di Fratelli d'Italia, peraltro una donna in gamba, alla guida di uno dei Comuni più grandi della provincia di Roma, e che anche la presidente del Partito Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non dicano niente su questa vicenda. Inoltre, il Presidente del Consiglio comunale ha revocato arbitrariamente la seduta del Consiglio comunale sul bilancio; molto probabilmente era in imbarazzo, ma un Presidente del Consiglio comunale non può revocarne una seduta regolarmente convocata per l'approvazione del bilancio. I consiglieri comunali di Ciampino hanno posto al prefetto questa vicenda dai rilievi amministrativi e forse anche penali, ma è giusto che in quest'Aula la questione si sappia, si discuta e venga portata alla massima attenzione. *(Applausi)*.

ROMAGNOLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che non bisognerebbe fare questi interventi, perché in situazioni del genere dovremmo prestare un'attenzione particolare e le cose dovrebbero risolversi diversamente da come effettivamente stanno, però devo evidenziarlo per forza: il 24 febbraio scorso ho depositato un'interrogazione riguardante i gravi eventi sismici del 2016 - purtroppo parliamo ancora di terremoto - che hanno colpito il Centro Italia, interessando in questo caso anche il Comune di Tolentino (Macerata). Evidenzio l'importanza di questa situazione per chiedere lo snellimento delle procedure atte a consentire una sistemazione rapida e dignitosa ai terremotati, oggi ancora in attesa.

Provo a ricostruire brevemente i fatti. L'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, stabilisce che le Regioni interessate dagli eventi sismici, invece di procedere alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (le famose SAE), avrebbero potuto acquisire abitazioni da assegnare in comodato d'uso gratuito ai residenti che abbiano avuto edifici distrutti, danneggiati o dichiarati inagibili. Fin qui tutto bene. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso l'ordinanza n. 510, destinando 20,85 milioni di euro a Tolentino per la realizzazione di nuovi immobili in sostituzione delle SAE. La consegna delle unità immobiliari era stata stimata al 31 agosto 2019, ma ad oggi rileviamo che sono stati consegnati solo 21 appartamenti su 45. Inoltre, questi ultimi non sono nemmeno completi delle dotazioni che erano previste.

Oggi vorrei sottolineare il fatto che sentir parlare di SAE in questo momento è veramente drammatico, perché bisognerebbe preoccuparsi di risolvere la situazione che fino a un certo punto era stata portata avanti correttamente.

Avviandomi alle conclusioni, a mio avviso risulta necessario assumere immediatamente idonee iniziative affinché siano condotte indagini approfondite in ordine alle vicende descritte, approntando soluzioni corrette e soprattutto celeri. Spero che il mio intervento non sia preso come una polemica, perché è in uno spirito assolutamente costruttivo; non possiamo però perdere tempo che non abbiamo, quindi dobbiamo essere veloci nel portare avanti i lavori. *(Applausi)*.

QUARTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei evidenziare in Senato un caso emblematico di dissesto idrogeologico che ha raggiunto la ribalta nazionale e desta forti preoccupazioni: la riattivazione di una grande frana, situata sul versante sudorientale del Monte Saresano, nei pressi di Tavernola Bergamasca

sul lago d'Iseo.
Si tratta di una frana di scivolamento planare che interessa un versante con calcari marnosi stratificati a franapoggio, interessato da un fronte di cava non più attivo, incombente sulla strada litoranea del lago d'Iseo. Il volume mobilizzato è enorme, pari a circa due milioni di metri cubi. La frana è in progressivo rallentamento e adesso si muove a una velocità inferiore a un centimetro al giorno, dopo aver toccato punte di quasi quattro centimetri al giorno alla fine di febbraio.
Sono stati valutati i possibili scenari. In quello peggiore, la frana si propagherebbe fino al lago d'Iseo, generando così un'onda anomala. che potrebbe potenzialmente raggiungere le aree limitrofe dell'abitato di Tavernola Bergamasca, la costa orientale del monte Isola, oltre ad altre località rivierasche. È tuttavia presumibile che un evento di tale portata sia preceduto da un'accelerazione dei movimenti rilevabili dal monitoraggio in atto, garantendo un sufficiente preavviso per le necessarie procedure di protezione civile.
Purtroppo, il dissesto idrogeologico in Italia interessa il 91 per cento dei Comuni, con alluvioni quotidiane e 620.808 frane censite (i due terzi di tutte quelle europee). Le cause del dissesto idrogeologico sono molteplici: le condizioni geologiche, l'errato uso del suolo, il degrado del reticolo idrografico minore, il continuo consumo di suolo e, negli ultimi tempi, il cambiamento climatico. La causa principale è tuttavia di natura sociale e culturale: la scarsa attenzione dedicata al problema, la memoria corta sugli eventi disastrosi e l'insufficiente educazione in materia sono tutti fattori che hanno portato inevitabilmente a distorsioni nella pianificazione dello sviluppo del territorio.
Il problema si risolve con una scaletta di priorità magica: conoscenza, pianificazione, gestione e manutenzione del territorio. *(Applausi)*.
MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi riallaccio all'intervento fatto questa mattina dal collega Bagnai sulla chiusura del canale YouTube di Byoblu; si tratta di un canale che ha trasmesso migliaia di video, con centinaia di migliaia di persone che lo seguono, e che è stato chiuso da YouTube per motivi ideologici, per questioni di opinioni. Questo colosso multinazionale, più potente di molte ditte manifatturiere, decide cosa si può vedere e cosa non si può vedere. La logica secondo la quale questo sarebbe come un *club* privato, dove ciascuno decide chi può parlare e chi non può, non regge. Oltre naturalmente alla RAI, anche le televisioni private sono tali, eppure le leggi sulla *par condicio* - quella più nota, la n. 28 del 2000, ma anche la n. 515 del 1993 - stabiliscono il tipo di accesso che devono concedere; anche le televisioni private mettono limiti, impediscono *spot* che parlino di politica e impongono, per l'appunto, la *par condicio* specialmente in periodi elettorali. Quindi, se si può imporre alle televisioni private, si può - e a questo punto si deve - imporre una disciplina di salvaguardia del libero dibattito anche a questi colossi del *web,* che tra l'altro, in pratica evadono le tasse nel nostro Paese, anche quando gli inserzionisti sono italiani, si rivolgono a un pubblico italiano e si allacciano a video italiani.
Mi associo a quello che tanti hanno detto, da tante provenienze politiche, ideologiche e professionali diverse: bisogna che ci sia un'iniziativa - mi appello al Presidente del Senato, che so essere sensibile al riguardo, per aver sottolineato la gravità della cancellazione degli *account* di un senatore o forse più di uno - perché è davvero importantissimo che continui a essere garantita la libertà di espressione a tutti, quali che siano le loro opinioni. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Grazie, senatore Malan. In effetti è un tema che abbiamo toccato più volte e speriamo di poterne accogliere la trattazione in qualche provvedimento futuro.
MATRISCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, la scorsa settimana abbiamo celebrato la Giornata mondiale dell'acqua quale bene fondamentale per la vita dell'uomo, in quanto elemento che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze dagli sprechi e dall'inquinamento.
Quando penso a questi temi non posso non collegarli al mio territorio, dal quale ho raccolto le ennesime preoccupazioni di molti cittadini residenti nel basso Piemonte e sugli appennini liguri. Ho

quindi depositato la terza interrogazione sulla questione grandi opere, in particolare Terzo valico, una linea merci che dovrebbe collegare il porto di Genova con Tortona alla modica cifra di 6,8 miliardi di euro per 53 chilometri di rotaie e gallerie.

Com'è noto, siamo sempre stati contrari a quest'opera, che però, secondo un'analisi costi-benefici, doveva andare avanti. Abbiamo quindi deciso di dover pretendere che tutto venisse svolto nel pieno rispetto delle regole ambientali e della tutela, della salute e sicurezza dei lavoratori.

Quando si parla di grandi opere, si parla sempre di grandi benefici economici e lavorativi per i territori; a me, però, duole constatare che tutto ciò non sta avvenendo, anzi. Non stanno avvenendo né il rispetto dell'ambiente, né la difesa delle fonti appenniniche e delle falde acquifere.

La scorsa estate interi paesi sono rimasti senza acqua potabile, i residenti tra i Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Rivalta Scrivia hanno visto le loro cantine allagate, a distanza di mesi dagli eventi alluvionali, perché in entrambi i casi pare che i lavori abbiano intercettato la falda, prosciugandola nel primo caso e ostruendola nel secondo.

Non si stanno tutelando adeguatamente i lavori all'interno dei cantieri del Terzo valico; si contano infatti diversi morti e molti incidenti gravi, che hanno portato a mutilazioni e invalidità permanenti; l'ultimo si è verificato proprio venerdì scorso, quando un operaio schiacciato da un'escavatrice ha perso la gamba destra, e i medici stanno lottando per salvargli almeno l'arto sinistro da probabile amputazione. Per non parlare delle aziende dell'indotto che hanno aperto procedure di licenziamenti: quindi, si parla di lavoro per il territorio, però questo lavoro sta finendo.

Non si stanno verificando i benefici economici per i territori coinvolti: nel 2018 siamo riusciti a far destinare due milioni di euro per la progettazione del nuovo parco smistamento merci di Alessandria, opera collegata sempre al Terzo valico, e qui chiedo come siano state destinate quelle somme o se nel frattempo siano state utilizzate, perché ad oggi non è dato sapere.

Spero di riuscire a ottenere qualche risposta con le tre interrogazioni depositate. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 1° aprile 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,50)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (2133) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**2133**) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo

articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

EMENDAMENTI

1.1

La Russa, Balboni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «14 settembre 2020» *inserire le seguenti:* «e alla sessione immediatamente successiva»

1.2

Balboni

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Balboni

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.»

1.0.2

Pacifico, Berutti, Quagliariello, Romani, Rossi

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 1-*bis.*

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.0.100 (già 4.0.1)

Lannutti, Dessì, Ortis, Di Nicola

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.101 (già 4.0.2)

Cucca

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili*)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per i magistrati amministrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.102 (già 4.0.3)

Giarrusso

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 1-*bis*.**

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.
6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*.
9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregistrate».

G2.1 (già em. 2.1)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, Atto Senato 2133;

premesso che:

il decreto-legge *de quo* muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense;

per tale sessione di esame è introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità e l'opportunità di consentire al candidato la facoltà di richiedere la videoregistrazione della prima prova orale.

(*) Accolto dal Governo

2.2

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.».

2.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole «materia regolata dal Codice civile» *con le seguenti*: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile».

2.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».

2.5

Cucca

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste distinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella busta da lui indicata.».

2.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella materia prescelta.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da «La commissione centrale» *a* «prova orale e» *con le seguenti*: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabilisce le linee generali da seguire».

2.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta.»

2.8

D'Angelo, Piarulli, Gaudiano, Evangelista, Lomuti, Maiorino

Ritirato

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni relative alla» *inserire le seguenti:* «modalità e ai tempi di trasmissione dei quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale,»

b) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Raccoglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che hanno superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sottocommissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».

2.9

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta» *con le seguenti*: «estrae una busta contenente il quesito tra i quesisti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato».

2.10

Balboni

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

Maiorino, Gaudiano, Evangelista, D'Angelo, Lomuti

Ritirato

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per lo svolgimento della prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti».

2.13

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.».

2.12

Cucca

Ritirato

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i sessanta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.15

Cucca

Ritirato

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti*: «è assegnata complessivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole*: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «quarantacinque minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole*: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti*: «Scaduti i quarantacinque minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.14

La Commissione

Approvato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» *inserire la seguente* «fine della».

2.16

Maiorino, Gaudiano

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» *con le seguenti*: «quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti:* «Scaduti i quaranta minuti».

2.17

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «durante l'esame preliminare del quesito»*, con le seguenti*: «durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale».

2.18

Piarulli, Gaudiano

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» *e sopprimere il quarto periodo.*

2.19

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato.».

2.20

Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Lomuti

Ritirato e trasformato nell'odg G2.20

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».

G2.20 (già em. 2.20)

Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Lomuti

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19»,

impegna il Governo:

a fare salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di

consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.

G2.20 (testo 2)

Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Lomuti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità e l'opportunità, in sede attuativa, di fare salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

2.21

Lomuti, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista, Piarulli

Ritirato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia» *inserire le seguenti*: «, della motivazione».

2.23

Balboni

Ritirato

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di quarantacinque e non più».

2.24

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima» *con le seguenti:* «Essa si svolge a non meno di 60 giorni di distanza dalla prima».

2.25

Balboni

Respinto

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

2.26

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» *con le seguenti*: «60 giorni».

2.27

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7 sostituire la parola «30» *con la seguente:* «45».

2.28

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;».

2.29

Cucca

Ritirato

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole* «una tra diritto civile e diritto penale», *con le seguenti*: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»;

b) *sopprimere le parole* «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

c) *sostituire le parole* «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario», *con le seguenti*: «diritto costituzionale, diritto tributario»;

d) *sopprimere l'ultimo periodo*.

2.31

Lonardo, Mollame, Fantetti

Respinto

Al comma 7, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al primo periodo, sostituire le parole* «e diritto penale», *con le seguenti:* «, diritto penale o diritto amministrativo» *e dopo le parole* «diritto costituzionale», *sopprimere le seguenti:* «diritto amministrativo»;

b) *Sopprimere il secondo periodo.*

2.32

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;

b) al primo periodo, sostituire la parola «tre» *con la seguente*: «due»;

c) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti*: «In caso di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento oggettivo del reato e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi; l'elemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il

concetto di causa di giustificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giustificazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»;

d) al secondo periodo sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».

2.30

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale».

2.22 (testo 2) ([id. a 2.33 (testo 2) e 2.39])

La Commissione

Approvato

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre tra le seguenti» *fino a* «diritto ecclesiastico» *con le seguenti:* «tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».

2.34

D'Angelo, Gaudiano

Precluso

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» *inserire le seguenti*: «la materia già scelta per la prima prova orale,».

2.35

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministrativo» *inserire le seguenti:* «diritto processuale amministrativo».

2.36

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «la seconda prova orale ha per oggetto» *sostituire le parole* «il diritto civile e il diritto penale» *con le seguenti:* «una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale».

2.37

Balboni

Ritirato

Al comma 7, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: «diritto amministrativo,».

2.38

Nencini

Ritirato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predisporre e a trasmettere ai candidati, un *fac-simile* del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.».

G2.100 (già emm. 2.5 e 2.6)

Cucca, Mirabelli, Gaudiano

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 2133),

impegna il Governo:

a prevedere che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero pari a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno estratti i quesiti da sottoporre al candidato per la materia prescelta dal medesimo.

G2.100 (testo 2)

Cucca, Mirabelli, Gaudiano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 2133),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità in sede attuativa che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero utile e conforme a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno estratti, con modalità da stabilirsi, i quesiti da sottoporre al candidato per la materia prescelta dal medesimo.

(*) Accolto dal Governo

G2.101 (già em. 2.19)

Pillon

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed

i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato;

considerato che:

sarebbe opportuno che il candidato, a seguito dei trenta minuti previsti per la consultazione dei codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, potesse proseguire durante l'esame preliminare del quesito con la consultazione di codici non commentati,

impegna il Governo:

a garantire che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non commentati.

G2.101 (testo 2)

Pillon

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità e l'opportunità che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non commentati.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Composizione delle sottocommissioni)

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla

permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

EMENDAMENTI

3.1

Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Lomuti, Piarulli

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal candidato.»

3.2

Lomuti, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista

Ritirato

Al comma 2 *sostituire le parole*: «entro 30 giorni» *con le seguenti*: «entro 45 giorni»

3.3

Cucca

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, », *inserire le seguenti:* «incluse le modalità riguardanti l'estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la seconda prova orale,».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Lavori delle sottocommissioni)

1. La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

4. La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui

al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
7. In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Lonardo, Mollame, Fantetti

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole* «dinnanzi a una sottocommissione», *sopprimere le seguenti:* «diversa da quella» *e dopo le parole* «31 dicembre 2012, n. 247», *sopprimere dalle parole* «individuata mediante», *fino alle seguenti:* «commissione centrale.»;

b) *Al comma 3, sopprimere il secondo periodo*;

c) *Al comma 5, sostituire le parole* «venti giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni»;

d) *Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi*: «La commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della busta e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale».

4.2

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei canditati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica».

4.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.».

4.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «della residenza» *con le seguenti:* «dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della pratica».

4.6

Evangelista, Gaudiano

Ritirato e trasformato nell'odg G4.6

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.

3-*ter*. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

G4.6 (già em. 4.6)

Evangelista, Gaudiano, Piarulli (*)

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2133,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.6.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato e trasformato nell'odg G4.5

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»

G4.5 (già em. 4.5)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2133,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.5.

4.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 5 sostituire la parola «venti» *con la seguente* «trenta».

4.8

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale".

4.9

La Commissione

Approvato

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» *inserire le seguenti*: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

4.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola «dieci» *con la seguente* «quindici».

4.11

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Ritirato

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» *aggiungere le seguenti: «*nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

G4.100 (già em. 4.2)

Pillon

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del testo in esame prevede che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati e che la sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione;

considerato che:

sarebbe opportuno che l'assegnazione dei candidati alle singole sedi avvenisse non in base alla residenza, ma in base alla sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica,

impegna il Governo:

a garantire che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Verbale della prova di esame)

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario

della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

EMENDAMENTO

5.1

Balboni

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» *inserire le seguenti:* «, corredato da relativa motivazione,».

ARTICOLI DA 6 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Compensi)

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» *inserire le seguenti*: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^ serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020»

Coord. 2

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del quesito: trenta minuti» *con le seguenti:* «del quesito, suddivisa in trenta minuti»

Coord. 3

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 3, al comma 1:

dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,»

sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato» *con le seguenti:* «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» *con le seguenti:* «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale»

Coord. 4

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della seduta» *con le seguenti:* «del segretario della sottocommissione»

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-19» *con le seguenti:* «al COVID-19» *e le parole:* «quarantena o isolamento fiduciario» *con le seguenti:* «di quarantena o di isolamento fiduciario»

Coord. 5

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia prescelta dal candidato» *con le seguenti:* «delle materie prescelte dal candidato»

Coord. 6

La Commissione

Approvata (*)

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» *inserire le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1999,»

(*) Sulle proposte di coordinamento è stata effettuata un'unica votazione

.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2133 e sui relativi emendamenti

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23, 2.38, 4.5, 4.6, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo dai quali risulta che:

- in merito alla rimodulazione delle sottocommissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, di cui all'articolo 3, comma 3, si rappresenta che l'onere derivante dall'incremento del numero dei commissari, prudenzialmente stimato in circa 429.686 euro, potrà trovare copertura nei risparmi connessi alle spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, stimati in poco più di un milione di euro;

- analogamente, in merito al compenso per i segretari delle sottocommissioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano selezionati tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, viene rilevato che gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle prove scritte;
- con riguardo all'articolo 4, le specifiche modalità di svolgimento delle prove d'esame risultano compatibili con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 6, si rassicura sul fatto che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi dei membri delle sottocommissioni è ispirato al criterio del valore massimo calcolato in via prudenziale, sulla base del numero delle domande di partecipazione al concorso presentate e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla partecipazione all'esame,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Doria, Floridia, Galliani, Lunesu, Mallegni, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Presutto, Pucciarelli, Ronzulli, Russo, Sciascia, Segre e Sileri.

.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Borghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, Pizzol, Turco e Zuliani.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerato in missione il senatore Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Borghesi, Castaldi, Causin, Giannuzzi, Pizzol, Turco e Zuliani.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che i senatori Cario e Merlo hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "MAIE".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessano di farne parte il senatore Marcucci e la senatrice Rojc, entra a farne parte la senatrice Malpezzi;

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Rojc;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Rojc;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Malpezzi, entra a farne parte il senatore Marcucci.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Buccarella;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Rossi;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Fantetti.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 31 marzo 2021, a nome delle Commissioni permanenti riunite 5a (Programmazione economica, bilancio) e 14a (Politiche dell'Unione europea), i senatori Pesco e Stefàno hanno presentato la relazione sulla "Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza" a conclusione di una procedura d'esame della materia svolta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 2 febbraio e 30 marzo 2021 (*Doc*. XVI, n. 5).

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei

rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 30 marzo 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata nella seduta del 30 marzo 2021 (*Doc*. XXIII, n. 9).

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Federica Zanella in sostituzione della deputata Laura Cavandoli, dimissionaria**.**

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Ferrara Gianluca, Mantovani Maria Laura
Modifiche in materia di determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (2161)
(presentato in data 30/03/2021);
senatori Taricco Mino, Collina Stefano, Naturale Gisella, Comincini Eugenio, Abate Rosa Silvana, Lonardo Alessandrina
Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente (2162)
(presentato in data 30/03/2021);
senatori Santillo Agostino, Toninelli Danilo, Di Girolamo Gabriella, Croatti Marco, Vaccaro Sergio, Gallicchio Agnese, Puglia Sergio, L'Abbate Patty, Donno Daniela, Presutto Vincenzo, Ricciardi Sabrina, Trentacoste Fabrizio, Pavanelli Emma, Romano Iunio Valerio
Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno nei porti delle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2163)
(presentato in data 31/03/2021).

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 30 marzo 2021, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, la deputata Eva Lorenzoni, in sostituzione del deputato Francesco Paolo Sisto, dimissionario.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente per l'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc*. LX, n. 1).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei, con lettera in data 25 marzo 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - della procedura d'infrazione n. 2021/0121, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
La predetta comunicazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 92).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il

decennio digitale (COM(2021) 118 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a, 10a e 14a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per l'esercizio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 402).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 23).

Il Difensore civico della Regione Liguria, con lettera in data 29 marzo 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 24).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano europeo di lotta contro il cancro - COM (2021) 44 final del 3 febbraio 2021.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (n. 50).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zaffini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02237 del senatore Calandrini.

Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05184 del senatore Fazzolari ed altri.

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05190 della senatrice Leone ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00305, del senatore Marcucci ed altri, pubblicata il 14 dicembre 2020, deve intendersi riformulata come segue:

ALFIERI, MARCUCCI, MIRABELLI, PITTELLA, ASTORRE, BINI, BITI, BOLDRINI, CIRINNA', COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, Assuntela MESSINA, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA -

Il Senato,

premesso che:

in data 12 dicembre 2020, Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato il 7 febbraio all'aeroporto de Il Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva mediante l'uso dei *social media*, ha scritto una nuova lettera ai suoi familiari. Nella lettera, inviata dalla sezione "Scorpion" del carcere di Tora dove Patrick è detenuto e dove da oramai 10 mesi dorme a terra nella sua cella, si leggono parole che per la prima volta usano un tono decisamente diverso da quello utilizzato nella lettera già inviata a luglio ai familiari. Nella missiva infatti Patrick scrive: "il mio stato mentale non è un granché dall'ultima udienza";

in data 7 dicembre la terza sezione del tribunale penale specializzata in antiterrorismo ha, infatti, deciso di rinnovare di altri 45 giorni l'arresto dello studente. Nei giorni precedenti tuttavia si era accesa la speranza di una sua imminente liberazione dopo che l'Egyptian initiative for personal rights (EIPR),

l'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti civili con la quale il giovane collaborava, aveva annunciato che l'udienza per il rinnovo della carcerazione di Zaki, prevista all'inizio di gennaio, era stata anticipata a sabato 5 dicembre e dopo che giovedì 3 dicembre erano stati scarcerati dalla prigione di Tora, dove erano detenuti da alcune settimane, i tre dirigenti dell'EIPR Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer accusati, tra l'altro, di far parte di un gruppo terroristico e della diffusione di notizie false;

rilevato che:

giovedì 10 dicembre la procura italiana ha accusato quattro agenti della sicurezza nazionale del Ministero dell'interno egiziano del rapimento e omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni. I quattro ufficiali sono: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif;

tuttavia il procuratore generale dell'Egitto ha avanzato riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, anzi continua a ritenere che l'esecutore dell'omicidio di Giulio Regeni sia ancora ignoto e ha comunicato "di aver raccolto prove sufficienti nei confronti di una banda criminale, accusata di furto aggravato degli effetti personali di Giulio Regeni che sono stati rinvenuti nell'abitazione di uno dei membri della banda criminale";

come drammaticamente noto, il corpo di Giulio Regeni, 28 anni, è stato ritrovato sul bordo di un'autostrada fuori da Il Cairo il 3 febbraio 2016, una settimana dopo la sua scomparsa il giorno dell'anniversario della rivoluzione, il 25 gennaio, e sin dal primo rapporto i medici legali di Roma hanno affermato che Regeni, torturato per diversi giorni, sia morto dopo aver subito una frattura a una vertebra del collo;

considerato inoltre che:

l'Egitto ha con l'Italia una storia di rapporti antica e consolidata sotto diversi aspetti, da quello politico ed economico a quello culturale e sociale ed è certamente innegabile che, a fronte della crisi libica, rivesta un ruolo vieppiù importante non solo per l'Italia, ma anche per l'intera Unione europea. Dunque un Paese che svolge un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo, un'area tradizionalmente significativa per gli approvvigionamenti energetici, la lotta al terrorismo di matrice islamica, nonché il controllo dei flussi migratori;

il fatto che Patrick Zaki sia cittadino straniero non preclude che l'Italia possa intraprendere le stesse azioni che metterebbe in campo per i suoi cittadini all'estero. Questa facoltà deriva dal fatto che nella comunità internazionale esistono degli obblighi sul rispetto dei diritti umani, positivizzati già a partire dalla fine della seconda guerra mondiale;

il consolidamento delle relazioni fra Italia ed Egitto passa anche per la richiesta del rispetto dei diritti umani e della chiarezza nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana che faticosamente, in circa cinque anni, ha ricostruito l'intera catena di eventi, complicità e responsabilità che hanno portato alla brutale uccisione di Giulio Regeni;

rilevato infine che:

il trattato di Lisbona del 2009 stabilisce l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell'uomo all'interno dell'Unione europea e di promuovere e consolidare i diritti umani nelle relazioni con i Paesi terzi e le istituzioni internazionali, nonché nella negoziazione di accordi internazionali. Al riguardo si evidenzia come da ultimo il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2020 per il periodo 2020-2024, sottolinea come investire su diritti umani, democrazia e stato di diritto sia necessario per costruire società più giuste, ecologiche, resilienti ed inclusive. La promozione dei diritti umani costituisce dunque un fondamento normativo irrinunciabile dell'Unione europea;

secondo diversi analisti il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, diversamente dal suo predecessore, Donald Trump, avrebbe già chiarito che non ci saranno più "assegni in bianco" per Al Sisi. La riprova del cambiamento dell'atteggiamento dell'amministrazione statunitense si è avuta proprio in occasione dell'arresto dei tre attivisti dell'Eipr, a seguito dell'incontro con 13 diplomatici europei. Infatti, Antony Blinken, prossimo Segretario di Stato, ha prontamente scritto un "*tweet*" di sostegno ai tre attivisti, dichiarando che: "Incontrare diplomatici stranieri non è un crimine",

impegna il Governo:
1) a sollecitare il Governo egiziano perché la detenzione di Patrick Zaki cessi rapidamente, liberazione tanto più improcrastinabile alla luce del pesante deterioramento delle condizioni psicofisiche del giovane e perché gli sia consentito di far ritorno in Italia;
2) a sollecitare il Governo egiziano ad una fattiva e leale collaborazione con le autorità giudiziarie italiane, fornendo gli indirizzi e i recapiti degli indagati dalla procura di Roma ad oggi rimasti ignoti;
3) ad adoperarsi ulteriormente e con maggior vigore in tutte le sedi europee perché l'Unione europea intervenga con fermezza e in maniera unanime affinché l'Egitto ponga fine alla politica di persecuzione nei confronti degli attivisti e degli oppositori politici che hanno portato in questi anni ad un notevole aumento degli arresti e a continue violazioni dei diritti umani come denunciato ripetutamente da diverse organizzazioni internazionali.

(1-00305) (Testo 2)

Mozioni
MONTEVECCHI, LICHERI, AIROLA, AGOSTINELLI, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI , LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, PELLEGRINI Marco, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN - Il Senato,
premesso che:
la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell'ordinamento italiano, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e dell'umanità;
il 7 febbraio 2020, Patrick George Zaki, ricercatore egiziano di Gender studies dell'Egyptian iniziative for personal rights (EIPR) e studente dell'università di Bologna, è stato arrestato all'aeroporto internazionale de Il Cairo dove è scomparso per 24 ore. Alla sua ricomparsa, si è appreso dai legali che lo studente presentava evidenti segni di percosse e tortura da cavi elettrici;
Patrick Zaki è stato accusato dalla procura egiziana di "diffusione di notizie false dirette a minare la pace sociale", "incitamento alla protesta senza permesso", "istigazione a commettere atti di violenza e terrorismo", "gestione di un account social che indebolisce la sicurezza pubblica" e "appello al rovesciamento dello Stato";
le cinque accuse citate sembrano essere l'esempio di cinque reati con cui in Egitto, negli ultimi anni, si colpiscono regolarmente ricercatori, giornalisti, dissidenti e più in generale, i difensori della cultura del rispetto dei diritti umani;
la sua detenzione preventiva, ancorché arbitraria, ha subito costanti rinvii senza che si giungesse alla celebrazione di un processo sulla base delle accuse a lui rivolte, tanto che oggi, a più di un anno dall'arresto, il giovane ricercatore è ancora in stato di detenzione;
sono note le condizioni del carcere di Tora in cui è recluso Zaki e sono noti, per sua stessa voce, i suoi patimenti fisici e psicologici cui è quotidianamente sottoposto tanto più perché le carceri egiziane sono piene di detenuti politici;
inoltre, a causa della diffusione del nuovo coronavirus, per Patrick, così come per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, le preoccupazioni legate all'emergenza sanitaria sono forti essendo questi detenuti privati anche del supporto psicologico dei genitori e dei familiari;
la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha strutturato da tempo un lavoro conoscitivo sistematico, promuovendo anche un osservatorio sulle condizioni di detenzione di Patrick Zaki, anche al fine di stabilire quali iniziative intraprendere e promuovere per la sua liberazione e per tutelare l'applicazione dei diritti umani anche nello Stato egiziano;
in sede di audizioni sui fatti verificatisi in Egitto negli ultimi anni, dubbi sono emersi in merito al

rispetto delle convenzioni sui diritti umani da parte dello Stato egiziano, tra le quali si cita la Convezione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;
le campagne a sostegno della liberazione del giovane ricercatore sono costanti, ricche di significati intorno ai temi del rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione, della pace e del disarmo. Vi hanno partecipato, insieme agli amici di Zaki e agli studenti dell'università di Bologna, migliaia di cittadini, università e scuole, artisti ed esponenti dello spettacolo, istituzioni ed enti locali, come il Comune di Bologna che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, mentre il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha affermato di lavorare e seguire il caso del giovane Zaki "con la massima attenzione";
la nostra rappresentanza in Egitto svolge un costante monitoraggio di tutta l'attività legale e del trattenimento preventivo di Patrick Zaki. L'ambasciatore italiano a Il Cairo ha trovato affiancamento e solidarietà anche da altri diplomatici sensibili a questa vicenda, perché colpiti da casi simili a quello di Patrick che hanno riguardato persone che svolgevano le proprie attività di lavoro e studio nei loro Paesi, come, ad esempio, il caso del giovane studente egiziano Ahmed Samir, della Central European university che ha sede a Vienna, anch'egli recentemente tratto in arresto in Egitto. Le proteste del rettore e la richiesta della sua immediata liberazione si uniscono a quelle per Patrick Zaki;
tra le iniziative, pende anche la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo le procedure che ne regolano il conferimento. Non sfugge quindi il valore che tale atto ha, anche solo nella richiesta, in funzione della determinazione del nostro Paese per l'immediata liberazione di Patrick Zaki, ma si rendono necessarie anche ulteriori azioni;
occorre quindi promuovere ogni utile iniziativa volta al rilascio di Patrick Zaki e alla promozione del rispetto della cultura dei diritti umani;
l'Unione europea ha recentemente adottato un quadro che le consente di prendere misure mirate nei confronti di persone, entità e organismi, compresi soggetti statali e non statali, responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui avvengono, o coinvolti in tali atti o dei loro associati;
è opportuno costruire e rafforzare i legami di collaborazione internazionale, a partire dai membri dell'Unione europea, affinché sia richiesto, con sempre maggiore impegno, un regime globale di sanzioni sul mancato rispetto dei diritti umani. In tal senso, gli appuntamenti del G7 e del G20 che vedono nell'anno in corso la presidenza dell'Italia impegnata nella promozione della *governance* globale secondo i tre assi prioritari "persone, pianeta e prosperità" rappresentano un'opportunità decisiva,
impegna il Governo:
1) a intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l'immediata liberazione di Patrick Zaki, valutando anche la promozione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984;
2) a dare impulso, a livello europeo ed internazionale, ad ogni azione adeguata a promuovere il rispetto dei diritti umani in Egitto, con particolare attenzione alle situazioni di repressione politica;
3) ad attivarsi, a livello UE, per sollecitare istituzioni e Stati membri affinché richiedano all'Egitto, e agli altri Paesi in cui persistono diffuse violazioni dei diritti umani, miglioramenti concreti su questo tema e si adoperino altresì per effettuare un monitoraggio rafforzato sulle questioni più critiche in materia nel Paese;
4) a farsi portatore attivo della cultura del rispetto e della promozione dei diritti umani nell'agenda degli appuntamenti del G7, con particolare riguardo ai casi di repressioni politica nei confronti dei difensori dei diritti umani.
(1-00338)
Interrogazioni
PIRRO, GAUDIANO, VANIN, CROATTI, NATURALE, ROMANO, VACCARO, FERRARA, TRENTACOSTE, PRESUTTO, PAVANELLI, GALLICCHIO, DONNO - *Ai Ministri della salute e*

dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la rete degli ospedali pubblici campani, nel corso di 13 anni di piano di rientro dal *deficit* nella sanità regionale, è stata depauperata di migliaia di posti letto e numerose unità operative. Molti ospedali sono stati esclusi dalla rete dell'emergenza e, versando in condizioni di fatiscenza ed abbandono, non sono recuperabili in tempi celeri per l'allestimento di nuovi reparti specialistici anche ai fini della cura di pazienti affetti da infezione da nuovo coronavirus;
è emersa una grave sottodotazione dei servizi di emergenza nell'area urbana di Napoli, che provoca un insostenibile sovraffollamento dell'ospedale "Cardarelli", come pure di altri nosocomi cittadini;
il piano di riorganizzazione e potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva ed in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania (delibera della Giunta regionale n. 378 del 23 luglio 2020 e ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020) ha disposto ingenti risorse per l'azienda ospedaliera universitaria "Federico II";
considerato che:
il policlinico universitario Federico II dispone di un'intera cittadella universitaria, occupante una vasta area della collina dei Camaldoli, dove sono immediatamente reperibili o correttamente allocabili professionalità, esperienza, spazi adeguati, specializzandi e studenti delle professioni sanitarie in formazione;
i numerosi padiglioni distanziati da ampi viali, con percorsi di viabilità interna, consentono l'accesso e la presa in carico con accesso differenziato dei pazienti;
il policlinico universitario, nonostante l'ampiezza dell'offerta, non dispone di un servizio di pronto soccorso e dunque non vi è possibilità di accesso diretto per gli ammalati (fatta eccezione per il solo pronto soccorso ostetrico e per gli accessi disciplinati dalla centrale operativa cardiologica per il laboratorio di emodinamica); è questa un'eccezione unica in Italia in quanto anche l'azienda ospedaliera universitaria "L. Vanvitelli" sta attrezzando il pronto soccorso. La circostanza è ancor più incomprensibile alla luce del fatto che la pandemia ha evidenziato che i professionisti sanitari necessitano di una formazione pratica all'emergenza;
inoltre, il consiglio della scuola di medicina e chirurgia della Federico II ha deliberato la necessità dell'attivazione presso il policlinico del pronto soccorso al fine di recepire le esigenze di formazione indispensabili per la sostenibilità dei corsi di laurea di area sanitaria e di specializzazione nonché al fine di integrare l'offerta di prestazioni sanitarie della struttura e rispondere alla domanda di emergenza della cittadinanza, approvando la realizzazione di un progetto dal costo complessivo di circa 6 milioni di euro (delibera 22 marzo 2021), finanziabile con le risorse assegnate all'azienda dalla citata delibera di Giunta n. 378 del 2020 (circa 9 milioni di euro con gara già vinta e progetto già depositato);
ritenuto che:
la pandemia ha evidenziato come le strutture di ricovero dovranno saper rispondere all'emergenza o all'altissima specialità, ma soprattutto come la formazione dei futuri professionisti della sanità non può non tener conto di un'importante fetta di attività pratica emergenziale;
non è oggi più concepibile avere un policlinico universitario senza pronto soccorso;
la normativa vigente richiede la presenza del pronto soccorso per la sostenibilità dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione (20 scuole di specializzazione rischiano la chiusura, senza il pronto soccorso nella struttura di sede);
è chiara la volontà del consiglio della scuola di medicina dell'università Federico II di dotarsi di una struttura di pronto soccorso,
si chiede di sapere:
se non si ritenga indispensabile ed urgente disporre l'attivazione di un servizio di pronto soccorso presso la cittadella universitaria del policlinico "Federico II" di Napoli;
quali siano i motivi per cui il progetto non trovi accoglimento da parte dei vertici aziendali dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II e non si forniscano risposte alle ripetute richieste avanzate dal presidente della scuola di medicina e chirurgia;
perché la Federico II, a differenza delle altre aziende sanitarie campane, non proceda né al reclutamento né alla stabilizzazione dei precari del personale sanitario, vista la carenza di risorse

umane necessarie a rispondere al crescente bisogno di salute della popolazione, e visti gli ingenti stanziamenti di risorse destinati a tal fine per far fronte all'emergenza pandemica;
quali siano le ragioni per cui il piano delle assunzioni non sia stato presentato alla Regione nel 2019, con grave nocumento al reclutamento stabile, e perché in piena pandemia si siano effettuati lavori non necessari di abbellimento della direzione generale, quando manca personale e presidi per l'assistenza, utilizzando fondi destinati alla manutenzione degli impianti;
come mai i vertici dell'azienda non abbiano rispettato il protocollo di intesa, in quanto non hanno messo in essere la giusta interazione con la scuola di medicina per la gestione dell'assistenza necessaria per la didattica e la ricerca;
se non si ritenga estremamente grave aver trascurato i requisiti necessari al funzionamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché di numerosi corsi di laurea delle scuole di specializzazione dell'università Federico II, una delle università statali più antiche d'Italia con una lunga storia in ambito medico e scientifico, che in pochi anni ha visto ridursi i corsi di specializzazione accreditati perdendo interi settori disciplinari che fino a pochi anni fa erano vere e proprie eccellenze;
se non si ritenga indispensabile un avvicendamento *ad horas* dei vertici aziendali dell'azienda sanitaria Federico II, preceduto, nelle more della sua attuazione, da idoneo commissariamento al fine di evitare ulteriore nocumento al complesso delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca.
(3-02387)
MAGORNO - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione*. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stanzia risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia;
le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione 30 dicembre 2020, sono state individuate le risorse relative al quinquennio 2021-2025, pari a 700 milioni di euro, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse nonché le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei Comuni;
considerato che:
sullo stanziamento complessivo di 700 milioni di euro, solo 336 milioni (pari al 48 per cento) saranno destinati alle aree svantaggiate del Paese e a strutture localizzate nelle periferie urbane;
l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 era stata definita sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispettasse il 60 per cento a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai Comuni capoluogo di provincia ed il 40 per cento agli altri Comuni non ricompresi nella categoria;
il bando non sembra costruito in modo da favorire i territori più arretrati al fine di ridurre le diseguaglianze: su 100 punti di ciascun progetto, ne sono assegnati solamente 3 se l'area dove deve nascere il nuovo asilo nido o la scuola d'infanzia è priva di strutture analoghe. Non c'è nessun altro parametro che conti così poco;
come evidenziato anche dai sindaci aderenti alla rete "Recovery Sud", appare altresì discutibile che i punti extra assegnati se il Comune ha risorse a sufficienza per cofinanziare il progetto possano arrivare fino a 10, qualora il contributo dell'ente locale arrivi al 51 per cento: un esempio di come, a parità di condizioni, si valorizzi maggiormente il territorio con più risorse rispetto a quello con meno disponibilità finanziarie, in chiaro contrasto con la finalità del riequilibrio territoriale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano intervenire con urgenza per destinare le risorse previste all'effettivo riequilibrio territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali esistenti nel nostro Paese, al fine di appianare le differenze tra gli obiettivi espressi dalla legge e le relative modalità di attuazione.
(3-02388)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GARAVINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
dall'inizio di febbraio 2021 la popolazione del Myanmar è vittima delle atroci violenze che si stanno consumando a seguito del colpo di Stato perpetrato dall'esercito, il quale sta reprimendo nel sangue ogni forma di dissenso e protesta;
il regime di terrore e violenza in cui la giunta militare ha condotto il Paese sta causando quotidianamente centinaia di morti e feriti: i contorni della repressione, peraltro, assumono ogni giorno di più i caratteri di una vera e propria guerra civile;
le recrudescenze non risparmiano le vite dei bambini, i quali sono tra le vittime più colpite della sanguinosa *escalation*. Sulla base delle note elaborate dall'UNICEF, le fonti stampa hanno riportato alcuni dati che delineano un quadro a dir poco agghiacciante: in meno di due mesi, infatti, almeno 35 minori sarebbero stati uccisi, innumerevoli gravemente feriti e quasi 1.000 bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente;
oltre alle conseguenze dirette di violenze e omicidi, destano preoccupazione anche le drammatiche ripercussioni che la crisi in atto creerà nel lungo termine, in particolare nei confronti proprio dei bambini: come testimoniato ancora dall'UNICEF, le forniture di servizi essenziali stanno subendo bruschi ritardi e interruzioni. Per fare un esempio, quasi un milione di bambini non ha accesso ai vaccini fondamentali, mentre 5 milioni non hanno accesso alla vitamina A; e ancora, più di 40.000 minori sono senza cure per la malnutrizione più grave, 280.000 madri e bambini vulnerabili perderanno l'accesso ai trasferimenti di denaro, e più 250.000 minori non avranno accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari di base;
nel Paese, inoltre, i servizi di trasporto sono al collasso, mentre le banche pubbliche e private risultano ormai chiuse da settimane;
considerato che:
dopo oltre 50 giorni di stragi, è condivisibile l'appello lanciato dal relatore speciale ONU Tom Andrews, il quale ha sottolineato che "le parole sono benvenute, ma sono del tutto insufficienti" di fronte ai crimini che la giunta militare sta continuando a commettere impunita, non rilevando le semplici, seppur dure, dichiarazioni di condanna o l'annuncio della futura adozione di misure sanzionatorie formali e minimali, che oltretutto entreranno in vigore solo a partire dal prossimo mese;
l'Europa, dal proprio canto, il 9 marzo ha riconosciuto e dichiarato di sostenere il CRPH (Committee representing Pyidaungsu Hluttaw) e il CDM (Civil disobedience movement);
in questo contesto, e nell'ambito della politica di cooperazione internazionale a sostegno del Myanmar (che il nostro Paese già esprime con un rilevante valore di *portfolio* per implementare progetti di sviluppo: 97 milioni euro di impegno deliberato e 32,5 milioni di euro erogato, ai quali si aggiungono: 3,16 milioni di dollari di fondi ACD, 3 milioni di euro di fondi d'emergenza CICR, UNHCR, WFP, ECHO-UE e, in previsione, ulteriori 32 milioni di euro), all'Italia è richiesto di agire con fermezza decisionale a sostegno del popolo birmano;
attualmente, presso l'ambasciata del Myanmar a Roma, ricopre la carica di minister counsellor la signora Lynn Marlar Lwin, figlia dell'attuale Ministro degli affari esteri birmano, affiliato al regime militare nonché colonnello del gabinetto militare, Wunna Maung Lwin, al potere dal 1° febbraio 2021,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dichiarare Lynn Marlar Lwin persona non gradita e da richiamare nel Paese di origine, non riconoscendola come membro della missione diplomatica, e facendo sì che non possa godere di diritti, protezione e benefici in territorio italiano;
se non intenda altresì fare chiarezza in merito alla visita, tenutasi in data 13 novembre 2016, nelle città di Roma e Torino da parte del generale Min Aung Hlaing, attuale commander in chief dell'esercito,

che ha compiuto il colpo di Stato il 1° febbraio 2021.
(4-05197)
GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nell'istituto penitenziario "Ugo Caridi" di Catanzaro sono ristretti circa 650 detenuti con un sovraffollamento medio identico a tutti gli altri istituti italiani;
il personale di Polizia penitenziaria risulta essere carente: vi sono 380 unità di personale anziché 470 per come stabilito da un decreto ministeriale del 2017;
ad oggi i soggetti positivi al coronavirus sono così suddivisi: 47 detenuti, di cui 45 appartenenti al circuito media sicurezza e 2 al circuito alta sicurezza; 9 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria; un educatore;
si è avuta conoscenza del primo contagio in data 16 marzo, allorquando un detenuto è risultato positivo dopo essere stato sottoposto a tampone al fine di essere ricoverato per un intervento presso un nosocomio locale; risultato positivo un soggetto, dalla successiva attività di *screening* dei contatti direttamente avuti dal detenuto sono emersi altri casi e così via;
i detenuti sono stati sottoposti a tampone in due pomeriggi differenti attraverso una squadra dell'ASP che ne ha processati 300 in un pomeriggio ed altri 350 in uno successivo: ad oggi, gli operatori penitenziari (Polizia penitenziaria, educatori, dirigenti, impiegati civili, ragionieri eccetera) sottoposti a tampone risultano essere meno di 200;
solo i poliziotti penitenziari sono circa 380, mentre gli altri operatori circa 25. Il metodo attraverso il quale si sta eseguendo la procedura di verifica presenta diversi punti di caduta: ogni giorno ne viene inviato un contingente di circa 40-45 presso una tensostruttura dell'Esercito realizzata a Catanzaro Sala. Se per sottoporre tutto il personale a tampone si impiegheranno 7-8 giorni e, se gli ultimi ad esservi sottoposti dovessero risultare poi positivi, tutta la procedura sarà risultata fallimentare poiché nel frattempo a loro volta ne avranno contagiati altri;
non si comprende il motivo per il quale non sia stato utilizzato lo stesso metodo adottato con la popolazione detenuta, soprattutto se si tiene conto del fatto che presso la struttura della casa circondariale è presente una tensostruttura della protezione civile;
per quanto attiene al personale dell'ASP, presente in istituto, lo stesso è sottodimensionato nel numero di infermieri e di OSS;
risulta all'interrogante che nelle ultime ore sta aumentando il numero dei casi di positività al COVID-19 accertati sia fra gli operatori sia fra i detenuti, tanto da far pensare a un vero e proprio *cluster* nell'istituto;
quanto sopra, già di per sé allarmante, sta destando particolare preoccupazione anche perché non sembra affrontato con proporzionate misure di profilassi e di contenimento utili a prevenire l'ulteriore espansione del contagio;
è peraltro evidente che interventi in tal senso andrebbero concertati fra le diverse componenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'ASP di Catanzaro, sia per sottoporre immediatamente a tampone o ad altri validi *test* diagnostici tutta la comunità penitenziaria, sia per isolare adeguatamente i casi di positività accertata e i "contatti diretti", nonché dotando tutti gli operatori e, in particolare, quelli del Corpo di Polizia penitenziaria, di idonei e sufficienti dispositivi di protezione individuale, senza peraltro trascurare le istruzioni per il loro corretto utilizzo;
in tale ottica, sarebbe senz'altro opportuna la costituzione di una *task force* che vedesse impegnata, oltre all'amministrazione penitenziaria, anche l'ASP per la parte di competenza;
il numero di assenti tra gli agenti di Polizia penitenziaria ha raggiunto una soglia pericolosa, circa 70, tra i positivi e coloro che hanno avuto contatti diretti con questi ultimi. Ci potrebbe essere un problema di sicurezza per come è già accaduto nel marzo 2020 in altri istituti italiani,
si chiede di sapere:
se sia stato rinforzato l'organico di Polizia penitenziaria che ha una carenza di oltre 90 unità rispetto a quella stabilita da un decreto ministeriale del 2017;
se siano stati destinati rinforzi da parte dell'ASP con personale preparato ad affrontare situazioni del genere onde evitare che sia il personale di Polizia penitenziaria ad espletare mansioni che non gli

competono con tutti i rischi conseguenti;
quali azioni urgenti si intenda mettere in campo, per contenere i contagi ed evitare che quanto sta accadendo in queste ore possa ripetersi nuovamente.
(4-05198)
GASPARRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ex sottosegretario Sandra Zampa sarebbe stata ingaggiata dal Ministro della salute Speranza che le avrebbe affidato funzioni nell'ambito delle attività di comunicazione del Ministero;
in particolare la Zampa dovrebbe curare aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministero, come recita una nota che ha ufficializzato il 18 marzo 2021 il suo nuovo incarico,
si chiede di sapere:
se l'incarico affidato alla dottoressa Zampa sia compatibile con la legge 20 luglio 2004, n. 215, che al comma 4 dell'articolo 2 determina delle incompatibilità per quanto riguarda la collaborazione con enti di diritto pubblico per persone che abbiano nei 12 mesi precedenti svolto incarichi di Governo;
se non si ritenga che questo incarico sia contrario, non soltanto alle norme ma anche a evidenti principi etici e di buon senso;
se non si ritenga di rendere noto a quanto ammontino i compensi assicurati per questo incarico a Sandra Zampa.
(4-05199)
GIRO - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
in data 5 marzo 2021 si è dimesso il presidente dell'ente parco del Circeo;
per ben due volte, il 16 settembre 2020 e il 7 febbraio 2021, l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha bocciato per irregolarità varie l'avviso pubblico dell'ente per l'individuazione delle candidature per l'incarico di direttore, a seguito di scadenza del mandato;
in questo difficoltoso momento istituzionale il parco ha comunque pubblicato, l'8 febbraio 2021, tre bandi per la cessione di capi vivi di daini e un avviso pubblico per la formazione degli operatori addetti alla loro cattura, a seguito del piano gestionale di controllo del daino nella foresta demaniale del gennaio 2017, che prevede una graduale "eradicazione" della specie;
contrariamente alle solenni dichiarazioni del parco secondo le quali sarebbe stata data priorità a "soluzioni alternative non cruente", sono previste prevalenti forme cruente;
il bando per l'adozione di capi vivi "a scopo ornamentale" presenta condizionalità che scoraggiano enti pubblici e persone fisiche a farne richiesta;
i bandi per la cessione di capi vivi ad aziende "a scopo alimentare" e ad agriturismi "a scopo venatorio" segnano inequivocabilmente il destino degli animali catturati;
l'avviso pubblico per la formazione degli operatori, in possesso di licenza di caccia e di arma da fuoco a canna rigata, prevede non solo la cattura ma anche "l'abbattimento diretto" dei daini catturati,
si chiede di sapere:
quali adempimenti il Ministro in indirizzo intenda proporre per risolvere la crisi istituzionale dell'ente parco del Circeo, soprattutto scongiurando che siano riproposti dirigenti apicali che nell'ultimo decennio non hanno dato migliore prova;
se non ritenga di intraprendere le opportune interlocuzioni con il parco al fine di pervenire: a) alla revoca in autotutela dei bandi per la cessione di capi vivi "a scopo alimentare" e "a scopo venatorio"; b) alla modifica dell'avviso pubblico per la formazione degli operatori, cancellando la previsione "dell'abbattimento diretto"; c) alla modifica delle condizionalità del bando per la cessione di capi vivi "a scopo ornamentale".
(4-05200)
VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, MAUTONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute*. - Premesso che:
il padiglione "Rossi" (cosiddetto monoblocco) è un immobile di proprietà dello Stato situato a nord dell'isola di Lido a Venezia, e fa parte del complesso dell'ex "ospedale al Mare", di cui costituisce la prima fase dell'ampliamento degli anni '70, poi non proseguito oltre;

il padiglione è stato dato in concessione alla ULSS 3 "Serenissima", la quale vi ha insediato la sede del distretto socio-sanitario delle isole, un centro riabilitativo e di kinesiterapia con piscine con acqua di mare e il centro di salute mentale, tutti ad oggi attivi e funzionanti;
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 4 dicembre 2020, riportato nel registro decreti n. 252 del 4 dicembre 2020 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2021, è stato disposto il passaggio della struttura dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato;
in base al combinato disposto del decreto e dell'art. 828 del codice civile, l'immobile risulta ora immediatamente alienabile, nonostante gli ambulatori e le altre strutture sanitarie in esso insediate continuino ad essere utilizzate;
considerato che:
l'art. 32 della Costituzione sancisce: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";
ai sensi dell'art. 117 della Costituzione devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali";
considerato inoltre che:
l'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 42 del 25 giugno 2020, recante "Adozione variante n. 53 al piano degli interventi per le aree dell'ospedale al Mare, della Favorita, per le fasce di rispetto cimiteriali e per l'arenile del Lido", prevede che il padiglione Rossi sia integralmente demolito e al suo posto venga realizzata la piscina di due vicini *resort* di nuova edificazione;
non vi è alcun provvedimento, atto o accordo fra pubbliche amministrazioni che disponga con puntualità la nuova sede del distretto sanitario e la riallocazione dei servizi in esso esistenti;
da notizie di stampa sono emerse alcune proposte riallocative, tutte allo stadio di "idee" e senza alcuna garanzia per i diritti dei cittadini; fra queste, un'ipotesi di trasferimento del distretto, con le importanti strutture riabilitative annesse, all'interno della futura struttura alberghiera che dovrebbe prendere il posto dell'ex ospedale;
tale soluzione, oltre a ridurre di circa il 30 per cento la superficie impiegata per finalità socio-sanitarie, creerebbe promiscuità fra gli ospiti dell'hotel provenienti da ogni parte del mondo (stante la natura prevalentemente internazionale del turismo veneziano) con gli utenti e gli ammalati, in un periodo caratterizzato dalla circolazione di malattie a diffusione internazionale;
l'Agenzia del demanio starebbe continuando a rifiutare l'accesso agli atti delle associazioni di cittadini che vogliono sapere di più sull'intera vicenda,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se sia intenzione dell'Agenzia del demanio alienare il padiglione "Rossi" situato a nord dell'isola di Lido e, in caso positivo, a quale valore di mercato;
se per l'alienazione l'Agenzia del demanio intenda adottare la procedura ad evidenza pubblica o la trattativa privata;
se, in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sia da privilegiare il mantenimento del nosocomio nel patrimonio dello Stato rispetto ad altre soluzioni gestionali, potenziandone, semmai, la destinazione a servizio della sanità territoriale;
quali riallocazioni siano previste per i servizi sanitari attualmente ospitati all'interno del padiglione Rossi, nel caso della sua demolizione;
se rientri nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e sociali un eventuale trasferimento del distretto, con le importanti strutture riabilitative annesse, all'interno della futura struttura alberghiera che dovrebbe prendere il posto dell'ex ospedale al Mare;
se non si ritenga di rendere pubblici tutti i provvedimenti, atti e accordi riguardanti il nosocomio, rispondendo agli accessi agli atti presentati dalle associazioni di cittadini.
(4-05201)
VANIN, CROATTI, QUARTO, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, PRESUTTO,

MONTEVECCHI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la decisione di imporre la didattica a distanza (DAD) in tutte le scuole di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in corso, rappresenta una scelta che desta molta preoccupazione sotto diversi profili a causa degli effetti negativi che tale soluzione genera *in primis* sugli studenti;
purtroppo sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di depressione e di atti di autolesionismo da parte degli studenti che hanno visto, con la DAD, modificare radicalmente il modo di fare scuola a discapito della socializzazione e della condivisione;
la scuola è il luogo più sicuro dai contagi e ciò per le misure messe in atto e il rigore con cui si controllano le procedure sanitarie, come risulta dalle numerose inchieste. A parere degli interroganti appare, quindi, ingiustificata la chiusura della scuola ad oggi imposta;
a rendere evidente tale conclusione sono i dati che provengono da questo settore che dovrebbero essere stati raccolti e monitorati con scrupolo e attenzione, con riferimento sia agli studenti che agli insegnanti nonché a tutto il personale scolastico,
si chiede di sapere:
quali siano i dati, per la regione Veneto, sui contagi per fascia di età e per scuola negli istituti comprensivi di riferimento e quanti studenti siano stati contagiati nell'ambito delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero, qualora sia stato segnalato un alunno o uno studente contagiato in quella classe, quanti siano stati i contagi conseguenti;
quanti risultano essere i docenti che hanno contratto il COVID-19 durante il servizio e quanti docenti del comparto scolastico abbiano rifiutato il vaccino;
quali siano i dati relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e scolastico in generale in merito all'adesione alla campagna vaccinale e quanti abbiano contratto il COVID-19, nonché il numero di coloro che avrebbero rifiutato il vaccino;
come, e da chi, vengano rilevati i suddetti dati nel Veneto e nelle differenti province della stessa regione, dove risultano rilevanti le differenze dei numeri di studenti contagiati.
(4-05202)

VANIN, ROMANO, CROATTI, QUARTO, GALLICCHIO, PAVANELLI, PRESUTTO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute*. - Premesso che:
il Governo Conte 2 ha disposto consistenti stanziamenti per l'attivazione di servizi di supporto psicologico nelle scuole; tale esigenza di supporto appare ancora più attuale oggi a seguito della recente ulteriore previsione di attivazione della didattica a distanza (DAD) per tutto il comparto scolastico;
purtroppo sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di studenti adolescenti e di bambini che manifestano sintomi di depressione e atti di autolesionismo;
ciò impone un supporto immediato e concreto agli studenti che hanno visto, con il perdurare della DAD, modificare radicalmente il modo di fare scuola a discapito della socializzazione e della condivisione;
considerato che:
le Regioni dovevano provvedere ad utilizzare questi fondi per l'attivazione del servizio, attraverso la costituzione di sportelli *ad hoc*, in collaborazione con psicologi specializzati;
nell'ambito della riconosciuta autonomia scolastica sono previste altresì iniziative dirette da parte dei consigli di istituto e dei dirigenti scolastici, che ovviamente devono affidare il supporto psicologico a professionisti muniti di idonea specializzazione;
vi è la necessità verificare e monitorare la funzionalità e operatività di tale servizio anche al fine di valutare un'implementazione e un migliore coordinamento; in particolare, è necessario accertare quanti studenti si sono rivolti a questi servizi e se continuano ad usufruirne,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
in che modalità siano stati spesi i fondi per il supporto psicologico nella Regione Veneto;
quanti sportelli di supporto psicologico, con collaborazione di psicologi specializzati, siano stati aperti

e resi operativi in Veneto e quanti, invece, non siano stati realizzati;
se e da chi siano stati raccolti i dati relativi a questi servizi;
se sia stato affidato il supporto psicologico a personale specializzato;
quanti siano gli studenti che si sono rivolti a detti servizi e come vengano monitorati.
(4-05203)
COLTORTI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
la corruzione amministrativa è un fenomeno che coinvolge le pubbliche amministrazioni, quindi i rapporti tra le persone, in qualità di cittadini, e gli uffici pubblici;
peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio e usurpazione di funzioni pubbliche sono alcuni dei reati commessi più frequentemente nel nostro Paese che causano gravi malfunzionamenti negli apparati amministrativi;
questo accade quando il potere pubblico viene sviato dalla sua naturale esplicazione tradendo i valori della cosiddetta etica pubblica, che si individuano in regole dell'agire umano generalmente condivise e spesso riconosciute in norme cogenti;
il corretto esercizio del potere pubblico si esplica nel rispetto del principio di legalità ma anche in relazione alla rispondenza a valori etici, morali, sociali e giuridici;
i costi economici della corruzione sono considerevoli tanto da determinare una grave perdita di competitività del Paese e pericolose conseguenze sul bilancio dello Stato. La corruzione è così dilagante da minare le fondamenta stesse del nostro sistema democratico;
considerato che:
da gennaio 2021 gli indagati per corruzione sono 164 (2 e mezzo al giorno), mentre gli accusati di mafia, che spesso intreccia i suoi affari con gli apparati degli enti pubblici, sono ben 503 (quasi 8 al giorno), con un patrimonio di beni confiscati alle mafie pari a 973 milioni di euro in totale dall'inizio dell'anno;
l'ultimo *report* pubblicato da "Libera" sullo stato dell'attuazione della legge sui beni confiscati alle mafie (legge n. 109 del 1996) purtroppo rivela che, su 1.076 Comuni monitorati destinatari di beni immobili sequestrati, ben 670, pari al 62 per cento del totale, non pubblicano l'elenco sul loro sito *internet*, così come previsto dalla legge;
il primato negativo spetta ai Comuni del Sud, isole comprese, con 392 Comuni inadempienti. Segue il Nord Italia con 213 Comuni e il Centro con 65. A livello regionale le più "virtuose" sono la Basilicata con il 67 per cento dei Comuni che pubblicano l'elenco, le Marche con il 60 per cento, Emilia-Romagna e Liguria con il 50 per cento, il Lazio con il 49;
tra le regioni meno trasparenti figurano l'Umbria dove solo il 14 per cento dei Comuni pubblicano l'elenco, Trentino-Alto Adige (25), Abruzzo (26), Toscana e Veneto (31), Lombardia e Campania (34);
tenuto conto che la pubblicazione di tali elenchi è obbligatoria per legge e consentirebbe ai cittadini di inoltrare richiesta per il riutilizzo a scopo sociale di una tale mole di patrimonio;
considerato che, a parere dell'interrogante, l'inadempienza da parte delle amministrazioni locali, responsabili dei beni confiscati e loro assegnati, ha il sapore dell'omissione, quando non della connivenza;
considerato infine che la "legge spazzacorrotti" (legge n. 3 del 2019) è il più importante intervento normativo in materia di anticorruzione dai tempi di "Mani pulite" ma a quanto pare è strumento non ancora sufficiente a debellare il fenomeno corruttivo,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli sulla trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione;
se intenda adottare le opportune iniziative per combattere efficacemente il dilagante fenomeno nel nostro Paese, che comporta negative ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale, attuando un'adeguata politica di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
(4-05204)
RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, VALENTE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso

che:

nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli) vi è una forte presenza della criminalità organizzata: i *clan* operano non solo nelle tradizionali attività illecite legate al mercato della droga, del *racket* e dell'usura ma, come emerge dalle ultime inchieste, si evidenzia un interesse della camorra nel sistema degli appalti pubblici e nell'inquinamento della politica, con il tentativo di condizionare l'esito in favore di imprese loro legate;

negli ultimi giorni, come riportano gli organi di stampa, a seguito delle indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata coordinate dai magistrati dell'antimafia, è stata messa a segno, il 23 marzo 2021, l'operazione "Domino bis", che ha portato all'arresto di 16 esponenti apicali del *clan* D'Alessandro giunto alla terza generazione; è emerso, grazie anche al racconto di collaboratori di giustizia, come la cosca avrebbe messo le mani sulla sanità stabiese, entrando all'interno dell'ospedale "San Leonardo" dalla porta principale grazie alla capacità di controllare appalti pubblici attraverso ditte proprie. In particolare, nel periodo di pandemia, si segnalano due settori strategici: il trasporto degli ammalati con il servizio ambulanze e le pulizie;

dalle indagini emergerebbero anche le pressioni dei *clan* nel settore dei lavori pubblici attraverso ditte edili collaterali e interessate al controllo dei subappalti come il *restyling* di piazza Principe Umberto oppure il caso del cantiere di palazzo Farnese dove il geometra di un'azienda che si era aggiudicata l'appalto in una conversazione con un esponente della cosca si giustifica dicendo: "non sapevo che c'eravate voi, ho partecipato perché pensavo fosse normale. Se volete rinuncio". A testimonianza della pervasività, della prevaricazione e della forza intimidatrice dei *clan* c'è da segnalare una serie di attentati incendiari, ultimo dei quali, avvenuto lo scorso 20 marzo 2021, contro un'azienda che commercializza prodotti dell'edilizia nella frazione Bomerano, piccolo centro dei monti Lattari, dove è stato dato alle fiamme un *camion*;

altro capitolo, come riportano molti organi d'informazione, riguarda l'interesse dei *clan* alla politica. Per quanto risulta agli interroganti, nel corso della campagna elettorale del 2018, che ha portato all'elezione del sindaco Gaetano Cimmino, sono state denunciate minacce da parte di un candidato, che, approdato al ballottaggio, sarebbe stato avvicinato da un personaggio che proponeva la disponibilità di un pacchetto di voti; altre volte ci fu l'interruzione di un paio di eventi elettorali in alcuni rioni popolari. Senza dimenticare i tentativi di inquinare il voto nei seggi come riportato in un articolo del 16 giugno 2018 pubblicato su "Il Mattino", intitolato "Castellammare, il clan nei seggi - pacchi alimentari e spesa farcita", dove viene documentata la distribuzione, da parte di un candidato al Consiglio comunale, di pacchi alimentari "farciti di volantini elettorali". C'è, inoltre, da segnalare che da un'intercettazione contenuta in un'inchiesta emergerebbe come un imprenditore definito "*border line*" si fosse attivato chiedendo voti per un candidato, incassando la risposta positiva dell'interlocutore che rassicura dicendo: "Saranno solo quelli della famiglia stretta, altrimenti vedono numeri troppo alti e si insospettiscono";

per quanto risulta, già l'ex sindaco, in carica da giugno 2016 a febbraio 2018, nel novembre 2017 nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, illustrò ai commissari i tentativi di pressione sul Comune da parte della camorra e in particolare di un pregiudicato, che l'ex sindaco avrebbe anche fatto oggetto di una denuncia presso le forze dell'ordine;

si rammenta che gli interroganti, con atto di sindacato ispettivo 4-03600 pubblicato il 4 giugno 2020, avevano evidenziato al Ministro in indirizzo come dall'inchiesta "Olimpo", riguardante un presunto *business* dei permessi per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area ex Cirio di Castellamare di Stabia, era emerso un intreccio politico-affaristico, tale da alterare e condizionare la vita dell'amministrazione comunale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico degli enti locali;

considerato che:

lo stesso procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, nel corso di una recente intervista sul caso Castellammare di Stabia, ha utilizzato parole nette e chiare "La famiglia D'Alessandro è un clan che sopravvive da oltre mezzo secolo. È un meccanismo analogo a quello che

si registra nella mafia e nella 'ndrangheta. Si crea una struttura stabile con un controllo militare delle attività illecite e una forza di penetrazione nell'economia e dell'imprenditoria (...) Quello che manca è uno scatto collettivo, una ribellione sociale contro la camorra che coinvolga tutti... registro troppa accondiscendenza e una sorta di indifferenza";
in attesa che gli organi inquirenti concludano le proprie attività investigative,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le iniziative di competenza per l'istituzione di una commissione d'indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla luce degli elementi evidenziati che interessano il comune di Castellammare di Stabia e dell'estesa ingerenza della criminalità organizzata in quest'area.
(4-05205)
PAVANELLI, VANIN, MAIORINO, LEONE, BOTTICI, PIRRO, PRESUTTO, ROMANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, FERRARA, VACCARO, CROATTI - *Ai Ministri della salute e per le pari opportunità e la famiglia*. - Premesso che:
il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) in data 24 marzo 2021 ha pubblicato le sue conclusioni 2020 sulle disposizioni della carta sociale europea relative all'impiego, alla formazione e alle pari opportunità;
la UE dichiara di essere fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della non discriminazione, come sancito dall'articolo 2 Trattato sull'Unione europea; tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, di rispettare, garantire e soddisfare i diritti fondamentali;
il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla carta che deve essere pienamente rispettato; che, secondo la carta, la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono connessi a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'informazione e all'istruzione e il divieto di discriminazione; tali diritti umani sono sanciti anche dalla Costituzione italiana;
il Parlamento ha affrontato la questione della salute sessuale e riproduttiva nel quadro del programma "UE per la salute", al fine di garantire un accesso tempestivo ai beni necessari per il rispetto, in tutta sicurezza, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti (ad esempio medicinali, contraccettivi e attrezzature mediche);
il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni inerenti, sono aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i Paesi a porre fine alle restrizioni sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze, in quanto rappresentano una minaccia per la loro salute e le loro stesse vite; l'accesso all'aborto costituisce un diritto umano, mentre il ritardo e la negazione dello stesso costituiscono forme di violenza di genere e possono equivalere a tortura o a trattamenti crudeli, disumani e degradanti; la salute sessuale e riproduttiva rientrano nei traguardi per l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3, mentre la violenza di genere e le pratiche lesive nei traguardi dell'obiettivo n. 5;
l'accesso a informazioni complete e adeguate all'età, all'educazione in materia di sessualità e rapporti affettivi e alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresi la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale, nonché l'autonomia e la capacità delle donne e delle ragazze di decidere in maniera libera e indipendente sul proprio corpo e sulla propria vita, rappresenta un prerequisito per la loro indipendenza economica e è pertanto essenziale per conseguire la parità di genere ed eliminare la violenza di genere; si tratta del loro corpo ed è dunque una loro scelta;
la legge n. 194 del 1978 ha introdotto per la donna il diritto di interrompere volontariamente una gravidanza non desiderata, entro i primi 90 giorni;

considerato che:
il CEDS nelle conclusioni 2020, da pagina 187 a 195, ha emesso delle decisioni relative all'Italia riguardanti l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), mettendo in evidenza che su tutto il territorio nazionale permangono notevoli disparità d'accesso ai servizi sanitari collegati all'IVG, a livello sia comunale sia regionale, cosa che determina la forte compressione dei diritti all'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne;
il CEDS ha evidenziato che l'Italia non ha ancora risolto le violazioni rilevate nel 2013 e nel 2015 in merito all'IVG;
ha evidenziato che i dati forniti dal Governo non dimostrano che il personale medico specializzato nel fornire il servizio di IVG sia sufficiente a garantire l'attuazione di tale diritto per le donne, chiedendo inoltre al Governo di dimostrare che i medici non obiettori non siano discriminati rispetto agli obiettori per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le prospettive di carriera;
gli ultimi dati disponibili sull'aborto volontario nel nostro Paese risalgono al 2018, con una relazione governativa presentata in Parlamento il 9 giugno 2020, contrariamente a quanto prevede la legge n. 194 che impone al Ministero della salute di trasmettere il rapporto sull'attuazione delle norme entro il febbraio dell'anno successivo a quello monitorato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di competenza intendano intraprendere per risolvere le criticità riscontrate dal CEDS nel suo rapporto del 2020, considerando iniziative nei confronti dei presidenti di Regione affinché anch'essi, per la parte di loro competenza, lavorino affinché siano rimossi ostacoli, ritardi, inefficienze che impediscano una piena attuazione del diritto all'IVG in sicurezza e riservatezza, specialmente con riferimento alla possibilità di trattamento farmacologico senza ricovero ospedaliero.
(4-05206)
ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, DI PIAZZA, GUIDOLIN, ROMAGNOLI - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente dispone che "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo";

il successivo comma 144 statuisce che "Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
considerato che:
alla data odierna, nonostante la disponibilità delle somme stanziate a far data dal 1° gennaio 2021, pare che nessuna amministrazione interessata abbia provveduto ad emanare i provvedimenti previsti dalla disposizione al fine di erogare le risorse stanziate ai lavoratori coinvolti;
non risulta agli interroganti che siano stati emanati i provvedimenti propedeutici alla ripartizione delle risorse complessive da destinare in quota parte alle amministrazioni interessate,
si chiede di sapere se e quali iniziative siano in corso, per la parte di rispettiva competenza, affinché tutti i provvedimenti normativamente previsti siano adottati al fine di realizzare la disposta armonizzazione delle indennità di amministrazione di tutti i Ministeri, con conseguente erogazione delle spettanze dovute ai lavoratori interessati.
(4-05207)
LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO, GIANNUZZI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 24 marzo 2021 con 30 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astensioni, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nell'ambito del 46° periodo di sessioni, ha approvato la risoluzione sulle ripercussioni negative delle misure coercitive unilaterali nel godimento dei diritti umani, che esorta gli Stati ad eliminare o ad interrompere l'adozione, il mantenimento o l'applicazione di tali sanzioni contrarie al diritto internazionale e alla carta delle Nazioni Unite;
in particolare, la risoluzione approvata decreta che le misure coercitive unilaterali sono contrarie al diritto internazionale, al diritto internazionale umanitario, alla carta delle Nazioni Unite e alle norme e ai principi che regolano le relazioni pacifiche tra gli Stati, oltre ad essere in totale disaccordo con la natura extraterritoriale di tali misure che minacciano la sovranità degli Stati. Inoltre, la risoluzione invita gli Stati membri e gli organismi competenti delle Nazioni Unite ad adottare misure concrete per mitigare l'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sull'assistenza umanitaria. Tra le considerazioni, il Consiglio per i diritti umani ha espresso la sua profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante le risoluzioni approvate al riguardo dallo stesso Consiglio, dall'Assemblea generale e dalla commissione per i diritti umani, e in violazione alle disposizioni del diritto internazionale e della carta delle Nazioni Unite, "le misure coercitive unilaterali continuano ad essere promulgate, applicate e fatte rispettare, con tutte le conseguenze negative che ne conseguono per le attività sociali e umanitarie e per lo sviluppo economico e sociale dei paesi meno sviluppati e in via di sviluppo". La risoluzione chiede poi al segretario generale delle Nazioni Unite di fornire la necessaria assistenza al relatore speciale e all'alto commissario per i diritti umani per svolgere efficacemente i loro mandati, mettendo a disposizione risorse umane e materiali adeguate;
questa "conquista" del multilateralismo ha visto il voto contrario di 15 Paesi, tra cui l'Italia, oltre ad Austria, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Polonia;
considerato, inoltre, che:
un anno fa, a marzo 2020, tutti gli italiani, i mezzi di informazione e i membri dell'allora Governo Conte II si congratulavano con la Repubblica di Cuba perché, nonostante il blocco economico e i primi casi di infettati dal COVID-19 registrati nell'isola caraibica, aveva inviato alcuni sanitari per aiutare il nostro personale medico in difficoltà a causa di quella che sarebbe diventata a breve una vera e propria pandemia;
in particolare, vennero inviate in Italia due brigate mediche del "Contingente internacional de medicos especializados en situaciones de disastres y graves epidemias", esperte di gravi epidemie, composte rispettivamente da 53 persone (immunologi e infermieri specializzati in interventi di contrasto delle pandemie) mandate a Crema, e da 38 persone (21 medici, 16 infermieri e un logista) mandate a Torino, ovvero in quelli che allora erano due dei focolai più rilevanti registrati nel Nord Italia. Durante questi

mesi di pandemia, la Repubblica di Cuba ha inviato più di 3.700 collaboratori, raggruppati in 46 brigate, in 39 Paesi e territori colpiti dal COVID-19. Un gesto apprezzato in tutto il mondo, tanto che alla fine di settembre 2020 la brigata di medici e infermieri "Henry Reeve" è stata ufficialmente candidata al premio Nobel per la pace, inserita nella lista per l'ambito riconoscimento dopo una lunga campagna internazionale, a cui hanno partecipato anche moltissimi italiani, sottoscrivendone la candidatura.
considerando, infine, che sono passati quasi sei decenni e 12 presidenti USA dall'inizio del ferreo blocco economico, commerciale, finanziario e tecnologico imposto alla Repubblica di Cuba dal Governo degli Stati Uniti d'America, attraverso un ordine esecutivo presidenziale, datato 3 febbraio 1962. Questo blocco, eufemisticamente chiamato "*embargo*" dalla Casa bianca, tenendo conto del deprezzamento del dollaro rispetto al valore dell'oro nel mercato internazionale, ha già causato danni quantificabili di poco più di un trilione di dollari, oltre a costituire una flagrante violazione dei diritti umani di un intero popolo e il più grande ostacolo per il benessere del popolo cubano, ma anche una violazione dei principi sanciti dalla carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, soprattutto attraverso le applicazioni extraterritoriali. Nonostante ciò, la Repubblica cubana è un Paese all'avanguardia, incontestabilmente, nella tutela di diritti fondamentali, quali la sanità, l'infanzia, l'istruzione, il lavoro, la previdenza sociale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
per quale motivo l'Italia abbia deciso di votare contro la risoluzione sulle ripercussioni negative delle misure coercitive unilaterali nel godimento dei diritti umani, che esorta gli Stati ad eliminare o ad interrompere l'adozione, il mantenimento o l'applicazione di tali sanzioni contrarie al diritto internazionale e alla carta delle Nazioni Unite, che impediscono le forniture di cibo, cure mediche e beni di prima necessità alla Repubblica di Cuba;
come reputi il nuovo indirizzo dell'amministrazione Biden nei confronti della Repubblica di Cuba, e se intenda modificare al più presto la propria posizione nei confronti del piccolo Stato caraibico, la cui popolazione da decenni soffre per i pesanti provvedimenti di *embargo*, anche invitando gli Stati Uniti, in quanto Paese alleato, attraverso gli opportuni strumenti diplomatici, ad evitare inutili sofferenze alla popolazione cubana e ad aprire una politica di disgelo e di pace.
(4-05208)
GUIDOLIN, CASTELLONE, GAUDIANO, VANIN, GALLICCHIO, LANZI, PAVANELLI, CROATTI, ROMANO, DONNO, SANTANGELO, TRENTACOSTE, FEDE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
le "raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID 19" del 10 marzo 2021, individuano le categorie prioritarie relative all'utilizzo dei vaccini disponibili;
il documento contiene la "categoria 1: elevata fragilità" di cui fanno parte "alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno d'organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2, definite estremamente vulnerabili (tabella 1) e dei portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 (tabella 2)";
la tabella 1 prevede diverse "aree di patologia", tra cui quella delle "malattie neurologiche", al cui interno vengono elencate le seguenti malattie: sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni;
invece, la tabella 2 inserisce i disabili gravi *ex* art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché i familiari conviventi e *caregiver* che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto;
considerato che:
nella tabella 1 è assente la demenza tra le malattie neurologiche;
la persona affetta da demenza non sempre viene qualificata come disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e così può non rientrare nella tabella 2. Ed infatti, la demenza è

una malattia di regola progressiva, si distinguono quindi diversi stadi della malattia (lieve, medio, medio-grave e grave), in funzione della capacità di gestione delle attività della vita quotidiana;
secondo un comunicato stampa del 4 marzo 2021 della Federazione Alzheimer Italia, sono circa 700.000 le persone con demenza al di sotto degli 80 anni di età, e, di conseguenza, esclusi dalla possibilità di accedere in breve tempo ad una tempestiva somministrazione del vaccino;
circa il 20-25 per cento delle persone decedute per COVID-19 aveva una forma di demenza, invero, quasi un caso su 5 delle vittime era affetto da una demenza, come si evince dal rapporto "Impact and mortality of COVID-19 on people living with dementia: cross-country report" di Alzheimer's disease international,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga opportuno rivedere ed integrare le raccomandazioni del 10 marzo 2021, considerando anche le persone affette da demenza, affinché venga fornita un'adeguata tutela a questa fascia di popolazione particolarmente fragile.
(4-05209)
GASPARRI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
secondo quanto si apprende in questi giorni da numerosi organi di stampa, a dicembre 2020 il Comune di Allumiere (Roma) ha bandito un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato;
il sindaco di Allumiere è attualmente impiegato in comando negli uffici della Regione Lazio, presso il presidente del Consiglio Buschini;
il 18 dicembre la Regione, per effettuare delle assunzioni, ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Allumiere ed ha iniziato a scorrere l'elenco degli idonei, seguendo la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e il 28 dicembre è stata approvata la determina dirigenziale con i nomi dei neoassunti;
al concorso al Comune di Allumiere hanno partecipato numerosi dirigenti, politici e militanti, soprattutto del Partito democratico e, secondo quanto riportato dalla stampa, nell'elenco degli assunti figurerebbero due collaboratori del presidente del Consiglio regionale, il segretario del Pd di Trevignano Romano, un assessore Pd di San Cesareo (Roma), un consigliere e assessore Pd di Labico (Roma), il segretario Pd di Allumiere, un componente del circolo Pd di Frosinone e tre militanti del Pd della provincia di Roma;
sempre dalla stessa graduatoria avrebbe attinto anche il Comune di Guidonia e fra gli assunti risulterebbero un consigliere del Pd di Roma e della Città metropolitana, già impiegato anche lui nell'ufficio di gabinetto di Buschini, un ex consigliere della Città metropolitana del Movimento 5 Stelle, un assessore di Isola del Liri (Frosinone), un altro collaboratore di Buschini e una coppia di coniugi di Civitavecchia;
il concorso risulta tecnicamente ineccepibile, ma appare quanto mai singolare l'esito che vede coinvolti e di conseguenza impiegati, a tempo indeterminato, numerosi esponenti e militanti del Pd, cosa che ha sollevato polemiche nel mondo della stampa, tra le opposizioni politiche e anche all'interno dello stesso Partito democratico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta.
(4-05210)
CRUCIOLI - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato avviato un procedimento amministrativo volto alla caducazione del contratto concessorio per la gestione di alcuni tratti autostradali stipulato con Autostrade per l'Italia (ASPI) S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., procedimento che ad oggi risulta non concluso;
il procedimento medesimo risulta essere stato sospeso nel mese di luglio 2019 a seguito della richiesta di ASPI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di avviare una fase finalizzata a un accordo transattivo e a una modifica radicale della convenzione, maggiormente rispondente all'interesse pubblico e depurata da pattuizioni sbilanciate a favore del concessionario;

successivamente è stato raggiunto un accordo transattivo preliminare, caratterizzato tra l'altro, e in particolare, dal passaggio del controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale, tramite l'acquisizione delle quote di ASPI da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne è socio di maggioranza;
premesso altresì che l'associazione "Diplomatia", nel proprio sito *internet*, dichiara di essere "un'associazione unica nel suo genere che svolge finalità di carattere istituzionale e di rilevanza internazionale" e che il suo scopo "è soprattutto quello di favorire incontri diretti e informali al massimo livello per stabilire un dialogo costruttivo su temi di rilevante attualità. La peculiarità di Diplomatia sta, infatti, nel confronto e negli apporti qualificati di esperienze nell'ambito di periodici incontri riservati che, al fine di garantire la completa libertà di espressione e la sincera valutazione critica delle opinioni coinvolte, si svolgono informalmente e in assenza di qualsiasi comunicazione esterna";
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia S.p.A., risulta essere vice presidente dell'associazione Diplomatia;
lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, che nella procedura transattiva risulta aver seguito Atlantia, risulta menzionato tra le "imprese" indicate sul sito *internet* di Diplomatia;
Autostrade per l'Italia risulta menzionata tra le "imprese" indicate sul sito *internet* di Diplomatia;
Allianz risulta menzionata tra le "imprese" indicate sul sito *internet* di Diplomatia;
Sergio Balbinot, Massimo Roccia e Marcello Messori, che ricoprono cariche in Allianz S.p.A., società azionista ASPI S.p.A., risultano avere ruoli in Diplomatia, rispettivamente nel consiglio direttivo, nel comitato esecutivo operativo e nell'*advisory board*;
Giovanni Gorno Tempini, presidente CDP, risulta essere membro dell'*advisory board* di Canova Club, svolgente attività gemellate con Diplomatia;
Luigi Paganetto, vice presidente CDP, risulta essere membro dell'*advisory board* di Diplomatia;
lo studio legale RCCD, che nella procedura transattiva risulta aver seguito CDP, risulta menzionato tra i "soci azienda" indicati sul sito *internet* di Canova Club;
Daniele Franco, Ministro dell'economia e delle finanze in carica, azionista di controllo CDP, ed Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in carica, fino a un mese fa circa comparivano rispettivamente nel consiglio direttivo e nell'*advisory board* di Diplomatia;
Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) vengono indicati nel sito *internet* di Diplomatia come "Permanent guests",
si chiede di sapere:
se i Ministri in carica Daniele Franco ed Enrico Giovannini abbiano o meno ancora legami associativi con Diplomatia;
se il Governo non ritenga opportuno garantire trasparenza e assenza di conflitti d'interesse a fronte della partecipazione dei soggetti citati, alcuni dei quali svolgenti incarichi istituzionali, alle associazioni private Diplomatia e Canova Club.
(4-05211)
DE BONIS - *Ai Ministri dell'istruzione e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le tante misure, intende porre al centro l'inclusione sociale, che rappresenta un'importante novità del piano. Crescita inclusiva e coesione sociale e territoriale, accanto alla transizione verde e digitale, sono due dei pilastri fondamentali su cui dovranno poggiare la programmazione e il contenuto dei piani e in base ai quali verrà valutato dalla Commissione europea l'impianto complessivo del PNRR;
nella logica del programma "Next generation EU", lo sviluppo sostenibile è legato alla riduzione strutturale delle asimmetrie e delle disuguaglianze, fra le aree geografiche e fra le persone. Per l'Italia, la drastica riduzione delle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere è un obiettivo di crescita economica, oltre che di giustizia e coesione territoriale. Per questo, nelle "Country specific recommendations" del 20 maggio 2020, la Commissione ha ricordato le annose disparità economiche e

sociali e il divergente potenziale di competitività dell'Italia, ponendo l'attenzione sul rafforzamento dei servizi essenziali e della protezione sociale, oltre che sull'integrazione nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani inattivi;
l'asse dell'inclusione sociale punta a diffondere lo sviluppo, al fine di ridurre i divari di cittadinanza: i divari infrastrutturali, occupazionali e di servizi e beni pubblici, fra Nord e Sud, fra aree urbane e aree interne. Un'azione coerente di riduzione dei divari, che parta dalla prima infanzia e dall'istruzione con l'investimento negli asili nido e nelle strutture scolastiche, potrà liberare il potenziale di tutti i territori italiani, generando nuove opportunità di lavoro di qualità nella transizione ecologica e digitale, soprattutto per i giovani e per le donne. In quest'ottica, si legge nel documento, il PNRR rappresenta un'agenda per le infrastrutture sociali dell'Italia, in coerenza con i rapporti Paese della Commissione europea;
nel piano sono state fatte valutazioni anche per quanto attiene agli impatti delle misure del PNRR volte a contrastare le disuguaglianze di genere e quelle a favore delle nuove generazioni e dell'occupazione giovanile. Sono misure presenti trasversalmente in tutte le missioni del PNRR e con particolare forza in quelle "istruzione e ricerca", "inclusione e coesione", ma anche nella riforma e innovazione della pubblica amministrazione, oltre che in alcune azioni mirate come quelle volte al potenziamento dei servizi di asili nido e per la prima infanzia;
i progetti relativi ad asili, lotta all'abbandono scolastico e contrasto alla povertà educativa, ed efficientamento delle scuole avranno un forte impatto in termini di riduzione dei divari territoriali aggredendo uno dei fattori strutturali di ritardo in alcune regioni. Inoltre la promozione di nuovi centri di eccellenza ricerca al Sud, integrati in ecosistemi dell'innovazione a livello locale, favoriranno anche il trasferimento tecnologico e l'impiego di risorse qualificate;
sempre nel documento si prevede che, ai fini dell'implementazione complessiva del progetto, si procederà all'emanazione di atti per l'aumento delle risorse disponibili del fondo asili nido e scuole dell'infanzia, istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019), al fine di prevedere un finanziamento aggiuntivo e specifico per la riconversione o costruzione di nuovi servizi per la prima infanzia. A questo seguiranno gli atti necessari a definire le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio, i criteri di ammissibilità e valutazione (decreto ministeriale e avviso pubblico) per la selezione dei progetti ricevuti da parte dei Comuni, soggetti beneficiari;
in seguito alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi a finanziamento, i beneficiari attiveranno le loro procedure per la sottoscrizione delle convenzioni e l'avvio dei lavori di riconversione e costruzione necessari alla creazione di circa 622.500 posti aggiuntivi nei servizi per la prima infanzia, per il conseguimento a oggi dell'83 per cento di offerta a copertura del fabbisogno. Questo intervento beneficia di risorse complementari per 300 milioni di euro dagli stanziamenti della legge di bilancio;
considerato che:
in un articolo del quotidiano "Il Mattino" del 30 marzo 2021 dal titolo "Next Generation Eu, la beffa degli asili", viene descritto come con quattro trucchi la finalità del bando per gli asili nido e le scuole per l'infanzia viene stravolta. Secondo l'articolo, nel bando ci sarebbero quattro trucchi per cui, di fatto, non verrebbero destinati più fondi alle aree svantaggiate e tra i territori svantaggiati figurerebbero anche città come Milano, Torino eccetera. Nel bando, inoltre, non verrebbe specificato che i fondi che arrivano in tali città devono essere destinati alle periferie. Inoltre, il criterio del 60-40 percento non è calcolato sul totale dei fondi ma sull'80 percento, quindi, alle aree svantaggiate andrà il 48 per cento dei fondi, non il 60;
inoltre, e come sempre, in assenza dei livelli essenziali di prestazione, sarebbero avvantaggiate di fatto le aree più ricche perché, per fare un esempio, uno dei criteri che darà punteggio sarà quello della partecipazione degli enti locali al finanziamento con un punteggio fino a 10, mentre, a causa dell'assenza di asili nido in molti comuni del Sud, il punteggio non sarà superiore a 3 punti;
sembrerebbe, quindi l'ennesimo bando truffa ai danni del Mezzogiorno e in pieno contrasto con quanto previsto nel PNRR. Come di consuetudine, ormai da decenni, anche i bandi che hanno come obiettivo

quello di rimuovere gli ostacoli economici e sociali, con l'*escamotage* della variabile dicotomica quantitativa (variabile *dummy*) inventata dai tecnici dei vari ministeri, diventano bandi per aumentare gli ostacoli economici e sociali, nonché il divario tra Nord e Sud;
per quanto accaduto vi è stata una protesta collegiale dei sindaci del Sud e di molte associazioni e movimenti, che non tollerano più simili storture e si dichiarano pronti a vigilare sull'operato del Governo e delle istituzioni tutte;
tenuto conto che in un articolo di stampa del 31 marzo sembrerebbe che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nel raccogliere la denuncia del "Il Mattino", sarebbe propensa a modificare le norme, stabilite tra l'altro da un decreto del precedente Governo, che rischierebbero in concreto di penalizzare proprio i Comuni più deboli nella capacità amministrativa e più bisognosi di infrastrutture sociali, la gran parte dei quali al Sud,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rimediare a questa grave beffa;
se non ritengano che vadano individuati i responsabili che hanno prescritto i criteri per la definizione del bando ed escluderli da futuri progetti;
se non ritengano di dover modificare la normativa prevista nel bando e se, in subordine, non vogliano annullarlo per redigerne uno nuovo che non penalizzi i Comuni più deboli del Mezzogiorno d'Italia.
(4-05212)
DE VECCHIS - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
nelle ultimissime ore gli organi di stampa hanno riportato la notizia secondo cui, attraverso un concorso bandito dal Comune di Allumiere, cittadina di 3.800 abitanti della Città metropolitana di Roma, alcuni componenti degli *staff* dei consiglieri regionali del Lazio, tutti esponenti o comunque riconducibili alla medesima forza politica, sarebbero stati assunti con contratto a tempo indeterminato;
il tutto si sarebbe svolto, secondo le fonti di stampa, nel dicembre 2020, nel giro di poche settimane, a cavallo delle festività natalizie;
attraverso questo concorso, sempre secondo le citate fonti di stampa, il Consiglio regionale avrebbe assunto 16 funzionari di categoria C da destinare all'ufficio di presidenza, in virtù di una norma che permetterebbe di attingere alle graduatorie dell'ultima procedura concorsuale svolta presso altri enti pubblici del medesimo territorio;
gli esiti del concorso presso il Comune di Allumiere sarebbero stati resi noti il 14 dicembre 2020, mentre le assunzioni da parte del Consiglio regionale sarebbero avvenute pochi giorni dopo, il 18 dicembre;
va altresì aggiunto che, su 16 posti disponibili, i candidati contattati sarebbero stati 24, ma 8 di essi avrebbero rifiutato la chiamata;
senonché, il 28 dicembre il Comune di Guidonia, alle porte di Roma, avrebbe concluso un accordo con il Comune di Allumiere e avrebbe assunto 8 funzionari, traendoli dal medesimo elenco;
4 di questi sarebbero i medesimi che avevano rifiutato la nomina presso il Consiglio regionale;
i fatti descritti sono quanto meno singolari, date le indubbie coincidenze che potrebbero dare adito ad alcuni sospetti;
le fonti di stampa segnalano, a tal proposito, che lo stesso sindaco della cittadina laziale sarebbe comandato da tre anni presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti richiamati.
(4-05213)
DE POLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Ministero dell'interno con proprio decreto 21 ottobre 2020 avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale ", in attuazione all'art. 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019, ha introdotto il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria che dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i Comuni aderenti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente "capofila";
sebbene il provvedimento miri a favorire il processo associativo degli enti locali in modo da

ottimizzare le risorse disponibili, limitare le convenzioni in base al numero degli abitanti, in carenza di personale amministrativo, soprattutto di segretari comunali, ostacola l'attività dei Comuni, prevalentemente di quelli di minore entità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno introdurre delle modifiche al decreto ministeriale citato, percepito come ostativo al pieno svolgimento ed espletamento dell'attività degli enti locali, soprattutto in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.
(4-05214)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 308ª seduta pubblica del 30 marzo 2021, alle pagine 112 e 113, il testo dell'interrogazione 4-05167 si intende sostituito con il seguente:
"PIROVANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
nel marzo 2020, in piena emergenza da COVID-19, molte imprese italiane hanno subito drammatici contraccolpi in termini di blocco delle attività produttive e disdetta degli ordini di fornitura;
in questo scenario, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), guidata da Domenico Arcuri, nella sua qualità congiunta di amministratore delegato e commissario straordinario per l'emergenza, decise di assegnare finanziamenti a fondo perduto del valore di 50 milioni di euro a 130 aziende, 80 delle quali si riconvertirono, tempestivamente, per la produzione di mascherine. Tanto, sulla base di disposizioni contenute all'interno del decreto "cura Italia", che, tuttavia, aveva enunciato prescrizioni particolarmente stringenti, ovvero, che le riconversioni dovevano, verosimilmente, avvenire entro 15 giorni dall'ottenimento del finanziamento;
ebbene, anche sulla base di questi presupposti, tali da non garantire la certezza del sostegno da parte dello Stato, molte aziende decisero, con proprie risorse, di riconvertire la produzione. Il tutto, a fronte di ingenti investimenti di capitale, sia in termini di acquisto delle certificazioni necessarie, sia di materiali, che di macchinari specifici, nonché mediante il reperimento del capitale umano;
nel frattempo, molte aziende, anche in via autonoma, conclusero contratti per tali forniture, con l'obiettivo di soddisfare l'imminente richiesta nazionale;
senonché, il mercato iniziò ad essere inondato di presidi medici d'importazione a bassissimo costo, impedendo, di fatto, anche una concorrenza sul prezzo posta di fatto l'insostenibilità economica delle singole produzioni. Nella specie, i contratti venivano inizialmente conclusi ad un costo di 0,11 euro al pezzo, e al contempo, subivano una controproposta estera al ribasso, che si attestava incredibilmente attorno agli 0,07/0,04 euro, rendendo così impossibile competere;
i contratti di fornitura in essere e per conto della struttura commissariale iniziarono a non essere più pagati; la merce finì per restare ferma nei magazzini, il personale relegato in cassa integrazione, con evidente ed inesorabile danno nei confronti del tessuto imprenditoriale;
eppure, grandi e noti gruppi industriali, come FCA e Luxottica, riuscirono nell'intento di rispondere alla "chiamata" immettendo nel mercato nazionale prodotti non conformi o di importazione;
il tutto appare davvero surreale ed insostenibile. Ci si domanda come si è potuto consentire l'ingresso nel mercato nazionale a *competitor* stranieri capaci di rompere gli equilibri della concorrenza a detrimento della produzione interna e della qualità dei dispositivi di protezione, quindi, della sicurezza della nostra popolazione nazionale,
si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti da parte di Invitalia;
quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di risanare il tessuto imprenditoriale coinvolto, ormai profondamente compromesso."

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.